
P E R





L' AVERSANO VESCOVADO

C O N T R O

ALLA CASSINESE BADIA DI S. LORENZO
D' AVERSA

NELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA.





On già sette secoli scorsi, da che il
 Monistero di S. Lorenzo dell' Or-
 dine Benedettino, costruito nell'
 Averfana Diocesi, anzi nella Città
 stessa di Averfa, dopo la mettà del
 fecolo undecimo, si è sempre sti-
 mato a quella Potestà Vescovile sog-
 getto, contento appieno dell'uso moderato di quei pri-
 vilegii, i quali, comechè a lui accordati da' Romani
 Pontefici, e dagli stessi Vescovi di Averfa per mez-
 zo di particolare trattato, lungi dall'annoverarlo fra
 le Abbadie, e Prelature superiori, con Diocesi, e con
 popolo separato, lo rendeano con più stretto Ligame
 A 2 a quel-

a quella Cattedra Diocesana congiunto. Tale in tutt' i tempi lo riconobbe la Chiesa Cattolica: lo decantarono per tale gli Storici tutti, che gli annali descrissero di quei tempi: e tale lo contestarono gli stessi Benedettini Scrittori, tra' quali non è da tacerfi l'immortal Mabillone, che due soli Prelati dell'Ordine suo con distinte Diocesi ravvisa nel Regno di Napoli, quello cioè di Montecassino, e quello della Trinità della Cava. Pur nondimeno quel che non fu scoperto nel corso di tanti secoli, e che seppe deludere la vigilanza attentissima di tant' insigni Personaggi, era serbato a dì nostri scovrirsi dall' Abate del Monistero di S. Lorenzo D. Benedetto Tresca. Ebbe questi la sorte di manifestare al mondo la novella qualità di quell' Abbadia con popolo, e con Diocesi separata, ed originaria, e nativa *nullius*, non altrimentichè quella della Cava, e di Montecassino, e farla tal dichiarare nella Curia del Cappellano Maggiore. Il Vescovo di Aversa, che in quel incontro non potè dimostrare il suo dritto, incolpa di tal sentenza l'angustie del tempo, che gli vietarono affatto di render pienamente informato di ciocchè conveniva chi fu di quella l'Autore, e che per tutt' i
ri-

riguardi merita da chiunque il più ossequioso rispetto, non che la venerazion più divota da chi ha la gloria di scrivere la memoria presente. Non ebbe quel degno Pastore l'agio di rappresentar sue ragioni nè in iscritto, nè a voce. E però agevole riuscì a quell' Abate, mediante una ben lunga ed ingegnosa allegazione, a tal uopo molti mesi prima, che la sentenza si promulgasse, data alle stampe dal dottissimo Avvocato, che sosteneva il suo dritto, e con esser solo egli inteso, di ottenere quella favorevole sentenza. Ecco la cagione, onde gravatosi il Vescovo di tal sentenza, e rimessone il novello esame per la gravezza dell'affare dal Re N. S. alla Real Camera di S. Chiara, deesi in questo augusto Senato nuovamente tal causa esaminare. Spera perciò il Vescovo d'Aversa, che rammentandosi per sua parte i principii più sodi, ed incontrastabili dell'essenziioni Monastiche, e della varia qualità, e natura delle Prelature insorte nella Chiesa di Dio dall'undecimo secolo in poi; e confutato con irrefragabili argomenti tutto l'opposto sistema, si disponga il giudizio perfettissimo de' ragguardevoli Senatori, che dovranno una siffatta controversia decidere, a rimettere in piedi lo stato della

della Badia di S. Lorenzo d'Aversa, qual fu dal giorno di sua fondazione fino agli ultimi tempi.

F A T T O.

NAcque il Monistero di S. Lorenzo d'Aversa dell'Ordine di S. Benedetto, se del Mabillone vogliamo seguire le tracce, dopochè i Normanni aveano già Aversa costrutta, anzi dopo la stessa fondazione della Cattedra Vescovile Averfana, e primachè si fossero di Capua impadroniti. Il natale della Città di Aversa dagli Scrittori si fissa circa l'anno 1030, quando Rainulfo, fratello del valoroso Osmondo Drenogot Normanno, cacciato di Capua Pandolfo di Tiano, e restituitovi Pandolfo IV, che dall'Imperador Corrado era stato già liberato, vedendosi mal corrisposto in sì gran beneficio, di fabbricare risolse una comoda abitazione per se non meno, che pe' suoi fedeli compagni. Cercò sulle prime in Ponte a Selice fissarla; ma sperimentatone poco atto quel luogo, e molto dannoso, la costruì indi in quel sito, dove ora la Città di Aversa si osserva. Era quel territorio del Ducato di Napoli, così per esser ivi stabilito.

bilito un castello, che di difesa a' Napoletani serviva contro all'audacia de' Longobardi Capuani; come, perchè, cacciato di Napoli il Duca Sergio da Pandolfo IV, e rimessone da Rainulfo nel Ducato, dichiarò Sergio il suo benefattore Conte di quella Città, che fabbricato si avea ne'dominii suoi. La qual cosa fuor di dubbio non avrebbe Sergio mai fatta senza essere l'assoluto Signore della Contrada Averfana. Così avverte il Villani nella sua Cronaca: così il Summonte: così il Giannone: così il Pratilli. Leggiamo poi di Capua, che succeduto a Rainulfo, dopo Asclittino, e i due Rodolfi, il Conte Riccardo, questi, dopo averla nel 1057. fortemente assediata, ne divenne padrone nel 1058, imponendo fiae così alla Signoria Longobarda nel di lei Principato.

Fra queste due epoche il Mabillone nel lib. 40. degli Annali Benedettini n. 78. fonda l'origine del Monistero di S. Lorenzo, e propriamente nell'anno 1055. Che se poi creder vogliamo al Pratilli nella Via Appia lib. 2. cap. 8. noi rinverremo l'origine del Monistero di S. Lorenzo d'Aversa o sotto di Boemondo tra l'anno 1085 ed il 1111; o sotto di Giordano tra l'1078 ed il 1090, che, oltre all'averlo arricchito

chito di varie donazioni, donogli ancora il Monistero di S. Lorenzo di Capua. Nasce da ciò l'altra verità di fatto, che la fondazione del Monistero di S. Lorenzo fu preceduta ancora dall'istituzione della Cattedra Averfana, facendoci saper di questa l'Ughelli, che nel 1050 vi fu Azzolino il primo Vescovo consecrato.

Il luogo poi, dove fu questo Monistero eretto, senza dubbio dee ravvisarsi nel territorio Averfano, sotto alla cui giurisdizione ebbe il suo natale. L'attual sua situazione, che per altro fu sempre la stessa, ed il suo nome ancora, lo additano evidentissimamente. Ma l'evidenza maggiore di questo fatto risulterà da' Diplomi tutti, che in suo sostegno si adducono, ne quali espressamente si chiama *in territorio Averfano*, e che noi a tempo più proprio esamineremo.

Quindi si fa chiaro, che, nato essendo il Monistero di S. Lorenzo d'Aversa in territorio di quella Città, esser dovea necessariamente soggetto a quel Vescovo tanto nella giurisdizion temporale, che nella spirituale. Non è da negarsi però, che per effetto di alcuni privilegi avesse per le cose temporali la esenzione acquistato dalla potestà Vescovile, ferma rimanendo

do sempre, e costante la sua soggezione per alcuni degli spirituali oggetti. In realtà da' documenti esibiti negli atti, per parte del Vescovo difficaltarsi non può, che dall' undecimo secolo quell' Averfano Pastore avesse ufato di sua potestà sull' Abbadia di S. Lorenzo non meno, che su delle Chiese in quell' Abbadia contenute. Per tal potestà ha egli riscosso sempre da quei Monaci le torcette nel dì della Candelora, ed altri natalizii doni, non che il loro accompagnamento nelle processioni della Conversion di S. Paolo, e del Corpo del Signore: ha nella sua Curia solennizzato gli atti della esplorazione di volontà, e delle rinunzie de' novizii di quel Monastero: ne ha autenticato i contratti: ha concesso le dispense d'irregolarità, e le licenze de' monitorii a rivelare: ha fatto dal suo Paroco di S. Maria la Nova somministrare i Sacramenti agl' individui, che di quel Monastero abitavan le case: ha ricevuto le testimoniali di quell' Abate per i suoi Monaci, e Chierici ordinandi: ha per mezzo degli Esaminatori del suo Sinodo approvato in concorso i Parochi di S. Maria di Casolla Valenzana: ed ha in somma costantemente

B

te

te tutti quegli atti disimpegnato, che lo caratterizzavano pe' l' Vescovo solo di quella Diocesi, entro alla quale la Badia di S. Lorenzo, e le altre Cappelle in essa comprese, trovansi edificate.

Non è però, che i Monaci, e gli Abati di quel Monistero non avessero in diversi tempi preteso de' dritti contro all' Averfano Prelato. Nondimeno in tutt' i rincontri conservaron mai sempre la loro condizione a quella Cattedra nello spirituale soggetta. Tale fu quello del 1101. Pretese l' Abate di allora innanzi al Pontefice Pascale II la sottrazione dall' obbedienza della Sede di Averfa. Ma i Giudici delegati dal Papa in dirimere una siffatta quistione profferiron la loro sentenza a favore del Vescovo, e contro all' Abate. Avvenne lo stesso nell' anno, che seguì, per la giurisdizione del Monistero di S. Biase. Spacciava l' Abate Guarino de' dritti su quello; e pur il fag-gio Pontefice lo dichiarò di spettanza del Vescovo Averfano. Che anzi fu l' Abate costretto con altri suoi Monaci di prostrarfi genuflesso innanzi del Vescovo, e promettere eterna sommissione così a lui, che a tutt' i suoi successori.

rezza

rezza dimostrano, che non si ebbe mai il Monistero di S. Lorenzo come dal Vescovo d' Averfa indipendente.

Dee pur rammentarsi la transazione celebrata nell' anno 1311 tra l' Averfano Vescovo Pietro, e Lanfranco, Abate di quel Benedettino Convento. Vantava il Monistero de' dritti sulla Cappella detta S. Fortunata nel territorio di Patria, non che sul Lago stesso di quella contrada, che alla Mensa Vescovile apparteneasi. Si stimò da entrambe le parti venire a permuta. Cedettero i Monaci al Vescovo l' enunciata Cappella, ed ogni dritto sul Lago di Patria. Il Vescovo all' opposto rinunciò anch' egli alcuni suoi dritti sulle Chiese di Casolla Valenzana, di S. Pietro, e di S. Gio: a Nullito, riserbandosi quello però di far col mezzo de' Cappellani delle Chiese stesse affiggere e pubblicare in esse le sentenze, che o da lui, o da' suoi successori, fossero emanate contro a' Parochiani di quelle, com' eziandio riserbossi ogni altro diritto, che alla sua Sede si appartenesse per la procession di S. Marco nella Chiesa di S. Pietro, e per altro. Da allora in poi ebbe sempre il pieno suo effetto questa transazione; se non che sappiamo di

certo, e costa da' documenti, che dopo il Tridentino Concilio nelle vacanze del Paroco di Casolla Valenzana il Vescovo d'Aversa presentò sempre all' Abate di S. Lorenzo il nuovo Paroco approvato in concorso dal suo sinodo, con esserne quindi state dall' Abate in persona del Paroco così eletto le necessarie bolle spedite.

Non accadde altrimenti nel 1641, quando negarono i Monaci d'intervenire alla procession di S. Paolo dentro di Aversa; poichè dalla Congregazione de' Riti fu decretato *Monachos Cassinenses S. Laurentii teneri accedere ad processionem, de qua agitur, quibuscumque oppositis non obstantibus*. Nè riuscì finalmente propizia all' Abate di S. Lorenzo l'impresa, che tentò nel 1766 nella Corte di Roma per farsi dichiarare *nullius*. Si volle in quel rincontro sentire il Vescovo, che allora reggeva la Cattedra di Aversa, D. Niccolò Borgia. Questo degno Prelato con relazione ben lunga in latino idioma concepita evidentissimamente dimostrò e con fatti, e col vero diritto della Chiesa, che il Monistero Benedettino di S. Lorenzo d'Aversa fu sempre mai (nè esser poteva altrimenti) soggetto alla giuridizion Vescovile di quella Diocesi.

Ta-

Tacquero i Monaci dopo una relazion così dotta, così giusta, e così vera, fino all'anno 1779. Scorrendo in quest'anno, che Monsignor Borgia era mortalmente infermo, ed anche lontano; e che in Caffolla Valenzana, Diocesi anche d'Aversa, erasi morto il Paroco D. Nicola Romano, v'intrusero di propria autorità D. Michele Romano, col carattere di Vicario Curato. Di questo attentato si accorse dopo qualche tempo l'attuale Vescovo successore Monsignor D. Francesco del Tufo, egualmente dotto, che santo Prelato, il quale pien di Apostolico zelo ne rassegnò al Real Trono le sue giuste lagnanze, anche perchè inteso avea, che quell' Abate spedito avesse delle dimissioni ad altri Vescovi, senz'aver questa facoltà ottenuta con novello privilegio dopo il Concilio di Trento. Meritò la sua supplica di essere alla Curia del Cappellano Maggiore rimessa, la quale per altro, credendo l'ultimo stato possessivo favorevole al Monistero, consigliò al Re N. S. esser giusto, che quel Monistero fosse nel possesso mantenuto, e che in un giudizio plenario si farebbe potuto meglio un tal affare discutere. La Mente Sovrana con Real Rescritto de' 23 febbrajo dell'anno 1788 uniformossi pienamente

mente a questa consulta. Quindi datosi corso all'ordinario giudizio, e compilatefene dall'Abate di S. Lorenzo le pruove, fu sollecito in far disbrigare la decision della causa, la quale, senza essere stato il Vescovo inteso nè in iscritto, nè a voce, fu ne' seguenti termini promulgata in Novembre del 1789.

Die 15. Novembris 1788. Neap. Per Domin. Militem U. J. D. Regium Consiliarium D. Dominicum Potenza Fisci Patronum Regalis Patrimonii, & Curie Cappellani maioris huius Regni ordinarium Consultorem, provisum, & declaratum est Realem Abbatiam in Monasterio S. Laurentii prope Aversam a sua foundationis initio, & ante erectionem Episcopalis Cathedralæ Civitatis Aversæ fuisse constitutam tam voluntate Principum fundatorum, quam voluntate, & Metropolitana auctoritate Archiepiscopi Capuani cum jurisdictione quasi Episcopali in Clerum, & Populum cum territorio separato, & a Diocesi Capuana in actu ipso foundationis distincto, & nullius, ut ajunt, Diocesis; ac proinde dicti Monasterii S. Laurentii Abbatem Ordinarii vice fungi etiam quoad curam animarum in dicto separato territorio, videlicet tam in ipso Monasterio, quam in Ecclesiis, & locis dicto Monasterio

sterio unitis, & concessis, non secus ac Abbates Monasterii Montis Casini, & SS. Trinitatis Cavensis: eidemque Abbati, cuius Sedes est in ipso Monasterio S. Laurentii, licuisse, & licere Vicarios, sive perpetuos, sive amovibiles constituere in Ecclesiis dicto Monasterio unitis pro exercendo curam animarum, & tam Monachos sui Ordinis, quam Clericos earundem Ecclesiarum ad quemcumque Episcopum ordinandos dimittere, & cetera quaecumque iura exercere, quae sunt quasi Episcopalis iurisdictionis, praeter ea quae sunt ordinis &c.

Dovendosi ora per Sovrano comando discutere il gravame, che contro di siffatta sentenza produsse il Vescovo d' Averfa, noi prima dimostrerem brevemente qual fosse stata la polizia della Chiesa in rapporto all' esenzioni de' Monaci dalla prima loro origine fino al secolo VI; quale dal VI secolo fino al secolo XI; e quale dal XI secolo fino a di nostri. Indi confuteremo a parte a parte tutto il contrario sistema.

CA-

CAPITOLO I.

Della origine , e del progresso dell' esenzioni Monastiche.

§. I.

Dello stato de' Monaci in rapporto. all' esenzioni prima del secolo VI.

Ella è la Chiesa l'opra stupenda di Dio. Sparsa per tutto l'orbe conosciuto è sempre una in se stessa. Il centro di sua unità è la Chiesa Romana , a cui son rivolte le altre Chiese del Mondo . *In qua una cathedra, scribbe S. Ottato, unitas ab omnibus servaretur, ne ceteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent.* Dicefi episcopato la di lei potestà. Fu quello agli Apostoli pienamente affidato da Gesù Cristo , senza cessare di esser uno , comechè diviso fra molti . *Episcopatus unus est,* son parole di Cipriano , *cujus a singulis in solidum pars tenetur.* L' idea assoluta però di perpetuar l'unità di questo governo determinò la Mente Divina a presceglie fra' Discepoli suoi un

un , che lor presedesse. Pietro fu questi , che destinato fu della Chiesa il Capo , e' sostegno , per custodirne così l'unità. Egli solo perciò ne fu dichiarato la pietra angolare : promesse a lui ne furon le chiavi : ed a lui fu imposto di pascere i pastori , ed il gregge . *Bono unitatis* , S. Ottato ripete , *Beatus Petrus praeferrì omnibus Apostolis meruit , & claves regni Caelorum communicandas seeteris solus accepit .*

IL successor di S. Pietro fu il Romano Pontefice : e furono i Vescovi i successori degli Apostoli . Se il primato in S. Pietro fu per l'unità della Chiesa istituito : se l'unità della Chiesa esser doveva perpetua ; anche perpetuo doveva esser il primato ne' successori di lui . Per altro è questo oggimai nel mondo Cristiano articolo di fede da Santi Padri , e da Concilj contestato . Deve poi altrimenti sentirsi de' Vescovi . Succedettero essi sibbene agli Apostoli : ma questi soltanto lor tramandarono ciocchè riguardava il Vescovile , non già l'Apostolar Ministero . *In ipsam* , insegna il Vanespen *p. 1. tit. 16. cap. 1. n. 7, e 8 , Apostolicam auctoritatem succedunt Episcopi , ita nimirum , ut quidquid Episcopalis potestatis , idest ad*

C

re-

regimen Ecclesie spectantis , Apostoli habuerunt , id ab ipsis in Episcopos , tanquam eorum in Ecclesia administratione & regimine successores transfusum sit Ea vero , quæ Apostolis , non ut Episcopis , sed ut Apostolis sunt propria , neque debito Ecclesie regimini , & administrationi sunt necessaria , nisi forte ad tempus , in Episcopos non transierunt ; neque in his Apostolis successerunt ; ut propterea non Apostoli , sed simpliciter Episcopi dicantur . Quindi ogni potestà , che Cristo diede agli Apostoli per governar la sua Chiesa ; tutta fu trasfusa ne' Vescovi . Ogni altra facoltà , che gli Apostoli possedevano per effetto delle proprie persone , non fu a' Vescovi tramandata . Che anzi quella medesima potestà , che fu dagli Apostoli a' Vescovi comunicata , fu tra limiti circoscritta , che presso di se stessi non era .

DI fatti gli Apostoli furono gl' illimitati messi di Dio . Spediti pel mondo esercitavan dovunque il lor sacro ministero . La carità Cristiana , che in ciascun di loro ardeva ugualmente , ne conservava sempre puro lo spirito , nè confusione generava . Per lunghissime in somma , che state fossero le linee da loro

loro difese, sempre in se quel principio conteneano, ond'eran partite. Non essendo però succeduti i Vescovi agli Apostoli anche nelle lor fervide brame; e nascendo soventi volte discordie nell'amministrazione della Chiesa, convenne stabilir i confini del governo di ciascuno. *Singulis pastoribus*, ebbe a dir Cipriano, *portio gregis fuit adscripta, quam regat unusquisque, & gubernet*. Fu questa l'origine delle Diocesi, la qual voce, sebbene per opinione di alcuni avesse compreso talvolta un senso più ampio; ed un senso più limitato secondo il pensare di altri; per sentimento migliore però fu destinata ad indicare quel territorio intero, che ad un Vescovo solo fosse stato assegnato. Quando ciò fosse accaduto, o chi stato ne fosse l'autore, son gli Scrittori divisi a diffinirlo. Certo sol è, che furono ne' primi tempi molto più estese le Diocesi, ed i Vescovi meno numerosi; laddove ne' tempi seguenti crebbero questi, e quelle si restrinsero ne'loro confini. Furono ambedue questi effetti dalla costante idea prodotti di conservar sempre più l'unità della Chiesa. Si conservava nel primo fra que' pochi Vescovi, che governavano il numeroso lor gregge. Nel secondo si conservava col mezzo de' Metropoliti,

politici, Patriarchi, Primate, i quali, contenendo ognuno sotto di se certo numero di Diocesi, serbavano strettamente fra loro, e colla Chiesa originaria, il vincolo di concordia, e di unione. Fu riputato però convenevole, che non s'istituissero Vescovadi in villaggi di picciolo conto non per altro, se non affinché il nome di Vescovo, e la di lui autorità, non si esponessero ad avvilitamento. *Non licet simpliciter Episcopum constituere in aliquo pago, vel parva urbe, cui vel unus presbyter sufficit: non necesse est enim illic Episcopum constitui, ne Episcopi nomen & auctoritas vitipendatur*, fu canone del Concilio Sardice.

STabilite così le Diocesi, fu l'inconcussa regola determinata, che possa il Vescovo liberamente nella Diocesi sua esercitare la sua spiritual giurisdizione su tutt'i luoghi, e sulle persone tutte tra' confini della sua Diocesi esistenti. *Omnes Basilicæ, quæ per diversa loca constructæ sunt, vel quotidie construuntur, placuit secundum priorum canonum regulam, ut in ejus Episcopi potestate consistant, in cujus territorio positæ sunt, cap. 10. caus. 16. quest. 7.* La presunzion della

la legge adunque era sempre favorevole al Vescovo nelle controversie di giurisdizione spirituale, subitochè costasse la situazione tra' limiti della Diocesi, della qual pruova si prendeano i Vescovi cura soltanto in fissate quistioni. Coloro al contrario, che la giurisdizion Vescovile cercavano d'impugnare, come non estensibile ne' luoghi, ov' essi risedevano, o sulle proprie persone, erano alla dimostrazione tenuti di questo special privilegio.

ED in verità furono i Vescovi da Dio stesso preposti alla custodia di quella parte di gregge, ch'era stato o per ragione, o per forte, loro affidato. *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*, disse S. Paolo *act.* 20. Convenne da ciò crederfi i Vescovi nelle lor rispettive Diocesi i soli custodi del gregge, che ivi si trovasse ristretto. Quindi i Monasteri sin dall'origine loro nacquer soggetti alla Vescovil potestà, perchè necessariamente collocati nel recinto di certe Diocesi. E se nell' antica Chiesa Monasteri s' incontrano, che non fossero stati sottoposti a Vescovo alcuno, furono essi riputati fuor della Chiesa, e senz'

senz' alcun capo . Odasi Cipriano : *Scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo ; & si qui cum Episcopo non sint, in Ecclesia non esse .* Nè vogliono altro dinotar le parole del *cap. nulla dist. 93: Nulla ratione Clerici, aut Sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius Episcopi disciplina, & providentia gubernantur. Tales enim acephalos, idest sine capite prisca Ecclesia consuetudo nominavit.* Tanto è lungi adunque, che l' esenzioni de' Monaci vantassero un' origine quasi alla Chiesa coeva, o emanante dallo stesso Divino Diritto ; che anzi per effetto d' istituzione Divina nacquerò essi soggetti alla giurisdizione de' Vescovi, e tali si protestaron mai sempre, quando vollero partecipare della comunione della Chiesa .

SUrfero di fatti i Monaci non al governo, non all' istruzione . Era la lor vita melanconica e sola, al dire di S. Girolamo, e del Pontefice Eugenio, dal cui tenore di vita riportarono il nome . Viveano essi perciò sotto la cura de' Parochi ; e portandosi al Tempio di Dio erano ammessi insieme colla plebe, se non che nel primo luogo sedeano . Ma propagatosi in progresso di tempo oltremodo l' istituto Monastico, e formatosi

matosi de' Monaci un Ordine molto distinto dal resto del popolo, convenne allora col dritto positivo alla giuridizion Vescovile affoggettarli. Avvenne ciò nella mettà del Secolo V, allorchè col Concilio Calcedonese fu stabilito: *Visum est nullum usquam edificare, nec construere posse Monasterium, vel oratoriam domum præter sententiam ipsius Civitatis Episcopi: Monachos autem, qui sunt in unaquaque regione, & Civitate, Episcopo subjectos esse; & quietem amplecti, & soli jejuniis, & orationi vacare, in quibus ordinati sunt locis fortiter perseverantes, nec ecclesiasticis, nec secularibus negotiis se ingerere, vel communicare, propria relinquentes Monasteria, nisi quandoque eis a Civitatis Episcopo permissum fuerit.* Lo stesso prescrisse il Concilio Aurelianense I. nell' anno 508: *Abbatibus subesse Episcoporum auctoritati, ac potestati, & ab iis, si deliquerint, esse corrigendos.* Lo stesso il Concilio Aurelianense II: *Abbatibus, qui Episcoporum præcepta despiciunt, ad communionem nec penitus admittantur, nisi contumaciam suscepta humilitate deponant.* Lo stesso il Concilio Arelatense V: *Monasteria, vel Monachorum disciplina ad eum pertineat Episcopum, in cuius territorio sunt constituta.*

Ed

Ed anche Giustiniano lo stesso prescrisse nella legge 40. C. de *Episcop. & Cler.*; e nelle Novelle 67., e 123: *Monasteria degunt, seu tenentur sub Episcopis territoriorum suorum, & Abbatum quidem curam gerunt Episcopi.*

§. II.

L' esenzioni monastiche nacquero nel VI secolo per sole cose temporali, e così si mantennero sino al secolo XI.

L' Istituto intanto della vita monastica molto diverso da quello del rimanente della Chiesa ispirò ne' Monaci il desiderio di esimersi dalla Vescovile giurisdizione per ciò che le cose temporali riguardava, onde non fossero per la cura di queste disturbati dalle meditazioni divine. Di quì è, che non prima del VI. secolo comparvero nella Chiesa l' esenzioni de' Regolari, le quali altro non erano, se non che quella, di cui godevano i Capi de' Monasteri su delle persone a loro soggette, e fra' soli recinti del Monistero, per cose meramente temporali: *Primi gradus est exemptio illa*

illa, quæ eo principaliter in mente concedentis tendit, ut liberet a subiectione, & iurisdictione Episcopi eos, qui de iure communi subiecti erant. Comprehensio, & extensio huius infimæ exemptionis ea est, ut personas, & res in privilegio contentas liberet in primis a lege iurisdictionis omnino; a lege vero Diocesana in iis, quæ nec ad ordinem, neque ad ius territoriale, aut reverentiale spectant . . . Tales autem Prælati nullum habere dicuntur territorium, cum eis deficiat omnino iurisdickio activa in populum, & Clerum secularem, Arostegul p. 1. cap. 4. Quindi Benedetto XIV. di quest' esenzioni parlando disse nel cap. 11. lib. 2. de Synodo Diocesana: Prima est eorum, qui cerro præsumunt generi personarum existentium intra septa alicuius Ecclesiæ, Monasterii, seu Conventus, cum passiva exemptione a iurisdictione Episcopi. E' questa una storica verità, il di cui sviluppo più dalla cognizione de' fatti genuini, che dagli sforzi del proprio talento si potrà ricavare. È poichè si tratta di secoli tenebrofi, crederemmo noi di ottenere con facilità il nostro intento, facendoci in tale intrapresa da quei valentuomini guidare, che illustrar seppero colla face della Critica, e della Diplomatica il buio

D di

di quelli oscurissimi tempi. Con una scorsa così sicura andremo noi rilevando un per uno i privilegi più celebri di esenzioni, che dal VI. secolo fino al secolo XI. furono a' Monasteri, e a' loro Superiori dispensati, rammentando, ove occorra, le massime generali, che in tutto il corso di quest'epoca gli uomini i più consumati in siffatte materie, ed i più accreditati Scrittori, stabilirono per principj, e per affiomi.

Non è da negarsi essere stati i Vescovi i primi ad accordar privilegj di esenzioni a' Monasteri, del pari che fecero in seguito anche i Sovrani. Fan pruova di ciò il privilegio di Landericò Vescovo di Parigi accordato all'Abbatia di S. Dionigi, quello di Clotario III. all' Abate di Corbia nell'anno 654. , e quello del Vescovo di Catalogna nell'anno 694. al Monistero Derense. Ci attesta il Tomasini pel primo, che non ad altro rimirava, *nisi ad subducendas Episcopo res Monasterii temporales*: pel secondo *jurisdictionem spiritualem Episcopi factam rectamque servatam esse*: e pel terzo *integram servatam esse Episcopo jurisdictionem spiritualem, translata ab eo temporali tantum in Monachos*, *Thomasinus in Vet.*

6

Et nov. Eccl. par. 1. lib. 3. cap. 29. n. 6. e 8. I privilegi, che a tai Monisteri furono conceduti, non altro riguardavano, se non che la libera elezion dell' Abate, e l'amministrazione libera delle cose temporali. Tali furono anche quelli dell'Abbadia di S. Carilelfo, del Monistero di Solinnia, di quello di Fleury, dell'Abbadia Corniense, e di tanti altri, che numerava il citato Scrittore nel capitolo 32. per tutto il secolo X, dopo la cui numerazione egli stabilisce la massima, che trattandosi di esenzioni accordate da' Vescovi in quei tempi, *planum fit quantiscumque obvallatas privilegiis Abbatias obnoxias adhuc in non paucis Et Diocesano fuisse Episcopo, Et Metropolitano.* Trattandosi poi di quelle, che fossero state da' Sovrani concesse, ecco come si spiega nel §.7. cap. 35: *Omnium privilegiorum, quae Reges concederent eum fuisse scopum, ut libertas eligendi Abbatis, Et administranda suo arbitrio rei temporalis adfereretur monasteriis, ita quidem, ut de Episcopali jurisdictione ne tantillum quidem demeteretur.* Tale fu in realtà quello, che il Re Roberto accordò all'Abbadia Burgoliense. Intervenne in quella concessione di privilegio il consiglio, e'l consenso *Episcoporum Et Optima-*

*-matum ; e pure mera ea fere erat protectionis tempo-
-ralium charta , & libertas eligendi Abbatis , cap. 36. n. 1*

DEve dirsi lo stesso di quell'esenzioni , che avessero avuto per loro autori i Pontefici Romani in tutto il corso dell' epoca , di cui stiam ragionando . Si chiami ad esame colla scorta del Tomafino nel cap. 30. il privilegio , che accordò Gregorio Magno al Monistero di S. Cassiano ; a quello , che il Re Childelberto costrusse ; e quello , ch' egli concedè a divozione di Teodorico Re . e della Regina Brunehilde . Per quanto fossero state estese siffatte esenzioni , *nec Abbates subducuntur correptioni Episcoporum , nec spiritali ejus jurisdictioni quidquam detrahatur §. 3.* Ed in vero nelle lettere tutte di quel Santo Pontefice non altro costantemente s' inculca , se non che gli Abati , e i Monaci dovessero sempre dalla giuridizione de' Vescovi rispettivi dipendere , *toti pendere debeant Abbates Monachique ab Episcopi jurisdictione §. 4.* , la qual cosa egli insinuò mai sempre in tutte le occasioni , che richiamavano il suo pensiero ad occuparsi di controversie fra Vescovi , e Monaci , o Abati . Il perchè conchiuse di questo Pontefice il Tomafini §.

6. :

6: *Ex hac strue testimoniorum , & epistolarum Gregorii dilucidum est , nunquam ab eo relaxatos fuisse Abbates , Monachosque a jurisdictione Episcopi spiritali , quantilibet eos privilegiis , & beneficiis cumularit . Si qua autem his adversa aliunde prodeant , merito suspecta , vel adulterina haberi ea debere .* Egli è vero , che lo stesso Scrittore rapporta due privilegj , contenenti parte di giurisdizione spirituale , de' quali uno al Pontefice Adeodato per lo Monistero di S. Martino , l' altro si attribuisce al Pontefice Zaccaria per lo Monistero di Fulda . Avverte però in questi esempj il Tomasino , che cagione del primo fu il consenso generale di tutt' i Vescovi della Francia *tantorum Episcoporum consonam sententiam* ; e fu sottoscritto il secondo per fermezza maggiore *a Rege , ab Episcopis , & ab Optimatibus , hoc est a Regni comitiis* §. 7. , e 8. Per altro son anche come apocrifi questi stessi privilegj riputati da' dotti Scrittori de' mezzi tempi .

Quindi è , che neppure ne' secoli , che seguirono fino al secolo XI , i Pontefici successori co' privilegj , che accordavano di esenzione a' Monaci , in-
te-

tesero mai di distruggere la spirituale giuridizion Ves-
 scovile . Vaglia per tutti il privilegio di esenzione , che
 nel X. secolo ottenne il Monistero di Clunì . Quan-
 tunque fosse stata ampissima cotesta esenzione , *in hac*
tamen ipsa charta nihil novæ libertatis usurpatur ,
præter usitatissimam illam liberæ Abbatum electionis ,
et temporalium rerum , Tomasin. §. VI. cap. 33. Noi non
 intendiamo di tesser quì lungo catalogo de' privilegj
 tutti , che fino al secolo XI. concedettero i Romani
 Pontefici a' Monasteri . Crediamo però di non poter-
 ci dispensar dall' addurre quì ciocchè il Tomasini
 conchiuse in fin di quest' epoca §. IX. cap. 33. *Liberta-*
tes , et exemptiones eas ipsas , quæ maximè paterent ,
ita temperatas fuissè tamen , ut Monasteria Episcopali
jurisdictioni permetterent in ordinibus , oleo , chris-
mate , dedicationibus Ecclesiarum , consecrationibus Al-
tarium , criminalibus Abbatum judiciis , denique in ipsi-
etiam exemptionum tuendarum causis . Hinc non im-
merito suspecta visa sunt esse antiquiora illa privile-
gia , ubi extincta prorsus jacet , et conculcata Episco-
porum jurisdictione , et ubi proprius Monasteriis permit-
titur Episcopus .

Que-

Questa medesima verità insegnò il Varesen nel suo diritto Ecclesiastico *par. III. tit. 12. cap. 4. n.*

21. Dopo aver egli ragionato quel punto d'istoria, che dimostra la qualità semplicemente temporale delle esenzioni, che precedettero l'undecimo secolo, conchiude così: *Hoc satis compertum est, quod ante seculum XI., aut XII., distinctio inter monasteria exempta, & non exempta, in synodis, aut genuinis scriptis illius etatis, non occurrat, sed Monasteria passim generaliter, & indefinite Episcoporum spirituali regimini subiecta dicantur.* E nel num. 39. *Exemptionum usum seculo XII. vel initium sumsisse, aut magnum tum incrementum accepisse.* Scrisse lo stesso il Boemero *de statu Monachorum lib. 3. tit. 35. §. 24. Status hic Prælatorum & Monachorum per plura duravit secula, ut jurisdictioni Episcopali in spiritualibus subessent. Circa seculum XI. plura Monasteria novum induerunt statum per exemptiones a sede Papali impetratas, vi quarum sese Episcoporum jurisdictione eximere tentarunt prælati, Episcopatus honorem ipsimet in suis Monasteriis ambientes.* Lo stesso l'Arostegui *cap. 4. n. 10. e 33.* parlando de' Prelati di ordine più sublime: *Prælati hi in usu non fuerunt*
in

in Ecclesia usque ad saeculum XI. Ed insegnaron concordemente lo stesso i Canonisti tutti, de' quali, per non essere in una verità così chiara prolissi oltre al dovere, ci risparmiam dal trascriverne le autorevoli parole. Fu questa la ragione, onde s' indusse a scrivere il Muratori, discernitor troppo saggio delle memorie de' mezzi tempi, nelle Differtazioni 60., e 70. delle Antichità Italiane le seguenti parole: *Vi furono prima del secolo XI. non pochi Monasteri sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, e dipendenti dal patrocinio, e diritto o del solo Metropolitano, o della Sede Apostolica. Restò però tuttavia da sapere, se quei Monasteri, e Chiese, che godevano sì fatta immunità, fossero esenti da ogni uffizio verso il Vescovo, nella cui Diocesi si trovavano.* NON PARE CERTO, CH' ESTINTO SI FOSSE TUTTO IL DRITTO VESCOVILE. Scrisse egli così, persuaso dalla favorevol sentenza, che nell' anno 994. dal Sinodo, che tenne Giovanni Patriarca in Aquileia, riportò Oberto Vescovo di Verona contro de' Chierici di alcune Chiese della sua Diocesi, che ne pretendevano un' esenzione totale. E veramente, quantunqu' egli confessi di spacciarsi da alcuni, che vi fossero stati
ne'

ne' fecoli IX e X , Monafteri sottratti dalla giurisdizione de' Vefcovi , e sottopofti a quella o de' Re , o de' Papi , fecondochè anche dal Mabillone fi scrive ; avverte nondimeno , che a privilegj così antichi , e di quefta natura , non fi abbia a preftar subito fede , ma con circofpetto giudizio esaminar fi debban le carte , e i lor documenti . Dappoichè per sentimento del Mabillone medefimo fonovi carte , e documenti non pochi falſi , e ſoſpetti . E chi non fa , che il privilegio a S. Medardo conceduto foſſe ſtato dichiarato ſpurio e dubbioſo ? Non furono forſe fragl' illegittimi ancora quelli dichiarati di S. Dionigi , e di S. Martino ? E' forſe vera la libertà conceduta da Giovanni VII. al Moniſtero di Farfa ? o quella da Stefano II. all' Abbadia di Volturno ? In dubbio finanche ſi mettono i privilegj del Moniſtero di Bobbio , di S. Ambrogio Milanefe , di S. Giulia in Breſcia , di S. Pietro in Perugia , e quelli allo ſteſſo Moniſtero Caſſineſe , che vantanti dal Pontefice Zaccaria conceduti , contro di cui ſi ſcagliarono il Baronio , il Boſchio , il Gallonio , il Muratori , e diverſi altri Scrittori di non inegual condizione . L'aver ſolo letto il Muratori nel Diploma di ſcenzione da Benedetto.

detto III. spedito al Monistero di Corbeia, che il di lui Abate *Christum tantummodo Judicem haberet, cui redditurus est de creditis ovibus rationem*, bastò a determinarlo nella opinione di creder falso, ed apocriso un privilegio di tal natura, come quello, che dichiarasse *acesalo* un Abate. Diventando perciò l'animo suo nella considerazione di siffatti diplomi ognor più vacillante e perplesso, francamente asserisce, che presentandosegli privilegj anteriori al secolo XI, che con pieno diritto, e con esclusione del Vescovo signoreggino Chiese Parrocchiali, ei ne dimanderà sempre *documenti infallibili, e non dubbiosi* per quindi cercare, se tal dominio fosse stato negli Abati per privilegio della Sede Apostolica trasferito, *ovvero più tosto per qualche illegittima via*. Chiara ed indubitata risulta la massima da tutto ciò, che fino all'intero secolo X. non riconobbe mai la Chiesa nella sua gerarchia Prelati Monastici con giuridizion Vescovile in alcun Monistero dell'Orbe Cattolico. I Vescovi soli, gli Arcivescovi, i Patriarchi, i Primate, il Romano Pontefice, erano i capi ministeriali, quelli cioè, a cui il governo del ministero Chiestico era stato affidato. Fuor di queste sacre persone
l'Epi-

l'Episcopato Apostolico non fu ad altri comunicato giammai per tutto quel tempo, che abbiain noi brevemente percorso finora. E qualunque privilegio si ostenti, come in quest'epoca nato, e che tutta, o in parte, la giuridizion Vescovile ad un Monastero generosamente dispensi, dovrà senza indagine, e senza alcuna difficoltà, apocrifo, e falso dichiararsi da chi sia anche per poco versato nella Polizia della Chiesa per tutto il X. secolo,

§. III.

L'esenzioni monastiche per cose spirituali nacquero nel XI secolo.

VEdemmo fino alla fine del X secolo i Monaci sempre alla giuridizione de' Vescovi sottoposti per ciocchè le cose spirituali riguardasse. In aspetto tutto diverso ci si presenterà da quest'epoca innanzi la loro condizione. Noi offerveremo a poco a poco i Monaci, e gli Abati sorgere a segno contro alla Chiefastica Polizia, che or sostenuti da' Principi del luogo, or da' Romani Pontefici garantiti e protetti,

ardiscono di pressochè gareggiare nella potestà co' Vescovi stessi. Dispiacendosi quasi del nome di Abati i capi de' Monasteri, adotteranno quelli di Prelati *nul- lius*. Sentiremo nel corso di quest' età distinzioni di Monasteri esenti, e non esenti; locchè non mai prima fu inteso: tant' erano insensibili le temporali esenzioni. Ed ascolteremo continue, e forti querele di tutt' i dotti, e santi Catolici, che illustraron quell' epoche. Non creda alcuno però, che fosse stata o piena mai, o costante in ogni tempo, ed estesa per tutti gli angoli della terra, qualunqu' essa si fosse, da questo secolo in poi la Monastica Signoria. Gli autori medesimi de' lor privilegi furon assai pochi, e riserbati nella concessione di quelli; e se per ragione, o per caso, gli dispensaron tal volta, non furon punto restii in reprimerne il valore, tostochè ne scorgevan perniciosi gli effetti. Queste verità le andrem noi meglio raccogliendo dalla storia de' fatti, che ci prepariamo a descrivere, ed a consideriar colla scorta di quei Valeriuomini stessi, che ci han finora guidato.

L'esen-

L'Esenzioni, che apparvero nella Chiesa di Dio dall'undecimo secolo, onde nacquero poi i Prelati Monastici, più o meno forniti di giurisdizione quasi Vescovile, debbonfi sotto doppio aspetto riguardare. Alcune cioè sottraevano dalla potestà giurisdizionale del Vescovo certo clero e popolo, facendo una distinzione impropria di territorio, per quanto a quel tale popolo, o clero avesse rapporto, senza pregiudicar punto, o diminuire per ombra lo stato Diocesano. *Prelati secunda classis ii sunt, qui nedum habent exemptionem simplicem Ecclesie, seu Monasterii, sed etiam iurisdictionem spirituales in Clerum & Populum seculares alicuius loci cum aliqua impropria territorii distinctione, quantum scilicet respectue illius loci fines particulares, seu temporales se protrahunt, ita ut huiusmodi Prelatorum inferiorum iurisdictione particularis compatibilis remaneat cum Episcopi nativa, & universali iurisdictione, vel per concursum cumulativum, vel cum aliquorum actuum distinctione, Arostegui p. 1. cap. 4. n. 93.* Altre liberarono affatto dalla onnimoda giurisdizione del Vescovo taluni luoghi nel privilegio contenti, con vera separazione di territorio nel privilegio stesso compresa. *Tertius*

tius exemptionis gradus aliis superior longe est, ceterosque absorbet, & complectitur, siquidem ultra exemptionem passivam tribuit etiam omnimodam iurisdictionem spiritualem in loco, vel locis privilegio contentis, Praelato inferiori, cum omnimoda exclusione Episcopi, suorumque jurium; quod fit eximendo illum locum non modo a subiectione, sed etiam a iure reverentiali, situatione, & denominatione, adhibita propria utraque territorii illius separatione a Diacesi, in qua antea consistebat; ita ut ille locus, territoriumque separatum vere, & proprie nullius Diacesis dicatur, n. 99. Gli Abati de' Monasteri, cui l' una, o l'altra esenzion concedean, si dissero *Praelati nullius*, se non che i primi furon detti così impropriamente, e per modo esteso di spiegarfi; laddove i secondi con proprietà di linguaggio furon così nominati. Nasce quindi la conseguenza certissima, che i Prelati Monastici, sian dell'ordine primo, sian del secondo, furono dell'esenzioni stesse un effetto; e ch' essi ancora, non altrimenti che queste, nacquero nel XI secolo. *Fons & mater horum Pralatorum exemptio dici debet*, disse l' Arostegui p. 1. cap. 4. n. 38. E siccome il principio de' Prelati dee nell'esenzioni ravvisarsi, e
il

il principio di queste riconoscer si deve in chi in se contenea la potestà di produrle ; quindi è necessità di conchiudersi , che fosse stata ad entrambi comune l'origine .

LA protezion Pontificia , di cui nell' undecimo secolo manifestossi una estermata autorità , fu sulle prime la cagion produttrice dell' esenzioni . I fondatori de' Monisteri , per render l' opere loro più sicure , e più illustri , gli offrivano in patrimonio , ed in allodio a S. Pietro , ed alla Chiesa Romana . L' essersi introdotta in quest'epoca la separazione della potestà di ordine da quella di giuridizione al dire del *Vanespen p. 1. tit. 14. cap. 1. n. 4.* agevolò la concessione di siffatti privilegii . Era però necessario in questa operazione il consenso con ispecialità del Vescovo della Diocesi ; come bisognava del pari , che insieme costasse l' utilità , e la necessità del privilegio , che si chiedeva . Erano questi tre i soli requisiti capaci a produrre l' autorità canonica di siffatti privilegii . Noi l' apprendiamo da Gregorio VII , e dal Tomasini ancora sull' istruzioni di questo Pontefice . *En consensu eiusdem sedis Episcopi proficua utilitatis*

litatis privilegium vestrae necessitati providemus, canonica auctoritate suffultum, così l'uno scrisse nel *lib. 1. ep. 33.*, mentre l'altro avvertì: *Hae omnino canonici privilegii dotes sunt, ut utile sit, & necessarium ad disciplinam monasterii regularem, denique ut consentiente Episcopo detur, cap. 37. §. 4.* La seconda cagione, che nella Chiesa di Dio tali esenzioni introdusse, surse dagli scismi, che verso la fine dell'undecimo secolo la Germania infestarono. Era interesse della Sede Romana in quei tempi di ritenere sempre più legati a se i fedeli Ministri della Religione Cristiana. Nel corpo Monastico ne risedeva la parte migliore. Convenne perciò, che si accarezzassero i Monaci colla protezione Papale, senza per altro derogare a' requisiti necessarii per ottenerla.

Sappiamo di fatti, che il Conte Goffrido nel 1040, mentre Benedetto IX regnava, congiunto coll'Arcivescovo Turonese, e col Vescovo di Sciartres, *devoverunt* il Monistero da lui fondato in quella Diocesi *Beato Petro, & Romanae Ecclesiae in patrimonium, & allodium, Thomas. cap. 36. n. 1.* Fu poi Alessandro II colui, che nel 1063 accordò a questo stesso Mo-

Monistero la piena esenzione dal Vescovo , nel che s' indusse dall' essergli pervenuta nelle mani una lettera del Vescovo Diocesano di Sciartres , nella quale era la S. Sede pregata quel privilegio ad accordare : *Magis huic nostra confirmationi adnectendum , quod Carnotensis Episcopus Clementi Papa epistolam transmissit rogans eum , quatenus hic locus consilio eius & voluntate B. Petro oblati , tali per eum corroboraretur auctoritate , ut neque illi , neque successoribus suis excommunicare , interdicare , seu quamlibet potestatem , aut dominationem in ipso loco exercere liceret , ep. 40 , 42 , 43 , 45 .* Era il consenso del Vescovo locale di tanta necessità per ottenere consimili esenzioni , che si ritenne Gregorio VII dall' accordare i nuovi privilegi , che gli si chiedeano dall' Abbazia esistente nel Vescovado di Tortosa , solo perchè quella Vescovil Sede era allora vacante : *Cum Dertusensis Ecclesia , cuius Parochia adiacetis , canonicè fuerit ordinata , tunc ex consensu eiusdem sedis Episcopi . . . privilegium providemus , lib. 1. ep. 33 .* E chi non fa la gran controversia , che fu nel 1002 sotto di Silvestro II agitata nel Concilio Romano ? Trattavasi della libertà del Monistero di Perugia . Credeva il Pon-

Pontefice, esser quello di sua pertinenza, laddove il Vescovo Perugino asseriva, che a se appartenesse, per non esser intervenuto al privilegio, che se ne vantava, nè consenso suo, nè de' suoi antecessori: *Sine antecessoris mei consensu privilegium illud factum est: si solum viderem consensum, haberem inde aeternum silentium*. E bisognò, che a favor del Pontefice tutto il clero Romano attestasse di aver osservato il controvertito consenso. *Vidimus omnes epistolam antecessoris tui, in qua & consensus erat, & precibus, ut hac fieret, postulabat*. Che se talvolta accordarono i Papi privilegii di questa natura, senza precedere il consenso del Vescovo, neppur ciò fecero con ordine assoluto, ma con condizione, se non volesse il Vescovo Diocesano le ordinazioni dispensare gratuitamente. Così di Leone IX leggiamo per l'Abbadia di S. Sofia presso Benevento: *Hoc tandem concedimus tibi hac nostra auctoritate, ut si ab Episcopo, in cuius Diocesi consistis, nequiveris ecclesiasticas ordinationes gratis, & canonice acquirere, licentiam habeas a quocumque tibi, tuisque acquirendi eas iuste, ep. 19.* Questi fatti ad evidenza dimostrano, che per privilegii di tal natura la giurisdizione de' Vescovi in quanto

quanto a' Monaci, ed agli Abati non rimaneva interamente annichilita . Il Pontefice Gregorio VII a chiare note lo disse scrivendo all' Abate del Monistero di Costanza, che non potesse altrimenti ricevere da qualsivoglia Vescovo ciocchè si appartiene all' officio Episcopale, nè ricorrere all' Apostolica Sede, se non quando il proprio Vescovo *discordaverit* dalla Cattedra Romana *lib. 7. epist. 24.* Anche Pascale II nel ricevere sotto la protezione Apostolica una certa Abbadia spiegossi così: *Salva Cabilonenfis Ecclesie canonica reverentia, ep. 2.* E questo stesso tenore di scrivere nell' accordar privilegii conservarono i Pontefici Urbano II, Callisto II, Anastasio IV, Urbano IV, Innocenzo III, e tanti altri, le cui azioni per rapporto a ciò il Tomassinò descrisse *lib. 3. cap. 37.* Quindi il Muratori di quest' epoca ragionando ci affaccuta, che sebbene avessero i *Monasteri insieme colla loro Chiesa ottenuto l'intera libertà dal diritto del Vescovo, e fossero passati con pienezza di gius sotto l' autorità della S. Sede, col pagarle ezianadio ogni anno un conso, o pensione: non per questo però le Chiese possedute da' Monasteri suddetti erano affatto staccate dalla giurisdizione de' Vescovi.* Ed a questo

propósito rammenta il privilegio di S. Genesio in Brescello dispensato da Anastasio IV nel 1153 colla clausola *salva in supradictis Ecclesiis Episcopi canonica iustitia*, non che quello di S. Benedetto al Pò sul Mantovano dell'anno 1140.

MA nel corso di questi tempi medesimi furono anche qualche volta osservati Monasteri sottrarsi totalmente dalla giuridizion Vescovile, lochè faceano i soli Pontefici Romani, presso de' quali soltanto tal facoltà risedeva, come da' seguenti fatti si renderà manifesto, e come nel secondo capitolo si dimostrerà colle dottrine de' più valenti Scrittori. Invero per l'Abbadia di Cluni trovasi di aver Leone IX prescritto *ne ullus sive Imperator, sive Rex, vel Archiepiscopus, vel Episcopus aliquam in aliquo potestatem exercere præsumat*, ma doves' essere sotto l'ispezione immediata del Papa. Quindi ebbe a dirne il Tomasini: *Quo ita constituto difficillime poterat quisquam locus alius Cluniaco nequari*. L'istesso leggiamo del Monistero dell'Ordine di S. Benedetto in Ungheria fondato dal Re Stefano. La libertà a quell'Abbadia conceduta fu nel privilegio specificata di affomigliarsi a quel-

a quella di Montecafino: *Talem concessimus libertatem, qualem detinet Monasterium Sancti Benedicti in Monte Casino, Thom. cap. 36. §. 7.* La stessa libertà al Monistero di S. Giusto fu conferita nel 1173 da Alfonso Re di Spagna, col consenso dell' Arcivescovo, e del Capitolo: *Hoc Monasterium consentiente Archiepiscopo cum consensu Canoniorum tali libertate dono, ut nullius deinceps potestati tam seculari, quam Ecclesiastica subiaceat, nulli obediat, nisi Sanctae Romanae Sedi.* E lo stesso sappiamo del Monistero della Cava per opera di Urbano II, che il fondator n'era stato, e di alcuni altri, che ad evitarfi il tedio si tralasciano. Spesso ciò avveniva o coll' istituirsi un' Abbadia nel Vescovado stesso distrutto, come di Montecafino si narra; o collo svellerfi dall' ultimo confine della Diocesi una parte, erigendovisi un' Abbadia *nullius*, come fu di Casteldurante, strappato dalla Cattedra di Urbino. Furono però privilegi di tal fatta ben pochi; ed in tutto l' Orbe Catolico appena il Fagnano 24 ne conta nel capitolo *cum contingat de Foro competere*. Di queste cinque sole apparten-
gonfi al Regno di Napoli, cioè Montecafino, Trinità della Cava, Montevergine, S. Stefano del Bosco,

e

.

.

e S. Lorenzo della Padula . Ma egli è d' avvertirsi ben anche , che per quanto fossero stati estesissimi cotai privilegi, restavano nondimeno i Monasteri, e gli Abati così esentati, soggetti, se non alla potestà del Vescovo Diocesano, a quella sicuramente del Romano Pontefice. Che se taluno Abate per effetto del suo privilegio libero si credesse a fronte non solo del Vescovo, e del Metropolitanò; ma del Primate ancora, e del Patriarca, ordinò Pascale II nel 1110, che non potesse un Abate, che pensasse così, ricevere da chicchessia gli Episcopali oggetti: *Abbatibus, qui neque sub Episcopo, neque sub Metropolitanò, neque sub Primato, neque sub Patriarcha sunt, nullus prorsus Episcoporum Episcopalia qualibet administrat. Cum enim se nulli Episcopo omnino subesse profiteantur, consequens est, ut nullus Episcoporum que sua sunt eis tanquam extraneis largiatur c. 18. caus. 18. quest. 2.* Taluni Scrittori di materie canoniche fanno a questo proposito menzione di altre Abbadiie *nullius* con qualità originaria e nativa . Sembra in verità incontrarsi non picciola ripugnanza nel nome stesso, non potendo mai supporti esenzione, senzachè prima suggezione stata vi sia . Ad ogni modo essi dicono

dicono poterli ciò in quelle Abbazie ravvisare, le quali state fossero erette in luoghi, dove non mai Vescovadi, nè Diocesi furono, o dove l'asprezza e salvatichezza locale fosse da tanto, che fisicamente impedisse a qualunque Vescovo, il più vicino che fosse, l'esercizio dell'Episcopal ministero. Comunque ciò possa sostenersi col fatto, egli è certo, che tai Monasteri, o Prelature con esenzione originaria *nullius* per la rarità loro, e loro quasi incognito stato, furono nella Chiesa di Dio molto poco conosciute. Almeno in Italia i Vescovadi precedettero sempre l'istituzioni monastiche. E se in alcun altro luogo venne la Cattedra a mancare, perchè distrutta da Gentili, o da Barbari, restò nondimeno quella Diocesi al vicinior Vescovo raccomandata per espresso stabilimento canonico. Dove adunque vi furono Diocesi, ivi Abbazie originarie e native *nullius* convien dire, che non fossero state giammai.

PER indubitati ed estesi però, che fossero stati i privilegi di esenzione da' Romani Pontefici conceduti, se contro ad essi fosse inforto alcun Vescovo in qualche Concilio, non si tenea mai conto di quelli, ripu-

riputandosi sempre contrarii alla Chieffastica Polizia. In realtà tenutosi il Concilio Anzano presso Lions nell'anno 1026, il Vescovo di Mascon accusò l'Arcivescovo di Vienna per aver fatto delle ordinazioni in Clunì. E sebben l'Arcivescovo si fosse scusato con addurre di essere quell'Abbadia dotata di privilegi, mercè de' quali potea da chiunque Vescovo far i suoi Monaci ordinare; nondimeno riflettendosi, che siffatti privilegi ripugnassero alla disciplina della Chiesa, fu in quel Concilio solennemente decretato: *Chartam non esse ratam, quæ canonicis non solum non concordaret, sed etiam contrairer sententiis*. Per questa sentenza condannò se stesso quell'Arcivescovo, obbligandosi di pagar sua vita durante al Vescovo di Mascon un'annua quantità di olio. Che anzi, se un Vescovo presentava le sue doglianze allo stesso Pontefice contro di un Abate, o Monistero privilegiatissimo, decideasi a favor del Vescovo la quistione: Di questa verità ci assicura il fatto accaduto sotto di Pascale II. L'Abate, e i Monaci di S. Dionigi di Parigi per effetto de' lor privilegi solean ricevere *Ordines & Chrisma* da altri Vescovi, meno chè dal Parigino Pastore. Questi sen dolse a piè del Pontefice.

fice . Ecco ciò che Pascale II rescrisse all' Abate :
*Privilegia pro pravīs & malis collata sunt , & ad
 edificationem , non ad Canonum destructionem , alicui
 conferuntur . Cum itaque Episcopus vester Galo gratia
 Dei bonus & catholicus habeatur , & prædicta sacra-
 menta gratis , ac sine pravitate indulgeat , & vos
 præter ipsius licentiam pro eisdem sacramentis susci-
 piendis alios adire Antistites prohibemus , & Archie-
 piscopis , vel Episcopis omnibus , ne ea vobis exhibeant ,
 interdiciamus . Du Chesne t. 4. p. 673.*

Così nacquero nel secolo XI ; e crescendo così di
 giorno in giorno d' esenzioni , e i Prelati Mona-
 stici , si videro quasi annientate le giuridizioni de'Ve-
 scovi sopra de' Monaci , e questi vagar nella Chiesa
 come corpi erranti , poco , o nulla temendo la pote-
 stà Pontificia . Quindi sursero le distinzioni di esenti,
 e non esenti Monasteri ; quindi i nomi di Prelati
nullius ; e quindi le querele di tanti insigni valentuo-
 mini , che in quei tempi fortirono i loro natali . Ed
 in verità non mai intese tante lagnanze la Chiesa di
 Dio , quante dall' undecimo secolo in poi , contro a
 sussatti privilegii . Senza riferir le moltissime , che ne
 G sono

sono sparfe ne' libri Cristiani , noi trascriveremo alcune poche parole di S. Bernardo, e dell'Arcidiacono Inglese Pietro Blesense. *Miror quosdam, esclamava il primo, in nostro Ordine Monasteriorum Abates banc humilitatis regulam odiosa contentione infringere: & sub humili, quod peius est, habitu, & tonsura, tam superbe sapere, ut cum ne unum quidem verbulum de suis imperiis subditos suos pratergredi patiantur, ipsi propriis obedire contemnant Episcopis. Spoliant Ecclesias, ut emancipentur; redimunt se, ne obediant. Non ita Christus: Ille siquidem dedit vitam, ne perderet obedientiam; qua isti, ut careant, totum fere suum, suorumque victum expendunt. Quid hoc est præsumptionis, o Monachi? . . . O libertas omni servitute servilior! Patienter ab hujusmodi libertate abstineam, qua me pessimæ addicat superbiæ servituti.*

Nè con minor energia spiegossi il secondo. Dopo aver egli contro di quegli Abati esclamato, che di superbia si gonfiano a fronte de' proprii Vescovi: dopo aver lo scosso giogo dell'obbedienza compianto, in cui era l' unica speme riposta dell' umana salvezza, ed il rimedio solo alla prevaricazione: dopo aver biasimato quei Monaci, che niegan d' avere un correttore

tore de' lor proprii eccessi : e dopo aver avvertito ,
 che l'esimere i Monaci dalla giurisdizion Vescovile
 non altro importi , che armar contro del padre gli
 stessi suoi figli , e della ribellione innalberar la ban-
 diera funesta e desolatrice , prosiegue a scriver così :
*Monasteria enim , quæ hoc beneficium damnatissimæ
 libertatis , sive Apostolica auctoritate , sive , quod fre-
 quentius est , bullis adulterinis adeptæ sunt , plus in-
 quietudinis , plus inobedientia , plus inopie incurrerunt :
 ideoque & multæ domus , quæ nominatissimæ sunt in
 sanctitate , & religione , has immunitates aut nunquam
 habuerunt , aut habitas continuo reiecerunt .* Di fatti
 nell' ispirar S. Francesco a' suoi compagni l'umiltà e
 la pazienza , e di sbarbicare dal proprio cuore ogni
 cagion di superbia , soleva spesso questi termini usare :
*Hoc itaque sit nobis singulare privilegium nullum ha-
 bere privilegium , per quod elevemur in superbiam .*

Queste generali lagnanze degli uomini i più dotti
 e santi di quei tempi , accompagnate da' danni
 reali , che la Disciplina della Chiesa giornalmente
 soffriva dalla condotta de' Monaci , e degli Abati ,
 mossero i Vescovi ad apprestarvi di tempo in tempo
 gli

gli opportuni rimedii . Molto se ne discettò per la prima volta nel Concilio generale di Vienna dell'anno 1311 , quand' erasi sparsa per la terra la voce , *quod omnes & singuli Religiosi exempti ad ius transfivent commune* . S' intraprese di nuovo la riforma dell' esenzioni nel 1358 per l' Inghilterra . Ma , se creder vogliamo a Valsingamo Monaco Benedettino , riuscì a' Monaci , diversi mezzi usando , tra' quali quello de' doni , di non far cosa alcuna determinare . Lo stesso fu tentato nella Francia a' tempi di Giovanni Gersone , Cancelliere dell' Università di Parigi , verso l' anno 1406 . Anche nel Concilio di Costanza del 1427 , e nel Concilio Lateranese dell' anno 1515 furono dati stabilimenti per frenare l' abuso di siffatti privilegi . Quel che però niun effetto produsse ad onta delle cure di tanti Concilii , quasi pienamente riuscì per le cure del Concilio di Trento , le cui principali riforme per l' assunto presente bisogna quì narrare con brevità , onde poi se ne possano quelle illazioni dedurre , che ne dedussero i dotti Scrittori .

§.IV.

§. IV.

*Modificazioni fatte dal Concilio di Trento all' esenzioni
monastiche nel XVI. secolo .*

ERa estesissima, e forse eccedente gli stessi limiti del privilegio, la giuridizion, che gli esenti Prelati esercitavano nelle loro Abbadie . Richiamavano sotto alla loro ispezione finanche le cause matrimoniali, e criminali; la cura delle anime; l'amministrazione de' sacramenti; la collazion degli Ordini; l'approvazione de' Confessori, e de' Predicatori, ed altri simili oggetti. Considerarono all' opposto quei Padri sapientissimi, che a' Vescovi per legge comune si apparteneano privatamente tai dritti. Quindi per le cause matrimoniali, e criminali col *cap. 20. §. ad hæc sess. 24. de Reform.* prescissero: *Cause matrimoniales, & criminales non Decani, Archidiaconi, aut aliorum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed Episcopi tantum examini, & iurisdictioni relinquuntur: etiamsi in presenti inter Episcopum, & Decanum, seu Archidiaconum, aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua in quacumque instantia pendeat.*
non

. . . *non obstantibus quoad omnia supradicta privilegiis, indulgiis, concordiiis, quae suos tantum teneant auctores, & aliis quibuscumque consuetudinibus.*

Quanto alla potestà di conferire i Sacramenti, e di esercitar la cura delle anime, più cose furono in essa considerate. O se ne riguardava l' istituzione collativa, o l' autorizzabile istituzione, sempre dalle mani del Vescovo dovean riceverli, a cui con piena ed assoluta potestà si appartengono. Il Prelato inferiore, per quanto grande fosse stato il privilegio di sua esercizio, non potea mai l' istituzione autorizzabile arrogarsi. Ella risiede nel carattere del Vescovo, ed al dire de' Canonisti *nunquam institutio auctorizabilis censetur perempta e renibus Episcopi*. Non si potea dunque da alcuno intraprender la cura delle anime senza esserne autorizzato dal Vescovo, e senz'aver fra due mesi nelle sue mani protestata la professione della fede. Quindi il Concilio Tridentino prescrisse, che niuno potess' esser Paroco senza essere stato prima in concorso approvato: che il concorso istituirsi dovesse innanzi agli Esaminatori eletti nel Sinodo: e che il Sinodo dal Vescovo si dovesse intimare, *cap. 18. sess. 24.*, e *cap. 2. ead. sess.* Nacque da ciò la conseguen-

za

za necessaria, che niun altro fuor del Vescovo solo potesse il Paroco eleggere. In rapporto poi alla professione della fede ecco del Concilio le parole, *sess.* 24. cap. 12.: *Provisi etiam de beneficiis quibuscumque curam animarum habentibus teneantur a die adeptæ possessionis ad minus intra duos menses in manibus ipsius Episcopi, vel eo impedito coram eius Vicario Generali, orthodoxæ suæ fidei publicam facere professionem, & in Romanæ Ecclesiæ obedientia se permanuros spondeant, ac iurent.*

Fu proibito anche agli Abati de' Monasteri, che fossero entro a' confini di alcuna Diocesi, comechè *nullius Diocesis*, di conferir ordini minori, nè spedir dimissorie, *sess.* 23. cap. 10.: *Abbatibus, ac aliis quibuscumque, quantumvis exemptis, non liceat in posterum, intra fines alicuius Diocesis consistentibus, etiamsi nullius Diocesis, vel exempti esse dicantur, cuiquam, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram, vel minores ordines conferre: nec ipsi Abbates, & alii exempti, aut collegia, vel capitula quæcumque, etiam Ecclesiarum Cathedralium, litteras dimissorias aliquibus Clericis secularibus, ut ab aliis ordinentur, concedant; sed horum omnium ordinatio, servatis omnibus,*

bus, qua in huius sanctae synodi decretis continentur, ad Episcopos, intra quorum Dioceses fines existunt, pertineant; non obstantibus quibusvis privilegiis, praescriptionibus, aut consuetudinibus, etiam immemorabilibus. E questa proibizione fu estesa per gli stessi privilegiatissimi Abati dalla S. Congregazione, e per gli Vescovi stessi, che fossero Commendatarj di alcuna Abbazia, Fagn. in cap. Significasti. Se si trattasse di scomunicare precedenti monitorii, il Concilio ordinò nella sess. 25. cap. 3. de Reform. esser questa facoltà a' Vescovi soli riferbata: *Excommunicationes illae, quae monitionibus praemissis ad finem revelationis, aut pro deperditis, seu pro subtractis rebus fieri solent, a nemine prorsus, praeterquam ab Episcopo decernantur*. Sinanche la facoltà di confessare, e predicare fu a' Monaci vietata senza dimandar il permesso al proprio Vescovo, sess. 23. cap. 15., e disc. 3. ad sess. 5. cap. 2.: e generalmente furono sottoposte alla visita del Vescovo Diocesano così le Chiese, che le persone esenti. Quindi scrisse il de Luca disc. 1. de iurisd. n. 9., che i Prelati di seconda specie, o sien quelli detti *nullius* impropriamente, furono dal Tridentino Concilio ridotti alla condizione de' primi, cioè



cioè di quelli, che dal V. sino al secolo XI. vi furono nella Chiesa: *Licet huiusmodi Prælatorum exemptio, & respectiva iurisdictio alias plena, & respectiva omnimoda esset, hodie tamen per S. Concilium Tridentinum, & Apostolicas Constitutiones fere ad nihilum redacta est, ob iurisditionem locorum ordinariis delegatam in causis matrimonialibus, & criminalibus, nec non in concernentibus curam animarum, Sacramentorum administrationem, collationem Ordinum, approbationem Confessoriorum, & Concionatorum, Monasteria Monialium, & alia.* E lo stesso fu scritto dall' Arostegui p. 1. cap. 5. n. 96.: *Notare oportet exemptionem, & respectiva iurisditionem huius secundæ classis hodie in praxi parum, aut nihil differre a simplici exemptione passiva primi gradus, quamvis re ipsa, & olim in effectu magnopere distaret ab ea: & ratio est, quia hæc exemptio, quæ olim plena erat, & respectiva omnimoda, hodie, ut egregie docet de Luca, per S. Concilium Tridentinum, aliasque Apostolicas Constitutiones fere ad nihilum redacta est, ita ut inanis, & aerea remaneat ob iurisditionem locorum Ordinariis tributam.* E sebbene i Prelati di terza specie, o sieno quelli propriamente detti *nullius*, avesser

H

pre-

presto di non esser essi stati considerati dal Concilio di Trento, e che perciò fosser rimasti nell'antica e piena lor libertà, ci assicura nondimeno il Pontefice Benedetto XIV. lib. 2. cap. 11. §. 15. *De Synod. Diœcesan.*, che per sentimento della Sacra Congregazione, vera e sola interprete del Tridentino Concilio, furon essi compresi espressamente nelle limitazioni del Concilio stesso: *Verum alia fuit mens Sacrae Congregationis, Concilii Tridentini interpretis, ad quam unice spectat decretorum eiusdem Concilii genuinum sensum aperire: ea siquidem probe considerans in allegati capituli initio sermonem esse non solum de Abbatibus utcumque exemptis, verum etiam de illis, qui nullius Diœcesis esse dicuntur, quales sunt habentes territorium separatum: hosce pariter in omni parte comprehensos dixit.* Che sia così, e non altrimenti, i fatti accaduti ne' tempi, che seguirono al lodato Concilio, a piena evidenza lo dimostrano. Noi ne sceglieremo un solo, quello cioè, che riguardò la giurisdizione dell'Oppido di Putignano, tanto nel 1513., quanto nel 1742.

Aveva il Vescovo Leone, ch' era stato il Vescovo di Putignano, la spiritual giurisdizion di quell' Oppido
con-

conceduto all' Abate di S. Stefano dell' Ordine di S. Benedetto . Altri due Vescovi confermata l'aveano ; ed il Pontefice Alessandro III. l'avea con Tuo privilegio avvalorata . Nel 1513. il Vescovo di Conversano , nella cui Diocesi quell' Oppido era sito , ne dimandò la giuridizione . Il Vescovo Cesare Lambertino , a cui era stata delegata tal causa , a pro del Vescovo la decise ; e la Rota Romana in grado di appello nel 1561. prodotto dall' Abate lo confermò pienamente , De Luca *disc.* 2. Nel 1742. la stessa controversia risvegliossi fra il Diocesano Vescovo di Conversano , ed il G. Maestro dell' Ordine Gerosolimitano ; che per concessione Apostolica del 1314. n' era stato investito . Diverse Bolle Pontificie si riprodussero in campo per sostegno dell' esenzione totale . Erano queste , una di Giovanni XXII. del 1317. , un' altra di Pascale II. , la terza di Callisto II. , e la quarta di Alessandro III. Avea Giovanni XXII. incorporato ed unito il Monistero Benedettino di S. Stefano all' Ordine Gerosolimitano *cum Ecclesiis , Cappellis , membris , Castris , Casalibus , Gravibus , Territoriis , Oliveris , Possessionibus , Iuribus , Iurisdictionibus , Libertatibus , Privilegiis , Exemptionibus , ac omnibus*

mnibus bonis, Iuribus, & Pertinentiis suis. Aveano
Pascale II., Callisto II., ed Alessandro III. ricevuto
sotto la immediata protezion di S. Pietro, e della Se-
de Apostolica tutt' i beni acquistati, ed acquistandi
dal Monistero di S. Stefano, e segnantemente *Oppi-*
dum Putiniani una cum suis membris, & pertinentiis,
illudque fuisse solum ab omni iugo, & exactione
tam Episcoporum, quam secularium. All' Abate in-
oltre di quel Monistero aveva Alessandro III. conce-
duto colla sua Bolla usum Mitre & Annuli: fa-
cultatem recipiendi Cbrismatis, & olei sancti a quo-
vis Catholico Antistite gratiam, & communionem
Apostolicæ Sedis habente, & insuper a quovis etiam
Catholico Antistite Basilicas, & Altaria consecra-
ri, & ordines Monachis, & Clericis rite con-
ferrì posse. Aveva inoltre proibito al Vescovo ne
absque Monachorum consensu in Ecclesia Monaste-
rii Pontificalia exercean, & Ecclesiastico supponat
interdicto Ecclesiam, aut Monasterium, Monachos, Cle-
ricos, seu etiam laicos utroque iure ipsis subiectos: ne-
ve eosdem Monachos Synodo Diocesana interesse com-
pellat. Finalmente aveva imposto a' Monaci ad enhi-
bendam Apostolicæ Sedi reverentiam, & homagium,
uncia

uncia unius auri censum Romano Pontifici quotannis persolvendum. Osservò Benedetto XIV. , che la Bolla di Giovanni XXII. nè per la mente del Pontefice , nè per le parole della Costituzione , poteva mai indurre onnimoda giuridizione ecclesiastica, e spirituale in Clerum, & populum , bisognando necessariamente ad esercitar tali diritti habere territorium a reliqua Episcopali Diocesi separatum ; anche perchè preso di tutti è massima inconcussa nunquam per generalia & ambigua verba concessum esse privilegium a iure communi alienum , tribuendi scilicet iurisdictionem ordinariam persona inferiori . In quanto alle Bolle di Pascale II. , di Callisto II. , e di Alessandro III. , riflettè Benedetto XIV. , che dall' espressioni , e concessioni nelle medesime contenute altro non rilevavasi , præterquam nudam ac simplicem exemptionem passivam Monasterii , & Monachorum una cum Clericis , & laicis eorum obsequio mancipatis , & servitio addictis , a iurisdictione Ordinarii ; non autem translationem in Abbatem iurisdictionis ordinaria , & ecclesiastica in Clerum , & Populum Putiniani , prævia separatione eiusdem Oppidi a reliqua Diocesi Conversana ; ideoque argumentum , & illatio ab huiusmodi passiva exemptione

ptione ad iurisdictionem activam, tanquam Canonicis sanctionibus nimium absorta, omnino repellenda. Una tal riflessione tanto maggiormente determinò la volontà di Benedetto XIV., in quanto che conveniva colla storia coetanea di quei Pontefici, nel cui tempo, sebbene i Monaci si fosser molto adoperati per esimersi dalla giurisdizione de' Vescovi, *nulla tamen per id temporis recensentur exempla activæ iurisdictionis tributa Monachis in Clerum, & populum.* Molto minor conto ebbe Benedetto XIV. della cessione fatta da taluni Vescovi di Conversano de' diritti Vescovili a favore de' Monaci; poichè di qualunque natura si fossero siffatte cessioni, altro non poteano contenere, *præterquam aliquam iuris Episcopalis partem, coherentem, & consentaneam soli exemptioni passivæ.* Quindi pronunciò il saggio Pontefice la sua sentenza in questi termini concepita *Bull. 76: Iurisdictionem ordinariam & Episcopalem in Ecclesias, Clerum, & Populum universum dicti loci, seu terræ Putiniani Conversanæ Diocesis, competere Episcopo Conversano, non autem Baiulivo Sancti Stephani, Magno Magistro, Fratribus, aut Hospitali S. Iohannis Hierosolimytni . . . Propterea ad maiorem cautelam assertas confirmationes*
 Ro-

Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum , & præsertim Alexandri III. , & Johannis XXII. , pro eo quod attinet ad iurisdictionem ordinariam , & Episcopalem , moru proprio , & ex certa scientia , & de Apostolicæ plenitudine potestatis , ex toto revocamus , abolemus , annullamus . . . Et Episcopalem , & ordinariam iurisdictionem in Ecclesiam , Cleram , & Populum dictæ terræ Putiniani , Episcopis Ecclesiæ Conversanæ plenarie addicimus , & restituimus , eosque in illa plenissime reintegramus .

Dopo un esame così pieno , e così retto ; dopo una decision così giusta , e così grave , quanto saggio , e giusto , e tanto si fu il Pontefice Benedetto XIV. , chi ardirebbe mai in somiglianti controversie dipartirsi per poco dalle tracce , che quel sapientissimo Papa designò nella rapportata sua Bolla ? Merita una decision così fatta eterna venerazione , e perchè fatta da un Romano Pontefice , giudice proprio di tali quistioni ; e perchè fatta da quel Pontefice , il quale meritò giustamente finchè visse , e per tutto il corso de' secoli meriterà quel rispetto , che la sua santità , la virtù sua , il suo sapere gli procurarono a gara da tutto l'orbe conosciuto .

CA-

 C A P I T O L O I I .

Confutazione del contrario sistema .

§. I.

Idea generale del fatto contrario .

IL sistema , di cui andiamo all' incontro , crederebbe ognun sulle prime , che nell' antica disciplina della Chiesa , e nell' autorità de' canoni i più sacrosanti , appoggiasse la sua sicurezza . Tale nondimeno convien , che non sembri , se riuscirà di appalesarne la sua natural qualità , spogliandolo di quell' ammanto seducente , onde si è cercato a bella posta fregiarlo . Sarà allor ravvisato da tutti per quel che in se stesso egli è , val quanto dire contrario diametralmente a' Canoni , ed alla Chiesa Polizia . Noi ci auguriamo di tanto ottenere col manifestare nella genuinità loro i fatti accaduti , quelle riflessioni applicandovi , che la diritta ragione , e la legge vera della Chiesa , non la supposta legge , e la ragion tortuosa , farà per somministrarci .

A so-

A sostenere i Monaci di S. Lorenzo d' Averfa l' onni-
 moda loro esenzione dal Vescovo Diocesano , e la
 qualità di Prelatura *nullius* nella persona del proprio
 Abate con popolo , e con Diocesi distinta , hanno in
 campo prodotto alcune Bolle dell' Arcivescovo di Ca-
 pua Adenolfo , che portan l' època del X. secolo ; una
 di Urbano II. del secolo XI , tre di Alessandro III ,
 di Lucio III , e di Celestino III , del XII. secolo ,
 una d' Innocenzo III. sul cominciar del secolo , che
 seguì ; ed una transazione nel 1311. celebrata tra 'l
 Vescovo d' Averfa , e l' Abate di S. Lorenzo d' allora.
 Son questi i documenti principali , ove fonda l' Abba-
 dia Cassinese Averfana la sua prelatura superiore , in so-
 stegno de' quali , poichè se ne presentiva l' incoeren-
 za colla Storia , colla Cronologia , e colla Polizia stes-
 sa della Chiesa , non che colle Canoniche leggi , si
 architettò un sistema novello di Chiesastica disciplina,
 e di storia coeva , onde potessero quelle Bolle difen-
 derfi per leggi , e per fatti , che nel regno solo delle
 fantastiche idee hanno la lor sussistenza . Per aprirci la
 strada ad una confutazion ragionata di tai documenti,
 e delle massime , che in lor difesa si spargono di vol-
 ta in volta , quasi fossero attinte dal fonte puro della

Polizia della Chiesa, mentre ne sono alienissime, egli è bene di brevemente, come in picciol quadro, descrivere la storia favolosa, che spacciandosi di essere stata ritratta da monumenti sicuri, si premette per lor garanzia.

Il primo fatto a stabilirsi dall' Abate di S. Lorenzo è quello del tempo, in cui fu costruito il suo Monistero. Ad onta che si confessi l'edificazione di Averfa nel 1030, e della di lei Cattedra Vescovile nel 1050, si determina l'origine di quell'Abbadia ipoteticamente molto prima, che si fosse Averfa costrutta. Quindi passandosi al luogo si asserisce, e si dimostra con raziocinii ipotetici, che la contrada *ad septimum*, dove fu Averfa costrutta, non men che quella *ad octavum*, si fosse al contado di Capua appartenuta. Si tira la conseguenza da ciò, ragionando sempre alla stessa maniera, che la regione del Monistero di S. Lorenzo andasse compresa nella Capuana Diocesi, non altrimentichè le distrutte Cattedre di Litterno, e di Atella. Sparse così queste preliminari nozioni sul tempo, e sul luogo, in cui ebbe il suo nascimento l'Abbadia di S. Lorenzo di Averfa, si richiama l'attenzione del lettore al Monistero di S. Lorenzo di Capua.

Capua anche da Benedettini Monaci governato. Imprefane da Pandolfo Capodiferro la costruzione verso l'anno 981, fu dalla Principessa Aloara nell'anno 986 condotta a fine maturo, con averlo di parecchi fondi dotato, fra' quali fuvvi la Chiesa di S. Fortunata, e'l Lago di Patria. Non contenta di ciò Aloara fece sì, che l'Arcivescovo di Capua da ogni sua giuridizion esentandolo ne lasciasse il reggimento a' soli Principi fondatori. In conferma di ciò si adduce il diploma del 986, mercè di cui Adenolfo concedè alla Chiesa soltanto, non già al Monistero l'esenzione. Supponendosi in seguito, che cessate non fossero le sollecite brame della Principessa Aloara pel suo Monistero, si narra, che a richiesta di lei nel 988 avesse Adenolfo un secondo diploma spedito, commettendone all' Abate di quel Monistero il temporale e lo spirituale governo, fregiandolo eziandio d'indipendente Apostolica giuridizione non solo per quell'Abbadia, che per le Chiese tutte, che nella sua Diocesi il Monistero di S. Lorenzo fosse per acquistare. Ed a questo proposito si rapporta un diploma, che dopo effere stato sepolto per otto secoli nelle tenebre dell' obbligo, è uscito ora miracolosamente alla luce.

Che anzi di un altro diploma si fa menzione , che lo stesso Adenolfo l'anno 987 concedè al Monistero di S. Lorenzo di Capua , comunicando all' Abate la sua giuridizioni su de' Monaci , e su delle Chiese da quell' Abbadia dipendenti .

Narrata in tal modo la fondazione de' Monasteri di S. Lorenzo di Aversa , e di Capua , si percorre con una impercettibile rapidità un secolo intero , ed incontrandosi nel 1087 il Monistero di S. Lorenzo di Capua incorporato a quello d' Aversa per ispecial privilegio , e questo impadronito di alcuni corpi a quello spettanti , avvifandosi di non potersi in altra guisa ragionare , si ragiona così . Il Monistero di S. Lorenzo d' Aversa dovè nascere contemporaneamente a quello di Capua , anzi fu di questo una cella . La fondazione di Aversa trasse a se gli Abati di Capua . Stabiliti questi nell' Abbadia di Aversa ridussero nello stato di loro cella , ed obbedienza quella di Capua , trasferendo tutta la potestà dell' Abbadia Capuana nell' Aversana Abbadia , egualmentechè avvenne del Monistero di S. Benedetto di Salerno per rapporto al Castello Metulliano denominato poi la SS. Trinità della Cava . Per effetto di tal trasformazione , e della
Bolla

Bolla di Adenolfo del 988, non incontra l'Abate di S. Lorenzo d'Aversa ritegno veruno in riputarfi investito così della potestà del governo spirituale sul suo Monistero, e sulle celle a quello appartenenti, e di disporre de' pubblici officii monastici; com' eziandio di edificar chiese; d'invitar qualunque Vescovo per le imposizioni delle mani su de' suoi monaci, e preti ordinandi; di aver un fonte battesimale; di distribuir la sacra Eucaristia; di conservare il sacro olio, ed il crisma per l'amministrazione de' sacramenti; ed, in somma, di un parocchial ministero *in clerum*, & *in populum*, e di una giuridizione Apostolica, e Gerarchica per modo, che fin dalla stessa sua fondazione asserisca di aver come Ordinario governata la sua Diocesi da qualunque altro Vescovo indipendente, e sotto l'autorità del Metropolitanano di Capua. Quanto poi alla estensione della potestà di questa Diocesi Monastica ne' primi suoi tempi, basta solo sapere, che l'Abate di S. Lorenzo, per ingrandire topicamente la sua Diocesana giuridizione, restringe quella del Vescovado d'Aversa fra limiti più stretti d'una parrocchia. Questo è lo stato, che l'Abate di S. Lorenzo d'Aversa descrive in rapporto alla sua vantata Dio-

Diocesi dalla fine del X secolo fino alla fine del secolo XI. Da allora in poi, e propriamente dall'anno 1092, i Romani Pontefici richiamarono, come a dirsi profegue, quell'Abbadia sotto alla protezione Papale con novelli privilegi di conferme. Tal è in breve la tessitura de' fatti, che si sottopone in sostegno al lungo ragionamento per la esenzione dell'Abbadia di S. Lorenzo dal Vescovo Diocesano. E poichè la pietra fondamentale di tutto questo immenso edificio è il diploma di Adenolfo, che il primo, il grande, e forse l'unico appoggio costituisce della vantata esenzione totale de' Benedettini Monaci del suddetto Monastero; quindi convien pria d'ogni altro un tal diploma attaccare per tutt' i suoi lati. Nell' esame, e nella confutazione del quale noi daremo ancor le risposte a quelle massime, che o come ricavate da fatti esemplari, o da pretesi canoni, o da supposta disciplina della Chiesa, si sono addotte in difesa di quello.

§. II.

§. II.

Il diploma di Adenolfo, di cui fan pompa i Monaci, è falso per la forma, ond' è concepito.

DUe de' più grandi Scrittori di materie Diplomatiche, il Mabillone cioè, ed il Muratori, fra le altre moltissime carte della mezza età, che a noi tramandarono con vigilanza infinita, inserirono ancora i diplomi, che l'Arcivescovo di Capua Adenolfo spedì per lo Monistero Capuano di S. Lorenzo. Noi rapportherem prima quello, di cui fanno uso i Monaci nel rincontro presente: indi i privilegi, che il Mabillone, ed il Muratori riferiscono. Il semplice paragon letterale tra l'uno, e gli altri, accompagnato dalle riflessioni opportune, che per suggerirci farà la nostra debil ragione, non che da quelle, che faran per fare in modo più esteso, e più profondo, i savvi Senatori, che ponderar lo dovranno, basterà a colpo d'occhio per farne la falsità giudicare.

Ecco

Ecco il diploma prodotto da' Monaci :

IN nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi;
 Anno ab Incarnatione Domini Nongentesimo octuagesimo octavo quam & sexto anno Principatus Domini Landenolfi excellentissimi Principis Mense Aprilis prima Indictione, nec non & septimo anno Domini Adenolfi egregii Archiepiscopi, quo Deo favente Ecclesie Capuanae Sedis Archiepiscopus consecratus est. Sicut canonica continent decreta nulli licitum est ubicumque construere quaecumque Oratoria absque notitia & licentia Archiepiscopi, cujus Diocesi subjacent. Nam omnes Ecclesie, cunctaque Oratoria in ditione debent esse Archiepiscopi, in cujus Diocesi esse videntur: quamobrem nos prefatus Adenolfus Archiepiscopus tam Archiepiscopali auctoritate fulsi, quam predecessorum nostrorum sequuti exemplar, qui plurimas Ecclesias liberas fecerant, precatu Auloardi Archiepiscopi nostri dilecti cum consensu Sacerdotum ac Levitarum, caterorumque ordinum Clericorum per hoc nostrum roboreum preceptum concessimus, ut Ecclesia, quam tu Domina Aloara Serenissima Principissa, & predictus Dominus Landenolfus Mag. Princeps tuus Filius vocabulo S. Laurentii Levita & Martyris intus

eus istam Capuanam Civitatem a novo fundamine con-
stituisiis pro redemptione animarum vestrarum, & Do-
mini Pandolfi Principis & Marchionis, & Domini
Landolfi Principis, & Domini Adenolfi Marchionis,
& Domini Pandolfi Principis, & Domini Laidolfi,
& Domini Gisolfi : in qua etiam Canobium Servo-
rum Dei præordinasti, sit absolute libera, amodo &
deinceps ab omni conditione Archiepiscopi dominatio-
nis, cum omnibus rebus & pertinentiis suis, sive
quas inferius declaramus, sive quas quocumque modo
ad possessionem prædictæ Ecclesiæ ejus Rectores, at-
que Custodes acquirere potuerint. Sed ex his quæ nunc
possidet, aliquas nominamus. In primis ipsas Terras
& presas, quomodo circumdat eas murus cum uno pede
extra ipsum murum ad pede de manu latitudinis Se-
nioris Castaldei mensurato in quibus presis est prædi-
cta Ecclesia constructa & mansiones ad utilitatem il-
lic commorantium Servorum Dei simulque cum omni-
bus Terris in loco Ferunianu, & cum omni parte de
Ecclesia S. Nazarii constructa in prædicto loco Feru-
nianu, seu & integris omnibus Territoriis de loco, ubi
dicitur viginti quinque in finibus Liburiæ, quam &
inclita sorte de Ferris in via munda, & incliris Ter-
K
ri.

ritoris de intus laneo in loco, ubi dicitur Campora de
 Terra foras ponte Casulini a ripa de ipso Corbunatu,
 in qua nunc hortus esse videtur & Curte, & Terris
 in loco Vitularii, ubi dicitur ad Tutuni, & ipsa Cur-
 te de S. Stephano ad Schola Græca, & ipso prato cum
 Sylva sibi conjuncta, & tribus molinis, quæ facta sunt
 in ipsa aqua de ipso Saone in monte Tresisco, &
 Ecclesia S. Fortunata, quæ nunc destructa esse vide-
 tur, quæ olim constructa fuit juxta lacum Patriense
 cum viginti tribus modis de Terris: quas presas &
 Terras, & molina, & pratum, & Sylvam Tu præ-
 nominata Domina Aloua Principissa per consensum &
 largitatem Domini Lademolse gloriosi Principis & Do-
 mini Gisolse Filiorum tuorum in prædicta Ecclesia S.
 Laurentii in qua Deo auxiliante Servorum Dei Cœ-
 nobium ordinasti, offeruisti secundum ordinem, quem
 continent offertiones ejusdem Ecclesie; cum his etenim
 & cum aliis omnibus rebus sibi pertinentibus sit præ-
 dicta Ecclesia absolute libera, ut prædiximus, amodo &
 deinceps ab omni conditione Episcopalis dominationis,
 quemadmodum nullo olim tempore, quilibet nostrorum
 successorum Archiepiscopulorum seu Sacerdotum, vel cu-
 juscumque gradus Clericorum in eadem Ecclesia, seu
 in

in illis Ecclesiis, quæ ei subjectæ fuerint, siue quas
 Rectores prædicti Canobii in rebus jam factæ Ecclesiæ
 reedificaverint vel construxerint, nullam dominandi
 licentiam habeant, vel censum aliquem aut redditum
 exigat, de his vel de cunctis pertinentiis earum, nul-
 lique alteri Ecclesiæ subjaceant, sed in sola potestate
 Abbatis seu Rectoris, qui per vos & vestros heredes
 in eadem Ecclesia S. Laurentii, in qua Monasterium
 Deo iuvante ordinatum fuerit cum integris suis perti-
 nentiis eas subditas esse censemus, eo quod prædictum
 Monasterium in proprio vestro Territorio construxistis:
 concedimus etiam præfatæ S. Ecclesiæ, ut Abbas ejus-
 dem loci, ejusque Congregatio publice peragant Mo-
 nasticum ordinem, secundum quod eis recte visum fue-
 rit ad laudem Dei, Ecclesias vero construere & reed-
 ificare ut prædiximus in rebus ejusdem Canobii abs-
 que omni nostra nostrorumque successorum contrarie-
 tate, vel molestatione construere & reedificare licen-
 tiam & potestatem habeant, & Episcopum quem
 maluerint perducere, siue ad ædificandas Ecclesias, si-
 ve ad aliud quodcumque ad opus Dei amodo & in
 perpetuum potestatem habeant. Concedimus etiam ei-
 dem Ecclesiæ Baptismum, oleum vero, & Chryisma

& formatam, nos & posteris nostri nullo modo deti-
 nere vel contradicere sancimus, & si Abbas ordina-
 dus in eadem Ecclesia fuerit, talis ibidem per vos &
 per vestros heredes ordinetur, qualem sibi Congregatio
 elegerit, nullam dationem, aut munera exinde reci-
 pientes; & nos & posteris nostri gratis consecremus
 eos: quam quidem nostrae absolutionis immunitatem a
 nullo ex nostris removeri successoribus per Deum O-
 mnipotentem unicum & Trinum, ejusque omnes
 Sanctos adjuramus, sed hac libertas ita incorrupta,
 & inviolabilis permaneat, ut a nullo unquam com-
 moveatur, aut dirumpatur, & neminem ex his,
 qui in praedicto Monasterio conversantur, aut ex pres-
 byteris, qui in Ecclesiis ejusdem Canonici subjectis
 ordinati fuerint, vel deservierint, non habeamus nos
 & successores nostri licentiam excommunicare. Quod si
 quispiam praesumptor dirumpere hoc libertatis scriptum,
 in primis irretimus eum vinculis anathematis, atque
 peccato scelere sciat, se compositurum auri purissimi
 libras viginti in praedicto Sancto Canonico, & ut ab
 eis hoc libertatis scriptum incunctanter credatur, sigillo
 nostro continente intus imaginem S. Stephani iussimus
 sigillari: quam videlicet libertatis absolutionem tibi
 Au-

Aubaldo Subdiacono nostro scribere præcepimus, nec non & propriis manibus Sacerdotes & reliquos Clericos nostros se subscribere iussimus, & pro confirmatione supradictorum omnium secundum consuetudinem præceptorum manu nostra subscripsimus.

Questo, che siegue, si rapporta dal Mabillone:

S*ubverso per idem tempus Monasterio Sancti Vincentii ad Vulturum, Capuam commigravere illius loci cœnobita, ibique in eorum gratiam Sancti Laurentii Cœnobium ab Aloara Principissa & Landenulfo Principe filio conditum est. Primus ejus loci Abbas fuit Jacobus, cui iidem principes casale Montanarii hoc anno consuluerunt. Post biennium Adenulfus Capuanus Archiepiscopus idem Monasterium omnimoda libertate donavit, cujus diploma sic incipit. Anno ab incarnatione Domini nongentesimo octuagesimo octavo, qui & sexto anno principatus Domini Landenolfi excellentissimi principis mense Aprilis primæ indictionis, necnon & septimo anno Domini Adenolfi egregii Archipræsulis. Sicut Canonica continent decreta, nulli licitum est ubicumque construere quacumque oratoria absque notitia & licentia Archiepiscopi, cujus Diœcesi sub-jicitur. Quam ob rem nos predictus Adenulfus Ar-*
chie-

rchiepiscopus, tam Archiepiscopali auctoritate fultis
 quam prædecessorum nostrorum secuti exemplum, qui
 plurimas Ecclesias liberas fecerunt, precatu Audoaldi
 Archidiaconi nostri dilecti, cum consensu Sacerdotum
 ac Levitarum ceterorumque Ordinum Clericorum, per
 hoc nostrum roboratum præceptum concessimus, ut Ec-
 clesia quam tu, Domina Aloara serenissima principis-
 sa, & prædictus Dominus Landenulfus Magnus
 Princeps filius tuus vocabulo Sancti Laurentii Levitæ
 & Martyris intus istam Capuanam Civitatem a novo
 fundamento constituisti pro redemptione animarum ve-
 strarum, & Domini Pandolfi Principis . . . in qua
 etiam Cœnobium Servorum Dei præordinasti, sit ab-
 solute libera amodo & deinceps ab omni conditione
 Archiepiscopalis dominationis cum omnibus rebus &
 pertinentiis suis &c. Hoc Monasterium condidisse vi-
 detur Aloara ob cædem cujusdam Comitissæ, ea instigan-
 te, a duobus filiis suis factam, ob quam jure merito
 graviter objurgata fuit a Sancto Nilo juniore, qui ipsi
 Landenulfi filii proximam necem prædixit, ut in ejus
 vita & apud Baronium legitur. Huic Monasterio for-
 te post Jacobum, præfuisse dicitur Aldemarius Mona-
 chus Casinensis, Vir Sanctus, cujus vitam scripsit
 Pe-

Petrus Diaconus, qui eum anno circiter MLXX. mundo illuxisse dicit, ad quem Aldemarium haud pervenisse Michael Monachus non immerito opinatur: cum Capuam ad regendum Sancti Laurentii Monasterium postulatus sit ab Aloara, quæ ad annum millesimum non pervenit, Sacrum ejus Corpus in Castro Buccianico seu Boccanico, quod est ditonis Casinensis in Aprutio prope Teatinam Urbem, observatur in Monasterio Sancti Liberatoris, quod non de Sancto Liberatore Episcopo & Martyre, sed de Salvatore Christo Domino intelligendum esse me monuit doctissimus Erasmus a Cajeta Casinas, a quo hæc multaque alia documenta accepimus. Processu temporis Capuanum illud Sancti Laurentii Monasterium Aversano annexum fuit, ut sequenti sæculo videbimus.

Quelli poi, che riferisce il Muratori, son così concepiti:

A Nno DCCCCLXXXVIII. Quinto Principatus Landenolſi Principis, mense Aprilis, Indictione XV. Sexto anno Domini Adenolſi Archipræsulis, ipse Archiepiscopus precatu Audoaldi Archidiaconi, cum consensu Sacerdotum, Levitarum, & ceterorum Clericorum, eximit ab omni sua jurisdictione Ecclesiam, quam Domna Aloara Serenissima Principissa, & Landenolſus

*fus Princeps ejus filius construxerant a novo fundamine intus Capuanam Civitatem vocabulo Sancti Laurentii Levitæ & Martyris pro redemptione animarum suarum, & Domini Paldolfi Principis, & Murchionis, & Domini Landolfi Principis, & Domni Adenolfi Marchionis, & Domini Paldolfi Principis, & Domni Landolfi, & Domni Gisolfi. In qua etiam Ecclesia Canobium servorum Dei ipsi fundatores præordinaverant. Landenolfus & Gisolfus supradicti, filii ejusdem Aloaræ enuntiantur in subsequen-
tibus. Diploma firmatum fuit sigillo Archiepiscopi, imaginem Sancti Stephani continente, quod deperit. Ipsaque Johanni Subdiacono, Primicerio, & Bibliothecario scribendum traditum est: subscriptiones numero novem, quarum prima est hujusmodi: Ego qui supra Audoaldus Archidiaconus ex jussione Domni Adenolfi Archiepiscopi me subscripsi. Reliquæ sunt Præbyterorum, Diaconorum, & Subdiaconorum ejusdem Ecclesiæ.*

2. *Anno DCCCCLXXXVII. Quarto Principatus Domni Landenolfi Principis, mense Aprili, Indictione XIV., & quinto Domni Adenolfi Archipræsulis. Ipse Archiepiscopus eximit a sua jurisdictione eandem Ecclesiam, Ecclesiæ tantum nomine nuncupatam, sed non*
Mo-

*Monasterium . Diploma supradictis solemnitatibus ful-
citur . Sigillum deperiit . In fine habetur : Bene va-
lere .*

Per cieco che fia riconosce ognuno a prima fronte l'e-
norme differenza, che passa tra'l primo, ed i seguenti
diplomi, in questi osservandosi semplicità moderata,
ed affettata esorbitanza in quello. Si sottraggon nel
primo insieme col Monistero di Capua diverse terre,
ed altre Chiese dalla giuridizion Vescovile, non che
quelle, che fossero dall' Abate per edificarsi in avve-
nire, sottomettendosi alla sola potestà dell'Abate me-
desimo: si concede allo stesso la facoltà di disimpe-
gnare il Ministero Monastico secondo il proprio ar-
bitrio: di ricorrere a qualunque Vescovo per le cose
spirituali: gli si accorda il Battesimo, l'Olio, il Chris-
ma, e pressochè tutta la potestà di un quasi Episcopato.
In quello del Muratori al contrario, ed in quello
del Mabillone, non altro si legge, se non che si e-
sime dalla giuridizione del Vescovo la Chiesa di S.
Lorenzo di Capua, in cui esisteva il Monistero, col-
le sue pertinenze. Qual patentissimo divario! E cer-
tamente la ragione, che indusse i Monaci di S. Lo-
renzo d'Aversa a produrre in campo quel tale diplo-
ma,

L

ma,

ma, non fu la stessa di quella, che mosse il Mabillone, ed il Muratori, a rapportare le descritte Bolle dell' Arcivescovo stesso. Furono i Monaci spinti dal proprio desio di dimostrarsi esenti per ogni riguardo dalla giuridizion Vescovile. Lo rapportò il Mabillone per indicare l'origine del Monistero di S. Lorenzo di Capua. Ed il Muratori lo riferì per contestare le donazioni, che i Principi ne' mezzi tempi faceano alle Chiese, ed a' Monasteri per lo riscatto dell'anime loro. Non fu la medesima dunque l'impressione negli animi de' Monaci, e de' lodati Scrittori, derivata da' descritti diplomi. Ravvisò il Mabillone nel suo tutt' altro, ch' esenzione totale. Tutt' altro, che prelatura *nullius* riconobbe ne' suoi il Muratori. Ed i Monaci soli rilevaron nel loro privilegio l'onnimoda esenzione dal Vescovo Diocesano. Fu quindi diversissimo ancora il linguaggio, di cui fece uso ciascuno in rapportare il proprio diploma. Adoperò il Mabillone termini semplicissimi indicanti con certezza la conceptane idea; laddove in riferire le Bolle di Montecassino, e della Trinità della Cava, che descriveano prelature *nullius*, fece uso di equivalenti espressioni. In termini anche esclusivi di ogni esen-

esenzione il Muratori spiegossi nel produrre gli additati privilegi; quando nel riferir privilegi, che esenzioni contenessero, parlò corrispondentemente al soggetto. I Monaci per l'opposto, che nudrivan nel cuore diversi pensieri, usarono di un linguaggio tutto diverso, ed atto a sostenere la propria architettata prelatura. Scriveano però in tempi non sospetti il Muratori, ed il Mabillone. Scrissero i Monaci in tempi di proprio litigio, e da interesse proprio accessi. L'indifferenza in quelli, in questi l'impegno, e la somma parzialità, caratterizzano con diversi colori i rispettivi racconti. I fatti, che si afferiscono da' primi, son dalla indifferenza coloriti di verità; mentre del nero colore di falsità son dall'impegno privato aspersi i fatti, che da' secondi si narrano.

E chi potrà mai persuadersi, che sfuggito fosse dalla vigilanza esattissima del Mabillone, o del Muratori, il privilegio, che dopo otto secoli or si discopre alla luce dall'Abate di S. Lorenzo d'Aversa? Andavano quei perspicacissimi uomini da per tutto spiando in cerca de' privilegi monastici; nè seppero per l'Abbadia di Capua altri ritrovarne, fuori di quelli, che pubblicarono per le stampe. E veramente convien

confessare , che quanto alla controversia presente questi soli vi fossero stati tra gli enti morali . In questa verità converrebbero i Monaci ancora , se non avessero il loro diploma adulterato con tante aggiunzioni , che più quello non è , che il Muratori , ed il Mabillone descrisse . L'adulterazione però fatta da essi nel privilegio addotto costa evidentissimamente . Quindi , ov' essi confessano ; che nel 988 vi fu un solo diploma di Adenolfo : quando costa , che questo tale diploma si rapporta dal Mabillone , e dal Muratori : quando essi non negano , che il diploma da loro prodotto è quel medesimo , che riferisce il Mabillone , ritrovandosi l'uno essenzialmente adulterato in rapporto degli altri , necessità è di conchiudersi , che ravvisandosi espressamente in quello de' Monaci l'adulterazione in confronto di quello del Mabillone , e del Muratori , si debba come falsificato rigettare il nuovo diploma . Nè poi vero è , che il diploma dal Muratori additato per quello del 988 non si abbia per tale a riputare , ma per un altro del 987 , corrispondendo quest' anno al V di Landenolfo , ed al VI di Adenolfo . L'errore , quando vi sia , non è della data , ma dell' indice della data .

data

data sempre la stessa, e quello stesso il diploma, che fu nel 988. spedito, e che il Mabillone riconobbe. Questo raziocinio viene a noi suggerito dalla uniformità de' due diplomi di Mabillone, e del Muratori. Contengono essi lo stesso: la stessa data vi precede: la varietà nella spiegazion della data, che forse non vi è, non ne altererà sicuramente la somiglianza.

Non senza ragione perciò del privilegio de' Monaci non solo il Mabillone, ed il Muratori non profferiron parola; ma Scrittore non trovasi, che menzione ne faccia. L' Arcivescovo Adenolfo non si sognò mai di spedirlo; e quando pure spedito lo avesse, non sarebbe stato riconosciuto da alcuno. Ma a che ricorrere agli Scrittori Diplomatici? Se ne dimandi notizia agli Abati tutti di quella stessa Abbazia. Se ne cerchi riscontro a tutto l' Ordine Benedettino. Unisona farà la risposta e de' Monaci, e degli Abati di S. Benedetto, che di questa Bolla novella non ebbero cognizione giammai. E chi poteva di essi aver la fortuna di rinvenirlo dopo le più minute ricerche del Mabillone? Rivolse quel Valentuomo più volte sopra gli Archivi dell' insigne suo Ordine; nè mai gli si offrì menoma traccia di questo privilegio. Ma noi
ar-

ardiremmo di sostenere, che, quando pur fosse stato al Mabillone il privilegio novello presentato, non lo avrebbe riconosciuto per vero, nè rammentato lo avrebbe nelle sue raccolte. L'incapacità Ecclesiastica nella persona del suo Autore, l'incœrenza colla disciplina contemporanea della Chiesa, come di qui a poco dimostreremo, erano segni indubitati di sua falsità. Lo avrebb'egli anzi dato alle fiamme, se gli fosse pervenuto sott'occhio, per non tramandare alla posterità un monumento, il quale per la mostruosità sua avrebbe fatto disonore a chi prodotto l'avesse, non che a chi ne avesse voluto far uso.

§. III.

Lo stesso diploma è falso per l'autore, che se ne vanta.

CHi potrebbe mai darsi a credere, che un Arcivescovo di Capua verso la fine del X secolo ardisse in una provincia suburbicaria creare di propria autorità un Prelato *nullius*, il quale al Pontefice stesso neppur fosse soggetto? E poichè tanto sostiene l'Abate di S. Lorenzo d'Aversa, egli è bene, che da prin-

principii fuoi si discuta una tal controversia . Non v'è chi ignori la gran potestà del Patriarca di Roma nelle Occidentali provincie, e specialmente nelle provincie Urbicarie d'Italia . Il consenso universale del Mondo Catolico la introdusse : la confermò il canone VI del Concilio Niceno , ed altri stabilimenti canonici . Era egli chiamato perciò *Occidentalium Cori- pbaus* da Basilio nell'Oriente ; e *Presidente della Chiesa Occidentale* da Agostino . Che che ne fosse nel resto di Occidente , i dritti Patriarcali nelle provincie urbicarie furon sempre da lui pienamente esercitati : *Adeo ut ius illud omne præcipuum , quo Patriarchæ in suis Diœcesibus potiebantur , Episcopus Romanus in sua Diœcesi urbicaria exerceret , Petr. de Marca lib. 1. cap. 6. n. 1. de concord. E nel cap. 7. n. 3. della stessa potestà parlando sulle dieci provincie urbicarie si espresse così : De Provinciis urbicariis, idest de Provinciis illis decem , quæ Vicario urbis parebant , & per Campaniam , Brutios , Apuliam , Calabriam , ad Siciliam usque protendebantur , non est aliquis dubitandi locus .* Fra dritti Patriarcali annoveravasi fuor 'di dubbio l'erezione de' Vescovadi . Questo articolo di disciplina nasceva dal Canone A-
fri-

fricano: *Plebes*, quæ nunquam habuerunt *Episcopos proprios*, nisi ex concilio plenario uniuscuiusque *Provinciae*, & *Primatis*, atque consensu eius, ad cuius *Diœcesim eadem Ecclesia pertinebat*, minime accipiant. Di un tale diritto erano i Patriarchi tenacissimi a flegno, che parlando Cristiano Lupo in dictat. S. Gregorii 7. del Patriarca di Alessandria scrisse, che senza il permesso di lui *nullus unquam Metropolitæ, aut Provincialis Synodus legitur Episcopatum erexisse*. L'autorità del Patriarca di Roma per le Province suburbicarie in doverfi erigere una sede Vescovile era tanto più necessaria, quanto che nella sua persona si univa anche quella del Papa. Non può mettersi in dubbio la potestà, che spiegasse il Pontefice in tai circostanze. Di questa ragionando il Tomasini *de vet. & nov. Eccl. Discipl. p. 1. lib. 1. cap. 55.* per ciocchè riguardava il tempo anteriore al secolo XI spiegossi così: *Novi nulli temporibus his mediæ ætatis creabantur Episcopi, nisi de Metropolitanis, Synodi Provincialis, Principis, & Papæ consensu*. E dopo averne rapportato gli esempj corrispondenti soggiunse: *Istas porro Episcopatum creationes aliquando diligentius, fufiusque retulimus, ut magis, magisque elu-*
ce-

*cesseret, quam necessarius fuisset assensus Principum, Metropolitanorum, Synodorum Provincialium, Episcoporum, quorum intererat, Pontificum denique Romanorum. Che anzi ne' secoli, che seguirono, una siffatta potestà si restrinse nella persona del solo Romano Pontefice, come attesta lo stesso Scrittore: Quae quamvis ita sint, longa tamen temporum serie, rerumque vicissitudine factum est, ut constituendi Episcopatus novi potestas penes solum Romanum Pontificem esset. Rappresentando adunque il Papa nella sua persona per rapporto alle Province urbicarie ne' mezzi tempi il carattere di Metropolitano, di Patriarca, e di Pontefice, si rendea semprepiù necessaria l'autorità sua nelle istituzioni de' Vescovadi novelli in tai contrade. E se Vescovi incontransi, che sieno stati creati in guisa diversa, ed al dire del Tomasini *erecti praeter fas*, non si dovrà inferire da ciò un'altra disciplina legittima: ma ricavar si dovrà la loro durata dal tacito consenso del Principe, e del Papa, com'egli stesso avverte nel *cap. 56: Ita & Regum, & Pontificum tacito consensu steterunt, & stant etiam nunc in episcopatus, quorum tam vana, & perditia nutantia fuerant fundamenta.**

M

Nè

Nè giova a' Monaci Cassinesi di addurre in sostegno della loro dottrina gli esempi de' Vescovadi di S. Agata, e di Cajazzo, quasi che fossero stati il primo dall' Arcivescovo di Benevento, ed il secondo dall' Arcivescovo di Capua istituiti. Egualmente che la dottrina è falsa, falsi sono gli esempi rapportati. La Cattedra di Cajazzo non fu istituita da Gerberto verso la fine del X secolo. L' Ughelli ne cessa il Vescovile Catalogo fin dal secolo ottavo. Del pari des giudicanti della Diocesi di S. Agata. L' istituzione di quel Vescovado s' ignora, se fosse stata per la prima volta solennizzata da Landolfo Arcivescovo di Benevento; giacchè scrivendone d' Ughelli disse, che Landolfo *non instituit, vel restituit* quella Cattedra Vescovile. Ma quando pur si volesse concedere, che fosse stata da Landolfo istituita, egli è degno di saperli ciocchè lo stesso Scrittore riferisce, che l' istituzione cioè di quella Diocesi fu dall' Arcivescovo fatta *ex Romani Pontificis auctoritate*. Ov' è dunque la verità dell' opposta dottrina? ove la verità degli esempi? Rimane anzi sempre più certa la massima, che senza l' autorità Reale, e Pontificia non fu mai Vescovo alcuno istituito nella Cattolica Chiesa.

Surse

Sarà de questo verità: è incuncto principio presso de-
 gli Scrittori, che, siccome la costituzione di un Ve-
 scovado non può mai farsi senza il pontefice Papale;
 neppur senza il consenso del Papa se potesse dismem-
 brare, e unire un territorio spirituale: Il de Luca
 insegna questa massima più volte, e con ispezialità
 nel *disser. n. de Jurisd.* non come for sentimento,
 ma come sentimento comune: *Quia vero iuxta reco-
 gniſſimam, ac apud Catholicos indubitanam opinionem
 ad solum Papam pertinet Dioceses, & territoria spi-
 ritualia constituere, unire, vel separare.* Anche i
 Benedettini Scrittori questo stesso insegnano; secon-
 dochè potrà leggersi nella dissertazione 15. della qui-
 stione 9. del Tamburini: *Ad Papam solum spectat
 territoria distinguere, & separare.* E la storia mede-
 sima contesta una tal verità. Il Pontefice Gregorio
 fu quegli, che unì le Diocesi di Melfo, e di Cu-
 ma. Il Vescovado di Acri fu in quello d' Alessan-
 dria da Alessandro III. trasferito: Ed alla cattedra di
 Melfi fu da Pascale II. congiunta quella di Lavello.
 Che che però ne sia della istituzione de' Vescovadi,
 della loro unione, o dismembramento, trattandosi di
 Prelature nullius, e di esenzioni totali con popolo,

e con Diocesi separate, furon queste sempre dopo del XI. secolo dal Papa solo istituite, o subito confermate, quando avessero avuto i proprii Sovrani per autori. Tal facoltà non fu mai usurpata da chiunque altro capo ministerial della Chiesa. La voce degli Scrittori su di questo proposito è concorde; e noi non la finiremmo mai più, se le autorità di ciascuno volessimo qui riferire. Vedasi ciocchè ne scrisse il Fagnano *de transaction. cap. venient. num. 25. Episcopus non potest Ecclesias sibi subiectas pleno iure eximere secundum communem sententiam Canonistarum*. Nè altrimenti spiegossi l'Altaferra nel *lib. 7. Asceticon*, quando disse, che i privilegi di esenzioni *Ecclesia Romana inferioribus ecclesiis concedere potest*; e che non possansi svellere le Chiese dalla giurisdizione del Vescovo *in totum, nisi accedente consensu summi Pontificis*. La qual verità nella causa rapportata nell'antecedente capitolo, in rapporto all'Oppido di Purignano, apprestò al dire del De Luca *disc. 2.* la sola ragione, onde si fosse deciso due volte contro a' privilegi, eh' erano stati dal Vescovo accordati: *Certam est dictam Episcopi concessionem nil suffragari in proposito, cum id importet formalem dismembrationem, qua*
per

per Episcopum fieri non potest.

Premessi questi principj certissimi di Polizza della Chiesa intorno alla persona, in cui la capacità rispegga di costituire, congiungere, o dismembrare i territorj spirituali, sia in erigendone un Vescovado, sia in istituendone una Prelatura *nullius*; si esamini ora, se Adolfo Arcivescovo di Capua aveva in se la potestà d'istituire nell'Abbadia di S. Lorenzo di quella Città un Prelato *nullius* con popolo, e con Diocesi separata, o un quasi Vescovo, secondochè da' Monaci di S. Lorenzo d'Aversa si sostiene. Applicandosi gli stabiliti principj al fatto, che si propone, per operazione la più semplice di un sillogismo chiarissimo, dee necessariamente risaltarne l'invalidità legittima del privilegio di Adolfo. Se indubitata cosa è, che non si sarebbe una concession così fatta menata buona ad un Metropolitanò antico nel Patriarcato d'Antiochia, o d'Alessandria, come può darli a credere alcuno, che tollerata si fosse nel Patriarcato Romano, anzi in una Provincia Urbicaria, qual era sicuramente la Capuana Provincia? Questa impossibilità viepiù grande si rende, riflettendosi al tempo, in cui vuolsi emanato un tal privilegio. Nell'anno 988. trovavasi

vavasi la Cattedra Capuana decorata di fresco della Metropolitana dignità, e per una grazia speciale. L' autorità Pontificia in quest'epoca era giunta all' ultimo grado di sua grandezza per le Isidoriane Decretali. Ella si stendeva in Italia molto più: *Summi*, disse in Tomasini *cap. 58.*, *Summi Pontificis auctoritas in Italia splendidius dominatur, quam usquam gentium.* Qual Arcivescovo adunque allora creato in una ubicaria Provincia, e fatto alla immediata autorità del Pontefice, avrebbe avuto il ardire di dismembrare, anzi di crear piuttosto una Diocesi, come si pretende, ed istituirvi un Prelato di tanta potestà insignito, che non riconoscesse il Papa neppure per suo superiore? Ninn Arcivescovo al certo farebbe stato ardentoso a tal segno nel resto di Occidente, non che in una Provincia del Patriarcato Romano. Sarebbe cid riputato uno scisma, perchè contrario al prescritto delle Canoniche leggi. Ma ella si farebbe anche creduta operazione infruttuosa, e nulla, non contenendosi nella causa, che la produsse. Se lo stesso Metropolitano di Capua ravvisava il suo superiore legittimo nella persona del Papa; non poteva egli poi un Vescovo, o un Prelato creare, non sottoposto al

Pon-

Pontefice . Non può dare alcuno titolo non abbia .
 L' indipendenza della Romana Patriarcale autorità non
 rivede certamente nell' Arcivescovo di Capua : neppur
 dunque poteva concederla . e concedendola , il nulla
 noncisse .

Noi non intendiamo con ciò contrastare la massima ,
 che nella Metropolitana potesse anche quella racchiu-
 derci di consecrare i Vescovi . Ella è stata una tal ve-
 rità da uomini insigni , sopra tutto pe' Regno nostro ,
 evidentemente dimostrata . Nostra intenzione sola è di
 non ammettere in un Metropolitana del X. secolo ,
 e di una Provincia Urbicaria , la facoltà di creare
 delle novelle Diocesi , senzachè nulla ne sapesse il
 Pontefice , anzi col sottrarla all' autorità stessa di lui .
 E' questo un impossibile Canonico : non v' è Scritto-
 re , che lo sostenga : non v' è fatto anche illegittimo ,
 che lo additi . Se vane riusciron le cure dell' erudi-
 tissimo Muratori in rinvenire un Diploma , in cui da
 un Romano Pontefice si accordasse prima del secolo
 XI. l' esenzione totale *nullius* a qualche Monistero ,
 solo perchè la Chiesa Polizza fino a quell' epoca
 non comportava concessioni siffatte ; con qual corag-
 gio si pretende ora da' Monaci di S. Lorenzo d' Aver-
 sa,

sa, che questo diploma vi sia, e che fosse stato spedito nel X. secolo dal Capuano Arcivescovo? Se la possibilità di questo privilegio avesse anche per poco a se attirato del Muratori il pensiero, avreb'egli per certo minorate le sue cure nella investigazione di un somigliante Pontificio diploma. A che andare in cerca del meno, quando siesi il più ottenuto? Altrimenti la pensava però quel saggio Scrittore. Versato appieno nelle cognizioni Ecclesiastiche riguardanti la disciplina de' mezzi tempi, non poteva mai nella grandezza della sua mente concepir lontanissimo sospetto, che potess'effervi, non che stato vi fosse, un privilegio di tal natura da un Metropolitanò spedito. In questa ricerca perciò non fu mai occupato l'animo suo, sicuro abbastanza, che riuscite sarebbero infruttuose le sue fatiche. Quindi fu ancora, che nel riferire di Adinolfo il diploma, non vi ravvisò punto egli ciocchè vi hanno ora trovato i Monaci Benedettini. Lo rapportò sibbene per ogni altra riflessione, meno che per quella di mostrare alla posterità una Prelatura *nullius* istituita da un Metropolitanò nel X. secolo. Sembra adunque, che nè in dritto, nè in fatto regga l'affunto de' Monaci di S. Lorenzo d'Aver-

Aversa, che cioè l'Arcivescovo Adenolfo avesse nell'Abbadia di S.Lorenzo di Capua eretto una Prelatura *nullius* con separata Diocesi. Mancava nella sua persona assolutamente la necessaria facoltà, che allora ne' Romani Pontefici risedeva. Le cose dimostrate finora determinano questa verità senza dubbio alcuno. La dottrina, che si spaccia in contrario, non dee far peso, perchè non garantita da vevoli autorità. Il Fleury, che si cita, non mai si sognò nel IV. Discorso di sostenere, che i Metropolitanì avessero una volta istituite Diocesi. Sostenn' egli sibbene, che l'antica disciplina della Chiesa decorava di tal facoltà i Concilii della Provincia, laddove le false decretali l'attribuirono al Papa soltanto; e che le unioni, o estinzioni di Vescovadi nella parte meridionale d'Italia non da altri faceansi, che dal Romano Pontefice, che ne rappresentava la facoltà di Metropolita. Molto meno è da tenerli conto degli esempi, che adduconsi. Riguardano essi la consecrazione de' Vescovi; che non si oppugna da noi; non già la costituzione, l'unione, il dismembramento di un territorio spirituale. Queste operazioni erano al Papa, ed a' Principi riserbate; ed in quanto alle Prelature *nullius* non le riconobbe

N

fino

fino al XI. secolo la Chiesa Cattolica, come nel seguente paragrafo dimostreremo.

§. IV.

Lo stesso diploma è falso, perchè ripugna alla disciplina contemporanea della Chiesa.

LA ripugnanza diametrale colla disciplina coeva della Chiesa non è lieve argomento di falsità nel riferito diploma di Adenolfo. Riuscirebbe brevissima la dimostrazione di questa verità, non altro bisognandovi, che l'applicazione sola di quanto nel primo capitolo abbiain dimostrato. Fu lvi fatto ad evidenza veder colla storia, e co' sentimenti uniformi de' più cordati Scrittori, che l'esenzioni, e le Prelature *nullius* nacquetto dopo l'XI secolo per privilegj del Romano Pontefice. Proponendosi ora una Prelatura superiore prima del secolo XI., e per privilegio d' un Arcivescovo, dovrebbe necessariamente la conseguenza dedursi della falsità di fiffatta esenzione. Ma poichè i Monaci di S. Lorenzo di Aversa han voluto contro alla luce del sole sostenere, che anche prima dell' XI secolo ci fossero state Prelature.



lature *nullius*, conviene perciò dar le risposte dovute alle dottrine, ed a' fatti, che si producono di così assurdo sistema in sostegno.

Per dimostrare i Monaci Benedettini di Aversa, che molto prima del secolo XI state vi fossero esenzioni, e Prelature *nullius*, hanno asserito nella loro Scrittura, che tai privilegi riconoscano l'origine loro dalla distinzione della confermazione, e della ordinazione de' Vescovi; e che siccome fin dal IX secolo fu osservata nella Chiesa comunicarsi la giurisdizione a' Vescovi semplicemente confermati, e non ordinati ancora; dovesse quindi conchiudersi, che anche fin dal secolo IX si fossero l' esenzioni, e Prelature *nullius* introdotte. In dimostrazione di ciò sulle prime si dice, che rapportandosi da' Canonisti per generale l' usanza ne' secoli XI, e XII. di confermarli prima i Vescovi, e quindi ordinarli, voglia ragion, che si dica aver dovuto almen dal secolo IX incominciare siffatto costume. Invitandosi poi la storia a contribuire anche essa al sostegno di tal proposizione, si citan due fatti, quello d' Inomano, e quello di Pardolo. Intervenne il primo nel Concilio Bellovacense, in cui si fu sottoscritto: *Hincmarus Presbyter, & vocatus Archie-*

episcopus. Al secondo scrivendo la Regina Irmentru-
de, tuttochè non fosse stato ancor Vescovo ordinato, non
ebbe ritegno di concedere il titolo di Vescovo di
Laon. Quindi conchiudono i Monaci, che se Inc-
maro, e Pardolo chiamavansi Vescovi, sebbene stati
non fossero ordinati, doveano senza dubbio ammini-
strare le rispettive Diocesi anche prima della loro or-
dinazione. E poichè tali esempj si appartengono al
secolo IX; fin d' allora dunque è da dirsi, che la
confermazione de' Vescovi fosse stata dalla ordinazio-
ne distinta; e fin d' allora introdotte l' esenzioni, e
Prelature *nullius*.

Una dottrina esposta con tanta semplicità, e garantita
con fatti aggiustati a quel modo, potrebbe a prima
fronte sorprendere l' animo di qualunque attentissimo
lettore. Altrimenti però succederà, ove di quel sem-
plice racconto la fallacia si sveli. Non mai si sogna-
rono i Canonisti di riputare nel secolo XI generale
l' usanza di accordare la giurisdizione a' Vescovi sola-
mente confermati: e molto meno pensarono a dedur-
re la conseguenza da ciò, che fin dal secolo IX a-
vesse quest' usanza avuto il suo cominciamento. Sen-
za riferire le autorità tutte de' Canonisti a quest' uo-
po,

po , noi ci contenterem di trascrivere , ciocchè ne scrisse il Vanespen *p. 1. tit. 14. cap. 1. n. 4* : *Quo vero tempore confirmatio Episcoporum ab ipsa ordinatione CÆPERIT sejungi, & suos speciales effectus producere, incertum est: admodum verisimile est non nisi circa seculum XI, aut XII INITIUM habuisse.* Dov'è, che il Vanespen avesse chiamata una tale usanza nel XI secolo generale? Egli nel secolo XI ne fissa il principio. Tutto adunque il contrario argomento così per la minore, che per la conseguenza, non regge, e manifestamente alla dottrina de' Canonisti si oppone, che si cita senza ragione in autrice.

Lo stesso è da dirsi degli esempj, che si son ricavati dalle persone di Pardolo, e d' Incmaro. I Vescovi, che prima del secolo XI, o XII non erano stati ancor consecrati, non ottenevano il nome assoluto di Vescovi, ma di Vescovi *electi*, o *vocati*; laddove dopo del XII secolo dicevanfi Vescovi prima ancora della consecrazione. Da ciò fu, che intimatosi in Aprile del 845. il Concilio Bellovacense per comando del Re Carlo, ed essendovi intervenuto Incmaro, Monaco di S. Dionigi, vi fu eletto per Arcivescovo di Rems, e vi si chiamò, secondochè vi si legge:

Hi-

Hincmarus Presbyter, & vocatus Archiepiscopus. Così ci fa sapere il Mabillone nel lib. 33. degli Annali Benedettini; e così il Baronio nel num. 12. dell'anno 845., il quale, dopo aver narrato, che nel Concilio Bellovacense fu tra le altre cose stabilito di darli il Pastore alla Chiesa di Rems, scrisse: Quare Hincmarus non tantum a Clero, & Populo urbis Rhemensis, verum etiam ab Episcopis ejusdem Provincia cum consensu Wenilonis Archiepiscopi Senonensis, & Erconradi Episcopi Parisiensis, nec non Abbatis, & religiosorum S. Dionysii in Francia, ubi Hincmarus Monachus erat, Episcopus electus fuit, cujus electionem Carolus gratissimam habuit. Che se voler crediamo al Fleury nel lib. 48. an. 845. della sua storia Ecclesiastica, noi troveremo, che Incmaro fu in quel Concilio eletto, ed ordinato Vescovo. Ecco le sue parole: Le Concile de Beauvais, ou Hincmar fut eleu, & ordonné archevêque de Reims, fut huit canons. Egli è certo però, che non prese mai Incmaro l'amministrazione della Diocesi sua, senzachè pria fosse stato solennemente ordinato. Il testè riferito Mabillone rende testimonianza di ciò. Dopo aver egli scritto, che in Concilio Bellovacensi Hincmarus electus est E-
pi-

piscopus Remensis Ecclesiae: dopo aver detto, che *ordinatus fuit Hincmarus V. nonas Maii*, soggiunse così: *Episcopus vero possessionem iniiit Maii die XVII.* Tanto dunque è lungi, che avesse l'amministrazione della Diocesi preceduta la ordinazione d' Incmaro; che la seguì di molti giorni. Non altrimenti andò la cosa per Pardoio Vescovo di Laon. La sua ordinazione, dappoichè già era stato eletto, fu trasferita di qualche giorno per opera della Regina Irmentrude, che quella funzione solennizzare voleva. Lo stesso Mabillon ci conservò la memoria di questo fatto nel citato *lib. 33. n. 60.*: *Tamen si nec dicitur ordinatus erat, utpote cujus diem ordinationis Regina suis, suorumque precibus, solemnem facere studebat.* Non nasceva sicuramente da ciò, che fin dal secolo IX i Vescovi non ordinati amministrassero le loro Diocesi. Niuno Scrittore tal conseguenza dedusse; neppur quello stesso, onde gli enunciati esempj ricavarono i Monaci: e risultandone anzi il contrario, quello cioè, che si sostiene da noi, resteremo noi loro obbligati, per aver la nostra ragione sempre più accresciuta. Resta quindi affodata vie maggiormente la massima, che prima dell' XI secolo non vi furono Badie in tutto esenti dalla

dalla giuridizion Vescovile . Ma che risponderemo a quell'autorità del Muratori, estratta dal tomo V delle sue *Antichità medii ævi*, onde par, che rilevisi esservi state anche prima del millesimo anno siffatte Abbade? La nostra risposta farà la stessa autorità del Muratori, riferita però per intiero, non già per metà . *Nullus igitur dubitandi locus est, quin etiam antiquis seculis, hoc est nono, & decimo seculo, Monasteria numerarentur, quæ a jurisdictione Episcopi avulsa, aut sub tuitione tantum Regum essent, aut regimini dumtaxat atque auctoritati parerent Archiepiscopi, sive Romani Pontificis. Certa hujus ritus exempla, & documenta apud Mabillonium extant in Annalibus Benedictinis. Verum tamen quicumque ejusmodi libertatis privilegia ostendant, ab exordio suo, & antiquissimis ipsis seculis impetrata, non continuo audiendi sunt, neque e vestigio eorum chartis habenda fides, sed circumspetto judicio in earum examine est procedendum. Quamvis enim celeberrimus idem hujusce eruditionis cultor atque magister Mabillonius lib. 1. De Re Diplomatica, antiquitatem ejusmodi privilegiorum ostenderit, non is tamen negat, quin & falsa, aut suspecta privilegia superesse possint; imo*
su-

superfuit. Nè diverse idee manifestò il Muratori nel rapportare il privilegio di S. Salvatore presso Pavia costruito nel 972 dalla pia Adelaide, moglie di Ottone il grande. I Monaci di S. Lorenzo riferiscono un tal privilegio per dimostrare, che anche prima del secolo X vi fossero state Prelature *nullius*. Ne hanno essi prodotto l'autorità del Muratori in contesto; ma ne han taciuto l'essenziale circostanza, nella cui riflessione il Muratori applicandosi credette di doverne della veracità sospettare. Se ne ascoltino l'espressioni: *Impetravit illa, ut sacer locus immediate subesset Apostolicae sedis: ac proinde Johannes XIII Papa Constit. 53. edita in Bullario Casinensi par. 2. inter alia statuit, ut Baptismus etiam in eisdem Ecclesiis Monasterii licenter fieret Apostolica auctoritate. Tum altera Constitutione interdicit Episcopo, ne in eodem Monasterio alicujus potestatis prerogativam sibi aliquando usurpare praesumat. Haec sane (praecipue vero quod de jure Baptismatis concedendi additur) innuere satis videntur Praesuli Ticinensi ex vi Apostolici privilegii nihil juris relictum fuisse in Ecclesiis Baptismales eidem Monasterio subjectas: QUOD AN SECUS ESSE POTUERIT, JUDICENT ALII. In hisce enim*

casibus dispiciendum est, num diplomata autographa sine, interpolationis quippe suspicio in apographis licet verustis suboriri potest. In eo autem diplomate desideratur annus Pontificatus Joannis XIII, & perpendendum superest an VIII Kal. Maias anni 971. decurreret annus V Ottonis II Augusti. Molti altri sospetti ravvisa il Muratori in quel Diploma; indi siegue: *Certe animadvertas in aliis ante annum Christi millesimum Romana sedis privilegiis nullam fieri Baptismi ministrandi mentionem.* Per queste, ed altre ragioni ricavate dalla disciplina contemporanea della Chiesa non credè quel grand' uomo di dovere prestar fede al privilegio di Giovanni XIII. Considerò egli, in questa parte di disciplina *usurpationes aliquas irrepere potuisse*: ed a questa considerazione fu indotto dal canone IV del Concilio di Chiaromonte sotto di Urbano II nell' anno 1095., in cui tra le altre cose fu esclamato così: *Quia Monachorum quidam Episcopis jus suum auferre contendunt.* Ov' è dunque la veracità della dottrina, che prima del secolo X. vi fossero stati Monasteri ~~omnimodamente~~ liberati dalla giurisdizione de' Vescovi? Dove sono gli esempj, su cui si potesse tranquillamente appoggiar-

giare un animo pensatore? Il Monistero di Pomposia, che si reputa da' Monaci fin dall'anno 824. esentato dalla Vescovil potestà, in realtà non ottenne una tale esenzione prima del millesimo anno. *Pari prerogativa*, disse il Muratori nella *diff. 64.*, *Diaecesis propria antiquissimum Pomposianum Monasterium post annum Christi millesimum frui deprehenditur.*

Qual sarà dunque la conseguenza, che da queste riflessioni trarremo? La giuridizion Vescovile non fu a Vescovi comunicata prima dell'XI secolo innanzi che fossero ordinati. L'esenzioni, e le Prelature *nullius* non potertero perciò prima del secolo XI forgere nella Chiesa di Dio. Gli scrittori tutti insegnan così, non esclusi coloro, che dalla parte avversa si citano. Gli esempi addotti in contrario non sostengono, che il nostro assunto. Ivi non si parla di esenzione totale. Se parlan di questa prima del secolo XI, son falsi. E quando pur fossero veri, locchè da noi sempre si niega a ragione, non potranno mai giovare alla intenzione de' Monaci Benedettini. Non v'è tra essi privilegio, che in quell'epoca avesse un Arcivescovo dispensato. I privilegi riferiti da' Monaci portano per loro autore Romani Pontefici. A che dunque

que produrli, se il loro assunto era quello di far vedere col dritto, e col fatto, che privilegi di tal natura si possano da un Arcivescovo fibbene, e non già conceder dal Papa? Scorràn pur essi la storia tutta della Chiesa fino al secolo XI; anzi ne percorran pure lo spazio fino a dì nostri. Non si presenterà loro l'occasione giammai d'incontrarsi in un Arcivescovo, che avesse ardito sottrarre un'Abbadia dalla giuridizion Vescovile non solo, ma da quella del Pontefice ancora, erigendone una Diocesi acefala. Abati di questa specie furon sempre considerati da' Canonici fuori dell'Ecclesiastico corpo. Interdetto è per canone a qualunque Vescovo di somministrar gli oggetti episcopali a chi non sottoposto si crede nè a Vescovi, nè a Metropolitanì, nè a Primate, nè a Patriarchi, nè al Papa. Questa mostruosità si racchiude nel privilegio di Adenolfo, la quale, quando buona si menasse per poco, distruggerebbe senza dubbio la disciplina della Chiesa. Niuno, che buon senso avesse, non che fosse mediocrementè nella storia di nostra Chiesa versato, potrà al certo di Adenolfo per vero riputar il diploma. Egli è falso per la forma, ond'è rapportato, diversissima da quella del

del Mabillone, e del Muratori. Egli è falso, perchè spedito da chi di spedirlo l' autorità non aveva. Egli è falso, perchè gli si oppone diametralmente la Ecclesiastica Polizia.

§. V.

Lo stesso diploma, quando pur fosse vero, non contiene nè un' esenzione totale, nè una prelatura nullius.

PER brevi momenti si finga la veracità del privilegio di Adenolfo. Si esami ni ora, se in esso una prelatura *nullius* si contenga con popolo, e con diocesi separata, o altra inferior esenzione. Lo scioglimento di tal quesito risulterà con chiarezza dalla determinazione della caratteristica necessaria della Prelatura vera *nullius*. Convien dunque prima con idee certe fissare qual sia la qualità, che una Prelatura di questa specie accompagni.

Diffinendo il de Luca la Prelatura vera *nullius*, nascente dall' esenzione totale, scrive così: *Tertia species est illorum Prælatorum, qui in uno, vel pluribus locis, alias junta dictam antiquam divisionem in Diocesi,*

cesi, & sub Episcopo existentibus, plenam ac omnimodam habent jurisdictionem spirituales, & quasi Episcopalem MEDIANTE TERRITORII SEPARATIONE; ita ut constituere dicantur novum territorium stans de per se, tanquam speciem diocesis ejusdem Prælati, qua nullius dicitur. L' Arostegui rapportato nell' antecedente capitolo insegna lo stesso: *Tertius exemptionis gradus aliis superior longe est, ceterosque amplectitur; siquidem ultra exemptionem passivam tribuit etiam omnimodam jurisdictionem spirituales in loco, vel locis, privilegio contentis, Prælato inferiori cum omnimoda exclusione Episcopi; suorumque jurium, quod fit eximende illum locum non modo a subjectione, sed etiam a jure reverentia, situatione, & denominatione, ADHIBITA PROPRIA, VERAQUE TERRITORII ILLIUS SEPARATIONE A DIOCESE, IN QUA ANTEA CONSISTEBAT, ITA UT ILLE LOCUS, TERRITORIUMQUE SEPARATUM, VERE ET PROPRIE NULLIUS DICATUR.* Lo stesso s' insegna da Benedetto XIV nel cap. 11. lib. 2. de Synodo Diocesana: *Tertia species est Prælatorum, qui jurisdictionem activam habent in Clero, & populo alicujus loci, seu oppidi, aut plurium locorum, & oppidorum, QUÆ OMNINO ABULSA, ET SEPARATA SUNT*

SUNT A CUJUSLIBET EPISCOPI DIOECESI.

Dalle riferite diffinizioni risulta ad evidenza esser la caratteristica sola dell' esenzione, e Prelatura *nullius* la separazione reale del territorio. E' ciò così vero, che l' Arostegua nel *cap. 6. p. 1.* della lodata sua opera col sentimento de' Canonisti tutti, e colle decisioni uniformi della sacra Rota, ebbe a dire: *QUOD SI IN PRIVILEGIO APOSTOLICO EXPRESSE NON INVENIATUR FACTA PRÆLATO INFERIORI ABSOLUTA TERRITORI CONCESSIO, CUM ASSIGNATIONE CONFINIUM, ET OMNIMODA EPISCOPI EXCLUSIONE, FRUSTRÀ CONTENDET HANC ACTIVAM EXEMPTIONEM.* E prima nello stesso luogo avea scritto: *In terminis prætenfionis territorii separati cum vera qualitate nullius, quidquid antiquis temporibus disputaverint Canonista, HODIE UNO ORE ASSERUNT DOCTORES, ET CONCORDANT ETIAM MAGNÆ ET COLLEGIALIA TRIBUNALIA, QUOD TERRITORIUM SEPARATUM NON PROBATUR PER INDUCTIONES, ET EQUIVOCA ARGUMENTA; SED REQUIRITUR PRIVILEGIUM APOSTOLICUM, IN QUO EXPRESSE FIAT SEPARATIO TERRITORI.* Conviene in ciò anche il Fagnano nel *C. grave de officio ordin. n. 10.* laddove scrisse: *CONSTITUITUR LOCUS NULLIUS DIOECESIS NON PER SIMPLICEM EXEM-*

EXEMPTIONEM A JURISDICTIONE DIÆCESANI ; SED PER
DISMEMBRATIONEM TERRITORII CUM OMNIMODA JU-
RISDICTIONE INFERIORIS PRELATI IN CLERUM ET PO-
PULUM .

Stabilito l'unico distintivo della Prelatura *nullius* nella separazione reale del territorio, e della diocesi, da contenersi nel privilegio stesso Pontificio, si chiami ora in esame il diploma di Adenolfo a fin di vederfi, se la Prelatura *nullius* comprendasi in esso. Per quanto rivolger si possa il diploma dell' Arcivescovo di Capua, non si potrà certamente rinvenirvi espressione alcuna, che in se contenga la formal separazione del territorio dell' Abbadia Capuana di S. Lorenzo. Nè giova ricorrere ad equipollenza di parole. Il sentimento comune de' Canonisti, prodotto, e garantito dalla uniformità delle decisioni della Rota Romana, e validamente sostenuto dall'immortal Pontefice Benedetto XIV, richiede per la Prelatura vera *nullius* la dismembrazione territoriale con indubitati vocaboli nel diploma prescritta. Qualunque altra formola nel prodotto privilegio si ravvisi, sarà sempre insufficiente a generare un'Abbadia Vescovile. L'esserfi il luogo dalla dominazione del Vescovo: il
proi-

proibirsi a questo di esercitare la sua giurisdizione, di riscuoter censi, o altra rendita su di quello: il darfene all' Abate solo la potestà: il concedergli il dritto del Battefimo, e di dimandare da altro il sacro olio, ed il Crisma, non sono caratteristiche indicanti Prelatura *nullius*. Noi invitiam la bontà de' Signori ragguardevoli Ministri della Real Camera di S. Chiara a consultare per poco l' Arostegui su di questo proposito. Esaminò quel Valentuomo colla guida de' più saggj Canonisti, e delle Ecclesiastiche leggi, il valore di alcune formole principali, che foglionfi talvolta ne' diplomi incontrare, come a dire: *Suscipimus sub protectione sedis Apostolicæ: In proprios, & speciales Ecclesiæ Romanæ filios suscipimus: Eximimus a jurisdictione cujuscumque etiam Episcoporum: Eximimus a quacumque Diœcesana, & ordinaria potestate, & jurisdictione: Nulli omnino hominum tam jure Parochiali, quam jure domini, nisi vobis, & Monasterio vestro respondeant: Eximimus a decimis, & jure percipiendi eas: Concedimus facultatem petendi ab alio quocumque Episcopo Oleum, Crisma, consecrationes Ecclesiarum, & monachorum ordinationes, iuncta libertate ad synodum non accedendi: Nullus*

lus monasterium possit interdicere, nec Abbatem, aut prepositum, aut monachos, excommunicare, nisi de mandato Papæ, vel legati a latere: Nemo presumat aliquid facere, vel molestias inferre in Monasterium, & ejus monachos, & bona: Eximimus ecclesiam unam cum suis pertinentiis: Locus simul cum rebus, & hominibus subest Prelato inferiori: Ne aliquid juris diocesano sit reservatum: Quod pleno jure Ecclesiæ ab Abbate, vel Priore possideantur: Jura Episcopalia ab Abbate, vel Preposito obtineantur. Chi 'l crederebbe? In niuna di queste coll' ajuto delle Decretali, e delle più gravi autorità, dimostra il lodato Scrittore di non contenersi per ombra la specie di Prelatura *nullius*; ma o quella di primo ordine, ch' è la più infima, o al più quella di grado secondo. Tanto adunque è vero, che la sola separazione di territorio caratterizza la Prelatura vera *nullius*, che qualunque altra estesissima espressione non giugnerà mai ad indicarla. Che anzi lo stesso Tamburino osserva nella disputazione 15 *ques. 5. n. 2.* che la formola *concedimus usum mitre, & annuli, & baculi Pastoralis* neppure additi Prelatura *nullius* nel suo vero significato. Quindi possiam noi in buon dritto, e con ogni ragione conchiu-

chiudere , che nel privilegio addotto da' Monaci, non comprendendosi l' idea d' una vera Prelatura *nullius* con popolo , e con diocesi separata , non altra Prelatura possa ritrarsene , che quella di seconda specie , che anche *nullius* si appella , ma con improprietà di linguaggio , riputandosi ella sempre dentro a' confini Diocesani , ed una giurisdizione esercitando compatibile con quella del Vescovo . La sua potestà sarà quella , che noi descrivemmo nel primo capitolo di questa scrittura . Sarà ella soggetta alle modificazioni tutte , che piacque al Concilio Tridentino di darle . Non avrà questo Abate giurisdizione di cause di matrimonio , o criminali : non convocherà sinodo : non intimerà concorso : non eleggerà Parochi , nè Vicarii Curati : non dispenserà ordini minori : non ispedirà dimissorie : e niun' altra cosa farà , che del Tridentino Concilio gli fosse stata vietata .

§. VI.

Lo stesso Diploma, quando pur contenesse Prelatura vera nullius, non ha più valore.

NOi vogliamo essere generosi co' Benedettini di S. Lorenzo d' Averfa. Sorga pur dal diploma dell' Arcivescovo di Capua una vera Prelatura *nullius* con popolo, e con Diocesi separata. Potranno essi mai pretendere, che abbia tuttavìa quel privilegio il suo pieno vigore, e che capace sia a produrre un' esenzione totale a beneficio di quel Monistero, a cui fu concesso? Senza rapportare le autorità del Gonzales, del Fagnano, e degli altri Canonisti su del presente incontro, noi ci contenteremo di addurre la Canonica legge. Ella è la Decretale di Alessandro III, ed un' altra d' Innocenzo III, registrate per la 6, e 15 sotto al titolo 33. *lib. V.* Prescrisse il primo, che quante volte pel corso di trent' anni non si usi del privilegio, non si abbia più conto di questo, come per esservi rinunciato: *Si de terra, quam habetis in Parochia de Canonorum de Plantio per 30 annos eis decimas persolvistis, eas sibi de cetero in-*

integre persolvatis . Licet enim privilegiorum Romanae Ecclesiae beneficio fratribus Cisterciensis ordinis indultum fuerit , quod de laboribus suis nullas decimas persolvere debeant ; de privilegio tamen vobis indulto tanto tempore vobis detrabere voluistis : cum liberum sit unicuique suo juri renuntiare , eoque modo non potestis vos in hac parte tueri . Non discorda il prescritto del secondo , se non che si estende il tempo del non uso ad anni quaranta : Mandamus quatenus , si Abbas & Monachi sufficienter ostenderint , quod a Templariis decimas de terris praedictis per XL annos continue perceperint sine lite , vos ad praestationem decimarum ipsarum Templarios auctoritate Apostolica compellatis . Cum enim tanto tempore contra indulta privilegia decimas solverint , eis renunciassse tacite praesumuntur . Dov' è , che per trent' anni , o per quaranta , fatto non fiesi uso del diploma di Adenolfo ? Scorri son fette secoli , da che di tal privilegio non s' ebbe notizia alcuna . In tutte le controversie di giurisdizione , che mossero i Monaci Cassinesi di S. Lorenzo d' Averfa , o di Capua , contro del Vescovo Diocesano , non fecer mai menzione di siffatto diploma . E' questa la prima volta , in cui da' Benedettini si chia-

chiama Adenolfo dopo sette secoli in loro favore. E' questa la prima volta, che si presenta in giudizio un siffatto diploma. La virtù adunque di tal privilegio è restata prescritta, per esserne scorsi senza farne uso non trenta, non quarant'anni, ma sette secoli interi.

§. VII.

Lo stesso diploma, quando pur fosse in vigore, non può giovare al Monistero di S. Lorenzo d'Aversa.

VAglia nondimeno di Adenolfo il diploma. Potranno mai giovarsene i Benedettini di Aversa? Egli è questo l'esame il più interessante sulla Bolla, di cui stiamo ragionando. In due modi sostengono i Cassinesi Averfani la loro partecipazione del privilegio di Adenolfo, come cella contemporanea cioè del Monistero di S. Lorenzo di Capua, e come capo dello stesso Monistero diventato in progresso di tempo. Ad isviluppar questo assunto nella idea de' nostri Avversarii convien di ripetere ciocchè intesero i Monaci di dimostrare, o, per dir meglio, di asserire a tal uopo. Differo sulle prime, che l'Abbadia di S. Lorenzo d'Aversa

verfa nacque contemporaneamente al Monastero Capuano, spacciando in pruova di ciò, che per effetto del diploma di Adenolfo avea la facoltà l' Abate di S. Lorenzo di Capua di edificar nuove Chiese : che debba supporfi di aver voluto usare di tal potestà : che in realtà usaro ne avesse, una cella, o obbedienza della sua Abbazia costruendo nella contrada *ad seprimum*, dandole il nome di S. Lorenzo d' Averfa: e che questa cella, al Capuano Monistero appartenendosi, degli stessi privilegi di quello dovesse godere. In secondo luogo asseriscono, che cangiata dopo quasi un secolo la sorte de'due Monasteri, e fattasi Badia principale quella, che obbedienza prima era, riducendosi in una Cella la principale Badia, tanto operando il diploma da Giordano spedito nel 1087. , si fosse col nome il privilegio ancora dell' uno traslatato nell' altro. La storia vera ed indubitata suggerirà a noi la risposta più propria, ed atta a diroccare il primo argomento; mentre a confutare il secondo ci somministrerà sufficiente ragione la legge della Chiesa.

Scrisse il Canonico Pratilli nel *cap. 8.* del 2. libro sulla Via Appia, che l' origine del Benedettino Monistero di S. Lorenzo d' Averfa stabilir si dovesse o sotto di
Boe;

Boemondo , o sotto del Principe Giordano . Ecco le sue stesse parole : *Qui fia bene notare l' abbaglio del P. Abate Lucenti , il quale nella sua Italia sacra tom. 1. fol. 383. dice , che un tal Monistero di S. Lorenzo d' Aversa fu fondato nel X. secolo , allora quando non era nemmen fondata la Citta di Aversa . Imperciocchè una tal fondazione dee piuttosto attribuirsi a Boemondo Principe di Antiochia nel secolo XII. , o a Giordano figliuolo di Riccardo I. Normanno Principe di Capua , il qual leggesi nelle antiche scritture dell' Archivio di detto Monistero , che donato avesse al nuovo Monistero di S. Lorenzo fuori le mura di Aversa varii poderi , sacri utensilii , vasi , ed altro . E lo chiama egli nuovo , non solo per dinotare , che di fresco era eretto ; ma per diversificarlo ancora dal famoso Monistero dello stesso nome in Capua fondato . Secondo il Pratilli adunque deesi la fondazione della Cassinese Badia di S. Lorenzo d' Aversa o tra' l 1085. ed il 1111. ricercare , o tra' l 1078. ed il 1090. Ma noi crediamo di far cosa grata al Benedettino Abate di Aversa , se in tal ricerca seguirem piuttosto la guida del Mabillone . Investigando queste valentissimo Cassinese l' origine , tra gli altri , del Monistero di S. Lo-*

Lorenzo di Averfa, così lasciò scritto nel lib. 40. n. 78. degli Annali Benedettini: *Jam hoc tempore (anno 1055.) conditum erat Aversanum S. Laurentii Monasterium, cui Gualterius Abbas rum præerat. Forte ejus conditor extitit Richardus Comes, qui hoc anno Sancti Archangeli Ecclesiam in partibus Neapolitanis suam Gualterio Abbati Cœnobii Sancti Laurentii contulit.* Nè solamente negli Annali registrò quel grand' uomo con espressioni siffatte l'origine della lodata Badia. Descrivendo egli nella Opera intitolata *Iter Italicum* quella parte del suo viaggio d'Italia, che conteneva la permanenza sua nel Monistero Benedettino d'Averfa in Novembre dell'anno 1685., e volendo nel tempo stesso dilettere con un tal racconto, ed istruire il lettore, scrisse: *Aversa intranscursum, invisimus Sancti Laurentii Monasterium nostris, quod a Guiscardo constructum est.* E quando neppure del lor Mabillone sian contenti i Cassinesi Averfani, dovranno accettar di buon grado la nostra sommissione a' quel ch'essi han pubblicamente insegnato finora. Leggesi in un marmo esposto al pubblico fin dall'anno 1728. nella Chiesa di S. Lorenzo d'Averfa l'iscrizione seguente: *Templum hoc & Mona-*
Q
ste-

seriam sub invocatione S. Laurentii Martyris ab Umfreda Nobili Normanna anno ML. creatum. E' questo un documento, a cui non avrebber dovuto i Monaci d' Averfa osare di opporsi. In esso comprendesi la confessione dell' Ordine loro in tempo non sospetto, e con antecedente maturo consiglio, alla posterità tutta, non che agli uomini allora viventi, manifestata. Con qual coraggio si presentano ora in giudizio, e chiamando in aiuto i raziocinii più deboli, e le più meschine ipotesi, ardiscono di attaccare di fronte le autorità più sicure, e i più validi documenti, per sostenere un capriccio, qual si è quello di stabilire nel X. secolo l'origine della loro Badia? Appoggiando nel nostro ragionamento sulla gravissima autorità Mabilloniana, a cui i Benedettini d' Averfa debbono farsi gloria di sottomettere la propria opinione, come in tutti gli altri rincontri lo han sempre meritevolmente lodato, determiniamo verso l'anno 1054. l'origine del lor Monistero.

Ma qui si oppone, che da un diploma di Riccardo I. Conte di Averfa del 1054. una donazione si rilevi fatta alla Badia di S. Lorenzo di una Chiesa situata nel monte, che il lago d' Agnano signoreggiava, e
ch.

ch'era pertinenza del territorio di Napoli. Le parole
 son queste: *Ego Ricchardus Dei gratia Francorum Co-*
comes concedo. Et trado tibi Gualterio Abbati in Ceno-
onio S. Laurentii, hoc est unam Ecclesiam Monaste-
riorum Carnevis S. Archangelis Michaelis, qui in par-
tibus Neapoli est sitis cripta sitam in montem, qui
est desuper annis, quod vocatur Anglans. Sono in tal
 diploma da considerarsi più cose, che debbano farne
 dubitar della veracità con molta ragione. Quivi si
 dona una Chiesa, che certamente non eravi tra gli
 esseri mondani. E' nota ad ognuno la qualità del si-
 to, ove il Lago di Agnano si giace. L'aria pestifera,
 che la ingombra all'intorno in un atmosfera non pic-
 ciolo, ne rende certamente molta estensione di terra
 inabitabile. Il Capaccio nella storia di Napoli *lib. 2.*
 lo chiamò *Serpentibus damicilium*. Chi potrà mai av-
 visarsi, che in luogo micidiale a tal segno, e dove
 i soli serpenti abitavano, vi si fossero più Monasteri
 costrutti? Ma fenci stati ancora Monastici Chiostri.
 Potea disporre Riccardo? Egli stesso confessa, che so-
 pra di Agnano la giurisdizion di Napoli si stendeva.
 Non potea dunque donarne i Monasteri, che vi ci si
 trovassero pur collocati. Quindi da ciò des per ne-
 cessa-

cessaria conseguenza la falsità del diploma ritavarsi .
 Sia nondimeno per poco pur vero di Riccardo il diploma . Chi farà quello, che ritrarne potrà l'origine del Monistero di S. Lorenzo d'Aversa nel X. secolo? Qual ripugnanza s'incontra in una donazion, che si faccia ad un Monistero nascente? Dee forse richiederfi l'antichità del Monistero per poter diventar suscettibile di un dono? Sarebbe il ragionare a tal modo lo stesso, che senza considerazion ragionare

Nel secondo diploma altra donazione comprendesi di Giordano I. dell'anno 1079. a beneficio dello stesso Monistero di S. Lorenzo Aversano . E poichè leggesi in esso anche la conferma delle concessioni a lui fatte dagli altri Principi Normanni, s'inferisce da ciò, che un tal Monistero non potea certamente la sua fondazione ripetere dalla Normanna Signoria, la quale occupata delle armi badava piuttosto a distendere la sua giuridizion temporale, anzi che a fondare Monastici alberghi . Di quanto peso esser possa un ragionamento siffatto, chi ha fior di senno ben lo comprende . Noi confessiam di buon grado di non rinvenire nella illazion, che si tira, alcun rapporto col principio premesso, anche perchè è notissimo, e dagli Storici

rici tutti uniformemente contestato , di quanta religione Cristiana fossero stati gli animi de' Normanni ne' primi tempi ispirati .

Siegue un terzo diploma del 1087. dello stesso Giordano I. E' convenien per intero riferirlo , onde possa l' incoerenza capirsi del contrario ragionare : *Nos Jordanus, & Richardus filius . . . notum fieri volumus dedisse, concessisse, & confirmasse Monasterio S. Laurentii sito circa muros Aversa Urbis in perpetuum, videlicet Monasterium Sancti Laurentii constructum in Capua cum universis rebus, & pertinentiis, qualiter modo possidet, & dominatur, & qualiter sibi quoquo modo legali pertinere videtur: ac lacum Patriensem cum lincibus suis . . . & quidquid de iure pertinet Monasterio antiquitus in canalibus, & toto lacu Patriensi.* In questo diploma rinviene l' Abate di Aversa anche argomenti a suo pro. Credendo, che al suo Monistero riguardasse la parola *antiquitus*, ne deduce la propria antichità almeno dal X. secolo. Che cosa è l' uomo in mezzo all' impegno! Ved' egli quel che non vi è; ed a quel ch' è realmente punto non bada. Giugne ad obbliar volontario finanche quanto di meno vi sia fra le sue vaste cognizioni. L' avverbio *antiquitus* nell'

nell' enunciato diploma non deveasi al Monistero d'Aversa riportare, ma a quello di Capua, che gli è più vicino, ed a cui veramente è annesso. In verità donasi al Monistero d'Aversa quello di Capua, e tutto ciò che a questo *antiquitus* gli appartenga nel Lago di Patria, il quale dalla Principessa Aloara era stato al Capuano Monistero donato.

Nè vale il dire, che, se nata fosse l'Abbadia di Aversa dopo della Città, non avrebbe più ritenuto il nome *ad septimum*; giacchè fu Aversa edificata *ad octavum*. Questa riflessione pochissimo importa alla denominazione de' luoghi, i quali son sempre tenaci de' primevi lor nomi. E poi non deve ignorarsi, che l'espressioni *ad septimum*, & *ad octavum* in rapporto ad Aversa, ed a quel Monistero Benedettino, importan lo stesso, essendo tanto l'una, che l'altro, situati presso al XIII. miligio da Pozzuoli. Così insegna quell'autore medesimo, cioè il Pellegrino, dalla parte averfa citato, le cui parole son le seguenti: *Perciocchè Aversa a quel tempo dovea essere un castello (di Napoli disse Giovanni Villani nel cap. 60. del lib. 1.) non prima di 200. anni, nè molto abitato, nel luogo chiamato per altro più antico nome ad septimum.* Ri-
man

man dunque ferma l'origine del Monistero di S. Lorenzo d' Averfa circa l'anno 1054.

Fissata non prima del 1054. la fondazione della Badia Averfana de' Cassinesi, uopo è ora stabilire a chi si appartenesse quel territorio, dove fu quel Monastero costruito. Neppure in ciò faremo da' Monaci discordanti. Noi rapporteremo quei diplomi medefimi da effoloro prodotti, aggiungendovene alcuni altri, che crediam necessari, estratti dalla 68. Dissertazione delle antichità *medii ævi* del Muratori, nella fiducia, che dalla semplice lor lettura si debba per Averfano quel territorio riputare, dov' edificato si osserva il Monastero di S. Lorenzo. In un diploma di Riccardo Principe di Capua dell' anno 1060. dicesi il Monastero di S. Lorenzo situato *in tertia parte Adversani militarii*. In un altro di Roberto, figliuol di Riccardo del 1085. leggesi *Sancta Ecclesie Laurentii de Civitate Averfa*. In quello di Giordano e Riccardo del 1098. chiamasi il Monistero di S. Lorenzo *circa muros Averfane Civitatis*. Nel privilegio di Ruggiero, figlio di Roberto, del 1102. sta scritto *Monasterium Sancti Laurentii in Adversano territorio*. Nel diploma di Riccardo II. del 1103. fu scritto: *Monasterio*

sterio Beati Laurentii Levita, & Martyris constructo prope Aversanam Urbem. Qual è il nome, che oggi distingue la Badia Benedettina in quella contrada? Monasterium S. Laurentii de Aversa. Come caratterizzossi l' Abate di quel Monistero in tutti gli atti, e ne' contratti tutti, in cui intervenne, da che quell' Abbadia si costrusse, e nella stessa transazione del 1311? Abbas Monasterii S. Laurentii de Aversa. Dov'è sito attualmente il Monistero di S. Lorenzo d' Aversa? Alle porte di quella Città. E ciò non ostante a dimostrare s' imprende, che il territorio, dove fu di S. Lorenzo d' Aversa il Monastero fondato, al Capuano territorio si appartenesse. Se negli enunciati diplomi parlando i Principi di Capua l' Aversano territorio ravvisano nel Monistero di S. Lorenzo d' Aversa, irragionevole sembra l' intrapresa di sostenere, che territorio Capuano si dovesse quello riputare. Non v' è chi non sappia qual fosse il confine, che, dopo la costruzione di Aversa, il di lei territorio da quello di Capua divideffe. Erane il fiume Clanio il limite rispettivo, che tra le campagne di Nola, e di Avel-la forgendo, va le sue acque nel lago, pria di Litterno, oggi di Patria, a scaricare. E' questa un'istorica

rica verità, che oltre del Pellegrino nella sua Campagna felice, e del Pratilli nella Via Appia, fu validissimamente nel 1755. dimostrata nell'aurea *Difesa della originaria esenzione della Cattedrale Chiesa di Averfa* dal dottissimo, ed ora ragguardevole Caporuota della Real Camera di S. Chiara D. Francesco Pecheneda. Tutto ciò, che di quà del Clanio comprendevasi, si apparteneva al territorio di Averfa: tutto poi quello spazio di terra, che al di là del Clanio giaceva, tutto era territorio Capuano. E siccome il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa è non solamente pressochè quattro miglia di quà dal Clanio situato, ma a fianchi d' Averfa; ragion quindi detta, che si conchiuda di essersi fin dal suo principio all'Aversano territorio appartenuto. Chi voglia di questa verità una più lucida pruova ricercare, riscontri la topografica carta, che dal Pratilli formossi di tutta quella vasta estensione di terra, che dalla Città di Capua si stende sino a quella di Napoli per quanto al mezzogiorno riguarda; non che quella, che dal Pellegrino si premette al medesimo scopo. Ivi a colpo d'occhio si osserva, qual fosse il territorio di Capua, quale quello di Averfa, e come l'acque del Clanio, quasi

R

fos-

fossero state dalla natura a tal uopo stabilite in quel letto, con eguale ripartizion lo dividano.

Un confine di tal fatta abbiám noi molta ragione da credere, che fosse stato assai prima riconosciuto dell' ingresso de' Normanni in quelle contrade. Allorchè questi prodi guerrieri penetrarono le Napoletane regioni, alla Capitale approssimandosene, la lor sede sulle prime fissarono presso all' acque del Clanio, dove Ponte a Selice si chiama. Se un tal territorio si fosse alla Signorìa Longobarda appartenuto, non avrebbero quei Principi permesso al certo di stabilirvisi a Normanni. Ma questi ivi le lor case piantarono, e lunga permanenza avrebbero ivi fatta, se sperimentata non ne avessero l' aria poco salutarevole a cagion di quel fiume. Dunque è da dirsi, che nulla a' Longobardi di Capua importavano gli spaziosi terreni, cui l' onde del Clanio dalla parte di mezzogiorno bagnavano. Trasportata da Rainulfo in Averfa la Sede Normanna, deve crederfi ancora, che non avesse obliato il dominio del suo primiero soggiorno. Il silenzio de' Principi Capuani; la concessione del Duca Sergio fatta a Rainulfo del Contado della novella Città; la conoscenza del Normanno valore in quei tempi,

tempi, devono a creder così persuadere chiunque .
 Ma sembrano queste indagini vane . Se il Monistero
 di S. Lorenzo d' Averfa fu fondato intorno al 1054.
 vicino all' Averfana Città : Se ne' diplomi tutti e de'
 Capuani Conti, e de' Conti d' Averfa , si chiama Mo-
 nastero Averfano ; inutiliffima, anzi irragionevole sem-
 bra la ricerca , se quella contrada in quel tempo tra'
 confini di Averfa , o di Capua si comprendesse . .

E' mestieri però non lasciarsi senza risposte gli argo-
 menti contrarii , anche perchè in lor sostegno si re-
 cano degli antichi documenti . Quanto si asserisce , e
 con monumenti pubblici si pruova , che anche di
 qua dal Glanio si fossero estese le armi Longobarde
 fino ad occupar molti luoghi , che dopo la venuta
 de' Normanni costituirono l' Averfano territorio , ol-
 tracchè non dimostra l' inclusione della contrada *ad*
septimum & ad octavum anche per poco sotto al Lon-
 gobardo dominio ; neppur dimostra in quei luoghi la
 perpetuità della Longobarda Signoria . Qualunque Sto-
 ria si legga de' tempi , che precedettero il X secolo,
 si rinverrà costantemente una continua azione , e re-
 azione guerriera fra' Longobardi , e Napoletani . In-
 vadevano gli uni con preponderanza di forze i terri-

torii degli altri. Riprendevano questi sopra di quelli il perduto dopo avere le proprie forze aumentato. Le disposizioni, che leggonfi fatte da' Principi Longobardi in quei tempi su' terreni meridionali del Clanio, non poteano indurre certamente un dritto sicuro. Erano esse l'effetto d'un dominio passaggiero. La loro durata non oltrepassava quella della maggioranza delle forze proprie sopra del nemico. E siccome or vincitori, or vinti, s'inoltravano spesso i Longobardi, e spesso ritrocedevano; così si succedevano spesso gli acquisti alle perdite. Sappiamo però di sicuro, che in niuno degli addotti documenti menzione si faccia delle contrade *ad septimum*, & *ad octavum*. Ragion per la quale possiam noi con più certezza sostenere, che in siffatti luoghi non giunsero mai l'armi Longobarde a penetrare. Della qual verità abbiam noi il più irrefragabile monumento nella concessione delle terre *ad octavum* fatta da Sergio a Rainulfo Normanno. Così la Cronaca Salernitana: *Anno 1030 Sergius Consul Neapolitanus Rainulfum Northmannum Comitum premiavit, & donavit ei terras in octavo, ubi extruxerunt aliam urbem Atellam, quam postea dixerunt Adversam*: Così Lione Vescovo d'Ostia: Così
l'An-

l' Annalista di Cingla presso del Muratori . Da questi indubitati documenti , non che dalle riflessioni esposte finora , resta sempre più la verità di fatto affodata , che la regione *ad septimum* all'Aversano territorio si appartenga , e con essa il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa sia dall' origine sua .

Ma qui non cessano le opposizioni de' Monaci . Hanno essi due strumenti esibito , uno del 1043 , l'altro del 1048 . Dicefi fatto il primo *in plebe S. Laurentii* , e si addita il regno di Guaimaro Principe di Capua . Fu il secondo celebrato *in castro Aversa* , e gli Aversani Conti premettonsi , che allora regnavano . Conchiudon da ciò , che , se lo strumento *in plebe S. Laurentii* celebrato s' indicava col Principe dominante di Capua , dovesse il territorio di S. Lorenzo d' Averfa al Capuano territorio appartenersi . Ma di qual S. Lorenzo nello strumento si parla ? Del S. Lorenzo di Capua dee certamente parlarsi ; ed intendendosi del S. Lorenzo di Averfa , dee rinunziarsi alla storia , alla politica , alla ragione , ed allo stesso buon senso . La conseguenza adunque non corrisponde al principio . Quella *plebe di S. Lorenzo* dovendosi rapportare al Monastero Capuano , era sicuramente in quel

quel territorio compresa. Ma non siegue da ciò, che anche in quel territorio si contenesse il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa.

Non contento l' Abate Benedettino di aver voluto contro alla luce meridiana sostenere l' origine del suo Monistero nel X secolo, e la di lui situazione entro a' confini del territorio Capuano, si è anche pregiato di dimostrare, che quello alla Diocesi di Capua fin dalla sua fondazione appartenuto si fosse. A ragionar questo assunto si premette il principio, che per esecuzione del canone 17. del Calcedonese Concilio, da che il Regno di Napoli cominciò fra le Longobarde armi, e le Greche ad ondeggiare, vi dovette esser legge di sacra polizia ordinante, che i Vescovi d'una Nazione non distendessero i confini delle loro Diocesi ne' dominii dell' altra Nazione. Non è da negarsi, che lo stabilimento di questo principio fosse stato prodotto dall' erronea interpretazione dell' anzidetto canone Calcedonese. Il Tomasini *p. 2. lib. 2. cap. 39*; il de Marca *lib. 2. cap. 8*, ed i più ragionati Canonisti, non altra intelligenza a quel canone applicarono, se non che doveessero i Vescovi la loro giurisdizione distendere, secondochè da' Principi si rinnovasse-

ro

ro le forme civili delle proprie Provincie, e Città. *In hunc ergo sensum stectendus est iste Canon, ut si Imperator civitates innovet, augeat, eisque oppida, vicos, agrosque attribuat a territorio circumiacentium Episcoporum avulsos, Episcopus, cui hæc nova civitas suberit, in hos quoque agros, vicosque, iurisdictionem suam exporrigat, Thomas.* Non nacque sicuramente da ciò, che impedito fosse ad un Vescovo Nazionale di distendere la giuridizion sua nel dominio di altra nazione. Continuava ciascuno l'esercizio del suo sacro ministero; ed il contrario supponendosi, dovrebbe ammetterli di necessità, che i Vescovadi del Regno di Napoli stati fossero tuttodì in una sovversione continua, essendosene i governi politici con somma rapidità succeduti a vicenda. Locchè fu molto avvedutamente da Innocenzo I. avvertito nell'Epistola diciottesima: *Nam quod sciscitaris, utrum divisis imperiali iudicio Provinciis, ut duæ Metropoles fiant, sic duo Metropolitanæ Episcopi debeant nominari; non vere visum est ad mobilitatem mundanarum necessitatum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator.* E nella lodata Scrittura l'eruditissimo Signor

gnor Caporuota Peccheneda lo stesso a lungo dimostrò dottamente. Molto meno l'opposta massima, cioè di non poter il Vescovo di una Nazione difendere la giuridizion sua nella Diocesi di un'altra Nazione, si desume dalla scoperta dell' Abate di Averfa, che i Vescovi della Provincia di Benevento diceansi *Beneventani Antistites*, e quelli del Ducato di Napoli *Antistites Neapolitani*, per le Diocesi diverse, ch'erano in ognuno de' due dominii Napoletano, o Longobardo, e per l'attaccamento, che aver doveano al Nazionale governo. E' questo per verità un modo novello da ragionare, non ritrovandosi mai la conseguenza in seno del suo principio. Ma noi vogliamo all' Abate di Averfa conceder per vera la sua proposizione. Stabiliti in Averfa fino al fiume Clanio i Normanni nell'anno 1030, qual giuridizione potea mai nel territorio Normanno esercitare il Longobardo Metropolitano di Capua? Sicuramente niuna per lo stesso principio del Cassinese Abate. Essendo nato adunque nel territorio Normanno il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa, non poté soggiacere alla giuridizione Vescovile di Capua, ma a quella del Vescovo di Averfa.

Ma

Ma fu poi vero, che le Diocesi delle rovesciate cattedre Liternese, ed Atellana, si contenessero dentro alconfini della Capuana Diocesi, onde, anche per breve momento supponendosi la fondazione di S. Lorenzo prima dell' Averfana Città, se ne potesse desumere l' inclusione del Monistero fra' limiti diocesani di Capua? La ragion dell' Abate d' Averfa a creder così è ritratta dal non aver potuto quelle due Chiese appartenere al pastorale governo de' Vescovi Napoletani. La Polizia Ecclesiastica però di quei tempi dovea dar da pensare altrimenti. Le Chiese del Regno di Napoli furon sempre al Romano Pontefice sottoposte, da cui regolavansi con Metropolitico, e Patriarcale diritto. La forte delle Diocesi dalle mani sue dipendea. Le vicende politiche non offesero mai in menoma parte tal sua potestà. Gli stessi Longobardi idolatri ne rispettarono il potere. E fin nel tempo dello scisma fu temuta, e venerata la dignità del Romano Pontefice nelle Napoletane regioni. Quindi se furon disfatte le Diocesi di Literno, e di Atella, ritornarono esse sotto alla Papale autorità, non avendo potuto alla Cattedra di Napoli aggregarsi, a cui piuttosto avrebber dovuto di ragione spettare. In realtà,

rà , eretta la Capuana Diocesi in Metropolitana sede , noi non leggiamo affatto esserlesi addette per suffraganee le Diocesi di Atella , e di Literno , come leggiam per l' opposto , che sue suffraganee furono dichiarate le Chiese di Caiazzo , Calvi , Caserta , Teano , Venafro , Aquino , Fondi , Gaeta , Sora , e Sessa .

Non può dirsi , che si fossero alla Sede Metropolitana di Napoli aggregate , giacchè questa non altri suffraganei vanta , che i Vescovi di Acerra , di Pozzuoli , d' Ischia , e di Nola , essendosi alla sua Chiesa unite quelle di Miseno , e di Cuma . Non appartenendosi dunque le Diocesi di Literno , e di Atella , nè a Capua , nè a Napoli , si dovettero per necessaria conseguenza al Metropolitanano d' Italia , cioè al Papa , appartenere . Niuno ignora , che non possano i Metropolitanani altre Diocesi aver sottoposte fuori di quelle concesse loro dal Romano Pontefice , soprattutto in Italia . Non conviene però sofisticar molto in mezzo a' fatti . Atella mancò circa la fine del X. secolo , come disse il Prati nella via Appia cap. 8. , e rinacque col principio del secolo XI. nella Città di Aversa , come concordano in dire tutti gli Storici . Quindi la sua Diocesi ancora in quella di Aversa rinacque . Quanto a
Li-

Literno, mancata che ne fu la sua Cattedra, restò unita prima a quella di Volturno, e poi a quella di Atella. Del resto, se vero fosse di essere state Literno, ed Atella a Capua assegnate, perchè oggi van comprese nell' Averfana Diocesi? Fu usurpazione del Vescovo di Averfa, ovver cessione del Metropolitano di Capua? Val molto poco la capricciosa ragione nella dimostrazione de' fatti. Ei si richiede l'indubitato monumento, non lo sforzo del proprio ingegno. Poichè adunque il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa nacque dopo la istituzione della Cattedrale Averfana (essendo stata questa istituita nell'anno 1050 secondo l' Ughelli, che in quell' epoca ne rapporta il primo Vescovo Azzolino), e nell' Averfano territorio; creder si deve e per necessità di ragione, e per istorica verità evidente, che in Diocesi Averfana fosse stato anche costruito. Quindi surge la conseguenza legittima, che il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa non essendo nato contemporaneamente a quello di Capua; nè essendo stato costruito in territorio, nè in Diocesi di Capua; ma essendo stato edificato dopo l' istituzione della Cattedra Averfana, in Averfano territorio, ed in Diocesi Averfana, fu fin dall' origine sua sottopo-

sto alla giurisdizion Vescovile di Averfa , non potendosi stendere sopra di lui la sognata virtù del privilegio di Adenolfo , nel quale non fu certamente compreso.

Se però , dice l' Abate di Averfa , non può il Monastero di S. Lorenzo , come cella contemporanea del Monistero di Capua , partecipare dell' esenzione totale nel privilegio di Adenolfo prescritta , non se gli può certamente una tal esenzione negare da che per effetto del diploma di Giordano I. del 1087. , essendogli stato il Monistero di Capua donato , ed entrando ne' dritti , e privilegi di questo , dovette anche quei dritti acquistare , che col privilegio di Adenolfo , erano stati alla Badia di Capua conceduti . In sostegno di un tale argomento si stabilisce il principio , che la residenza dell' Abate in un Monistero di obbedienza producendo l' erezione della cella in Badia principale , e la riduzione di questa in Cella , possa anche produrre nella cella la traslazione de' privilegi , che mai si trovassero accordati alla principale Badia . Se questo si menasse buono , tutt' i Monasteri del mondo potrebbero in breve tempo dalla giurisdizion Vescovile sottrarsi senza cercar privilegi alla Pontificia
po-

potestà ; ma invitando soltanto ad ivi rifedere l'Abate di un privilegiato lor Monistero , abbandonando la propria Sede per qualche anno . Nè alla dimostrazione di questo affunto giova di addurre l' esenzione della Trinità della Cava . Non fu la persona dell' Abate , che quel Monistero esentò dalla Vescovil potestà . Fu il privilegio di Urbano II. nel 1092. , quando lo sciolse dalla giurisdizione dell' Arcivescovo di Salerno, *qui sibi subiectum esse contendebat* , al dire del Mabilione *lib. 68. n. 30.* E così esser dovea, quando si rifletta , che per ecclesiastica legge le Chiese sottoposte al Monistero esente , non mai esenti restano anch' esse . Legganfi la XVI. , e XVII. Decretale d' Innocenzo III. registrate sotto al titolo *de Privilegiis* del libro V. Ivi troverassi , che , dichiarato esente il Monistero principale , fu poi prescritto : *In membris autem, quæ non probantur exempta , diocesano Episcopo ipsum subiaccere decernimus* , pe' quali l' Abate *tenetur Episcopo exhibere reverentiam , obsequium , honorem* . La ragione di questo stabilimento era stata da Alessandro III. indicata nel *cap. 9.* dello stesso libro : *Sane temerarium est , & indignum , aliquem sibi sua auctoritate præsumere , quod Romana Ecclesia alicui , cer-*
ta

ta ratione inspecta, singularibus voluit beneficiis indulgere. Ma egli vi è un altro argomento, onde non potrà mai il Monistero d' Aversa aspirare al preteso privilegio accordato da Adenolfo alla Badia Capuana. Prescriveasi tra le altre cose in quello, che l' Abate di Capua dovesse non solo il Monistero Capuano governare, ma anche le Chiese al medesimo soggette. Or pretendendosi dall' Abate di Aversa per effetto dello stesso privilegio di sottomettere a se il Monistero di Capua, chi non vede, che verrebbe a dimandar cosa al privilegio medesimo opposta? Per qualsivoglia parte adunque si consideri la dimanda del Monistero di Aversa in voler godere del privilegio, che si spaccia dall' Arcivescovo Adenolfo al Monistero di Capua accordato, si troverà sempre ripugnante colla legge, e col fatto.

§. VIII.

§. VIII.

*Le Bolle di Urbano II, di Alessadro III, di Lucio II,
e di Celestino III, quando pur vere sieno, non
concedono una Prelatura nullius.*

Oltre alla Bolla di Adenolfo, si è ancor dall'Abate di S. Lorenzo d'Aversa presentata a suo pro una Bolla del Pontefice Urbano II., e tre altre di Alessadro III., di Lucio III., e di Celestino III. Reca maraviglia, come, dopo essersi dall'Abate Cassinese sostenuto, *che a' Romani Pontefici, quantunque forniti del Primato, mancava la potestà di accordare l'indipendenza agli Ordini Monastici, malgrado gli Ordinarii posti dallo Spirito Santo al reggimento delle Diocesi: che sarebbe stata ingiusta, se si fosse avuto ricorso al Romano Pontefice, l'indipendenza della Badia di Capua: e che questa fosse stata dalla giurisdizione ordinaria dell'Arcivescovo Capuano con Vescovile autorità esentata, pag. 63. a 66.* si ricorra ora a privilegi di Pontefici Romani per sostenere la propria esenzione. Si accordi nondimeno a' Cassinesi d'Aversa il ricorso alla Pontificia potestà. Si veggia ora qual
cosa

cosa prescrivasi ne' rapportati diplomi .

Difficultarsi non può, che nella Bolla di Urbano II. un' esenzione contengasi : che , supponendosi in essa il Monistero di S. Lorenzo alla Sede Romana appartenere, sotto alla di lei protezion si riceva : che s'interdica a' Vescovi di scomunicare la principale Badia, e le sue celle : e che all'Abate si accordi di dimandare da qualunque altro Vescovo il Crisma, l'Olio, la consecrazion degli altari, l'ordinazion de' Monaci, ed altro. Non possiam tacere però la prima impressione di falsità fatta nell'animo nostro dal solo aspetto di lei. Le sante idee dall'autore di questa Bolla manifestate nel canone VI. della *quist. 2. caus. 16.* non fanno al certo supporre, che possa esser ella verace. *Sane, ivi si dice, quia Monachorum quidam Episcopis ius suum auferre contendunt, statuimus, ne in parochialibus Ecclesiis, quas tenent, absque Episcoporum consilio præsbyteros collocent, sed Episcopi parochie curam cum Abbatum consensu Sacerdoti committant, ut eiusmodi Sacerdotes de populi quidem cura Episcopis rationem reddant, Abbati vero pro rebus temporalibus ad Monasterium pertinentibus debitam subiectionem exhibeant, & sic sua cuique jura serventur*
L'af.

L'asserirsi inoltre nella stessa Bolla, ch'era omai quella Badia di dritto di S. Pietro, mentre tale non era per effetto del supposto diploma di Adinolfo, produce un'agitazione nell'animo sulla di lei verità, allorchè ad esaminarla intraprende. Il non essersene fatto uso sotto all'immediato suo successore Pascale II. nella unisona quistione di essersi l'Abate di S. Lorenzo fatto ordinare Diacono dal Vescovo d'Ostia senza le dimissioni dell'Aversano Prelato, e di aver preteso giurisdizione sul Monistero di S. Biase, negli anni 1101, e 1102, ne aumenta il sospetto. Dichiarò il Pontefice nulla quella ordinazione: *Placuit indicibus, ut, secundum canonicam sanctionem, salva reverentia et auctoritate Episcopi Aversani, ordinatio illa irrita esset.* Fu nella seconda controversia costretto l'Abate di chieder perdono al Vescovo di Aversa: *Vir Guarinus Abbas ore suo caram nobis confessus est tibi deinceps Domine Iohanne Aversane Episcopi, quisque legitimis successoribus obedientiam debitam exhibebo.* Qual occasione migliore a far pompa della Pontificia Bolla di Urbano II. per liberarsi da un pubblico atto vergognoso? Non è irragionevole il nostro sospetto sulla di lei lealtà. Nè si dica, che vere non

T

fieno

seno le bolle di Pascale II. Contiene la prima una causa in Benevento trattata per comando del Papi, che ivi per altro non era, ma in Roma. Nella seconda anche una causa comprendesi agitata nella presenza stessa del Pontefice Pascale II, con essersene la bolla pochi giorni dopo spedita. La qual cosa ben si rileva dalle formole *actum*, & *datum*, che la diversità di queste operazioni dimostrano, come potrà osservarsi nelle Bolle medesime rapportate in fine della presente scrittura. Questi fatti indicano senza dubbio la falsità della Bolla di Urbano prodotta da' Monaci. La notizia sicura, che abbiamo noi dagli Storici, delle infinite falsificazioni di Bolle, e diplomi, che ebbero luogo nel secolo XI: gl' inganni allo stesso Urbano II. usati dall' Abate del Monistero di S. Albino per mezzo di Bolle non vere: la falsità del diploma dal Monaco di S. Ramberto commessa, e manifestata nel Concilio di Autun nel 1094.: le false Bolle ordite da' Monaci di Subbiaco, e dallo stesso Pontefice Leone IX. brugiate: ed il niun conto, che tennero de' diplomi, e delle Bolle dell' XI. secolo i Pontefici Alessandro II., Gregorio VII., ed il medesimo Innocenzo III., che dichiarò falsi i di-

diplomi da' Monaci del Monistero di S. Damaso prodotti contro all' Arcivescovo di Milano, daran forza semprepiù al concepito sospetto .

Noi però vogliam credere, che vera sia la Bolla di Urbano . Potranno pretendere i Monaci d' Averfa per virtù di lei un' esenzione, una prelatura *nullius* ? No certamente . Noi dimostrammo abbastanza qual fosse l' unico , e necessario requisito per le Badie *nullius* . Nella Bolla di Urbano non vi è concessione di territorio , e di popolo separato ; ma si concede la protezion Pontificia *Apostolica Sedis gratia specialiter confovendum protegendumque suscipimus* : Si vieta al Vescovo di scomunicar l' Abate , ed i Monaci *nec liceat alicui Episcopo ipsum Monasterium vel cellas interdicere , aut Monachos excommunicare* : Si dà la facoltà di dimandare da qualunque altro Vescovo *Chrisma , oleum sanctum , consecrationes Altarium , seu Basilicarum , ordinationes Monachorum , sive Clericorum Monasterio pertinentium , qui ad sacros ordines sunt promovendi* : Si proibisce a' Vescovi di provocare *ad synodum Cappellanos vel Clericos , qui ipsi Monasterio , aut Ecclesis , aut cellis deserviant* : Si concede in fine , *usus mitra in celebrationibus divinarum ; an-*

nulus vero tantum in celebratione missarum precipuarum festivitatum. Or queste espressioni per sentimento dell' Arostegui nella sua Concordia Pastorale p. 1. cap. 6. n. 15. 20. e 18. sostenute dalla Rota Romana, e da valentissimi Scrittori, non importano, che semplice esenzione passiva: *Suscipimus sub protectione Sedis Apostolicæ: Nullus Monasterium possit interdicare, nec Abbatem, aut Præpositum, aut Monachos excommunicare: Facultas petendi ab alio quocumque Episcopo oleum, chrisma, consecrationes Ecclesiarum, & Monachorum ordinationes, iuncta libertate ad synodum non accedendi . . . nec ex huiusmodi concessionibus potest inferri territorium separatum, sed tantum simplex & pura passiva exemptio.* Quanto poi all'uso della mitra, e dell'anello lo stesso Tamburini di sopra descritto insegnò: *Privilegium usus mitræ, & annuli, ac baculi pastoralis datur in honorem Ecclesiæ, non in amplitudinem officii.* Ma oltre di questi, e de' migliori Canonisti tutti a tal'uopo, ei conviene richiamar in memoria la sempre memoranda decisione del Pontefice Benedetto XIV. da noi nel capitolo primo rapportata. Quali espressioni molto più estese non conteneansi ne' privilegi a lui presentati? Quali facultà
non

non si accordavano all' Abate Benedettino sull'Oppido di Putignano? Ivi la spirituale, e temporale giurisdizion concedesi fu di quell' Oppido, e delle Chiese tutte dipendenti da quello: Ivi la più ampia protezione Apostolica: Ivi la facoltà di ricevere da qualunque altro Vescovo l' Olio, il Crisma, la consecrazione degli altari, l' ordinazione de' Monaci, e Chierici: Ivi si proibiva al Vescovo di esercitar i Pontificali nella Chiesa Monastica senza il permesso dell' Abate; di scomunicar il Monistero, i Monaci, i Chierici, e i Laici; e di costringerli ad intervenire nel Sinodo: Ivi in somma quella potestà concedesi, che avrebbe indotto chiunque a ravvisarvi un perfetto Prelato. Quel Papa sapiente però, che il valore de' Canoni a fondo conosceva, e ch' era egualmente zelante di serbar sempre illesa la Polizia della Chiesa, non altro vi riconobbe, che un' esenzion di mezz'ordine, una impropria Prelatura *nullius*. Che ne sarebbe stato, se a lui presentata si fosse la Bolla di Urbano? Forse neppur quella ravvisato vi avrebbe. Forse avrebbe deciso, che una semplice esenzione si fosse ivi compresa. Lo stesso, anzi meno è da dirsi delle Bolle di Alessandrò III., di Lucio III., di Celestino

stino III. Non che queste contengano ciocchè contiensi in quella di Urbano, ma molto di meno. Stimiamo perciò di passarle sotto silenzio, come pochissimo conto per altro la parte avversa ne mostra. Sia nondimeno la Bolla di Urbano II., e quella de' suoi successori Alessandro III., Lucio III., e Celestino III. una conferma degli antichi privilegj, come l'Avversario le pretende. Abbiam noi ad evidenza ancor dimostrato, che il Monistero di S. Lorenzo d'Aversa nato non prima dell'anno 1054., riconobbe la sua suggezione al Vescovo di Aversa fin dall'origine sua; e che al privilegio di Adenolfo, che per altro non mai fuvvi nel mondo, non poteva affatto aspirare. Essendosi dunque colle Bolle di Urbano II., di Alessandro III., Lucio III., e Celestino III., confermata la Badia di S. Lorenzo d'Aversa ne' privilegj, di cui prima godeva, come opina l'Abate contro del vero; e costando, che niun privilegio era stato a lei prima accordato; inferir se ne debbe, che fosse stata la medesima confermata nel nulla. E' questa una conseguenza dalla stessa legge dettata. Nel cap. IV. *de confirmatione utili, vel inutili* Innocenzo III. chiaramente il prescrisse: *Nolentes, quod ex invocazione hujusmodi privilegiorum na-*
vum

vult jus Monasterio acquiritur, sed ut antiquam jus, si quod habet, per innovationem privilegii conservetur. Ma dov'è mai, che avesse Urbano II., o gli altri suoi successori Alessandro III., Lucio III., e Celestino III. confermato gli antichi privilegj? E quei privilegj dovean mai confermare, se niuno fino a' lor tempi esisteano? Il privilegio di Urbano, e quello degli altri riferiti Pontefici, furono mere concessioni, contenenti al più la media esenzione, o sia quella impropriamente detta *nullius*. Tale la giudicherebbe l'Arostegui, tale Benedetto XIV., tale la Rota Romana, e tale chiunque ha buon senso.

§. IX.

La Bolla d' Innocenzo III. è falsa.

OR si presenta l'achille delle contrarie ragioni. La Bolla d' Innocenzo III, la mappa geografica della Diocesi dell'Aversana Badia Casinese, l'incontrastabile pruova della di lei giurisdizione su delle Chiese in essa descritte secondo il parere de' nostri Avversarii, dobbiamo ora richiamare ad esame. Egli è mestieri, che

che in tutta la sua estension si trascriva , a fin di poterfene con più agevolezza la qualirà giudicare. Noi l'abbiam ripottata perciò in fine di questa scrittura , perchè occorrendo si possa aver sempre sotto lo sguardo . E poichè in essa comprendesi una descrizione autentica di tutte le Chiese , sparse nelle diverse Diocesi , appartenenti all' Averfana Badia , pareva della giustizia d' Innocenzo III di dover sentire i Vescovi di quelle Diocesi rispettive , nelle quali eran site le Chiese , di cui all' Abate di Averfa si giudicava la spettanza . Ei conveniva sentirsi tutti gl' interessati , e non fidare alla semplice fede Monastica , che molto alla Greca in questa specie di cause somiglia . Tantopiù , che di quel dotto Pontefice fu costantissimo costume di nulla mai decidere , senza sentir pienamente chi potesse aver in contrario anche i suoi dritti .

Ma noi abbiamo altre ragioni da dubitare della verità di tal Bolla . Il profondo silenzio , in cui per più secoli ella giacque sepolta , è un valido argomento della di lei falsità . Dal 1202 , quando si vuole spedita , fino al 1561 , non se ne fece mai motto da' Cassinesi . Nel 1311 gran controversia si accese tra l'
Pre-

Prelato Averfano, e l'Abate di S. Lorenzo per alcune Chiefe, e per lo Lago di Patria. Ella finì con una transazione, in forza di cui acquistò il Vescovo quello, che non avrebbe mai acquistato, se presentata si fosse d'Innocenzo III la Bolla. Di questa non parlò per ombra, nè ne mostrò notizia l'Abate. Che se fosse stata allora esistente, sarebbesi l'affare molto presto, ed in danno del Vescovo terminato. Ed a torto si oppone che del Vescovo fu maggiore l'accorgimento, che dell'Abate. I Monaci furon sempre gli usurpatori de' Vescovili diritti, come fin da' suoi tempi il disse Urbano II. Nel 1300 surse novella quistione tra l'Abate d'Aversa, e'l Vescovo Nolano per la giuridizion d'una Chiesa in quella Bolla contenuta. Fu la causa decisa, senzachè avesse avuto la Bolla alcuna parte nel giudizio. Una simile controversia suscitossi nel 1561 fra lo stesso Vescovo di Nola, e l'Abate d'Aversa; nè della Bolla parlò. Negl'inventarii, che celebraronsi sotto di Giovanna I, e di Carlo V, niuna menzione di Innocenzo III si fece. E fuori del 1561, in cui fu presentata in Regia Camera per certa reintegrazione di corpi, la prima volta comparve ella ne' Tribunali

di Napoli l'anno 1735. In questo silenzio non piccola falsità della Bolla vi rinviene un criterio perfetto.

Si assicura vieppiù la falsità della Bolla dalla mancanza dell'originale. Convengono in ciò i Monaci ancora; dappoichè scrissero, che di quella Bolla, o geografica mappa, non esiste, che un transfunto fatto nel 1371 ad istanza dello stesso Abate di Averfa, ed un altro anche a sua petizione fatto nel 1436. Veramente non avvertirono, che in un altro diploma rapportato da essi del Principe Roberto del 1358 si fa menzione di un simile transfunto di questa medesima Bolla, forse non men veridiero degli altri, come dirassi in appresso. Ove si pretendano dritti, che da privilegi Papali traggan l'origine, conviene gli autografi presentar, non le copie estratte da quelle. Tanto trovasi prescritto nel *cap. 6. del Sesto delle Decretali da Bonifacio VIII.*, a cui fa eco Alessandro III nel *cap. 3. de fide instrumentorum lib. 2.* Ed a questo proposito non sarà discaro dir ciocchè scrisse il Ferraris nella parola *Abbatex num. 51. Prudenti consilio statutum est in iure canonico, ut in controversiis de evencione, non nisi exhibitis autographis iudicium for-*
ri

ri possit. Nè vale il ricorrere alla legalità de' transunti, ch' esistono, e molto meno implorare in lor sostegno la garanzia del Mabillone, o de' PP. di S. Mauro. Avendo questi calcato l'orme di quello ne parteciparono ancor del disegno. Nel tesoro delle lingue Settentrionali avverte il saggio Inglese Giorgio Hikes, che il principale oggetto del Mabillone era la difesa de' diplomi Monastici. Del Muratori, che si cita per la validità del transunto, chi non osserva l'autorità contraria a colui, che l'adduce? Scrisse quell'accorto Erudito, che allora si debba a' transunti dar fede, quando *a peritis iudicibus probata fuerunt, aut a fidis Notariis descripta ad nos venerunt, nullumque vitium in ipsis autographis ostendunt*. E faranno le Curie Vescovili i giudici periti, che il Muratori ricerca? Ed il fedele Notaro farà quello, che fu chiamato da' Monaci un originale a ritrarre? E farà transunto senza vizio d'Innocenzo III la Bolla? Veramente i saggi periti del primo transunto dissero, che non vi era alcun vizio, *ut prima facie apparebat*. Ed è questo del saggio perito e giudice il dovere? Ma si dirà: La trascrisse nel suo Storico Tesoro il Margarino, che *con accorgimento delle vecchie*

chie carte giudicava . Se però parve accortissimo a' Monaci d'Aversa il Margarino , non sembrò tale al Muratori , che forse meglio il conosceva . Parlando egli nella dissertazione 70 della Bolla di Paolo I dal Margarino nel Cassinese Bollario rapportata si spiega così : *Sed fortasse Margarinus in aliis parum accuratus , ne hic quidem pergamenam rite descripsit .* Lascino ancora i Benedettini d'Aversa di lodar Baluzio in autore , che pure la riferì tra le Innocenziane Epistole ; imperciocchè egli stesso confessa di essere stato in ciò fare dal giudizio del Margarino sedotto .

Altro argomento di falsità si somministra a noi da tutto ciò , che in quella Bolla contiensì di straordinario , e di esorbitante . In una lettera di Thuilliers scritta all'Abate di Vertot per questa qualità sola si ha per sospetta una carta . Nè da siffatta dottrina discordò il Papebrochio *antiq. rom. 2. act. 35. Sed cum hac omnia excedant potestatem secularem , & Principem Laicum faciant conventui ecclesiastico presidere , eaque ordinare , qua disciplinam , & correctionem cleri , ac monachatus concernunt , absit , ut habeamus pro genuinis .* Niuno poi può negare l'esorbitanza , e lo straordinario di quella Bolla . Oltre della gran potestà ,
che

che a quell' Abate si accorda , spaventa il numero solo di centoquattordici Chiese a lui sottoposte.

Vieppiù chiara l' esorbitanza si rende dall' autore , che si vanta di quella . Tutt' i Canonisti d' Innocenzo III parlando lo descrivono pel vindice della disciplina della Chiesa , e pel nemico più fiero dell' esenzioni monastiche . Riscontrisi il Tomasini nel *lib. 3. cap. 28.* Ivi si offerveranno le disposizioni da quel sapientissimo Papa di tempo in tempo emanate contro a' privilegi de' Monaci , ed in quanti modi procurò di restringerli . Ma a che cercare autorità di Scrittori per contestare una tal verità . Estinte non son le memorie , che di quel saggio Pontefice i pensieri conservano . Pieno di abborrimento per tutto ciò , ch'era enorme , e che difformava il Canonico Dritto , e mosso dalle generali lagnanze de' saggi Cristiani , che illustraron quei tempi , non che dallo spirito vero dell' istituto catolico , di cui ne conosceva a fondo l'essenza , notte e dì si occupava a publicar de' rescritti , che de' privilegi de' Monaci frenassero il corso . Chi potrà mai persuadersi , che un Papa siffatto , mentre l' esenzioni vituperando ogni dì ne reprimeva gli effetti , avesse poi nel medesimo tempo un' esenzion
con-

conceduta la più scandalosa di quante mai sino a quel tempo erano state accordate? Se nel privilegiar l'Ospedale di S. Maria in Saxia da lui stesso fondato aggiunse la clausola *salvo Diocesani Episcopi canonica iustitia*, com'è mai da supporfi, che per l'Abbadia di Averfa escluso ne avesse ogni Vescovile diritto? Nè è da passarfi sotto silenzio la considerazione nascente dal seno della stessa Bolla, in vederfi cioè donati in essa de' feudi, che appartenevansi allora a Baronali Famiglie. Tal era di Cupoli il Casale, che la casa Baucio possedeva, come rilevasi da un marmo ivi esistente; e non pochi altri luoghi anch'erano tali. Altronde ognun sa, che in quei tempi eran le nostre provincie sotto all'impero cadute di Federico II., di cui; per esser pupillo, era Innocenzo III. tutore. Non è credibile affatto, che quel saggio Pontefice avesse il suo pupillo spogliato per arricchirne l'Abate d'Averfa. Ma molto meno egli è credibile ancora, che lo stesso Pontefice, mentre nell'accennata Bolla ogni diritto del Diocesano Vescovo distrugge, si mostri poi zelante di custodir quei del Parroco locale nella sepoltura de' morti. Son queste inverosimiglianze tali, che ne mostrano a prima fronte la falsità di chi
 se

fe ne crede l'autore . Nè giova il dire , che in altri
 giudizj fu questa Bolla l'appoggio di diverse sentenze .
 La cosa giudicata non impedisce mai la via di agir
 di falso contro a quel documento , su di cui fu la giu-
 dicatura appoggiata , e di cui prima non fu la falsità
 disputata . Odansi gl' Imperadori Severo , ed An-
 tonino nella legge 1. C. *Si ex falsi instr. vel testim.
 judicatum sit : Si tabulas testamenti , quas secutus
 Proconsul vir clarissimus sententiam dixit , falsas di-
 cere vis , præbebit notionem suam non obstante præscri-
 ptione rei judicatae : quia nondum de falso quæsitum
 est* . Rimane per tutto ciò la falsità della Bolla d'In-
 nocenzo III. come nel più fitto meriggio manifestata .
 Quel che dee finalmente alla Real Camera di S. Chia-
 ra far peso si è la mancanza del Regio *exequatur* al-
 la vantata Bolla Innocenziana . Volle il Re N. S.
 nell'anno 1768. questa verità sapere dalla Curia del
 Cappellano Maggiore di allora nella rinomata causa
 per S. Maria di Domicella tra lo stesso Abate di S.
 Lorenzo d' Averfa , ed il Vescovo di Nola . Il Dot-
 tissimo Caporuota della Real Camera di S. Chiara il
 Marchese D. Stefano Parrizio , che n'era il Consultore,
 dopo averne tutte le ragioni descritto in una eruditissi-
 ma

ma consultà, onde sembravagli di doverfi falsa riputar quella Bolla, rappresentò così: *Per tutte le più accurate diligenza, che se ne sono fatte ne' Registri di questa Curia, non si è ritrovato exequatur di questa Bolla.* Chi ne conoscerà ora il valore, mancandovi il suggello Reale? Ella è notissima la Regalia, che han sempre esercitato i nostri Monarchi nella introduzione delle Bolle Papali ne' loro felicissimi Regni. Anche ne' tempi, in cui la Corte Romana guardava con occhio autorevole le Napoletane Provincie, seppero i nostro Sovrani quella Regalia custodir con forza. Ella non patì mai detrimento; ella si mantenne ognora nello stesso vigore; ella fu sempre temuta dalle macchinazioni straniere. Surta dall'essenza del Regno contribuisce non poco alla pubblica pace, quando di preservarla si cura dall'estere frodi. La virtù sua non cessò mai di agire nè pure per poco, non potendovi rinunciare i Sovrani in pregiudizio de' popoli loro. E se per alcun tempo si tacque o per connivenza, o per trascuratezza di chi ne avea la custodia, non furon perciò legittimi gli atti a danno di lei celebrati. Quindi è, che mancando alla Bolla Innocenziana la pubblica approvazione Reale, ella non avrà luogo nel nostro Regno giammai,
nè

nè alcun effetto farà mai per produrre nè in favore, nè contro a chicchessia . Ma noi possiam con franchezza asserire, che ella non fu eseguita giammai . In qual tempo dopo la pretesa spedizione di lei possedettero i Monaci quelle Chiese infinite, che ivi sono lor concesse? Quando mai fu, che si fossero quelle 114 Chiese riputate alla piena loro giurisdizion sottoposte, così nel temporale, che nello spirituale? Quando ne furon mai essi considerati i Pastori; quando ne percepiron le rendite; quando vi ebber mai un semplice rapporto? .

Nella momentanea ipotesi però, che giusta fosse, e vera, e valida del Papa Innocenzo III. la Bolla, potrà ricavarfene una prelatura *nullius*? Sebben' egli conceda l'indipendenza del Monistero, e delle Chiese a quello annesso, non già la riconosca, come l'Avversario s'immagina: sebben' egli le esenti da ogni vescovile diritto: e sciolga i Monaci dal dovere di comparire innanzi al Vescovo diocesano per cagion di contese; non è però, che dispensi giurisdizione all' Abate; non è però che accordi un territorio distinto. La caratteristica sola della prelatura *nullius* è la concessione del territorio separato; è la concessione della

della giuridizione. La semplice esenzione per quanto grande si voglia non partorirà mai Prelatura *nullius*. Di fatti scrisse il di sopra lodato Fagnano, che per poter un privilegio fissate prelature produrre, debba concedere *territorium absolutum, exemptum ab omni dominio, jure, actione, atque omnimoda jurisdictione, potestate, & lege Diocesana . . . ut nedum eximat, sed etiam tribuat jurisdictionem*. Nella Bolla d'Innocenzo non solo la giuridizion non si accorda, ma espressamente si chiama la Badia di S. Lorenzo *in Diocesi Averfana*. Come possono star insieme congiunte Badia di S. Lorenzo *nullius*, e Badia di S. Lorenzo in Diocesi di Averfa? Non può dunque dalla Bolla d'Innocenzo trarsi alcuno argomento, quando pur fosse valida, e vera, e giusta, che indicasse la qualità di Prelatura *nullius* nel Monistero Averfano di S. Lorenzo.

§.X.

§. X.

La transazione del 1311. favorisce la ragione del Vescovo d' Aversa, non già quella dell' Abate di S. Lorenzo.

L' Ultimo documento, di cui faccian pompa i Monaci Benedettini d' Aversa per sostenere il diritto della propria esenzione totale, e della Prelatura *nullius* nella loro Badia, si è la transazione nel 1311. stipulata tra l' Abate Lanfranco di S. Lorenzo, ed il contemporaneo Prelato Aversano. E' questo l'unico monumento, che con verità si asserisca in tutta la causa, e da cui buona parte di nostra ragione faremo per ricavare. Ebbesi in mira con quel contratto di farsi una permuta della Chiesa di S. Fortunata, e di alcuni dritti sul Lago di Patria, colle Chiese di S. Pietro, di S. Giovanni a Nullito, e di S. Maria di Casolla Valenzana. Il Lago di Patria, e di S. Fortunata la Chiesa, spettarono al Vescovo di Aversa pienamente. Le Chiese di S. Giovanni a Nullito, di S. Maria di Casolla Valenzana, e di S. Pietro, all' Abate di S. Lorenzo furon cedute con alcune riserbe.

X 2

Non

Non son però di diverso calibro le interpretazioni , che fannosi , delle parole , onde fu tal contratto concepito . Si esaggera senza fondamento il dritto , che dall' Abate si acquitta : contro del vero minorasi la Vescovile ragione . Incontrandosi a primo sguardo il titolo , di cui si adorna l' Abate , *ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis*, tacendosene avvedutamente *de Averfa*, vi si applica il senso di un Abate da' Vescovi tutti , e Metropolitanani del Regno indipendente , non riconoscendo altra Canonica potestà , fuor della Chiesa Romana , e fornito di quasi Episcopale giurisdizione . ~~L' espressioni , che vi si leggono ,~~ del possesso , e dell' esercizio di alcuni spirituali dritti del Vescovo sopra le Chiese controvertite in quel tempo , risvegliano nell' animo del difensor dell' Abate l' idea , che stato fosse il Vescovo di Averfa un violento usurpatore dell' altrui ragione ; un conculcatore delle pubbliche leggi ; un disprezzatore delle Apostoliche Bolle . Che più ? Concede il giusto , il pio , il santo Abate di S. Lorenzo al Vescovo *Ecclesiam S. Fortunatae* , e s' interpreta , che avesse ceduta l' Episcopale giurisdizione . Anzi da una cession di tal fatta ricavasi il dritto della propria giurisdizione quasi Epi-

Episcopale. In tal modo la Badia principale alla sua cella ricorre per rendersi indipendente nel tempo stesso, in cui vanta indipendenza nativa da poterla anche alle sue celle comunicare. Quanti assurdi in un solo argomento! Si cede per l'opposto dal Vescovo all'Abate il dritto, che avea sulle Chiese di S. Pietro, di S. Maria di Casolla Valenzana, e di S. Giovanni a Nullito, e si dice, che avesse quei pochi dritti Episcopali abbandonato, che aveasi con violenza attribuito. Formatosi quindi per magica operazione un vero Pastore dell'Abate di Averfa, come ogni altro Vescovo nella sua propria Diocesi, e passandosi a spiegare l'idea delle riserve del Vescovo, si scrive, che non altro a se riserbò, che il dritto di far denunziare da' reggitori delle Chiese al Monistero soggette le sentenze di scomuniche, che contro a' suoi Diocesani pronunziasse, e che in ciò fare seguiva delle canoniche leggi il dettame. Un novello dizionario per certo conveniva, che si fosse premesso ad una interpretazione sì fatta per garantirla; non altrimenti che a sostenerla un dritto Canonico nuovo si è inventato. Noi per lo contrario, seguendo il naturale senso delle voci, e colla scorta interpretandole di quella Chiesa-

fastica legge , ch' esiste ne' pubblici libri registrata ,
dalla transazion riferita rileveremo tutt'altro .

L' idea , che si concepisce dal titolo , che l' Abate si
arroga , non è quella di un Prelato di giuridizion
quasi Vescovile fornito . L' essere sottoposto al Roma-
no Pontefice non importò mai quasi Episcopale dirit-
to . Non si sognò Bonifacio VIII di dichiarare Prela-
tura *nullius* una Chiesa , solo perchè si appartenesse a
S. Pietro , Il disse apertamente il Fagnano nel cap.
ex parte de Privilegiis: Receptio sola sub protectione
sedis Apostolica exemptionem non importat . Nè perchè
in quel contratto si legge , che sopra delle Chiese ,
di cui ivi si parla , avesse avuto dritti l' Abate , po-
trà l' Avversario dedurne una certezza per la sua quasi
Vescovil giuridizione pretesa ; poichè ove tali espres-
sioni si usano , vi si soggiunge pur anche *secundum*
assertionem ipsorum Abbatis , & Conventus . Ed è
tanto vero , che sulle Chiese in quella convenzione
transatte non si fosse mai riputato l' Abate Benedet-
tino il Pastor singolare , che vi si legge espressamente
così : *In Ecclesiis S. Petri positi in Burgo S. Lau-*
rentii de Aversa ante portas Ecclesie ipsius Monaste-
rii , S. Mariae de Casolla Valenzana , & S. Joannis
de

de Nullito, *DIÆCESIS AVERSANÆ*. Se queste Chiese eran site nell' Averfana Diocesi, con qual coraggio il novello Prelato di S.Lorenzo di Averfa nella Diocesi sua le spaccia? Non avrebbe certamente permesso l' Abate Benedettino, che in un pubblico strumento da lui stesso celebrato si fosse descritta per Diocesi del Vescovo d' Averfa la sua pretesa Diocesi. Ognun sa quanto valor si racchiuda negl' ingegni Monastici per conservare i proprj interessi.

Nè vale il dire, che i dritti accordati dal Vescovo in quella transazione all' Abate lo avessero per un altro quasi Vescovo dichiarato, tanto importando il dritto della istituzione de' Cappellani nelle Chiese, a cui sia affidata la cura delle anime. A bene intendere, cosa voglia indicarsi la concession di tal dritto, è degno a saperfi, che tre qualità nella istituzione del beneficio distinguer convenga, la corporale cioè, la collettiva, l' autorizzabile. Nella prima contienfi l' immissione nel possesso: la seconda riguarda la concession del titolo: e nella terza comprendesi la spiritual potestà. Che che ne sia della istituzion corporale, certissima cosa è, che a' Prelati inferiori, di qualsivoglia privilegio si fosser dotati, la sola istituzion col-

collativa potrà appartenersi, non mai l' autorizzabile istituzione. Per non rapportare un' infinità di Scrittori, che sostengono con pensier uniforme questa regola certa del dritto Canonico, noi quì trascriverem solamente, ciocchè al proposito l' Arostegui insegnò nella citata sua opera *par. 2. cap. 6. n. 34.*: *Solent autem Prælati Inferiores, ut hujusmodi auctorizabilem institutionem sibi vendicent, amplissima privilegia pro ecclesiarum exemptione, & ipsis respectivè Prælatis plenaria subjectione adducere: sed hac Ecclesiarum exemptione, & respectivè subjectione non obstante, adhuc fundatum est jus Episcopi Diocesani, quia cum Ecclesiæ exemptio populi exemptionem non concludat, nec privilegia exemptiva Episcopo adimant individuum Diocesani, & Supremi in sua Diocesi Pastoris conceptum; hinc privilegiis non obstantibus Episcopo competit universalis superintendentia, & ordinaria jurisdictione in his, quæ pertinent ad regimen, & curam animarum; & consequenter subsistit ineluctabilis ratio, quæ Episcopo auctorizabilem institutionem tribuit; ejusmodique privilegia, attenta sua natura, & comprehensione, ad summum tribuent Prælato Inferiori intra Diocesim institutionem tituli collativam. Non fu*

fu certamente opinion questa del solo Arostequì . Egli la dedusse dalla massima general, che premette n. 33: *Communis apud A. A. Canonistas est conclusio, & velut proverbium institutionem auctorizabilem nunquam censeri peremptam e rebus Episcopi, cujus est Populus in Diocesi sibi præfinita.* E questo universal sentimento il suo valore appoggia sul rescritto di Urbano II. nel cap. *sane*, allorchè contendendo i Monaci Cluniacensi, del cui grembo egli era, col Vescovo Diocesano, sulla pertinenza dell' autorizzabile istituzione, prescrisse così: *Ne in Parochialibus Ecclesiis, quas tenent, absque Episcoporum consensu Præsbyteros collocent, sed Episcopi Parochiæ curam cum Abbatum consensu committant.* Premessi questi principj indubitati di dritto, e costando dalla transazione medesima, che le Chiese di S. Pietro, di S. Giovanni a Nullito, e di S. Maria di Casolla Valenzana, *sunt Diocesis Averfanae*, potrà mai inferirsi, che il dritto d'istituire il Paroco in una di queste Chiese dell' Averfana Diocesi, dalla stessa transazione nascente, si appartenesse all' Abate anche in quanto all' istituzione autorizzabile? Chi così ragionasse, dedurrebbe una conseguenza contraria al principio. L' istituzione au-

torizzabile nelle Chiese a' Monasteri soggette, e comprese nel recinto delle altrui Diocesi, al Diocesano Vescovo spetta. L' Abate non altro potrà esercitare, che la sola istituzion collativa.

La forza di questo argomento si sviluppa vieppiù dalla rilerba, che fecesi il Vescovo nella enunciata transazione. Se ne ricordino le parole: *Reservato per Episcopum sibi, & successoribus suis in perpetuum, quod Cappellani in praedictis Ecclesiis praedicti Monasterio instituti, vel instituendi per Abbates, qui per tempora fuerint in Monasterio supradicto, vel qui ad praesens sunt in ipsis Ecclesiis, teneantur, & debeant sententias rite latas per Episcopos Averfanos contra Parochianos dictarum Ecclesiarum, & alios quoscumque, in ipsis Ecclesiis solemniter publicare.* Una rilerba è questa, che senz' alcun dubbio dimostra la spiritual potestà dell' Averfano Pastore su delle Chiese da lui all' Abate concedute. Ella è massima di Canonico dritto, che non possa un Vescovo scomunicar gl' individui delle Diocesi altrui. La scomunicazione piomba, e la virtù sua esercita sul proprio suddito. *Excommunicatio* (disse il Fagnano nel *cap. a nobis de senten. excom.*) *non ligat nisi subditos praesentis.*
Niu-

Niuna forza adunque conterrebbe in se quella comunica-
 zione, che si vibraffe contro di un Diocesano alieno.
 Ella è l' effetto della giurisdizion Vescovile, che al
 certo non estende si fuor della propria Diocesi. La fo-
 ra armonia fra le Chiese fa sì, che lo scomunicato
 da un Vescovo si dovesse dagli altri Vescovi tutti an-
 che per tal riputare, e ciò per evitarsi lo sconcio,
 che sicuramente avverrebbe, quando dal proprio Ve-
 scovo scomunicato taluno potesse nelle Diocesi altrui
 la comunione godere. Fu ciò santamente provveduto
 col canone V. del Concilio Niceno rapportato per
 lo canone 37. nella *caus. II. quest. 3. Serventur ista
 sententia, ut hi, qui ab aliis excommunicantur, ab
 aliis ad communionem non recipiantur. Ut ita demum
 hi qui ob culpas suas Episcoporum suorum offensas
 merito contraxerunt, digna etiam a ceteris excommu-
 nicati similiter habeantur, quousque Episcopo suo vi-
 sum fuerit humaniorem circa eos ferro sententiam.* Dal-
 trascritto Canone Niceno ognun vede, che sempre più
 confermata con esso la massima di non poter esser taluno,
 che dal proprio Vescovo, scomunicato, e fin che a lui
 piaccia; e di non poter mai un Vescovo la scomu-
 nica fulminar contro di chi non sia suddito a lui.

E' la scomunica fuor di dubbio l'effetto della spiritual potestà Vescovile . Ella il suo vigore sviluppa entro a' confini della diocesi di colui , che la vibra . Ove dunque nella transazion rammentata il Vescovo d' Aversa riserbossi il diritto di fulminar le scomuniche contra i Parrocchiani delle Chiese di S. Pietro , di Casolla Valenzana , e di S. Giovanni a Nullito , cedute da lui all' Abate di S. Lorenzo , *contra Parochianos distarum Ecclesiarum* , chi offerà mai di negargli sopra di quelle la giuridizione spirituale ? La spiritual potestà sulle Chiese anzidette per virtù del contratto del 1311. fu pienamente al Vescovo d' Aversa riserbata . L' esserli quelle indicate *in Diocesi Aversana* ; l' esser rimasta presso del Vescovo l' autorizzabile istituzione de' lor Cappellani ; l' esserli al Vescovo riserbato di scomunicare i Parrocchiani di quelle , fan la pruova più chiara della sua spiritual giuridizione sopra delle medesime . A lui ne restò affidata la cura delle anime . Furon cedute le Chiese , non mai l' altare . La temporalità si acquistò dall' Abate ; e si ritenne dal Vescovo l' Ecclesiastico , il sacro , l' immacolato diritto , che da Dio ricevè nella istituzion di se stesso . Nè poteva egli mai il
Ve-

Vescovo, quando pur voluto l'avesse, dalla sua persona tal facoltà alienare. La giurisdizione spirituale su di una parte del gregge, alla lor custodia affidato, non possono i Vescovi ad altri accordarla, e concedendola concedono il niente. La separazione del popolo, e del territorio può farsi dal Papa soltanto, quando il vantaggio, e la necessità ne conosca. Son queste verità indubitate nel Canonico diritto, e da noi nel capitolo primo a lungo considerate. Ivi dimostrammo evidentissimamente, che la facoltà di concedere l'esenzione spirituale in tutto, e la prelatura *nullius*, lungi di essersi qualche volta usurpata dai Vescovi, si appartenne mai sempre per legge al Papa, ed a' Principi. Furon ivi rapportate da noi l'autorità del De Luca, dell'Altaferra, del Tamburini stesso, del Fagnano, e dell'immortal Benedetto XIV. nella confirmale causa dell'oppido di Putignano. E poichè i contratti, comunque sian concepiti, si han sempre da riportare alle leggi; e quel ch'è contro alla legge non può cader in contratto: Quindi la transazione menzionata di sopra e per ciò, che in se stessa contiene, e per quello, che la legge prescrive, anzichè nuocere al Vescovo d'Aversa, e giovare a quella Badia

dia Cassinese di S. Lorenzo, sostiene del Vescovo la ragione, senz' alcun giovamento apportare all' Abate.

§. XI.

Il possesso è favorevole al Vescovo, non all' Abate.

SE i fonti son questi, onde all'Abate di Averfa la dignità scaturisce dell'escensione totale, e della prelatura *nullius*: se impurissimi fonti, e canonicamente incapaci quegli effetti a produrre si son da noi dimostrati finora, qual conto mai si terrà di un titolo così vizioso, così nullo in se stesso? Ei vi riman nondimeno a confutar il possesso. Dopo aver l' Abate Benedettino di S. Lorenzo sostenuto il suo titolo colle Bolle, e diplomi rapportati di sopra, si è appigliato eziandio alla dimostrazion del possesso non che dal X. secolo fino al Concilio di Trento; ma dal Tridentino Concilio fino agli ultimi tempi; lusingando se stesso di poter in tal guisa con una preferizione lunghissima garantir il suo dritto. Non sarà riprovata la nostra condotta, se con un perfetto silenzio a quella parte risponderem di possesso, che l'epoca

poca chiude dal X. secolo fino al Concilio di Trento. Se nacque S. Lorenzo d' Averfa non prima dell'anno 1054., qual potestà di giuridizion quasi Vescovile fin dal X. secolo fu da lui posseduta? Se negli anni 1101., e 1102. surta per oggetti diversi nella Corte Romana una giuridizionale contesa tra l' Abate di quel Monistero, ed il Vescovo Averfano, fu ben due volte decisa la subordinazione de' Monaci a favor di quel Vescovo, potrà crederfi mai, che nel XII. secolo si fosse una vera prelatura *nullius* quell' Abbadia riputata? Se fino a tutto il secolo XIII. niun privilegio fu a quel Monistero accordato, che sciolto pienamente lo avesse dal Diocefano ligamè della Sede di Averfa; nè esiste alcun monumento, che di quei tempi a questo proposito i fatti indicasse; come forger poteva il possesso di sua esenzione totale? Se nel principio del fecolo XIV. per un documento certissimo, qual fu la transazion riferita, si descrisser le Chiese a quel Monistero soggette in Averfana Diocesi; ed al Prelato Averfano la piena spiritual potestà sopra di quelle fu data, chi presterà fede giammai all' assertiva Monastica di essersi dall' Abate di S. Lorenzo sulle medesime esercitati in quel tem-

tempo tutt' i Vescovili diritti ?

Noi non c' indurrem molto meno a credere ciocchè spaccia l' Abate delle vicende a quel Monistero accadute dalla fine del secolo XIV. sino al principio del secolo XVI. Il passaggio, che fece per volontà di Bonifacio IX. dalla potestà Baliale a quella di un Commendatario, non alterò punto la sua condizione primiera. Le piene facoltà, che al Commendatario concedevansi così per le temporali cose, che per le cose spirituali, non eccedettero mai lo stato morale della commendata Badia. Gli spirituali, e temporali diritti, di cui fu quegli investito, riguardavano il solo recinto del monastico albergo, come nel privilegio medesimo di Niccolò V. si addita, *curam, regimen, & administrationem ipsius monasterii in spiritualibus, & temporalibus plenarie committendo*. Espressioni siffatte; quando pur fosse vero il diploma, dovendosi giudicar falso piuttosto, non offendevano mai la sovranendenza spirituale del Vescovo in un luogo senza dubbio fra' suoi limiti Diocesani compreso. Non trattavasi al certo d' un privilegio, che nuovamente si concedesse a quella Badia. Davasi quella sibbene in commenda così pe' dritti temporali, che per gli spi-
ritua-

rituali diritti, di cui era in possesso, val quanto dire di quelli, ch' esercita ogni Abate sopra del proprio Monistero comparibilmente colla giuridizione del Vescovo. E' ciò tanto vero, che dallo stesso Commendatario Corrado conferendosi, secondochè si pretende, la Chiesa di Casolla Valenzana al suo Monistero soggetta fu chiamata *in pertinentiis Civitatis Averfa*. Se n'era egli il Diocesano prelado, non l'avrebbe certamente indicata come appartenente alla Sede Averfana.

Che direm della mappa geografica dall'Imperator Carlo V. ordinata nell'anno 1549., in cui furon descritte, come si dice da' Monaci, le Chiese tutte al Monistero di S. Lorenzo annesse, secondoch' erano state nell'Innocenziana Bolla registrate? Un occhio riflessivo ed imparziale neppur in questo documento ravvisa il possesso della quasi Vescovil giuridizione di quella Badia. Chi dimandò quella mappa? I Monaci. Chi assicurò Carlo V. del possesso delle Chiese in essa delineate? I Monaci. Chi quell' inventario eseguì? I Monaci, *cui quidem inventario per vos conficiendo*. Chi fu inteso in quell' Inventario di quei tutti, che poteano avervi interesse? Niuno, Quanto tempo im-

Z
pie-

piegossi alla sua formazione? Dodici anni; E se si fosser dovuti inventariare gli Stati tutti di Europa, qual maggiore spazio di tempo si farebbe richiesto? E son questi gl' indubitati argomenti del possesso della quasi Vescovil potestà dall' Abate di Aversa goduto dal X secolo fino al Concilio di Trento? Non poteva veramente il possesso diffomigliare dal titolo, da cui si diceva prodotto. Se falso, se nullo fu il titolo; e nullo, e falso fu egualmente il possesso.

Eccoci al tempo del Tridentino Concilio. Per dimostrar l' Abate di Aversa, che anche dopo la pubblicazione di questo Sinodo generale avess' egli continuato nello stesso possesso della fantastica sua Vescovil potestà, imprende ad affodare l' idea, che le riforme di quel Concilio non avessero punto alle Prelature vere *nul- lius* riguardato. Servano di risposta a questo principio ciocchè Benedetto XIV. , ciocchè scrisse il Fagnano. Il primo insegnò *lib.2. cap.11. n. 15. De Synod. Diocesana: Verum alia fuit mens Sacrae Congregationis, Concilii Tridentini interpretis, ad quam unice spectat decretorum ejusdem Concilii genuinum sensum aperire: ea siquidem probe considerans in allegati Capituli initio sermonem esse non solum de Ab-*
ba-

batibus utcumque exemptis, utrum etiam de illis, qui nullius diœcesis esse dicuntur, quales sunt habentes territorium separatum: hosce pariter in omni parte comprehensos dixit. Scrisse il secondo in cap: Significasti de offic. Archid: Nullus hodie Prætorus inferior Regularis, sive secularis reperitur, cui liceat consuram, & minores ordines conferre personis secularibus, tamen si omnimodam jurisdictionem ordinariam, & quasi episcopalem, ac etiam temporalem habeant in Clerum & Populum, exclusis Episcopis, & sive illorum territorium sit infra fines alicujus diœcesis, sive extra. Ma che importa una ricerca siffatta nella occasione presente? Se l'Abate di Averfa s'è ormai dimostrato di non essere un Prelato veramente nullius, potea dispensarsi di occupare il suo animo nella quistion, che promuove. E' egli un Prelato di secondo ordine, e come tale senz'alcun dubbio soggetto alle riforme del Tridentino Concilio. Venghiamo ora al possesso.

Afferiscono i Mohaci, che sono gli Abati lor nel possesso di conferir la parocchia di Casolla Valenzana coll' istituzione autorizzabile: che prima del Concilio di Trento la conferirono con semplici bolle collative:

che dopo del Tridentino Concilio. vi crearono i Parochi eziandio *con semplici bolle collative senza concorso*: e che dalla fine del XVI. secolo volendo accertar col concorso il merito di coloro, ch' elegger doveano a Parochi, dopo aver intimato il concorso con editto, non avendo gli esaminatori sinodali, rimetteano i concorrenti alla Curia del vicino Vescovo di Averfa, e quindi conferivano con loro bolla a colui la Parocchia, che come più idoneo si significava nelle carte, che il Vescovo loro spingeva dopo il concorso. Non fa comprenderfi, come nel tempo stesso, in cui dicesi di essersi dall' Abate di Averfa e prima, e dopo del Concilio di Trento conferita la parocchia di Casolla Valenzana *con semplici bolle collative*, si afferisca ancora di esservi da lui creati *i Parochi con quella specie d' istituzione, che chiamasi autorizzabile*. Molto men fa capirsi, come nell'atto medesimo, in cui si confessa di essersi da lui spedita la bolla di Paroco a quello, che nel sinodo Vescovile d' Averfa fosse stato per più idoneo approvato, si pretenda poi dritto di autorizzabile istituzione, e potestà Vescovile su di quella Parocchia. E questo è possesso di quasi Episcopal sacerdozio? Noi
per

per altro crediamo di dover dagli stessi suoi argomenti non poco ricavar di nostra ragione. S'egli stesso confessa di aver la bolla di Paroco a beneficio di coloro spedita, che da' sinodali esaminatori del Vescovo fossero stati in concorso approvati, qual pruova più chiara della qualità di sua prelatura *in diocesi*, cioè a dire all' Averfano Vescovo sottoposta? Ma s'egli dimandò per più volte la dignità di prelatura vera *nullius*, e tuttavia in dimandarla persiste, chi non vede da ciò, ch'egli tal non fu mai, giacchè ad esserlo aspira? Nè vanti l'aver talvolta spedito i decreti di *deferat habitum*, e dimissorie a qualunque altro Vescovo; l'aver creato i confessori; l'aver decretato per la contrazione de' matrimonj; l'aver approvato i predicatori; l'aver usato anche delle censure; e l'aver altri simili atti qualche volta esercitato. Oltrachè questi fatti portan seco dell'inverosimiglianza i caratteri tutti, quando pur tali non fossero, non lasciano d'essere clandestini, e nulli. E sono le qualità queste, che la legge richiede per una prescrizione legale? Ma dove mai si apprende, che prescriversi possa la potestà Vescovile? Senza riportare i molti fonti della Canonica legge, e le autorità

rità gravissime d' infiniti Scrittori , noi rapporteremo soltanto ciocchè dagli uni , e dalle altre l' Arostegui ricavando ridusse nel seguente principio *par. 1. cap. 7. n. 7. : Prælati inferior nequit præscribere exemptionem vere nullius, & universalem jurisdictionem cum territorio separato, quando constat de territorii situatione in diocesi.* Se la Badia di S. Lorenzo giace alle porte di Averfa , non potea mai ; come prescrivevasene mai non potrà , la di lei Vescovile giurisdizione .

Non ragiona così l' Averfano Prelato . Fondato essendo il suo dritto nella stessa costituzion della legge ; ed essendo rimasta illesa per effetto di una transazione la ragion sua nella principale spiritualità sul Monistero di S. Lorenzo d' Averfa ; anche nell' ipotesi di esser veri i privilegj accordati al medesimo , non dovrebbe egli di altro brigarsi per sostenere sopra di quello la sua spiritual potestà . Ha egli nondimeno dimostrato negli atti con documenti veri , non falsi , le provviste fatte da lui del Paroco di Casolla Valenzana nel 1647. , 1657. , 1676. , 1697. , e 1715. *fol. 20. a 25 :* le dimissorie a lui spedite dall' Abate di S. Lorenzo per l' ordinazion di quei Monaci *fol. 26. e 27.*

e 27., 80., e 81. * la notizia a lui mandata con Pontificio Rescritto della provvista fatta nel 1731. del Paroco di Casolla Valenzana dalla Corte di Roma fol. 83. a 87., onde apparisce essersi quella chiamata *nullius sive Aversana Diocesis* : gli stromenti di rinuncie de' Novizj di quella Badia nella sua Curia celebrati : i dopi di torcette nel dì della Candelora, ed altri nella festa del S. Natale, che da quell'Abate riscuote in segno della suggezione del Monistero alla Vescovile sua Cattedra : il processionale accompagnamento, che son tenuti di fargli quei monaci ne' giorni della Conversion di S. Paolo, e del Corpo del Signore, non già per lor volontà, ma per effetto di sentenza in giudizio contraddittorio emanata dalla Corte Romana : l'aver sollennizzato gli atti della esplorazione di volontà de' Novizj di quel Monistero : l'aver concesso le dispense d' irregolarità, e le licenze de' monitorj a rivelare ne' luoghi al Monistero stesso soggetti, fol. 64 : e di aver in somma tutti quegli atti esercitato sopra del Monistero di S. Lorenzo d' Aversa, e delle Chiese a quello sottoposte, che indicavano nella più grand' evidenza di essern' egli il solo Pastore. Che più si richiede per allontanar qualunque sospetto di prelatura vera *nullius*? Si è chiesto

sto, eziandio da Roma attestato della qualità del Monistero Averfano di S. Lorenzo, essendo ivi registrati in un libro tutti gli Abati veramente *nullius* con popolo e diocesi separata, e si attesta così: *Non reperitur descriptus Abbas Abbatiae Sancti Laurentii Ordinis S. Benedicti Congregationis Cassinensis Averfanae Civitatis.*

Da quanto finora si è detto, così in dimostrazione de' veri principj, che nel Canonico Dritto sono i regolatori dell' esenzioni monastiche, come ben anche in confutar dell' Abate di S. Lorenzo il vizioso e nullo sistema, rileva ognun con chiarezza la qualità, di cui possa fra gli altri adornarsi l' Abate di Averfa, e quali facoltà ad esercitar gli rimangano. Ei non potrà ad altro ordine di prelatura aspirare fuori di quello al più, che seco porta il titolo di *nullius in Diocesi* con improprietà di linguaggio. Godrà egli l'esercizio di una parte di giurisdizione sul Monistero, e Chiese a quello sottoposte, ma in compagnia, ed in subordinazione spirituale del Prelato Diocesano. Non potrà inserirsi nelle cause matrimoniali, e criminali: Non potrà istituir Parochi, nè Vicarii curati, secondo il prescritto del Tridentino Concilio *sess. 24. cap. 18.*, l' istituzione de' quali al Vescovo spetta; ma spedirà le bolle soltanto

tanto a coloro, che dagli esaminatori Sinodali del Vescovo sien per essere approvati in concorso: Quindi non potrà il concorso intimare; nè tener sinodo; nè dar facoltà di confessare, e predicare senza il permesso del Vescovo: Dovrà astenersi dal fulminare scomuniche precedenti monitorj; dallo spedir dimissionarie per la collazione degli ordini; e generalmente non dovrà stender la mano in tutto ciò, che a' Prelati veramente *nullius* con popolo e con diocesi separata è permesso dal Concilio di Trento. Furono in questo Sinodo stabiliti i confini della giurisdizione degli Abati Monastici secondo la diversa loro condizione. Ove dunque si è dimostrata da noi la qualità dell' Abate di S. Lorenzo d' Averfa, la sua potestà sarà sempre fra que' limiti circoscritta, che delineati le furono dal Sinodo Tridentino.

Tempo parrebbe opportuno da raccogliere le vele impiegate abbastanza a percorrere il pelago immenso delle fervide idee, in cui necessità fu di seguire il valente Avvocato della Cassinese Badia. L' Abate di S. Lorenzo di Averfa, che l'ardita intrapresa tentò di ascendere al grado sublime di vero Prelato *nullius*, dovrebbe ormai avvisarsi di nulla rimanergli a sperare, ove si urti di fronte la Legge, e la Polizia della Chiesa.

sta. Il Vescovo Averfano all' opposto, che fra le altre sue prerogative vanta con piacere pur quella di presedere ad una Cattedra Regia, e che fondò sua ragione nell' immutabil diritto di nostra Chiesa Cattolica, e nella di lei disciplina, con sicurezza si aspetta, che debban riuscir fruttuosi i suoi giusti e fatti impegni: e che la Real Camera di S. Chiara egualmente zelante della Politica, che della Ecclesiastica legge, restituendo alla Diocesana sua sede gli originarij, divini, e spirituali diritti su quel Monistero di S. Lorenzo, e delle Chiesa, che ne son dipendenti, decreti per eterna memoria, che quell' Abate, e que' Monaci debbano riconoscer per sempre il lor legittimo Vescovo nel Prelato di Averfa: e che quella parte di gregge, dal suo ovile strappato per opera di chi men si conveniva, sotto alla cura del suo pastore ritorni; riceva di nuovo con atti legittimi i necessarj sacramenti; nè vagabondo più erri sotto illegittima potestà, e senza la guida, che gli fu data da Dio, fuori del corpo della santissima Chiesa.

Napoli 12. Marzo. 1796.

Francesco Migliorini. *

* Il Giudice Migliorini continua nella difesa di questa causa per ispecial permesso del Re N. S.

DOCUMENTI, CHE SI CITANO NEL CORSO DELLA PRESENTE SCRITTURA.

Bolla di Pascale II. dell'anno 1101.

IN anno Dominica Incarnationis millesimo centesimo primo, & tertio anno Pontificatus Domini Nostri Pa-
 pa in Sanctissima Sede B. Petri Apostoli in men-
 se Octobris decima indictione in Beneventana Urbe ..
 ejusdem Domini Papa convenerunt Joannes
 Episcopus Aversana Civitatis, & G. Abbas Ca-
 nobii S. Laurentii, quod situm est in Suburbio ipsius
 Aversana Civitatis & quidem ipsius E-
 piscopi sanus Archiep. C. Episcopus Gaja-
 censis G. Aquinensis B. Catens. B. Santagathensis G.
 Nolanus. Abbas vero cum suis orta one in-
 ter eos, & querimoniis utriusque partis in scripto au-
 ditis Dominus Papa praecepit, Advocatos in utraque
 parte constitui, & ipse Judices, qui lites
 dirimerent elegit R. Archiepisco-
 pum Beneventanum, Salernitanum Archiepiscopum, Con-
 sarum Episcopum, Praenestinum, Sutrinum, Trojanum
 Joannem Cajet erat inter eas partes quia
 utraque volebat procedere ad agendum. Cum Dominus
 Papa praecepit Judicibus jam electis, ut idem in par-
 tem, & caute examine disce ent, quae ea-
 rum partium prior esset ruta agendi initium,
 qui communicato consilio redeuntes hanc Sententiam
 dederunt, ut quia causa Episcopi Aversani continebat
 partim spiritualia, partim secularia negotia deberet
 procedere ad actionem movendam Abbatis, & Mona-
 chorum causam, quae tantum secularia in se contine-
 licet

re videbatur. Igitur Aversana Ecclesia ad hoc tempus, scilicet Magister Falco ejusdem Ecclesie Decanus querimoniam in scripto habitam viva voce replicavit dicens. Conqueritur Domine Pater Ecclesia S. Pauli Aversana contra Abbatem G., & Monachos multo tempore obedientiam, & debitam subjectionem eidem Ecclesie S. Pauli, & suo Episcopo injuste, & violenter subtraxerunt. Ad hanc querelam Abbas, & Monachi tandem quasi ad consilium abierunt, a quo redeuntes per Advocatum suum, scilicet Arch. Sipontinum Archiepiscopum hoc responsura dederunt huic querimonie Episcopi semina respond expoliati His scilicet rebus de Monasterio S. Blasii sibi ablato, & de Castello ab hominibus Episcopi incenso, & de quibusdam Piscariis dictum Advocatum suum respondit se non recognoscere eos expo esse; unde a Judicibus ipsius data est probatio Abbati & Monachis, ut probarent se expoliatos esse ex hoc iam Abbas cum suis ad consilium a quo reversus per Advocatum suum respondit ita se nunquam Episcopo inobedientem fuisse. Tunc Dominus Papa praecepit Episcopo, & his qui cum eo erant rent & si possent ostenderent aliqua, in quibus Episcopo Abbas inobediens extitisset. Hoc audito Episcopus cum suis in partem perrexit, & quasdam Abbatibus inobedientias invenit, & harum quasdam per Advocatum suum in Conventu retulit, videlicet, quod ad quandam Cappellam dedicandam ipse Abbas Hostiensem Episcopum invitavit, & quod idem Abbas, & quidam Monachorum ejus ab aliis Episcopis ordines acceperunt, & quod Abbas in Terra S. Pauli Castellum construens, legatis

gatis Episcopi ei interdicens, ab adificatione Castellum cessare noluit. Ad hac objecta Abbas cum suis pertractato Consilio per Advocatum respondit, quod in dedicatione illius Cappellæ Hostiensis Episcopus Aversano Episcopo presente, & consentiente affuit. De ordinibus vero acceptis hæc ejus fuit responsio, quod olim ab Albanensi Episcopo per jussionem beatae memoriae V. Papæ ipse Abbas subdiaconatum atum vero ab Hostiense Episcopo Abbati & per obedientiam Episcopo præcipiente eodem; de Monachis vero ordinatis ab alio Episcopo ita respondit fuisse, quod vero uno ex Monachis suis præfatus Hostiensis ab eo pro Cappellano perierat, & hunc postea ipse Hostiensis Episcopus ordinavit in Præbyterum, & alterum ex Monachis ordinaverat in Diaconum hunc postea ipse idem Episcopus Aversanus in Præbyterum promovit. De adificatione autem ipsius Castellum sic respondit per Advocatum suum fuisse, quod per Legato Episcopi, & per quendam Militem illi remisit ipse Abbas, ut si adificationem illam in Terra S. Pauli construeret post adificationem, quod justum esset inde exerceret, & si destruendum esset, ipse Episcopus destrueret. His ita dictis quærebat Abbas, & Monachi, ut revestirentur de Monasterio S. Blasii sibi ablato unde se expoliatos esse dicebant, & de restitutione Castellum ab hominibus Episcopi incensæ. Ad quæ ipse Episcopus per advocatum suum respondit, se eos non expoliasset, sed Episcopate officium in eodem Monasterio celebrasse, & Nam jussu ejusdem Dom. V. Papæ ibidem præfecisse. Si hæc esset expoliatio secundum ipsius Curia

ria iudicium. Eos inde revestire de Castello vero incenso per eundem advocatum suum respondit se Abbati non debere amplius inde respondere, quia inde apud Capuanum Principem iam inde Abbas proclamationem fecerat. Unde ipse Episcopus constitutus Principi magnam compositionem fecerat, & magnum damnum passus fuerat. Ipse vero Abbas eo tempore negavit se inde Principi proclamationem fecisse. Ad quod Episcopus tres idoneos testes videlicet Aquinatem, & Nolanum Episcopos & quendam Clericum Joannem nomine in medium protulit, qui testificati, voce se affuisse, & audivisse eundem Abbatem Capuano Principi contra Episcopum proclamationem de Castello incenso fecisse. Hoc testimonio Abbas convictus, tandem manifestatio se apud Principem inde proclamasse placitum compositionem ab Episcopo persolutam his omnibus auditis electi Iudices consuetudo Monasteriorum est, ut de Monasterio aliquo in Parochia Episcopi pro Monasterio obedientia tanto tempore manserit, ut oleum, & Sacramenta necesse habeat ab Episcopo loci illius accipere si ab eodem ordinatus fuerit non est reprehendendum. Ordinatio itaque Monachi quam prefatus Episcopus Hostiensis pro Cappellano ordinaverat non videbatur infirmenda. Alteri vero quem Diaconum ordinaverat, quia postea ipsum eundem Averfanus Episcopus in Presbyterum promovit visus est, quod prius erraverat indulgisse, quia vero inconsulto Averfano Episcopo Hostiensis Episcopus ipsum Abbatem Diaconum ordinaverat, placuit Iudicibus, ut secundum Canonicam Sanctio-

tionem salva reverentia, & auctoritate Episcopi Averfani ordinatio illa irrita esset. De consecratione autem Cappelle hęc est Sententia, quoniam Averfanus Episcopus Hostiensis interfuit, & ipse Chrisma posuit, & Cruces fecit, & reliquias Sanctas in Altari collocavit. Dominus Abbas non videbatur reatu reperi. De Monasterio quidem S. Blasii, quod Monachi quoque modo tenebant, quia Episcopus Averfanus ibidem Abbatissam constituerat, placet, ut usque ad quadragesimum diem Episcopus inde Abbatissam removeat, & Monachi, qui propter electionem Abbatissa expositi videbantur hęc eadem Ecclesia revestiantur, quadragesimo vero sic utraque pars . . . Domini Papa presenteretur, ut huic rei finis secundum iudicium Romanae Curiae imponatur, qui autem eo die non affuerit nisi canonica excusatione se defendat, cadat a causa de Castello quidem incenso idem Prænestinus Episcopus tale iudicium protulit, ut quoniam Abbas inde contra Episcopum apud secularem potestatem proclamavit, & Episcopus inde Principi compositionem fecit, & magnum damnum passus fuit Abbas non revestiretur, inde neque aliqua ei restitutio fieret, sed de sola terra, ubi Castellum fuit ageret si quid juris in ea habet. De pecunia vero Principi persoluta Abbas iudicii obnoxius remaneret. In subsequentibus autem ipse Abbas, & Monachi per Advocatum suum de Piscariis hanc questionem promoverant, dicentes, quod quatuor Lintres deberent habere, quibus liceret eis piscari per totum lacum Patrię. Episcopus autem per quandam partem Laci hoc eis interdixere. Ad hoc ex parte Episcopi ab Advocato responsum est ita, has Lintres nesci-

scimus unde sint, aut unde illuc venerint
de toto illo Lacu, & de Castello quod iuxta Lacum
situm est de terra, qua est pertinens illi Castello Ec-
clesia S. Pauli habet donationem Riccardi Principis,
& confirmationem sequentium Principum, & diutur-
nam possessionem, & multos testes, qui adhuc super-
sunt, & probare possunt. Tunc Monachi ostenderunt
quaedam munimenta pertinentia Monasterio S. Lauren-
tii, quod situm est intra Capuanam Urbem subditum
tamen ab eodem Riccardo Principe eidem Cœnobio S.
Laurentii, quod situm est in Suburbio præfate Awer-
sanae Urbis, posteaquam de Lacu Ecclesiae B. Pauli do-
nationem fecerat, in quibus continebatur de
tantum Lintribus antiquitus concessis eidem Cœnobio
S. Laurentii Capuano a Longobardis Principibus. Ad
hæc ex parte Episcopi Advocatus respondit, dicens,
quod contra Monasterium S. Laurentii, quod est intra
Capuanam Urbem in præsentiarum neque agimus, ne-
que respondemus. Sed contra principale Monasterium
quod situm est in Suburbio ipsius Aversanae Urbis, &
agimus, & Monachi protulerunt quaedam
instrumenta Jordanus Princeps filius præno-
minati Riccardi Principis dederat Lintres
in Lacu Patriæ, & quidquid ipse ibi tunc temporis
habebat. Super hac proclamatione, & responsione præ-
fati Judices, ventilatis utriusque partis rationibus, ra-
tem sententiam dederunt, dicentes, quia cum præfatus
Riccardus Princeps antequam etiam Capuanam Urbem
haberet totum Lacum Patriæ tenuerat, & dominatus
fuerat. Et sicut illum tenuerat, Ecclesiae B. Pauli
donaverat, postea neque ipse, neque Jordanus Princeps
filius

filii ejus illum alii Ecclesie jure dare non poterat, & quia semper ab eo tempore Ecclesia B. Pauli donationem illam Ricardi Principis & possedit, & possidet; ideo statuimus, & judicamus, ut donatio, & possessio illa inconcussa permaneat.

Extracta est presens copia a pergamena Bullarum. Libri, & Privilegiorum existentis in Archivio Episcopali Aversano, & collatione facta concordat, meliori semper salva, & in fidem. C. Aversa die 28. mensis Aprilis 1794. = D. Paschalis Andreotti di Follacchio Archivarius, & Parochus Cathedralis L. S. = Die vigesima nona mensis Aprilis 1794. Io sottoscritto Portiero della Curia della Cappellania Maggiore ho notificato il magn. Dott. D. Michele d' Oria di persona, e lasciarli la copia = Gerardo Majone.

Bolla di Pascale II. dell' anno 1102.

Paschalis Episcopus Servus Servorum Dei Aversana Ecclesia Clericis salutem, & Apostolicam benedictionem. Controversias diuturnas, quae inter Ven. Viros Joannem Episcopum vestrum, & Guarinum S. Laurentii Abbatem longis temporibus agitatae sunt in nostra praesentia noveritis pertractatas. Cum enim ad conditum terminum utriusque ante nos in Urbe convenissent die primo de diffinitione, quae Beneventi judicata fuerat de Lacu Episcopo reddito retractatio agitata est. Postero die ne in posterum ejusdem negotii questio moveretur Episcopum de Lacu per annulum investimus, sicut eum a Riccardo primo inter Normandos Capuano Principe Ecclesia Aversana suscepit. Tertio autem

B b

de

de Monasterio S. Blasii eo usque actum est, ut Testes proferendos ab Abbate Judices parcensuerint, qui ab Episcopo datam Ecclesiam assererent, quod Abbate proficiente negabat Episcopus. Inter hæc Fratres quia fuerant uehementius contristati, quod inter tales viros tantis temporibus tanta discordia versaretur ad rem concordiam magis, quam iudicio finiendam imminere ceperunt. Tandem simulate sedata religiosus vir Guarinius Abbas ore suo coram nobis confessus est. Tibi deinceps Domine Joannes Aversane Episcopo, tuisque legitimis successoribus obedientiam debitam exhibebo, quam Parochiani, Abbates debent suis Episcopis exhibere. In manum vero nostram S. Blasii Monasterium reddidit. Mox cum suis Fratribus ad Episcopi genua provolutus in oscula erigitur. Sic ab utraque parte decisa lis est. Episcopus autem per baculum, quem gerebat in manibus Abbati, ac Monachis in Lucrino Lacu sui juris tradidit quatuor Lintres, & paratras tres, quæ dicuntur de Casali pisces duos dominii majorem, ac minorem. Homines commendatos in Lacu piscantes decem. Ecclesias quoque, quas eatenus in Aversana Parochia possederant, confirmavit, præter S. Blasii Monasterium. Ac de his omnibus chirographum se in sua Urbe facturum pollicitus est. Nos Episcopo B. Blasii Monasterium restitimus, ut Abbatissam constituat, & secundum Dominum Episcopali jure quæ fuerint disponenda disponat. Porro ne alter ulterius in alterius jura prorumpat, ne alter alteri juste promissa, vel concessa proripiat, nostro hæc omnia scripto digeri, & sigillo signari præcepimus, ut reus Apostolicæ Majestatis habeatur qui hæc coram nobis acta, & a nobis fir-

firmata dissolverit. Actum Roma in Palatio Lateranensi III. Kalendas Decembris, presentibus Ven. Episcopis Lamberto Alarino, Ingilberto Aquinensi, Constantino Calatiano, Rangerio Lucano, Uberto Silvanetensi, & Romanae Ecclesiae Praesbyteris Cardinalibus, seu Diaconibus Joanne de titulo S. Anastasiae, Petro de titulo S. Xisti, Bernardo de titulo S. Crisogoni, Benedicto de titulo Pastoris, Romano de titulo S. Priscae, Joanne de Diaconia Cosmodin, Ottone de Diaconia S. Theodori, & Romanis Civibus Petro Praefecto, Petro Leonis Affaldo Consule, Petro Joannis Paparanis, Joanne Frangipane, Joanne de Gregorio Romanis Judicibus, Cencio Primicerio, Petro Judice, Benedicto Causidio, Petro Scriuario Scholae Graecae. Datum Laterani II. Kal. Decembris per manum Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis Indictione X. ann. Dom. Incarnationis MCII. Pontificatus Domini Paschalis II. Papae III.

Extracta est praesens copia a pergamenis Libri Bullarum, & Privilegiorum existentis in Archivio Episcopali Aversano, & collatione facta concordat, meliori semper salva, & in fidem Ec. Aversa die 28. Aprilis 1794. = D. Salvator Andreotti di Folcacchio Archiepiscopus, & Parochus Cathedralis L. S.

Die vigesima nona mensis Aprilis 1794. In sottoscritto Portiere della Cappellania Maggiore ho notificato al magn. D. Michele d'Orta di persona, e lasciatali la copia Ec. = Gerardo Majone.

Bolla d' Innocenzo III. dell' anno 1202.

Innoce[n]tius Ep[iscopu]s Seruus Seruorum Dei. Dilectis
 Filiis Mattheo Abbati, & Fratribus S. Laurentii
 de Aversa, tam presentibus, quam futuris regulari-
 ter substituendis in perpetuum. Commissa Nobis &
 Apostolica Sedis hortatur auctoritas, ut locis, & per-
 sonis ipsius auxilium deuotione debita implorantibus
 tuitionis praesidium impendere debeamus, quia sicut
 iniusta poscentibus nullus est tribuendus effectus, sic
 legitime, & iuste desiderantibus nulla est differen-
 da petitio, praesertim eorum, qui cum honesta, &
 laudabili morum compositione gaudent. Omnipotenti Deo
 deservire; Ea propter dilecti in Christo filii vestris
 iustis postulationibus dementer annuimus, & praedecesso-
 rum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inhaeren-
 tes Canobium Sancti Laurentii de Aversa, in quo estis
 Divino obsequio mancipati sub Beati Petri, & nostra
 protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio
 communimus, atque ab omni tam Ecclesiastica, quam
 Seculari personae iugo, ita omnino liberum manere
 decernimus; ut soli Sanctae, & Apostolicae Romanae
 Ecclesiae nullo medio perenniter sit subiectum. Statui-
 mus quoque illa Monasteria, Ecclesiae, sive Celle, quae
 Canobio vestro concessa sunt, firma vobis vestrisque
 haereditariis, & illibata permoneant. Quae quidem
 his nominibus annotantur v3. Canobium S. Laurentii
 de Aversa praedictum situm extra munita Civitatis
 Aversa cum Ecclesia Sancti Petri sistente prope
 Portam ejusdem Monasterii cum Burgo, quod est iux-
 ta dictum Monasterium, & cum alio Burgo, quod di-

*dicatur Verzalus, cum omnibus juribus, rationibus suis. Item Monasterium Sancti Blasii situm prope Muros Aversa, cum omnibus tenimentis, & omnibus aliis rationibus suis. Item Ecclesia Sanctae Mariae de Nobile cum Casali, hominibus, tenimentis, & omnibus rationibus suis. Item Monasterium Sancti Vincenzii cum Casali, hominibus, & omnibus pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctae Mariae cum quodam Casale, quod dicitur Casolla, Valenzano, cum Terris, Ferris, redditibus, & omnibus aliis rationibus suis. Item Ecclesia Sancti Joannis cum quodam Casali, quod dicitur Nullius, cum Villanis, Reditibus, Tenimentis, & cum omnibus suis pertinentiis. Item Ecclesia Sanctae Mariae Magdalena sita in Casale cum Terris cultis, & incultis, & omnibus aliis pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctae Fortunatae cum quodam Casale, quod dicitur Malbuisino, & Aqua Parria cum hominibus, Piscatoribus, Paraturis, lincitibus ipsius Lacus, cum omnibus aliis Tenimentis, & rationibus suis. Item Ecclesia Sancti Recati de Cupolis cum rationibus suis, quae sunt de Aversana Diocesi. Item Monasterium Sancti Laurentii situm in Civitate Capuae cum omnibus juribus, rationibus, & pertinentiis suis, & Ecclesiis sibi subjectis v. g. Ecclesia Sancti Viri de Spognari, Sanctae Reparatae, Sancti Blasii, Sancti Silvestri, Sancti Joannis de Germino, Sanctae Mariae de Virulaeis, Sancti Angeli, Sancti Barbari, & Sancti Anelli, sitis in tenimentis Civitatis praedictae cum Casalibus, Villanis, & Molendinis, Sylvis, pratis, pascuis, redditibus, Terris cultis, & incultis, cum omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quae sunt Ca-
 pua-*

*puano Diocesis ; Item Ecclesia Sancti Comi, Sancti
 Saverini, Sancti Laurentii, Sancti Petri, Sancti Ju-
 liani de Cascellis sitis in Civitate, & tenementis A-
 cerra, & Suastala cum Villanis, Terris cultis, &
 incultis, Moentiis, Molendinis, Fusariis, Sylvis, pra-
 riis, pascuis, redditibus, & omnibus rationibus suis,
 qua sunt Acerranensis Diocesis. Item Ecclesia Sancta
 Eidis, sita in Tenimento Castri Maddaloni, cum Co-
 sali, hominibus, terris cultis, & incultis, & omnibus
 aliis iuribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia San-
 ctæ Mariæ de Jonnano, Sancti Marconi, Sancti Em-
 fremii, Sancta Maria de Cappella sita in tenimento
 ejusdem Castri Maddaloni, cum hominibus, redditibus,
 terris cultis, & incultis, & cum omnibus aliis iuri-
 bus, & pertinentiis suis, qua sunt Casertana Dio-
 cesis. Item Ecclesia Sancti Cælesti, Sancti Andreae,
 & Sancti Nicolai de Sarnis, sita in tenimento Cate-
 ni, cum hominibus, redditibus, Molendinis, & Aquarum
 cursibus, & omnibus aliis pertinentiis suis, qua sunt
 Casinensis Diocesis. Item Ecclesia Sancti Angeli cum
 quodam Casali, quod dicitur Montanarii, sita in Te-
 nimento Teani, cum hominibus, Sylvis, Terris cultis,
 & incultis, & omnibus aliis rationibus suis. Item
 Ecclesia Sancti Joannis, Sanctæ Mariæ, Sancti Potiti,
 Sancti Laurentii Leucis, & Sancti Nicolai sita in Te-
 nimento Miniani, & Sexti, cum omnibus iuribus, &
 pertinentiis suis, qua sunt Teanensis Diocesis. Item
 Ecclesia Sanctæ Mariæ de Rampicolis sita in Teni-
 mento Suassa cum hominibus, Terris cultis, & incultis,
 redditibus, & omnibus aliis iuribus, & perti-
 nentiis. Item Ecclesia Sancti Andreae sita in predicta
 Ci-*

Civitate Sueffe, cum domibus, hortis, redditibus,
 & omnibus aliis rationibus suis, quæ sunt Sueffanæ
 Diæcesis. Item Monasterium Sanctæ Crucis Montis
 Verna, cum Ecclesia Sanctæ Mariæ sita in Tenimen-
 to Cajaria, cum Casale, hominibus, Molendinis,
 Terris cultis, & incultis, & omnibus rationibus,
 & pertinentiis suis. Item Casale, quod dicitur Mar-
 ranum frigidum, situm in prædicto Tenimento Caja-
 ria, cum hominibus, redditibus, Molendinis, Sylvis,
 Terris cultis, & incultis, & omnibus aliis juribus,
 & pertinentiis suis, quæ sunt Cajariana Diæcesis.
 Item Ecclesia Sancti Martini sita in Civitate Nea-
 poli cum Ecclesia Sancti Angeli de Cofano sita in
 Tenimento Civitatis prædictæ cum domibus, Terris,
 & omnibus aliis rationibus, & pertinentiis suis, quæ
 sunt Neapolitana Diæcesis. Item Ecclesia Sancti An-
 geli de Monte Christo sita in Tenimento Puteoli, cum
 omnibus rationibus, & pertinentiis suis, quæ sunt Pu-
 teolana Diæcesis. Item Ecclesia Sancti Joannis cum
 Casale, quod dicitur de Ptasso, sita in Tenimento
 Cicale, cum Villanis, Terris, Redditibus, & omni-
 bus juribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia San-
 ctæ Mariæ cum quodam Casale, quod dicitur Domi-
 cella, cum Vassallis, Terris cultis, & incultis, &
 omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis. Item Ec-
 clesia Sancti Angeli, S. Salvatoris de Cretanci sita
 in Tenimento Castri Pauli cum Casale, hominibus,
 villanis, Tenimentis, Terris, & Territoriis, redditi-
 bus, & omnibus aliis suis rationibus. Item Ecclesia
 Sancti Salvatoris sita juxta Flumen Scaphari cum Ca-
 sali, hominibus, Terris, & omnibus aliis juribus, &
 per-

pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctæ Mariæ de Spelunca, Sanctæ Mariæ de Arcicho, Sanctæ Mariæ Panzerisi in Monte Vesuvo, cum omnibus Terris, decimis, & omnibus aliis rationibus suis, quæ sunt Nolanæ Diœcesis. Item Ecclesia Sancti Mauriani, Sancti Nicolai, & Sancti Eustachii, sitæ in Tenimento Morronis, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctæ Mariæ in Plano sita in Tenimento Ceræ Majoris cum Ecclesiis sibi subditis, cum Casalibus, hominibus, Terris, redditibus, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sancti Pauli sita in Tenimento Ceræ Pizzolæ cum Molendino & Aquarum Cursibus, terris, & omnibus aliis rationibus & Tenimentis suis. Item Ecclesia Sancti Felicis, & Sancti Blasii sitæ in tenimento Castri Gildonis cum Casali, hominibus, redditibus, & omnibus aliis rationibus suis. Item Ecclesia Sancti Altissimi, sita in Tenimento Fusaræ, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Beneventanæ Diœcesis. Item Monasterium Sancti Juliani, situm prope Castrum, quod dicitur Sanctus Julianus, & Cappella, quæ est in ipso Castro, cum Casali, hominibus, & possessionibus, & omnibus aliis rationibus suis, quæ sunt Beneventanæ Diœcesis. Item Monasterium Sanctæ Mariæ situm in Tenimento Obolla, & Ecclesia Sanctæ Sophiæ sita in tenimento Castellucci cum Casali, hominibus, redditibus, Terris, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Vulturanenensis Diœcesis. Item Ecclesia Sancti Lupuli sita in Tenimento Casalis novi cum Casali, hominibus, Tenimentis, & rationibus suis, quæ est Floriensis Diœcesis. Item Ecclesia

sia

*fia Sancti Petri de Balnea, Sanctae Mariae de Fran-
 rano, S. Joannis, quae sunt in Tenimento Lucera
 cum Casalibus, hominibus, & Tenimentis, & omni-
 bus juribus, & pertinentiis suis, quae sunt Lucerina
 Diocesis. Item Ecclesia Sancti Joannis de Monte Ca-
 pillone sita in Tenimento Troja, cum omnibus juri-
 bus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sancti Nico-
 lai a Brancaterra, sita intra Trojanos fines, & in
 Marina, cum Casale, hominibus, Molendinis, Ter-
 ris, ac Territoriis, & omnibus aliis juribus, & per-
 tinentiis suis. Item Burgum, quod dicitur Mancaporci
 cum domibus, redditibus, & omnibus rationibus suis,
 quae sunt Trojanae Diocesis. Item Ecclesia Sanctae Ma-
 riae sita in Tenimento Candelarii, cum omnibus juri-
 bus, & pertinentiis suis, quae est Sipontinae Diocē-
 sis. Item Ecclesia Sanctae Mariae de Olivola, & Ec-
 clesia Sancti Stephani sita in Tenimento Roccae S. A-
 gathae cum Casale, hominibus, Terris cultis, & in-
 cultis, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis.
 Item Ecclesia Sanctae Mariae de Bannara, sita in te-
 nimento Accadiae, cum omnibus juribus, & pertinen-
 tiis suis, quae sunt Ruvinensis Diocesis. Item Eccle-
 sia Sancti Andreae sita in tenimento Murrae, cum o-
 mnibus Tenimentis, & rationibus suis, quae est Bi-
 sanensis Diocesis. Item Ecclesia Sancti Nicolai de Piz-
 zini, sita in Tenimento Extuli, cum omnibus juribus,
 & pertinentiis suis, quae est Exculana Diocesis. Item
 Ecclesia Sancti Laurentii de Aquatillo sita in teni-
 mento Salpavensi, cum omnibus juribus, & pertinen-
 tiis suis, quae est Sulgirensis Diocesis. Item Ecclesia
 Sancti Vitalis, & S. Archangeli sita in Tenimento Ba-
 voli,*

uoli, cum Casali, hortis, Vineis, Terris, & omni-
 bus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Tro-
 janensis Diocesis. Item Ecclesia Sancti Nicolai de Casa
 Joanne, & Ecclesia Sancti Petri Morgositi cum Ter-
 ris, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis,
 quæ sunt Iuvonensis Diocesis. Item Ecclesia Sancta
 Mariæ sita in Tenimento Turicti, cum Casali, ho-
 minibus, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis
 suis. Item Ecclesia Sancti Felicis, Sancti Angeli,
 Sancta Mariæ, sita in Territorio, & pertinentiis
 Bari cum Casali, quod dicitur Balsinianum, cum ho-
 minibus, Vassallis, Tenementis, & omnibus aliis
 juribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sancti
 Stephani sita in Civitate Barri, juxta mare, cum
 Domibus, & omnibus juribus, & pertinentiis suis,
 quæ sunt Barensis Diocesis. Item Ecclesia Sancta Ca-
 tharinae, Sancti Petri de Dogna Balsamo, sita in Ter-
 ritorio Civitatis Breccia cum Tenementis, juribus,
 & pertinentiis suis. Item Monasterium Sancti Nicolai
 Veteris, situm prope Civitatem prædictam, cum omni-
 bus juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Birecten-
 sis Diocesis. Item Monasterium Sancti Nicolai de Pen-
 na situm in Civitate Monopoli cum Ecclesia Sancti
 Petri de Veterano, Sancti Georgii de Peduno, Sancti
 Sisti, Sancta Cæciliae, & Sancti Petri de Aquando
 sibi subditis sita in tenimento Civitatis prædictæ ad
 partem, quod dicitur esperum, cum Casalibus, homi-
 nibus, Trappetis, Cisternis, Fapeis, Terris cultis,
 & incultis, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis
 suis, quæ sunt Monopolitana Diocesis. Item Ecclesia
 Sancti Petri de Badaneo sita in Tenimento Horie
 ju-

juxta Mare magnum cum flumine, Molendino, & Salina, quæ dicitur de Monacis, & Ecclesiis sibi subditis, cum Casali, quod dicitur Fallinium, cum hominibus, terris cultis, & incultis, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctæ Mariæ in Grana, Sancti Erasmi, & Sancti Petri de Lacu Blandi sita in prædicto Tenimento Horicæ cum Fontanis, Casalibus, hominibus, terris cultis, & incultis, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Horitanæ Diocesis. Item Ecclesia Sancti Donati de Bellomonte, Sancti Angeli de Frapano, Sancti Jacobi, & Sancti Blasii, sita in Tenimento Gravina, cum Casalibus, hominibus, Terris cultis, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ sunt Gravinaensis Diocesis. Item Ecclesia Sancti Honoratii sita extra Civitatem Tarenti cum piscaria in Mari parvo, & omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ est Tarentinensis Diocesis. Item Ecclesia Sancti Nicolai de Casalia sita in Tenimento Martanense, cum Casali, quod dicitur Casalium, cum omnibus aliis juribus, & pertinentiis suis, quæ est Hydruntina Diocesis. Item Ecclesia Sanctæ Genapure sita in Territorio Policaris cum Casali, hominibus, Molendinis, Aquarum cursibus, & omnibus rationibus, & pertinentiis suis. Item Ecclesia Sanctæ Mariæ de Guronafrio, sita in Tenimento Colubraria cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, & Ecclesiis sitis in Valle Senisii sibi subditis v3. Sancta Scholastica, S. Nicolao, S. Theodoro, S. Bartholomæo, & Sancta Maria de Patariis cum Casalibus, Hominibus, Tenimentis, Terris cultis, & incultis, & omnibus aliis

juribus, & pertinentiis suis, qua sunt Agronensis Diœcesis (1). Quas quidem Ecclesias, siue Parochiales, siue populum non habentes cum suis juribus, & pertinentiis vobis, & eidem Cœnobio auctoritate Apostolica confirmamus ipsas, & si quas alias cum suis hominibus, & Parochianis poteritis in futurum canonicè adipisci in favorem Religionis vestræ, & ut quietius, & tranquillius omnium Creatori pro salubri statu Universalis Ecclesiæ serviatis; ab omni jure Episcopali eximimus de gratia speciali, & plenitudine potestatis. Ita quod in nullo Episcopali jure, seu contentiosa jurisdictione Monachi, seu Clerici Saculares, & Parochiani in vestris Monasteriis, Ecclesiis, siue Cellis commorantes respondere Diœcesanis Episcopis teneantur, neque coram ipsis Ordinariis conveniri valeant, etiamsi in loco non exempto delinquant, forsitan contrahant, vel res litigiosæ existant, & in majorem vestræ Religionis favorem similiter indulgemus, ne quis Episcopus, vel Archiepiscopus Monasterii vestri Monachos, & homines domesticos, servitores ipsius laicos pro ulla causa, ullove modo sine Romani Pontificis licentia suspendere, aut excommunicare præsumat. Volumus etiam, & perpetua stabilitate firmamus, ut nul-

(1) Si avverta, che tutte le descritte Chiese non si leggono nella Bolla dal Cassinese Bollario rapportata; come neppur vi si legge buona parte di ciò, che in questa si osserva, tuttochè quella del Bollario si dica estratta *ex Arch. S. Laurentii Aver-san.*

nullus Episcoporum, vel Archiepiscoporum audeat ædificare Ecclesiam, sive Cappellam in locis, in quibus possit vestro Monasterio, Ecclesiis, sive Cellis, vel eorum Parochianis aliquod præjudicium, seu scandalum generare; confirmamus etiam vobis, & jam dicto Cænobio privilegia donationis ipsarum Ecclesiarum, sive a Laicis, sive a viris Ecclesiasticis factæ sint. Quarum Ecclesiarum Instrumenta nostro Conspectui, ut authentica, & legitima præsentastis Apostolico judicio approbanda: quibus diligenter visis, & intellectis ipsa approbavimus, & ratificavimus, & certa Scientia confirmavimus, quibus etiam etsi quod forte incuria, sive negligentia minus firmitatis insertum est, vires plenissime notionis ex hac nostra suscipiant autoritate. Nihilominus etiam confirmamus vobis, & prælibato Cænobio Privilegium centenariæ Præscriptionis, quod fel. mem. Urbanus Papa eidem Cænobio de benignitate Apostolica indulxit. Decernentes eos, qui possessiones, libertatesque ejus Cænobii, Vassallorumque suorum jura, seu redditus detinuerint occupatos, exinde fore penitus amovendos, ipsisque nullum omnino jus, per detentionem, vel possessionem hujusmodi se posse acquirere, vel habere. Ac nullum vobis propter hoc, vel juri ipsius Cænobii super his præjudicium factum esse; vel possit in aliquo generari, nisi legitime constiterit, Detentores ipsos præscriptione centenaria fore munitos. Statuimus etiam, ut idem Monasterium, & Universæ ejus Ecclesiæ, & omnia, quæ ad ipsum pertinent, quæta semper, & ab omni jugo mortalium libera sub solius S. R. E. jure, ac perpetua defensione permaneant, & consistant, ita quod super iis nullo unquam

quam tempore debeat impeti, & modo quolibet molestari: quod si aliquis contra hoc salubre praeceptum ire tentaverit, & possessiones, jura, libertates, vel alias res mobiles, vel stabiles vestri Monasterii, vel ejus Ecclesiarum, & obedientiam oblatorum, seu etiam aliorum hominum vestro Monasterio subditorum, abstulerint, sive ablata retinuerint, postquam ipsorum Ordinarii a vobis tertio admoniti justitiam Ecclesiasticam de eis facere noluerint a vobis admoniti semel, bis, & tertio, si non satisfactione congrua, quod male egerint, emendare studuerint, ex indulgentia Sedis Apostolicae duximus concedendum, ut liceat Tibi Matthaeo Abbas, tibi que canonicis succedentibus Apostolica auctoritate super eosdem impeditores canonicam excommunicationis proferre sententiam, & illos vicinis Episcopis excommunicatos fore vestris denunciare apicibus. Qui Episcopi illos pro excommunicatis habeant, & omnibus sibi commissis, ut excommunicatos a Sacratissimo Corpore Christi, & Sanguine separatos evitare jubeant eisque Ecclesiasticam denegent sepulturam. Quod si ausu temerario transactiones, seu arbitrio aliquo interveniente per vos, vel successores vestros, seu quemvis alium contra tenorem hujusmodi decreti absque licentia Sedis Apostolicae non faciente de immunitate hujusmodi mentionem fuerit attentatum, ex nunc illud decernimus viribus cavere; & praefatum Canonium cum omnibus suis membris habitis, & habendis pleno jure Sedi Apostolicae sit subiectum. De abundantiori quoque gratia Sedis Apostolicae concedimus vobis, & successoribus vestris, ut si aliquam de vestris Ecclesiis, possessionibus, vel redditibus alicui viro

viro Ecclesiastico, sive in beneficium, aut annuum censum, canonicè concesseritis, quod licitum sit vobis, vestrisque successoribus bona vestri Cœnobii post obitum ejusdem personæ Ecclesiasticæ; vel cum beneficium ipsum vacaverit a quoquam viro Ecclesiastico concessum extiterit, beneficium ipsum, seu redditus ad utilitatem retinere, non obstante super hoc aliquo jure communi a nobis, vel a nostris Successoribus edito, vel edendo, seu literis a Sede Apostolica, aut a nostris legatis Cardinalibus super hoc impetrandis, nisi de hujusmodi privilegio expressam fecerint mentionem. Præterea quæcumque bona concessione Pontificum, liberalitate Principum, vel oblatione Fidelium vestrum hodie Cœnobium legitime possidet, sive in futurum canonicè possidebit, vobis, vestrisque successoribus, & eidem Cœnobio auctoritate Apostolica nihilominus confirmamus; Chrisma, oleum Sanctum, Consecrationes Altarium, sive Basilicarum, ordinationes Monachorum, seu Clericorum, tam in Cœnobio ipso, quam in adjacentibus villulis, ac in Ecclesiis Civitatis, & Diocesis Averlanæ (1) quocumque malueritis Catholico Episcopo accipiatis. In aliis vero Monasteriis & obedientiis vestri hæc a Diocesano Episcopo prius postulabitis, siquidem gratiam, & communionem Apostolicæ Sedis habuerit, & ea gratis & absque pravitate voluerit impartiri; alioquin liceat vobis quemcumque malueritis

(1) Lo stesso Innocenzo in tal supposta Bolla riconosce il Monistero, e le Chiese soggette, in Diocesi Averfana.

eis adhibere Antistitem , qui nostra fretus auctoritate
 quod postulatis indulgeat . Baptismus vero , ac in-
 firmorum oleum , Visitationes per vos , & per Clericos
 vestros , seu Monachos in Oppidis vestris , Castellis ,
 seu Villis habeatis . Missas autem publicas ab ali-
 quo Episcopo tam in vestro Canobio , quam in ad-
 jacentibus ejus Ecclesiis celebrari , Stationes fieri ,
 processiones deduci absque licentia Abbatis , & Priorum ,
 seu Rectorum locorum voluntate omnimodo prohibemus ,
 ne in Servorum Dei accessibus a Sæcularibus occasio præ-
 beatur ulla Conventibus . Si quis autem adversus ipsum
 Canobium justam se putat habere querelam , & apud
 ejusdem Canobii Abbatem , vel Monachos litem per
 sententiam decidere , aut definire noluerit , statuimus , ut
 ante legatos nostros querimonia deferatur , quate-
 nus æquitate Judicii sive vestri , & omnium Ec-
 clesiarum , sive obedientiam vestram liberam esse om-
 nino censemus , ut eorum devotioni , vel extremæ
 voluntati , qui se illic sepeliri deliberaverint , nisi
 forte excommunicati ; vel interdicti sint , nullus obsti-
 stæ , salva tamen justitia illarum Ecclesiarum , a qui-
 bus mortuorum Corpora assumuntur (1) , abeunte vero te
 nunc ejusdem loci Abbate , vel tuorum quolibet suc-
 cessorum , nullus ibi qualibet subreptionis astutia , sive
 violentia proponatur , nisi quam Fratres communi con-
 sensu , vel eorum pars consilii sanioris , secundum Dei ti-
 mo-

(1) Valevano più nell' animo d' Innocenzo i dritti di
 sepoltura da pagarsi a' Parochi , che i dritti spiri-
 tuali del Vescovo ?

morem, & B. Benedicti regulam providerit eligendum; electus autem ad Romanum Pontificem benedicendus accedat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat præfatum Canobium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel injuste datas suis usibus vendicare, minuere, vel temere vexationibus fatigare; sed omnia integre conserventur eorum, pro quorum sustentatione, & gubernatione concessa sunt usibus profutura, salva in omnibus Sedis Apostolicæ auctoritate; si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostram Constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi præsumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se Divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a Sacratissimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ Ultioni subjaceat. Cunctis autem eam servantibus sit pax ejusdem Domini nostri Jesu Christi, ut & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.

*Rappresentanza di Monsignor Borgia dell'anno 1766,
in cui si contiene la transazione del 1311.*

Beatissimo Padre = Espone prostrato a piedi della Santità Vostra Don Isidoro del Tufo Abate Cassinese nel celebre Monistero di S. Lorenzo di Aversa essere stato sempre il di lui Monistero considerato in
D d effetto

Ricorso
dell'
Abate .

effetto colla qualità di Nullius , essendo e per se , e per i suoi Feudi , e per i Sudditi esenti del tutto dalla giurisdizione degli Ordinarij , alcuni de' quali anche per solenne transazione ne hanno fino espressamente rinunciato ogni diritto , come appunto col previa consenso del Capitolo , che col Vescovo nominatamente all' istrumento si sottoscrissero , fece Monsignor Pietro Vescovo di Aversa l' anno 1311. : Episcopus renunciat omnia jura Episcopalia , qua idem D. Episcopus , & antecessores sui exercebant ita quod d. Episcopus , & Ecclesia nil omnino petere valeat qua sunt Canonica obedientia , subjectio , reverentia , institutio Cappellanorum , vel Rectorum , eorumdem destitutio , correctio , reformatio , censura ecclesiastica , jurisdictionis poenitentiarum , & Sacramentorum omnium , qua ab Episcopo recipienda sunt , quarta decimationum , & mortuorum quorumcumque collatio Cathedralium quacumque presentatio , & visitatio =
 Conforme più diffusamente apparisce dal legalissimo monumento della detta transazione , che unitamente si annette .

Transazione stata sempre religiosamente eseguita , e dichiarata sufficiente , anche dopo le provide Sanzioni del Sagrosanto Concilio di Trento , giusta in un caso particolare considerò la Congregazione , istituita ad interpretare nelle quistioni controverse , e bisognose di spiega lo stesso Concilio , ivi = Sacra Congregatio Concilii Tridentini Interpretum partibus auditis , censuit concordiam initam inter Episcopum , & Abbatem minime sublatam fuisse ejusdem Concilii Decretis =
 Conforme trovasti registrato in un antico protocollo del
 Mo-

Monistero tom. 1. pag. 588.

Una tale esenzione ha avuto il suo primiero fondamento sulle Bolle di molti Sommi Pontefici predecessori della Santità Vostra, come in quelle di Urbano II. l'anno 1092., di Alessandro III. l'anno 1173., di Lucio III. l'anno 1182., di Celestino III. 1193., e d'Innocenzo III. l'anno 1302., il quale confermando le precedenti Bolle così chiaramente si esprime = *Predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inherentes, Cœnobium S. Laurentii de Aversa, in quo estis divino ministerio mancipati sub Divi Petri, & nostra protectione suscipimus, & presenti scripto privilegio communimus, atque ab omni tam ecclesiastica, quam secularis personæ jugo ita omnino liberum manere decernimus, ut soli Sanctæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ, nullo medio, perenniter sit subjectum; statuimus quoque illa Monasteria, Ecclesiæ, quæ Cœnobio vestro concessa sunt firma vobis, vestrisque successoribus illibata permaneant, quæ quidem his nominibus annotantur; Cœnobium Sancti Laurentii cum Ecclesia Sancti Petri existente prope portam ejusdem Monasterii cum Burgo, quod est juxta dictum Monasterium, ac cum alio Burgo, quod dicitur Versarus, cum omnibus juribus, rationibus, & pertinentiis suis. Item Monasterium S. Blasii . . . cum omnibus tenementis. Item Ecclesia Sanctæ Mariæ de Nobile cum Casali, hominibus. Item Monasterium S. Vincentii cum Casali, hominibus Item Ecclesia Sanctæ Mariæ cum quodam Casali, quod dicitur Casolla Valenzana, cum Villis suis. Item Ecclesia Sancti Joannis cum quodam Casali, quod dicitur Nollitus, cum Villis . . .*

D d 2

Item

Item Ecclesia Sancta Fortunata cum quodam Casali, quod dicitur Malbuitino . . . cum hominibus . . . cum duobus aliis tenimentis . . . Item Monasterium Sancti Laurentii situm in Civitate Capua cum omnibus Ecclesiis sibi subiectis. Ecclesia S. Viti, S. Reparata, S. Blasii, S. Silvestri, S. Joannis de Germina &c. cum Casalibus, Villanis . . . Item Ecclesia S. Coni, S. Severini, S. Laurentii &c. sita in Civitate, & tenimentis Acerrarum, & Aussenula cum villanis. Item Ecclesia S. Fidis sita in tenimento Castrum Mataloni cum Casali, hominibus . . . quae sunt Calenensis Diocesis . . . Item Ecclesia S. Angeli cum quodam Casali in tenimento Theani . . . Item Ecclesia de Zampitanis sita in tenimento Sueffae . . . cum hominibus: Item Ecclesia S. Mariae, quae dicitur Romicella cum Vassallis, quae sunt Nolanae Diocesis Item Ecclesia S. Mariae in Plano cum Ecclesiis sibi subditis cum Casalibus, hominibus . . . Item Monasterium S. Juliani situm prope Castrum, quod dicitur S. Julianus, & Cappella, quae est in ipso Castro, cum Casali, hominibus &c., quae sunt Beneventanae Diocesis: Item Ecclesia Sancti Lupoli sita in territorio Casalis novi cum Casali, hominibus, tenimentis, quae est Florentinae Diocesis, con altre Chiese, Feudi, Sudditi sparsi per altre Diocesi, come di Giovenazzo, Bitonto, Monopoli, Ortona, Gravina, Taranto, Andria, e simili. Conchiudendosi nella mentovata Bolla: Quas quidem Ecclesias, sive Parrocchiales, sive populum non habentes cum suis juribus, & pertinentiis vobis, & eidem Canobio auctoritate Apostolica confirmamus ipsas, & si quas alias cum suis hominibus, &

¶ Parochianis ab omni jure Episcopali eximimus de gratia speciali , ¶ plenitudine potestatis , Ita quidem in nullo Episcopali jure , seu contentiosa jurisdictione Monachi , seu Clerici Sæculares , ¶ Parochiani in vestris Monasteriis , Ecclesiis , sive Cellis commorantes respondere Diæcesanis Episcopis teneantur , neque coram his Ordinariis conveniri valeant , etiãsi in loco non exempto delinquant , forsitan contrabant , vel res litigiosa existat homines laicos pro ulla causa , ullove modo sine Romani Pontificis licentia suspendere , aut excommunicare præsumant .

Accordandosi fino in questa medesima Bolla la facoltà agli Abati di scomunicare gli Ordinarij , quali dopo le dovute Rappresentanze non lasciassero d'ingerirsi , o di usare giurisdizione sù luoghi , e persone soggette all'Abbadia di Aversa , come più diffusamente leggesi nella Costituzione 21. del Tom.I. del Bollario Cassinese. Col medesimo fondamento in una pubblica Dieta della Congregazione tenuta in Perugia l'anno 1627. , esponendo l'Abate di Aversa possedere espressamente giurisdizione quasi Episcopale in due Castelli , uno nella Diocesi Aversana , l'altro nella Diocesi di Calvi , i quali visitando come Ordinario , rusto il diritto spirituale in essi esercitava , correggendo Preti , conferendo beneficj così curati , come semplici , ricevendo obbedienza , e canoni anche da Abati Mitrati , implorava la licenza , che li venne accordata , di poter farsi legittimamente benedire , conforme trovasi registrato nel secondo Tomo de' monumenti dell' Abbadia di Aversa pag. 265.

Collo

Collo stesso fondamento l'anno 1630. in una visita reale, e personale, che fece l' Abate di Aversa, accompagnato da due Monaci Convisitatori nella Chiesa di S. Giovanni di Nullito, sottopose al sequestro le rendite del Rettore, e fece molti provvidi decreti, per la esecuzione de' quali si servì anche della scomunica: Reverendiss. Abbas associatus a predictis Patribus visitavit Ecclesiam S. Joannis de Nullito ad collationem, & jurisdictionem dicti Ven. Monasterii mandavit sequestrari fructus Tenetur Beneficiatus prestare obedientiam solvere canonem sub pana excommunicationis minima solvat Beneficiatus provideat: E più diffusamente in un autentico monumento, che trovasi nel citato libro pag. 437.

La stessa Congregazione de' Vescovi, e Regolari in una formale lite agitata l'anno 1668. tra l' Arcivescovo di Capua, e l' Abate del Monistero di Aversa, riconobbe la qualità di Ordinario nella persona dello stesso Abate in una Chiesa di S. Lorenzo, posta entro la Città di Capua, rescrivendo: In causa inter Archiepiscopum Capuanum ex una parte, & Abbatem S. Laurentii de Aversa Congreg. Cass. ex altera Censuit Archiepiscopo Capuano, tamquam Sedis Apostolicae Delegato, competere jus visitandi Ecclesiam S. Laurentii, sitam intrus Civitatem Capuae Ipsi quoque Abbati auctoritate ordinaria jus competere illam visitandi Tom. I. de' citati monumenti pag. 280.

Dalle quali cose tutte non può porsi in dubbio rilevarsi, ed in sostanza desumerfi nella nomata Abbadia in qua
lira

lità di Nullius , che potrebbesi giustificare con altre ragioni , e prove , se non se ne avesse una , che vale per moltissime , e che ne somministra il Tribunale dell' Apostolica Nunziatura in Napoli , nel quale trovasi la medesima Abbadia annoverata tra le Nullius conforme rilevasi dall' annesso autentico documento .

Questa qualità , ed espressione non volendo l' Oratore Abate presente in Curia , che si abbia mai a contraddire , e bramando vederne i suoi effetti anche in questa alma Città , mediante una formale registrazione da farsi in questi Tribunali , e Congregazioni , ricorre supplichevole alla medesima Santità Vostra , pregandola volerla far dichiarare , e registrar tale a somiglianza dell' Abbadia della Cava , e di Montecassino della stessa Congregazione Cassinese , e come appunto trovasi registrata , e considerata nella Nunziatura di Napoli .

Questa umilissima istanza , Padre Santo , ha tutto il fondamento di ragionevolezza , e di giustizia ne' Feudi , nelle Parrocchie , nelle persone soggette all' Abbadia di Aversa , non vi hanno i Vescovi ordinaria giurisdizione , ma questa per Pontificia concessione risiede negli Abati pro tempore , dunque ha luogo , nè può non entrare la qualità ed espressione di Nullius , conforme dottamente , e profondamente al solito la discorre il celebratissimo Canonista Fagnano nel Cap. Nullius 3. de Paroch. , & alien. Paroch. n. 16. & seq. ivi : *Contigit , ut quadam loca remanserint extra limites cuiusque Diocesis , Episcopis assignata , que utrinque contemina , seu adjacantia uni , aut pluribus Diocesi-*
bus,

bus, tamen in nullius finibus apparebant inclusa; & hæc ab initio fuerunt Sedi Apostolica immediate subiecta, donec constructis ibi Ecclesiis, seu Monasteriis, Pontifices, & Presbyteros, seu Abbates deputarunt, qui illis præessent, & jurisdictionem loco Episcoporum in Clerum, & Populum exercerent Privilegio fieri potest locus Nullius duobus modis; primo per suppressionem Episcopatus, ut contigit in Ecclesia Cassinensi &c., deinde per territorii dismembrationem, quando scilicet Sedes Apostolica separat certum territorium ab aliqua Diocesi, atque in eo constituit inferiorem Prælaturam cum jurisdictione in Clerum, & Populum, excluso Episcopo, per hoc enim inferior constituitur in statu nullius Diocesis.

Che &c.

Foris = Aversa = Alla Santità di nostro Signore PP. Clemente XIII. = Per D. Isidoro del Tufo Abate Cassinese nel Monastero di Aversa presentate in Curia = A Monsignor Segretario del Concilio, che ne parli = En audientia SS. die 7. Maji 1763. = Audiatur Episcopus Aversanus.

Trasfazione dell' anno 1311.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo undecimo, die Martis vigesimo sexto mensis Januarii, nonæ Indictionis, Pontificatus SS. Patris, & Dom. D. Clementis. Papæ Quinti anno sexto. Nos Benedictus Constantii Canonicus Aversanus publicus Apostolica authorita-

ve Notarius, & infra scripti Testes &c. Dominus Jordanus de Sancto Vincentio Regius Capitaneus Civitatis Aversa; Dom. Bernardus del Tufo, Dom. Goffredus filius Jobelis, Dom. Petrus de Stadio, Judex Philippus de Judice, Judex Johannes Ruffas, Judex Marchisus de Guisa, Judex Petrus Portarius, Judex Angelus Medicus; Judex Donatus de Sancto Paulo, Judex Johannes de Thoma, Judex Stephanus de Nigna, Judex Tomas Burdonus, Judex Thomas de Nigna, Judex Johannes de Peregrino, Notarius Johannes de Riccardo, Notarius Nicolaus Judicis Stephani, Notarius Joannes de Ligorio, Notarius Joannes Caballerius, Notarius Joannes de Peregrino, Notarius Nicolaus de Caserta, Nicolaus de Lumbroga, Philippus del Tufo, Franciscus de Galgana, Rogerius Bos, Henricus de Lumbroga, Raulus de Lumbroga, Nicolaus de Stadio, Lando de Landon, Rainaldus de Arbisso, Nicolaus de Constantio, Nicolaus de Romagna, Nicolaus de Grimaldo, Angelus de Silvestro, Raulus de Guisa, Marcuccius Judicis Stephani, & Nicolaus de Fabiano Civis Aversani ad hoc specialiter vocati, & rogati in Praesenti scripto publico notum facimus, & testamur, quod Rex. in Christo Patet, & Dom. Dom. Petrus De Gregorio Episcopus Aversanus una cum Capitulo sua nomine, & parte suae majoris Ecclesiae Aversanae ex una parte, & religiosus Vir Dom. Lanfrancus humilis Abbas Monasterii Sancti Laurentii de Aversa Ordinis Sancti Benedicti ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, una cum suo Conventu nomine, & pro parte ipsius, sui que Monasterii ex parte altera. In nostri praesentia constituti ad infra scripta specialiter

congregati in Ecclesia Sancti Ludovici Fratrum Pra-
dicatorum de Aversa primitus inter se, & pluries so-
lemni & diligenti praemisso tractatu, servataque omni
solemnitate juris, & facti, & consuetudinaria, quae
in alienationibus rerum Ecclesiae requiruntur a jure su-
per permutationibus infrascriptis, volentes, & affe-
ctantes suarum praedictarum Ecclesiarum conditionem fa-
cere meliorem cum ex unione, & communione, quam
habebant super Piscaria aquae Parvia, seu in Casal-
verino Patria, Portibus, Cerris, & Cryptis, itidem
& in ejus pertinentiis existentibus, & juribus qua-
rundam Ecclesiarum dicto Monasterio pertinentium, se-
cundum assertionem ipsorum Abbatis, & Conventus,
quae dicta Aversana Ecclesia possidebat, seu se possi-
dere dicebat, saepe inter praefatum Episcopum, & Ca-
pitulum ex parte una, & Abbatem, & Conventum
praedictos ex altera, ac eorum Antecessores, qui fue-
runt per tempora, gravis, & periculosi scandali, seu
discordiae materia nascebatur, & quampluries orta fuit,
communi, & deliberato consilio, & consensu ad in-
frascriptam permutationem, & amicabilem composicio-
nem, seu concordiam voluntarie devenerunt, ut omnis
inter eos de caetero scandali, seu discordiae, & dis-
sentionis materia amputaretur &c. Quia praefatus Dom.
Episcopus, una cum suo Capitulo nomine, & pro par-
te dictae majoris Ecclesiae Aversanae, ex causa, & ti-
tulo permutationis dedit, tradidit, & concessit in per-
petuum praefato Dom. Lanfranco Abbati dicti Mona-
sterii, suisque successoribus nomine, & pro parte di-
cti Monasterii, & eidem Monasterio ad usum, & pro-
prietatem Mensae dicti Dom. Abbatis possessiones, sive

ter-

terras infra scriptas ad Mensam Episcopalem pleno jure spectantes, ab omni censu, redditu, & onere servitutis exemptas, cum omnibus juribus, viis, anditis, introitibus, & exitibus, ac pertinentiis ipsarum, quarum loca, & confines hi sunt v3. Peria terra una posita in Campo Aversa, in loco ubi dicitur ad Medancu, qua continere debet modios duodecim, quartas sex, & nonas septem, & medium, juxta viam publicam a duabus partibus, terram Monasterii Sancti Blasii, quam nunc tenet Dominicus Petri de Jacobo, Terram Johannis de Adam, & Terram dicti Monasterii Sancti Laurentii de Aversa. Periola terra una, posita juxta Suburbium S. Laurentii in loco, ubi dicitur ad Starcella de Pignatariis, qua continere debet modios duos, & quartas duas, juxta terram Jacobi Johannis de Palione, terram dicti Monasterii, viam publicam, & terram Stephani de Arbisiò. Peria terra alia, qua dicitur la Fuffarina, posita in Campo Aversa juxta viam publicam a duabus partibus, terram, quam tenet Nicolaus de Romanga ab Ecclesia Aversa, & terram Hospitalis S. Johannis Jerosolymitani de Aversa. Alia peria terra, qua dicitur Starria de Carafolla, posita in pertinentia villa Frignani majoris juxta viam publicam a tribus partibus, fundos dicti Monasterii, & terram Morini de Ebulo de Capua. Alia peria terra posita etiam in pertinentiis villa predicta, in loco ubi dicitur ad petram fosse S. Pauli juxta viam publicam a duabus partibus, terram Judicis Thomasi Frunefii & terram Alexandrelli Scalloni. Periola terra alia posita ibidem juxta viam publicam a duabus partibus, & terram dicti Monasterii

a duabus partibus, & considerare debet quartus decem
 & septem. Periola terra alia posita ibidem, juxta
 terram dicti Monasterii a duabus partibus, terram Do-
 nati Chiriposi, & viam publicam, & continere de-
 bet modios tres, quartas quatuor, nonam unam, &
 quintas duas; & alia periola terra posita ibidem jux-
 ta terram dicti Monasterii a duabus partibus, viam
 publicam, & si qui alii sunt confines, & continere
 debet quartas duodecim, nonam unam, & quintas qua-
 tuor. Et redditum quinque tarenorum Amalphia, quos
 recipere debet dictus Dom. Episcopus a predicta Mo-
 nasterio S. Laurentii de Horso quodam Nicolai Bar-
 tholomaei de Aversa, respiciens dictus Dom. Episcopus,
 una cum dicto suo Capitulo nomine, & pro parte dic-
 ta majoris Ecclesiae Aversanae a dictis Dom. Abbate,
 & Conventu nomine, & pro parte dicti Monasterii,
 & ab ipso Monasterio ad jus, & proprietatem Epi-
 scopalis Mensae totam, & integram Piscariam, seu
 jus piscandi, quam, vel quod dictum Monasterium ha-
 bet, potest quocumque jura, vel titula in Lacuverino,
 seu aqua Patrie supradictae, & in mari juxta Lacum
 ipsum posito in quantum plus se extendat, vel enten-
 dere potest in omnem potestatem secundum jura & pri-
 vilegia Monasterii supradicti. & unam pernam terra,
 quae est modium unum positum in loco, ubi dicitur ad
 Fussarinam juxta viam publicam, terram dicti Hospie-
 talis, & si qui alii sunt confines, Portus, Casalia,
 Terras, Possessiones, & Cryptas omnes, quae in praed-
 ictis locis Patrie, Lacus, & maris nunc praedictus
 Abbas, & Conventus, seu ipsum Monasterium tenent,
 & possident, & omne jus, omnemque actionem, actionem,
 lem,

tem, & personalem, & mixtam, quod, & quæ sibi, & dicto Monasterio comperunt, vel comperere possunt, aut debent, aliqua conditione, vel modo in prædictis locis, rebus, & juribus, & rationibus ipsorum, libera, & exempta ab omni onere servitutis, redditus, obligationis, & locationis, exceptis tantum oneribus infra scriptis, dictus Dom. Abbas, & Conventus nomine, & pro parte dicti Monasterii, & ipsum Monasterium ex causa, & titulo permutacionis prædictæ dederunt, tradiderunt, & concesserunt, cesserunt, & mandaverunt præfato Domin. Episcopo, & majori Ecclesiæ Aversanæ pro terris prædictis prædictam viz. totam, & integram Piscariam, & omne jus piscandi, Portus, Casalia, terras, possessiones, & cryptas omnes, quæ nunc tenent, & possident in prædicto loco, & lacu Patriæ, & mari, ac in ipsum lacum, mare, & portus terra, & omne jus, omnemque actionem realem, & personalem, & mixtam, quod, & quæ sibi, & dicto Monasterio competunt, & contingunt, & competere possunt, vel debent nunc, & in futurum, aliqua conditione, ratione, vel modo, aut ex quacumque causa in prædictis locis, rebus, & juribus libera, & exempta ab omni onere servitutis, redditus, obligationis, & locationis ad tempus, vel in perpetuum, & alio quocumque, exceptis, salvois, & reservatis redditibus, pecuniisque infra scriptis, qui annuatim reddi debent infra scriptis Canonicis, & Ecclesiis Aversan. ratione beneficiorum suorum, quæ tenentur a majori Ecclesiæ Aversana de fructibus, redditibus, & proventibus universis, Portus Malvicini, Piscaria, & jus piscandi in prædicta aqua Patriæ ipsi Monasterio competentium.

su-

superius positurus. Redditum vz. tar. auri tresdecim, & gr. decem, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta D. Johanni de Brogo Archidiacono Aversano. Redditum tar. auri viginti quatuor, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta D. Nicolao de Raipori Succentori Aversano. Redditum tar. auri tresdecim, & gr. decem, qui exinde annuatim solvi & reddi debent ratione predicta Domino Guitto de Joeco Canonico Aversano. Redditum tar. auri sex, & gr. quindecim, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta Abbati Nicolao Curio Canonico Aversano. Redditum tar. auri decem, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta Domino Presbytero Paulo de Gaeta Canonico Aversano. Redditum tar. auri decem, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta Domino Andrea de Cuma Canonico Aversano. Redditum tar. auri triginta, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta Abbati Francisco de Grimaldo Clerico Aversano. Redditum unius tarenii auri, & gr. quinque, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent ratione predicta Abati Jacobo de Seminans Canonico Aversano, & redditum tar. auri quindecim, qui exinde annuatim solvi, & reddi debent Paulo de Jordano Clerico Aversano. Quos redditus predictus Dominus Abbas, & Conventus reddi, & solvi voluerunt, & mandaverunt de fructibus, & proventibus dictorum Portus, & Piscariae, seu jure piscandi annis singulis sine difficultate Canonicis, & Clericis infra scriptis per ipsum Dominum Episcopum, seu Ecclesiam Aversanam, quia nihil aliud sibi, vel alii exinde

de

de reserwaverunt cum omnibus juribus, rationibus, viis, & auditibus, introitibus, exitibus, & pertinentiis suis; verum quia dictum Monasterium habet, tenet, & possidet quandam Ecclesiam, quæ vocatur S. Fortunata, sita juxta prædictum lacum Patriæ ad jus, & proprietatem dicti Monasterii pleno jure spectantem & dictus Reverendus Episcopus versa vice nomine, & pro parte dictæ Ecclesiæ Aversanæ, & ipsa Ecclesia Aversana quædam jura specialia tenebat, & possidebat, & exercebat in infrascriptis Ecclesiis dicto Monasterio pleno jure subiectis contra indulta privilegia per Apostolicam Sedem Monasterio supradicto juxta assertionem ipsorum Abbatis, & Conventus, & ea hoc inter ipsos, & eorum antecessores multoties materia scandalosa orta fuit, & oriri timebatur fortius in futurum, ideo debitis, & consuetis, ut præmittitur, juris, & facti solemnitatibus observatis de ipsis spiritualibus rebus ad infrascriptam permutationem, concordiam, & amicabilem compositionem voluntarie devenerunt v3. quod dictus Reverendus Abbas, una cum Conventu suo & causa permutationis, & titulo dedit, tradidit, & concessit in jus, & proprietatem dictæ majoris Ecclesiæ Aversanæ, & Episcopalis mensæ ipsam Ecclesiam Sanctæ Fortunatæ cum juribus, rationibus & pertinentiis ejus ad habendum, tenendum, & disponendum exinde pro sua libito voluntatis in perpetuum eisdem Reverendiss. Episcopo, & Capitulo ejusdem majoris Ecclesiæ Aversanæ recipientibus ipsam Ecclesiam Sanctæ Fortunatæ ex causa permutationis prædictæ & versa vice dictus Dominus Episcopus, una cum suo Capitulo ex causa permutationis prædictæ, & ami-

cabilis compositionis. Itaque eo modo valeat, quo melius potest, & debet de jure valere, dedit, tradidit, & concessit in perpetuum dicto Domino Abati in jus, & proprietatem dicti Monasterii, & mensæ ipsius Domini Abbatis omnia jura Episcopalia; quæ ipse Dominus Episcopus, & Antecessores sui nomine, & pro parte dictæ majoris Ecclesiæ Averfanæ, & ipsa Ecclesia Averfana exercebant, & recipiebant; exercere, seu recipere consueverunt in Ecclesiis S. Petri posita in Burgo S. Laurentii de Averfa ante portas Ecclesiæ ipsius Monasterii S. Mariæ de Casolla Valenzana, & S. Joannis de Nullito Diocesis Averfanæ in privilegio dicti Monasterii declaratis juxta affectionem prædictam; Itaque in ipsis Ecclesiis nihil omnino petere valeant, vel habere de juribus Episcopalibus, vel aliis quibuscumque; & ad majorem rei evidentiam, certitudinem, & cautelam jura ipsa a quibus debent idem Dominus Episcopus, & sui successores, sumque Capitulum in dictis Ecclesiis dicti Monasterii in perpetuum abstinere inter cætera sunt hæc v3. Canonica obedientia, subjectio, renuntiatio; institutio Cappellanorum, vel Rectorum, eorumque destitutio, correctio, reformatio, censura Ecclesiastica, jurisdictio penitentialis, & Sacramentorum omnium, quæ ab Episcopo recipienda sunt. Quarta decimationum, & mortuariorum quorumcumque præstatio, collatio Synodi, & Synodatici, seu Cathedralis præstatio, visitatio qualiscumque, sacra, seu cujuscumque redditus, subsidii, vel collecta, seu subventionis præstatio. Reservato per Episcopum supradictum sibi, & successoribus suis in perpetuum, quod Cappellani in prædictis

Etis Ecclesiis prædicti Monasterii instituti , vel instituti per Abbates , qui per tempora fuerint in Monasterio supradicto , vel qui ad præsens sunt in ipsis Ecclesiis , teneantur , & debeant sententias rite latas per Episcopos Averfanos contra Parochianos dictarum Ecclesiarum , & alios quoscumque in ipsis Ecclesiis solemniter publicare . *Verum quia de consuetudine antiqua Episcopi Averfani , qui per tempora fuerint , semel in anno in die Beati Marci Evangelistæ ire consueverunt personaliter cum Clero , & populo ad supradictam Ecclesiam S. Petri dicto Monasterio pleno jure subjectam , & hoc exinde sine scandalo populi non poterat amoveri , prædicti Abbas , & Conventus , pro amicitia , benevolentia & concordia mutua conservanda atque prædictæ Ecclesiæ S. Petri reverentia , & populi devotione augenda dicto Domino Episcopo , suisque successoribus , qui processionaliter cum Clero , & populo suo die prædicto semel in anno , ut prædicitur , venire possint ad Ecclesiam S. Petri prædictam , concesserunt , & reservaverunt de gratia speciali . Reservatur etiam prædictæ Ecclesiæ Averfanæ , & Magistro , & Confratribus ipsius Ecclesiæ Sancti Petri , Congregationi prædictæ Ecclesiæ S. Petri , & ejus Congregationis rebus & juribus universis , quatenus spectant ad dictam Ecclesiam Averfanam , & ipsum Magistratum , & Confratres , & hætenus uti fuerunt , ac etiam habuerunt , ita tamen quod nullum propterea præjudicium , onus , dispendium , vel gravamen dicto Monasterio in prædicta Ecclesia S. Petri , seu juribus quibuscumque possit , debeat , seu valeat generari , seu quomodolibet provenire . Promittentes ipsi Domini Episcopus , & Capi-*

tulum expresse, & ex certa eorum scientia annis singulis sine difficultate aliqua dare, & solvere Canonici, & Clericis suprascriptis predictos redditus quantitarum pecunia, seu aliter ipsis satisfacere de eisdem, quia si prefatus Dominus Andreas plures quartucias, seu redditus diceret, se habere; ita & taliter quod nunquam possint habere materiam conquerendi, seu inquietandi dictum Abbatem, successores suos, & Monasterium predictum, nec ipsi Canonici, & Clerici, vel aliqui alii quocumque nomine, vel renunciatione, vel quocumque alia causa ipsorum Canonice, & Clericorum contra ipsos abbates, ejusque Successores, & Monasterium, aut eorum bona, vel ipsorum aliquem pro predictis redditibus aliquem habere recursum, quolibet ratione, conditione, vel modo. Et insuper ipsi D. Abbas, & Conventus promiserunt expresse, & ex certa eorum Scientia, etiam per solemnem stipulationem eisdem Domino Episcopo, & Capitulo, seu Ecclesie Aversane dare, & assignare sine dilacione, & difficultate aliqua omnia, & singula privilegia, Instrumenta, litteras, sententias, & quascumque Cautelas quas, & quos habent, vel habere possent, & poterunt in futurum de predicta lacu Piscaria, Mari, Partibus, & rebus, & juribus omnibus & singulis suprascriptis datis per eos in permutationes predictas, que sibi, & Monasterio pertinebant, vel pertinere poterunt in futurum ratione, jure, vel causa quacumque. Illorum autem, & illorum, in quibus aliquod libertatis & immunitatis ipsius Monasterii quod de predictis rebus, & juribus insertam exemplaria in forma publica, eo videlicet modo, quo me-

melius, & firmitus valere possint, & debeant, & fidem facere sicut originalia pro ipsis rebus, & iuribus eisdem Domino Episcopo, Capitulo, & Ecclesie Aversanae. Et quod predictorum sic exemplarum originalia ostendent, producent, & exhibebunt ad expensis partis petentis illa produci in iudicio eisdem Domino Episcopo, Capitulo, & Ecclesie Aversanae expediens, vel uti fuerit ad voluntatem, petitionem, & requisitionem ipsorum, aut secundum eorum Procuratorum. Et e converso de Privilegio, litteris, Instrumentis, Sententiis, & quibuslibet Cautelis, quae, & quas habent, vel habere possunt, vel poterunt in futuram ipsi Dominus Episcopus, & Capitulum de predictis rebus, & iuribus eidem Monasterio per ipsam Aversanam Ecclesiam datis ipsi Dominus Episcopus, & Capitulum eisdem Domino Abbati, & Conventui, & Monasterio similiter, & per omnia facere promiserunt. Convenerunt praeterea, & voluerunt predictae partes ad invicem, quod pro habenda, & obtinenda Confirmatione Sedis Apostolicae, superscriptorum omnium inter eos gestorum mittatur, & protinus mitti debeat ad ipsam Sedem Apostolicam Nuntius Specialis, qui expensis communibus tantum in Romana Curia moram trahat, & procuret, & faciat, quod predictam confirmationem, sic per duplicatas Papales litteras, quod utraque pars ad cautelam ipsius dictas Papales litteras per se habeat, obtinere piis supplicationibus mereatur. Quae omnia, & singula, prout sunt posita, & narrata predictae Partes sibi ad invicem convenerunt, voluerunt, & promiserunt per stipulationem solennem maxime predictas per-

*mutationes, quietationes, refutationes, & amicales
 compositiones, cessiones, dationes, & traditiones at-
 tendere, observare, & contra ipsas, vel ipsorum ali-
 quod non venire in locum, vel in partem per se, vel
 submissam personam in iudicio, vel extra de iure,
 vel de facto, sed ipsa, vel ipsorum quotlibet ante-
 stare, & defendere ab omnibus hominibus, omnibusque
 personis, & specialiter contra Canonicos, & Clericos
 supradictos, si vellent ea, vel eas in aliquo impugna-
 re, vel infringere, & alios quoscumque, cujusque
 conditionis existant sub pena V. A. quingentorum, me-
 dietate ipsius parti observanti predicta, & medietate
 Camera Apostolica applicanda, si in ipsa per aliquam
 ipsam partium committi contigerit quotiescumque se-
 cus factum fuerit; predicto Contractu rato, & fir-
 mo nihilominus remanente, & nihilominus pro predi-
 ctis omnibus adimplendis, & irrevocabiliter observan-
 dis, & non contraveniendo in totum, vel in partem
 utraque pars, scilicet predictus Dominus Episcopus,
 & Capitulum per viros Abbatem Joannem Granarium,
 & Abbatem Petrum Capotiam Canonicos Averfanos,
 Procuratores ipsorum, & dictus Dominus Abbas, &
 Conventus per Religiosum virum Patrem Nicolaum
 de Hugolino Priorem dicti Monasterii, & Procura-
 rem ipsorum, corporale ad Sancta Evangelia, tactis
 Sacrosanctis Evangeliiis, praestitit Sacramentum. Et ob-
 ligavit utraque pars omnia sua bona praesentia, & fu-
 tura, dans una alteri liberam, & plenariam potesta-
 tem si in aliquo contra praedicta vel aliquod praedicto-
 rum venerit, aut fecerit Capiendi, & vendicandi sibi
 propria auctoritate, sine jussu Judicis, & auctoritate
 Prae-*

Prætoris tantum de prædictis bonis suis, quod de quantitate pænæ commissæ sibi sit integre satisfactum. Hac, & omnia alia singula, superscripta altera parte & altera, & me prædicto Notario publico nomine, & pro parte dictæ Reverendissimæ Curie pænâ hujusmodi legitime, & solemniter stipulantibus. Renunciâns ad invicem una pars alteri in omnibus, & singulis superscriptis omni legum, vel Constitutionum auxilio, juri scripto, & non scripto, beneficio restitutionis in integrum, doli mali, & in factum exceptionis, vel quod decepta esset ultra dimidium justî pretii, literis impetratis, vel impetrandis, & omni alii juris auxilio, Consuetudini, præscriptioni Privilegiorum, vel cujuscumque alterius Compositionis, vel exceptionis, vel replicationis, per quem, seu per quod contra præmissa, vel præmissorum aliquod venire posset, seu ea infringere, vel mutare. De quibus omnibus, & singulis pro futuri temporis memoria, & utriusque partis cautela de speciali rogatu, & mandato ipsarum partium facta sunt quinque publica idem continentia instrumenta, duo videlicet per manum Notarii Pauli Magistri Magni publici Civitatis Aversanæ Notarii scripta, & per Judicem Petrum de Nigna ejusdem Civitatis Judicis signata, & roborata. Unum videlicet ad Cautelam dictæ Majoris Ecclesiæ Aversanæ, & alterum ad Cautelam dicti Monasterii S. Laurentii de Aversa, & alia tria per manus mei supradicti Canonici Aversani publici Apostolica auctoritate Notarii scripta. Unum videlicet pro Cautela dictæ Majoris Ecclesiæ Aversanæ, alterum pro Cautela dicti Monasterii S. Laurentii, & tertium commune pro transmis-

ten-

tendo ipso ad Romanam Curiam pro confirmatione supradicta habenda; Itaque quod liber ipsorum Instrumentorum sine altero de predictis omnibus & singulis fidem faciat plenariam, & Cancellam, quorum primum pro Cautela dicti Monasterii S. Laurentii de Aversa factum est scriptum, & signatum per me predictum Notarium Benedictum, qui a predictis rogatus interfui sigillo, & subscriptioni supradicti Domini Episcopi, sigillo, & subscriptioni predicti Capituli, & predictorum Testium subscriptionibus roboratum. Actum Aversa in supradicta Ecclesia S. Ludovici, presentibus predictis Testibus ad hoc vocatis specialiter, & rogatis. Et ego supra dictus Benedictus Constantii Canonicus Aversanus publicus Apostolica Auctoritate Notarius, qui predictis omnibus, una cum supradictis Testibus primus interfui, & omnia scripsi, & in hanc publicam formam redeimus &c. consueto signo signavi rogatus.

Locus Signi.

Nos qui supra Petrus Episcopus Aversanus predictis omnibus interfuimus, & fecimus, ut suprascriptum est.

Locus Sig. pend.

Fidem facio Ego Notarius Octavius Petrus Aversanus presentem esse exemplatam a suo Originali in pergamento existente &c. mihi exhibito, & restituto, cum quo concordat &c. facta collatione &c. quod Originale conservatur in Archivio supradicti Regalis Monasterii S. Laurentii, & in fidem me subscripsi, & signavi rogatus: Adest signum &c.

Extracta est praesens Copia ab altera Copia in papyro pagina descripta sistente in Archivio Regalis Monasterii S. Laurentii de Aversa Ordinis Cassinensium, cum

quo

quo facta Collatione, concordat, meliori semper salva
 Et. , Et in fidem me subscripsi, Et requisitus signavi
 Ego Notarius Michael Angelus Jannelli Averfanus
 Ordinarius Notarius dicti Regalis Monasterii: Loc. Sig.
 Testor Ego qui infra Et. , supradictam firmam, seu
 Authenticam magn. Notarii Michaelis Jannelli Aver-
 fani esse talem qualem se asserit, Et facit, Et in
 fidem Et. Ego D. Laurentius Fiordilisso Author. A-
 postolica Notar. req. sig. Loco Sig.

Eminentiss. , Et Reverendiss. Patres

R Eddita mihi fuerunt nuper elapso anno a Domino Isi- Rappre-
 doro de Tufo Abbate Monasterii S. Laurentii Ordinis sentanza
 Cassinesis extra Muros hujus Averfanæ Civitatis erecti, del Vesco-
 humanissimæ EE. VV. litteræ datæ ab usque die 7. vo Bor-
 Martii anni 1763. cum ejusdem Abbatis precibus Il- gia.
 lustrissimo Domino nostro porrectis, quibus asserit lau-
 datum Monasterium S. Laurentii ex qualitate nullius
 esse omnino exemptum a Jurisdictione Ordinarii tum
 ratione sui, tum ex transactione quadam inita anno
 1311. inter Petrum Episcopum Averfanum Et tunc
 temporis Abbatem Monasterii, tum etiam ex asserta
 Bulla a Summo Pontifice Innocentio III. emanata an-
 no 1202., tum denique quod inter loca Nullius eadem
 Abbatia recensetur in Tribunali Nuntiaturæ Apostoli-
 cæ Napoli, quod ait constare ex exhibito monumento;
 ac proinde postulat, ut Apostolica autoritate, tam-
 quam Abbatia Nullius declaretur, Et registretur in
 Tribunalibus, Et Congregationibus istius Almæ Urbis,
 ut contradictiones in posterum avertantur. Porro ut
 EE.

EE. VV. mandatis obtemperem, quibus jubeor Sanctitatem suam super expositis reddere instructam, rem omnem ea, qua par est, animi demissione ex vetustissimis iisdemque authenticis Monumentis exponere gestiam.

Et primo quidem, cum satis constet Monasterium Sancti Laurentii erectum fuisse pluribus annis post erectionem hujus Ecclesie Cathedralis Civitatis ipsius origini coeva, & in Territorio Aversano constructum fuerit, perspicuum fit, fuisse in limine foundationis inde, & sub Territorio Aversanae Diocesis, ex eo juris principio, quod in meo fundo meum est, ac proinde qualitatem Nullius eidem Monasterio nulla ratione competere.

Quae autem Monumenta a Capuano Monasterio desumuntur in precibus Abbatis, nullius roboris esse, facile apparebit facto ipso, & cum Monasterium Capuanum, ut asseritur, subiectum fuerit Canobio Aversano, ea occasione factum est, ut amiserit omnia quae habebat jura, & naturam induerit ejusdem Canobii Aversani, quod erat Capitaneum, & principale ex illo juris principio, quod Territorium, quamvis independens, si ab habente auctoritatem subjiciatur alteri, amittat suam independentiam, & sortiatur naturam, & proprietates ejus Territorii cui subiectum fuit.

Addendum etiam, quod Robertus I. Princeps Capuae, & Comes Aversa, filius Principis Jordani, & Riccardi I. nepos anno 1108. suo principali Rescripto confirmavit Cathedrali Ecclesie Aversanae Diocesis, nulla facta alicujus Ecclesie exceptione.

Quae quidem omnia evidentissime confirmantur certissima San-

Sanctione Summi Pontificis Paschalis II. Cum enim anno 1101. Abbas, & Monachi Canobii S. Laurentii Aversa injuste, & violenter tentaverint subtrahere obedientiam Ecclesie Cathedrali, quodam ementito colore, Episcopus Aversanus eos in jus vocavit coram laudato Summo Pontifice, tunc temporis Beneventi agente (1), a quo delecti Judices liti definienda, auditis

Gg

par-

- (1) Non pronunziò certamente un errore Monsignor Borgia, quando credè, che nel 1101. Pascale II. in Benevento si trovasse; nè noi errammo nel dire, che fosse allora in Roma. Gli Storici su di questo articolo son molto oscuri. I viaggi di quel Papa in Benevento diversamente si scrivono, ed in epoche diverse. Nella Cronaca di Romualdo Salernitano si legge, che intorno a quell'anno, mentre correva la X. indizione, il lodato Pontefice coll'ajuto del Duca Ruggiero prese la Città di Benevento. Nel Diploma trascritto di quest'anno la stessa indizione X. si osserva. Può dunque sostenersi la dimora di Pascale II. in quell'anno in Benevento, come può anche in Roma sostenersi collo stesso Diploma, senzachè o l'una, o l'altra interpretazione recasse punto pregiudizio alla verità del Diploma. Riscontrisi a tal proposito *L'Art de verifier les dates pag. mibi 11. e 12.*, ed il Mabillone *De Re Diplomatica lib. 11. cap. 24. e 25.*, e *lib. 6. coroll. 1.* Ivi si ritroverà, che i difetti delle date, e delle Indizioni non offendono mai la sincerità de' diplomi, sopra tutto se sieno Pontificj. Comechè per comune e miglior sentimento si fosse il principio dell' indizione fissata nel 313.; e tra le diverse di lei determinazioni la più comune fosse quella, che propriamente la stabilisce nel dì 24. di Settembre, e che dicesi Costantiniana, o Cesarea; mentre la Costantinopolitana ne riconosceva il principio nella metà di Settembre, e per la terza se ne ravvili il prin-

ci-

partibus, & voce, & scripto, hanc tulerunt sententiam, nimirum, ut Abbas, & Monachi Oleum Chriftmæ, & cætera Sacramenta necesse habeant accipere ab Episcopo loci illius, in cujus Episcopi Parochia (idest Diœcesi) pro Monasterii obedientia manserint. Proindeque cum Guarinus Abbas Sancti Laurentii, inconsulto Aversano Episcopo, ordinatus fuisset Diaconus ab Episcopo Hostiensi, placuit Judicibus Apostolicis, ut secundum Canonicam Sanctionem, salva reverentia, & auctoritate Episcopi Aversani, ordinatio illa irrita esset, cui definitivæ Sententiæ Abbas, & Monachi acquieverunt.

Anno deinde 1102. coram eodem Summo Pontifice Paschali II. Romæ degente definita fuit alia lis inter Episcopum, & Abbatem agitata pro Monasterio Monialium Sancti Blasii, quod Abbas profitebatur ab Episcopo sibi datum ad se spectare, Episcopo hanc dationem constanter negante. Tunc Summus Pontifex Paschalis hæc tria Apostolica auctoritate sancivit.

1. Investivit Episcopum Aversanum de Lacu literno per an-

cipio nel dì 25. Dicembre, o nel dì 1. Gennaio; Gregorio VII. però ne introdusse altre due, che incominciavano, una nel dì 25. di Marzo, e l'altra nella Pasqua di ciascun anno. In questa varietà di fissare il principio delle Indizioni nella interpretazione delle Bolle Papali, convengono tutti gli Scrittori Critici, e Diplomatici, che incontrandosi alcun difetto nelle loro date, non dovranno mai perciò riputarsi false, o sospette; ma sempre vere resteranno; specialmente, se sieno di Innocenzo II., o di Pascale II., i di cui diplomi foggiacono più a queste varietà di date, e d' indizioni.

annulum, sicut cum a Riccardo I. inter Normannos Capuano Principe Ecclesia Aversana susceperat, sicque a Judicibus Apostolicis anno 1101. præcedenti definitum fuerat, ut scilicet quia præfatus Princeps Riccardus antequam etiam Capuanam Urbem haberet, totum Lacum Patria tenuerat, & sicuti illum tenuerat, Ecclesie B. Pauli donaverat, & quia semper ab eo tempore Ecclesia B. Pauli donationem illam Riccardi Principis & possedit, & possidet, ideo statutum, & judicatum fuit ut donatio, & possessio illa inconcussa permaneret.

2. Idem Pontifex Paschalis II. Episcopo Aversano B. Blasii Monasterium restituit, ut Abbatissam instituat, & secundum Dominum Episcopali jure quæ fuerint disponenda disponat.
3. Coram eodem Summo Pontifice, ejusque Senatu Episcoporum, & Cardinalium, & Romanis Judicibus, aliisque Magnatibus, Religiosus vir Guarinus Abbas ore suo professus est, Tibi deinceps, Domne Johannes Aversane Episcope, Tuisque legitimis Successoribus obedientiam debitam exhibebo, quam Parochiani Abbates debent suis Episcopis exhibere, mox cum suis Fratribus ad Episcopi genua provolutus, in oscula erigitur. Sic ab utraque parte decisa lis est.

Ex quibus omnibus in Contradictorio judicio peractis, & coram Summo Pontifice discussis, & examinatis ab electis Judicibus aperissime patet, non potuisse, neque posse competere qualitatem Nullius præfato Monasterio ratione sui, cum natum fuerit subjectum Ecclesie Aversane, in qua subjectione perpetuo stetit spatium annorum saltem septingentorum, atque ad præsens

usque tempus in eodem statu permaneat .
 Quod autem spectat ad propositam permutationem, Tran-
 sactionis nomine appellatam in precibus, institutam
 mense Januario inter Petrum Episcopum Aversanum,
 & Lanfrancum Abbatem Monasterii S. Laurentii, an-
 no 1311., ante omnia animadvertendum, in ea Per-
 mutatione non quidem de Ecclesia S. Laurentii actum
 esse, sed de tribus aliis Ecclesiis distitis locis sitis,
 his precisis verbis. Et versa vice dictus Dominus Epi-
 scopus, una cum suo Capitulo, ex causa permutationis
 predictæ, & amicabile Compositionis, ita quod eo
 modo valeat, quo melius potest, & debet de jure va-
 lere, dedit, tradidit, & concessit in perpetuum dicto
 Domino Abbati in jus, & proprietatem dicti Monaste-
 rii, & Mensæ ipsius Domini Abbatis omnia jura Epi-
 scopalia, quæ ipse Dominus Episcopus, & Anteces-
 sores sui, nomine, & pro parte dictæ Majoris Eccle-
 siæ Aversanæ, & in ipsa Ecclesia Aversana exerce-
 bant, & recipiebant, exercere, & recipere consueve-
 runt in Ecclesiis Sancti Petri positi in Burgo S. Lau-
 rentii de Aversa ante Portas Ecclesiæ ipsius Monaste-
 rii, Sanctæ Mariæ de Casolla Valenzano, & S. Joan-
 nis de Nullito Aversanæ Diocesis: In precibus autem
 a presenti Abbate Sanctissimo Domino nostro porrectis,
 cum verba Permutationis relata sunt, non modo im-
 mutata fuisse verba, & pro voce concessit, suppositum
 est verbum renunciat; sed ea omnia verba truncata fuis-
 se, punctis interjectis, ex quibus apparet sermonem
 haberi de juribus Episcopalibus in ipsis tribus Ecclesiis,
 non autem in Ecclesia S. Laurentii exercendis.
 Se d neque ex ea permutatione ullum argumentum erui
 potest

*potest ad probandum, quod nuncupatio Nullius, sive
 jus Territorii separati tribui debeat laudatis tribus
 Ecclesiis in eadem commutatione descriptis expresse
 ut existentibus in Diocesi Aversana. Ne plus justo
 longior sim, plura lubens omitto, quibus ostendere li-
 ceret factum rectum remansisse Territorium in jus E-
 piscopi Aversani in tribus præfatis Ecclesiis, nimirum
 in Ecclesia Sancti Petri in Suburbio ante Portas Ec-
 clesiæ Monasterii, dico Monasterii, in Ecclesia Sancta
 Mariæ de Casolla Valenzana, & in Ecclesia Sancti
 Joannis de Nullito Aversanæ Diocesis, quantumvis,
 ut asseritur, jura Episcopalia in ipsis Ecclesiis exer-
 cendi facultas concessa fuerit Abbati Ruo tantum: ar-
 gumenta, & quidem invidta Eminentiis vestris humil-
 lime propono, quorum alterum eruitur ex ipso Permu-
 tationis Instrumento, alterum ex Praxi perpetua, ex
 quibus argumentis apparet, quod quantumvis Commu-
 nitatis titulo, ab Episcopo Aversano concessa fuerint
 Abbati jura quadam Episcopalia, quæ ad ipsum Epi-
 scopum pertinebant, attamen non solum loca, in qui-
 bus Ecclesiæ sitæ sunt, sed etiam Ecclesiæ ipsæ in
 Territorio Episcopi Aversani remanserunt, eadem pro-
 fus ratione, qua ad illud usque tempus extiterant in
 Territorio Aversanæ Diocesis.*

*Primum est, quod in ea permutatione isthæc præcisa ver-
 ba leguntur, nimirum: Reservato per Episcopum sibi,
 & successoribus suis in perpetuum, quod Capellani in
 supradictis Ecclesiis prædicti Monasterii instituti, vel
 per Abbates instituendi, qui pro tempore fuerint in
 Monasterio supradicto, vel qui ad præsens sunt in ipsis
 Ecclesiis, teneantur, & debeant sententias rite latas
 per*

per Episcopos antecessores Averfanos, contra Parochianos dictarum Ecclesiarum, & alios quoscumque in ipsis Ecclesiis solemniter publicare.

Porro cum Petrus Episcopus expresse hisce verbis sibi, & successoribus suis reservaverit facultatem jus dicendi intra ipsarum Ecclesiarum ambitum, & non modo ferendi sententias, sed etiam coercendi Capellanos ipsos ad publicandas in ipsis Ecclesiis sententias easdem latas contra Parochianos ipsarum Ecclesiarum, quis non miretur, quam nimia confidentia contendat Abbas, separatum fuisse ab Episcopo territorium vigore dictæ commutationis. Quod si in ea permutatione, in qua, ut asseritur, jura quædam Episcopalia concessa fuerunt Monasterio in tribus laudatis Ecclesiis, de separatione territorii ne verbum quidem, nec nuncupatio Nullius illis affingi potest, cum ea nuncupatio nullo modo concipi possit sine territorii separatione, uti optime norunt Eminentie Vestrae, contingere titulis Ecclesiarum vestrarum in Urbe, quæ Ecclesie, quamvis a Xisto V in Constitutione II. dicantur quædam cujusque Emin. Dom. Cardinalis propriae Dioceser, & in Constitutione I a Paulo IV dicantur Emin. Dom. Cardinales habere in Ecclesiis suorum titulorum jurisdictionem Episcopalem, tamen ut in Const. 108. Innocentii XII. omnes hæc Ecclesie titulorum in Urbe sunt in, & de territorio Summi Pontificis, tamquam Episcopi Urbis, quia illa jurisdictio non est concessa cum territorio separato.

Alterum argumentum ex praxi deductum est, quod cum Abbas, & Monachi Monasterii S. Laurentii anno 1641, prætextu quorundam privilegiorum, aliisque emendicatis

ris rationibus renuissent accedere ad solemnem processionem fieri solitam quotannis die vigesima quinta Januarii in Festo Conversionis Sancti Pauli Apostoli hujus Cathedralis Ecclesie Titularis, & Principalis Patroni hujus Civitatis, ad quam omnes de Clero tam seculari, quam regulari convenire tenentur, coacti fuerunt ad conveniendum a Sacra Rituum Congregatione hoc sapientissimo responso: Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Emin., & Rev. Cardinalis Sacchetti, partibus auditis, respondit, Monachos Cassinenses Monasterii S. Laurentii teneri accedere ad processionem, de qua agitur, & ita servari mandavit, quibuscumque non obstantibus die 11. Januarii 1641.

Ut igitur rem omnem paucis comprehendam, ex iis quae forte fusius, quam opus erat prosecutus sum, evidenter

- I. nullum jus territorii separati Monasterio competere ex fundatione, cum in territorio Ecclesie Aversa constructum fuerit, longe post ejusdem Ecclesie fundationem; quinimo quocumque unquam tempore erectum fuisse, perperam contendatur, cum nullo exemptionis privilegio erectio munita fuerit, tenenda est regula illa a Canonistis communi consensu tradita, nimirum exemptio indiget speciali beneficio, quia est odiosa, & pugnans contra jus commune.*
- II. ex laudata Paschalis II. definitiva sententia in contradictorio judicio lata anno 1101., constare Monasterium Episcopo Aversano ad illud usque tempus subjectum fuisse, & in eadem subjectione remansisse, solemniter id profitentibus Abbate, & Monachis.*
- III. res quoque suprascriptas Ecclesias in territorio Aversa Diocesis sitas, atque per commutationem, Monasterio concessas*

anno

anno 1311. in eodem territorio *Aversano* certissime remansisse .

*Ex omnibus autem hisce gestis , & publica instrumentorum , & supremæ sedis sanctionum fide fulcitis , luce meridiana clarius patet falsam , suppositivam , apocrypham esse assertam Bullam Innocentii III. anno 1202. , & a veteratore quodam , pro sui ingenii libidine confictam , quæ cum in Bullarum collectionibus nunquam apparuerit , hoc tamen tempore in recenti , ut ajunt , editione Monachorum , sive Typographi simplicitate , atque arbitrio intrusa est , suprema tamen auctoritate delenda tamquam vindice injuriæ illatæ Pontificiæ Dignitati : etenim præterquam quod verba , Stylus , sententiæ Sapientissimi Pontificis genuinum factum minime redolent , quoniam pacto fieri potuit , ut deinde anno 1311. , quo conventio permutationis inita fuit inter Ecclesiam *Aversanam* , & Monasterium , nulla mentio fieret istius Bullæ , in qua tot tantaque privilegia indulgentur Abbatibus , ut constituti videantur per universam Italiam Patriarchæ Italarum , & facta iisdem suprema facultas excommunicationis sententias ferendi in ipsos Episcopos , ut Abbas in precibus suis non veretur asserere ; equidem ab anno 1202. quo supposita Nulla exarata apparet ad usque annum 1311. , quo inita fuit conventio , anni non amplius centum & novem elapsi sunt . Cum autem ea ipsamet Nulla inter innumeras Ecclesias Monasterio concessas cum exemptione descriptæ sint expressa tres illæ Ecclesiæ S. Petri , S. Mariæ de Casolla , & S. Jobannis de Nulito , quoniam ratione factum est , ut easdem Ecclesias Abbas Lanfrancus a Petro Episcopo acciperet ex vi*

con-

contractus onerosi commutationis, uti Ecclesias Aversa-
na Diocesis, ab Episcopo Averfano concessas, deleta
prorsus e Monachorum mente memoria tanti privilegii,
quo Monasterium Averfanum supra ceterorum celsitu-
dinem fastigium erigere videatur, accessione jurisdic-
tionis, non modo ad Urbem Neapolis, & ad pluri-
mas Regni Dioceses, sed ad ipsum quoque Florenti-
num Statum extensa, atque adeptione immensi nu-
meri oppidorum, vassallorum, terrarum, adium, itaut
latissimum Principatum obtinuisse gloriari possent: Hac
quidem omnia memoria, unius seculi lapsu, excidisse,
instar miraculi suspiciendum est! Quid? Quod eadem
Bulla ab anno 1202. ad praesens usque tempus sepul-
ta delituit, & post sexcentorum annorum pugnam cum
blattis, & tineis nunc florens, & virvida ad pu-
gnandum surrexit, plurium Diocesum pacem perturba-
tura?

His pro suppositione Bullae praejactis fundamentis, singu-
la argumenta ex ipsius Bullae scrutinio eruta Eminen-
tiss. Vestris consideranda propono.

Et primum quidem ex nullo publico Tabulario extracta
est Bulla: Monasterium quippe, ex cujus Archivio de-
sumpta est, privatus est locus, non publicus, ut o-
mnes cum Puteo decis. 186. concordi calculo docent; est
ergo privata scriptura, cui nulla fides est adhibenda,
praesertim cum ladat jura tum Averfana, tum alia-
rum Ecclesiarum.

2. Bulla directa est Matthaeo Abbati S. Laurentii, &
Monachis, hic autem Matthaeus Abbas jam ab anno
1144. electus fuerat Archiepiscopus Barensis, ut ex

H h

Di-

Diplomate Regis Rogerii in Episcopati Tabulario Aversano videre est.

3. In hac Bulla Innocentius III. dicitur donare Ecclesiis cum Casalibus, hominibus, Vassallis &c., quod a veritate longissime abhorret, cum quia fenda Casalia sunt Regis, qui tunc temporis erat Fridericus II. adhuc puerulus, & sub bajulatu, suo tutela ejusdem Pontificis Innocentii; nefas autem est suspicari Sanctissimum, acque doctissimum Jurisconsultum Pontificem dilapidasse bona Regis pupilli, ut Monachos S. Laurentii de Aversa locupletaret, quia hisce ipsis temporibus Innocentii Casalia in asserta Bulla descripta reperiebantur sub dominio Baronum, ut inter cetera Casale Nolliri possidebatur ab Hervoe Israelis Valtaro de Aversa, & Casale Cupolis a nobili Familia de Bancio, sive de Balzo, ut apparet ex marmore in rudibus ejusdem Casalis Cupolis existente.
4. Forma hujus Bullae longe abest a dignitate, gravitate, atque prudentia ab Innocentio doctissimo Pontifice constanter in suis Bullis adhibita: & quidem Innocentius in Bulla directa Guido Ministro Hospitalarium Sanctae Mariae in Saxia, qua plura privilegia, eaque amplissima ipsimet Hospitali, quod de bonis Ecclesiae Romanae fundarum, & dotatum fuisse assertit, expresse ait, hujusmodi privilegia concedere, salvo tamen Sedis Apostolicae auctoritate, & Diocesani Episcopi canonica justitia, ut in §. II. ejusdem Bullae legitur. Ergo si Pontifex in concessione facta Hospitali a se ipso fundato, & dotato, expressse decernit, salvam fore Episcopi Diocesani justitiam, omnino credendum.

denudata est, apocrypham esse assertam Bullam Abbati,
 & Monachis S. Laurentii directam, uti repugnantem
 Majestati tanti Pontificis in Ecclesiastica Disciplina
 auctoritissimi, cum eadem funditus evertantur jura
 Episcoporum, quae integra semper, perpetuo, & con-
 stanti stylo Innocentius voluit reservare. Imo ipse In-
 nocentius in Bulla Privilegiorum directa Ministro Ge-
 nerali SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum §. 20.
 concedit facultatem exigendi decimas, cum expressa li-
 mitatione, nimirum cum Episcoporum Diocesanos
 consensu. Neminem vero latet, quanti momenti sit in-
 signe illud opus redimendi captivos, & tamen ea in-
 ra Fratres subjiciuntur Episcoporum jurisdictioni. So-
 lis Monachis S. Laurentii Aversa ab Innocentio, la-
 natis habentis, indulgetur, ut Altare contra Altare e-
 rigentes, Aversano Episcopo negotium facebant, de-
 negata reverentia, & subjectione.

5. Innocentius III. in omnibus Bullis Privilegiorum con-
 sultavit semper initio exponere rationum momenta, qui-
 bus inducitur ad hujusmodi Privilegia concedenda, &
 sunt semper publicum bonum, utilitas, & necessitas
 publica, juxta illud XII. Tabularum = Salus Populi
 suprema lex esto = In charta vero Privilegiorum Mo-
 nasteria S. Laurentii Aversa concessorum nulla appo-
 nitur hujusmodi causa publici boni, sed tantum dici-
 tur, quia estis divino servitio mancipati. Quod si haec
 ratio satis esse credatur ad dispensandum, & maxima
 quidem largitate in lege, cum praesudicio, & damno
 tertii, quilibet posset pretendere quaecumque privilegia
 sibi concedenda, cum quilibet juxta sui conditionem
 sit Divino servitio mancipatus.

6. In Bulla conceditur Monachis S. Laurentii facultas accipiendi oleum sanctum, ordinationes Monachorum, consecrationes Altarium pro suo Monasterio, & Ecclesiis Civitatis Aversa Diocesis & quoque Episcopo Catholico, excluso Episcopo Aversano; dein subjungit, quod in aliis Monasteriis, & obedientiis Monachi tenentur hæc omnia ab Episcopo Aversano accipere; dummodo fuerit Catholicus, & sine pravitate simoniaca hæc omnia velit dispensare. En apertissimum notam supposititiæ hujus Charte.
- In Monasterio sito in Diocesi Aversana, & in aliis Ecclesiis Monachi non tenentur ab Episcopo Aversano hæc omnia accipere: In aliis Monasteriis extra Civitatem, & Diocesim Aversanam Monachi tenentur hæc eadem accipere ab Episcopo Aversano? Ob sententiam necessitate confusam!
7. In fine ejusdem supposititiæ Bullæ conceditur Christianidelibus decedentibus facultas eligendi sepulturam in Ecclesia S. Laurentii, sed reservatis expresse Parochis Locorum juribus universis iis verbis: Salva tamen justitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora sumuntur. Ecquis quæso in animum inducere potest, Innocentium III. adro solertem fuisse in reservandis juribus Parochorum in funeribus; & in juribus Episcoporum evertendis, delendis, eliminandis totum fuisse? Hoc unum sufficiens apodicticum argumentum est ad convincendam apertissimæ falsitatis chartam illam sub venerando nomine Innocentii tantopere jactatam. Nulla igitur dubitandi ratio esse videtur, quin Bulla isthæc tamquam apocrypha, & supposititiæ sit omnino rejicienda.

Quod

Quod vero ait Abbas in precibus suis, atque ut invi-
 etam argumentum proponit, nimirum ipsam Abbatiam
 in Apostolica Nuntiatura Neapolitana registis descri-
 ptam apparere sub appellatione Nullius. Cum in lu-
 cem proferetur monumentum, quod se exhibuisse asse-
 rit Eminentiss. vestris, quam levis momenti dijudican-
 dum sit, facile negotium me demonstraturum confido.
 Demumque argumenta eruere conatur ex usurpata forsan
 in scitis Diœcesanis Episcopis jurisdictione, si per veri-
 tatem empiscari licebit, mihi causam forte præbebunt
 querela tempore opportuno proponenda.

Hac sunt, Eminentiss. Patres, quæ circa transmissas
 mihi preces Abbatis de Tufo, quas remitto, exponen-
 da censui, atque Eminent. Vestrar. supremo judi-
 cio obsequentissimus submitto, dum Sacrarum Purpura-
 rum fimbrias humillime deosculor. Datum Aversæ die
 8. Februarii anni 1786. = Humillimus, addit., &
 obsequ. famulus = Nicolaus Borgia Episcopus Avers-
 sanus = Foris = Aversana. Abbas Casinensis Mo-
 nasterii S. Laurentii. Die 22. Junii 1766. ostendatur
 relatio.

Ita reperitur in Tomo Positionum Sacra Congregationis
 Concilii existente in Archivio ejusdem Sac. Congrega-
 tionis Tomo signat. foris = S. Congregationis Conci-
 lii Positiones = Die 21. Junii 1766. Pars P. P. N.
 Archiepiscopus Damascen. Secr. = In quorum fidem
 &c. Datum Romæ hac die 9. Februarii 1790. =
 Gabrielli Secr.

In nomine Domini Amen.

Præsenti publico recognitionis manus documento, cunctis
 ubique pateat evidenter, & notum sit, quod anno a

salutifera ejusdem Domini nostri J. Christi natiuitate
millesimo septingentesimo nonagesimo & Indictione Ro-
mana VIII. Die vero decima mensis Februarii, Pon-
tificatus autem SS. in eodem Christo Patri, & Domini
nostri Divina Providentia P. P. Pii VI. anno e-
jus XV. In meo &c. Testimque &c. presens, & prin-
cipaliter existens rebus Illustris., Reverendiss., & Ex-
cellentiss. Dom. Julius Gabrielli Sacrae Congregationis
Concilii Secretarius mihi &c. optimo cognovis sponte
&c., ac alias omni &c., tacto pectore more &c. re-
cognovit, & recognoscit respectivam suam propriam
manum, literas, characterem, atque subscriptionem per
ipsum in calce respectiva copia appos., similique ja-
ramento omnia, & singula in respectiva fide contenta,
& expressa vera fuisse, & esse affirmavit, & affir-
mat, & sic ut supra tacto pectore more &c. juravit
&c. super quibus &c. = Altam Romae in Palatio
per laudatum R. P. D. Gabrielli inhabitat. posita in
Monte Jordano &c. juxta &c. ibidem presentibus D.
D. Joanne Baptista Valsecca fil. 60. me Andrea, &
Alexandro Bianchi fil. 60. me Felicis ambobus Roma-
nis Testibus ad haec omnia vocatis, habitis specialiter
atque rogatis.

Ita est Franciscus Fiammetta Civis Romanus, Dei Gra-
tia, & Apostolica auctoritate Caus. Curia Cap. No-
tarius publ. Colleg. = Locus signi imp.

D. Carlo Panicieri Regio Agente di S. M. Siciliana, e
suo Regio Console Generale per li Regni delle Sicilie
Residente in Roma.

Certificiamo a chiunque spetta, che il soprascritto Sig.
Francesco Fiammetta è Notaro pubblico, ed autentico
di

di quest'Alma Città tal quato di sua propria mano fa-
fa; e che alle di lui scritture si pubbliche, che pri-
vate così in giudizio, che fuori si presta qui da tutti
una piena fede. E perchè ne costi ove convenga, ab-
biamo firmato il presente di nostra mano, e corroborato
col sigillo delle Reali Armi di questo Regio Con-
solato. Dato in Roma dal Palazzo di nostra solita
residenza li 11. Febbrao 1790. = Carlo Panizzari =
Evai il Sig.

Seffo XXIV. Cap. XVIII. de Reformatione.

Expedis maxime animarum salutis, a dignis, atque i-
doneis Parochis gubernari. Id ut diligentius, ac
rectius perficiatur, statuit sancta Synodus, ut cum
Parochialis Ecclesie vacatio etiam si cura, vel Epi-
scopo incumbere dicatur, & per unum, vel plures
administretur, etiam in Ecclesiis patrimonialibus, seu
receptivis nuncupatis, in quibus consuevit Episcopus
uni, vel pluribus curam animarum dare, quos omnes
ad infra scriptum examen teneri mandat, per obitum,
vel resignationem, etiam in Curia, seu aliter quomo-
documque contigerit, etiam si ipsa Parochialis Ecclesia
reservata, vel affecta fuerit generaliter, vel specialiter,
etiam vigore indulti, seu privilegii in favorem S. Ra-
manae Ecclesie Cardinalium, seu Abbatum, vel Capi-
tulum: debeat Episcopus statim, habita notitia va-
cationis Ecclesie, si opus fuerit, idoneum in ea Vica-
rium, cum congrua, ejus arbitrio, fructuum portionis
assignatione constituere, qui onera ipsius Ecclesie su-
stineat, donec ei de Rectore provideatur. Porro Epi-
sco-

scopus, & qui jus patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo præscribendum, idoneos aliquot Clericos ad regendam Ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cujuslibet ætate, moribus, & sufficientia fieri diligens inquisitio. Et si Episcopo, aut Synodo Provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volent examinari. Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive, eo impedito, ab ejus Vicario generali, atque ab aliis examinatoribus non paucioribus, quam tribus, quorum votis, si pares, aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus, vel Vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in Diocesana Synodo ab Episcopo, vel ejus Vicario ad minus sex proponantur, qui Synodo satisfaciant, & ab ea probentur. Advenienteque vacatione cujuslibet Ecclesiæ, tres ex illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant; indeque succedente alia vacatione, aut eisdem, aut alios tres, quos maluerit, ex prædictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores, Magistri, seu Doctores, aut Licentiati in Theologia, aut jure Canonico, vel alii Clerici, seu Regulares, etiam ex Ordine Mendicantium, aut etiam seculares, qui ad id videbuntur magis idonei, jurentque omnes ad sancta Dei Evangelia, se quacumque humana affectione postposita, fideliter munus exæcuturos &c. Caveantque ne quidquam prorsus occasione bujus examinis nec ante, nec post accipiant, alioquin simoniæ vitium, tam ipsi, quam alii

alibi dantes incurrañt ; a qua absolvi nequeant , nisi dimissis beneficiis , quæ quomodocumque etiam antea obtinebant ; & ad alia in posterum inhabiles reddantur . Et de his omnibus non solum coram Deo , sed etiam in Synodo Provinciali , si opus erit , rationem reddere teneantur , a qua , si quid contra officium eos fuisse compertum fuerit , graviter ejus arbitrio puniri possint . Cc. *Peracto deinde examine , renantientur quocumque ab his idonei judicati fuerint , ætate , moribus , doctrina , prudentia , & aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis , ex hisque Episcopus eum eligat , quem cæteris magis idoneum judicaverit : atque illi , & non alteri , collatio Ecclesie ab eo fiat , ad quem spectabit eam conferre . Si vero juris patronatus Ecclesiastici erit , ac institutio ad Episcopum ; & non alium pertinet , is quem patronus digniorem inter approbatos ab examinadoribus judicabit , Episcopo presentari teneatur , ut ab eo instituat . Cum vero institutio ab alio , quam ab Episcopo , erit facienda , tunc Episcopus solus ex dignis eligat digniorem , quem patronus ei presentet , ad quem institutio spectat .* Cc. *Quod si jus patronatus laicorum fuerit , debeat , qui a patrono presentatus erit , ab eisdem deputatis , ut supra , examinari , & non , nisi idoneus repertus fuerit , admitti . In omnibusque supra dictis casibus non cuiquam alteri , quam uni ex prædictis examinatis , & ab examinadoribus approbatis , juxta prædictam regulam , de Ecclesia provideatur ; nec prædictorum examinadorum relationem , quo minus executionem habeat , ulla devolutio , aut appellatio , etiam ad Sedem Apostolicam , sive ejusdem Sedis Legatos ,*

aut

aut Vicelegatos, aut Nuntios, seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates, vel Patriarchas interposita, impediat, aut suspendat, alioquin Vicarius, quem Ecclesiae vacanti antea Episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deponat, ab ejus Ecclesiae custodia, & administratione non amoveatur, donec eidem, aut alteri, qui probatus, & electus fuerit, ut supra, sit provisum: alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam facta, subreptitia esse censentur: non obstantibus huic Decreto exemptionibus, indulgentiis, privilegiis, praerogativis, affectionibus, novis provisionibus, indulgentiis concessis quibuscumque Universitatibus, etiam ad certam summam, & aliis impedimentis quibuscumque. Si tamen adeo exigui redditis dicta Parochialis fuerint, ut votum hujus examinationis operam non ferant; aut nemo sit, qui se examini querat subicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiantur, facite graviores rinae, ac tumultus possint excitari: poterit Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma ommissa, privatim aliud examen, ceteris rante, ut supra, servatis, adhibere. Licet in quibusdam Synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda, remittenda esse censuerit, providere.



I N D I C E

Della Scrittura per l'Averfano Vescovado.

Fatto vero della causa pag. 6

CAP. I. Della origine, e del progresso dell'esenzioni monastiche.

§. I. Della stato de' Monaci in rapporto all'esenzioni prima del secolo VI pag. 16

§. II. Le esenzioni monastiche nacquerò nel VI secolo per sole cose temporali, e così si mantennero sino al secolo XI pag. 24

§. III. Le esenzioni monastiche per cose spiritali nacquerò nel XI secolo pag. 35

§. IV. Modificazioni fatte dal Concilio di Trento all'esenzioni monastiche nel XVI secolo pag. 53

CAP. II. Confutazione del contrario sistema.

§. I. Idea generale del fatto contrario pag. 64


§. II. Il diploma di Adetolfo, di cui fu fatta pompa a Monaci, è falso per la forma, ond'è concepito pag. 71

§. III. Lo stesso Diploma è falso per l'autore, che se ne vanta pag. 86

§. IV.

- §.IV. Lo stesso Diploma è falso, perchè ripugna alla disciplina contemporanea della Chiesa pag. 98
 - §.V. Lo stesso Diploma, quando pur fosse vero, non contiene nè una esenzione totale, nè una prelatura nullius pag. 169
 - §.VI. Lo stesso diploma, quando pur contenesse una esenzione totale, ed una prelatura nullius, non ha più valore pag. 116
 - §.VII. Lo stesso diploma, quando pur fosse in vigore, non può giovare al Monastero di S. Lorenzo di Aversa. Qui si dimostra l'origine, ed il sito territoriali, e dimostrarlo del suddetto Monistero pag. 118
 - §.VIII. Le Bolle di Urbano II, di Alessandro III, di Lucio III, e di Celestino III, quando pur vere sieno, non contengono una Prelatura nullius pag. 143
 - §.IX. La Bolla d' Innocenzo III è falsa pag. 151
 - §.X. La transazione del 1311 favorisce la ragione del Vescovo, non già quella dell' Abate di S. Lorenzo pag. 163
 - §.XI. Il possesso è favorevole al Vescovo, non all' Abate pag. 174
- Documenti
- Bolla di Pascale II dell' anno 1101 pag. 187
 - Bolla

Bella di Pascale II dell'anno 1162 pag. 193
Bolla d'Innocenzo III dell'anno 1202 pag. 196
Ricorso dell'Abate di S. Lorenzo a Roma nell'anno 1766
per farsi dichiarare nullius pag. 209
Transazione dell'anno 1311 pag. 216
Rappresentanza del Vescovo Borgia pag. 231
Determinazione del Concilio di Trento per la elezione
de' Parochi , e Vicarii pag. 247
Si avverta , che il Diploma del Mabillonè rapportato
nella pag. 77 si è estratto dal lib. 49 num 91 degli
Annali Benedetrini : e quelli del Muratori riferiti nel-
la pag. 79 si sono estratti dalla Dissert. 68 Antiquit.
medii Aevi .



1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890

1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

R I S T R E T T O

**DELLA SCRITTURA PER L' AVERSANO
VESCOVADO**

C O N T R O

ALLA BADIA DI S. LORENZO DI AVERSA:

OTTE

CHRYSLER

OSTER

RESEARCH



A causa, che la Real Camera di S. Chiara per ispecial ordine del Re N. S. è già vicina a decidere fra'l Vescovo di Averfa, e l' Abate Benedettino di S. Lorenzo della stessa Città, non avea di bisogno di molti argomenti, nè di fatti intrigati, considerandosi nel suo semplice, e naturale aspetto. Ma prevedendo il valente Difensore de' Monaci, che il suo assunto non poteva altrimenti sostenerfi, che suscitando delle controversie di fatto, e di dritto, che potessero opportunamente distogliere l'attenzione di chi dovea giudicare, facendo uso de' suoi molti talenti non in una, ma in più, e diverse allegazioni, tali e

tanti articoli ecclesiastici promosse , e tanti punti d'istoria risvegliò , che per ogni banda riuscì nel suo intento . Noi da dura necessità costretti dovemmo , per quanto i nostri deboli talenti ce l'hanno permesso , distrigar dalle tenebre una quistione , che riduceasi a piccioli fatti , ed a poche nozioni del Chiefastico dritto : e così seguendo le idee del nostro Avversario tessere pur dovemmo una ben lunga scrittura . Ma perchè si vegga , che il lavoro , che abbiam per le mani , sia facilissimo , eccoci a ridurre in brieve quel che si è in moltissime pagine scritto .

Fatto . La Badia di S. Lorenzo di Averfa dell'Ordine Benedettino fin dal secolo XI. , tempo , in cui nacque , fu , ed è situata alle porte della Città di Averfa . Tutt'i diplomi non sospetti del secolo XI. , e XII. , la designano situata *aut in Civitate , aut in territorio Averfano* . Nei principj del secolo XIV. fattasi una solenne transazione tra l' Vescovo di Averfa , e l' Abate Benedettino di S. Lorenzo , si afferì essere quel Monastero fondato *in Diocesi Averfana* . Gli Storici coevi , o de' tempi posteriori , i Brevi Pontificii diretti al Vescovo di Averfa *pro tempore* , l'han sempre definita *in Diocesi Averfana* . Or questa Badia cosiffatta , *inviscerata cioè nella Diocesi di Aver-*

Aversa per effetto della convenzione già detta, e per cessione fattale dal Vescovo Averfano, aveva il dritto di eleggere, ed istituire il Paroco nella Chiesetta di un vicino villaggio, chiamato Casolla Valenzana. E come dopo del Concilio Tridentino non avea quella Badia nè sinodo, nè esaminatori sinodali, nè era Prelatura di primo ordine detta *Nullius*, così un Paroco di tal natura eleggeva previo il concorso, che s' intimava dal Vescovo di Aversa, e previo l' esame, che faceasi dagli esaminatori sinodali, del novello candidato, il quale in tal maniera eletto veniva poi dall' Abate promosso alla Parocchia per mezzo di una particolare Bolla. Nel 1779. D. Nicola Romano ultimo Paroco di Casolla Valenzana, ed eletto al sacro ministero nel modo già narrato, passò a miglior vita. La grave infermità, che opprimeva il Santo Pastore, che allora reggeva la Chiesa Averfana, tolse alla sua solita vigilanza la cognizione di questo fatto. L' Abate di quel tempo si approfittò delle favorevoli circostanze; ed in vece di pregare il Vescovo di Aversa, perchè intimasse il novello concorso, istituì egli di sua autorità, e contra il prescritto del Concilio di Trento un Vicario Curato. Riuscì a chi premura ne avea di celar que-

questo avvenimento al cadente Prelato , e molto più a colui , che per li suoi santi costumi , e talenti sopra tutto conosciuti nella predicazione del Divin Vangelo , fu al Vescovado Averfano promosso l'anno 1779. Nell' anno 1788 però dovendosi per Breve Pontificio dare dalla Curia di Averfa esecuzione alla dispensa di un matrimonio , che celebrar doveasi in Casolla Valenzana , venne in cognizione l' odierno Prelato , che in quella Chiesa Parocchiale non vi era nè Paroco , nè Vicario Curato dal suo Sinodo prescelto . Ecco dunque acceso lo zelo del Vescovo di Averfa . Immantinente ne procurò il rimedio; nè fu tardo di dar di tutto conto alla M.S. Fu questo affare rimesso alla Curia del Capellano Maggiore , laddove l' Abate del Monistero di Averfa credette di dimostrare , che , ritrovandosi in Casolla Valenzana un Vicario Curato eletto dal suo Predecessore sin dall' anno 1779 , fosse questo un argomento da conchiudere , che l' ultimo stato delle cose si giudicasse a suo favore . La Curia per allora si persuase di questa ragione ; ed al suo opinare unilò al Real Trono uniforme rappresentanza , che fu approvata , miserbandosi però ad un giudizio petitorio l' esame di un affare cotanto delicato . L' Abate Benedettino ,
che

che vide essere riuscito in questa intrapresa per la decisione già ottenuta, si rese più ar-
 dito; e nel giudizio petitorio, che doveva a
 quest'oggetto farsi, coraggiosamente pretese,
 che il Vicario Curato già eletto in Casolla
 Valenzana dovesse così rimanere; e che la sua
 Badia dal suo primo nascimento fosse stata
 Prelatura di primo ordine con popolo, e ter-
 ritorio separato; e simile similissima a quella
 di Montecassino, e della Trinità della Cava.
 Non andò errato l'Abate di S. Lorenzo. Il
 giudizio petitorio compiossi speditamente. L'
 Avvocato del Monistero a suo bell'agio diè
 fuori una ben lunga, ed ingegnosa scrittura.
 L'Avvocato del Vescovo di Aversa si augu-
 rava, che gli fosse stato accordato tempo ad
 esaminare una causa di tanto momento. Ma
 forse per equivoci procurati dal Procurato-
 re della Badia di S. Lorenzo, la causa in-
 aspettatamente si decise nel dì 15 Novembre
 del 1788, e la decisione fu tal quale l'Ab-
 bate se l'aveva augurata. *Declaratum est*, si
 disse, *Regalem Abbatiam in Monasterio S. Lau-*
rentii prope Aversam, a suæ foundationis initio,
& ante erectionem Episcopalis Cathedre Civita-
tis Aversanæ, fuisse constitutam tam voluntate
Principum fundatorum, quam voluntate & me-
tropolitica auctoritate Archiepiscopi Capuani, cum

iurisdictione quasi Episcopali IN CLERUM ET POPULUM IN TERRITORIO SEPARATO, ET A DIŒCESI CAPUANA IN ACTU IPSO FUNDATIONIS DISIUNCTO, ET NULLIUS, *ut aiunt*, DIŒCESIS; ac proinde dicti Monasterii S. Laurentii Abbatem Ordinarii vice fungi, etiam quoad curam animarum in dicto SEPARATO TERRITORIO, videlicet tam in ipso Monasterio, quam in Ecclesiis, & locis eidem Monasterio unitis, & concessis, non secus ac Abbates Monasteriorum Montis Casini, & SS. Trinitatis Cavensis; eidemque Abbati, cuius sedes est in ipso Monasterio S. Laurentii, licuisse, & licere Vicarios, sive perpetuos, sive amovibiles, constituere in Ecclesiis dicto Monasterio unitis pro exercenda cura animarum; & tam monachos sui Ordinis, quam clericos earundem Ecclesiarum ad quemcumque Episcopum ordinandos dimittere, & cetera quecumque iura exercere, quæ sunt quasi Episcopalis iurisdictionis præter ea quæ sunt ordinis. Questa è quella sentenza, di cui, gravatosene al Real Trono il Vescovo di Averfa, deve ora la Real Camera di S. Chiara per ispecial Sovrana determinazione esaminare il vigore in grado di legittimo gravame. Non è tempo di dissertare fuori del bisogno. Per soddisfare al vasto genio di chi ha voluto contraddirci bastantemente si è scritto. Si vegga ora da' sapientissimi Senatori della

della Real Camera la causa nel suo vero e naturale aspetto. Che dice l' Abate di S. Lorenzo? *Regalem Abbatiam in Monasterio S. Laurentii prope Averfam a sue foundationis initio, & ante erectionem Episcopalis Cathedra Civitatis Averſæ fuiffe constitutam tam voluntate Principum fundatorum, quam voluntate, & metropolitana auctoritate Archiepiscopi Capuani.* Or questo fatto essenziale, fu di cui poggia tutto l' immenso, ma rovinoso edificio dell' Abate di S. Lorenzo d' Averfa, non regge affatto; e per conseguenza crolla con esso l' originaria, e nativa sua esenzione, e tutte le altre prerogative spirituali, che si ha arrogato *ad instar* del Monistero di Montecafino, e della SS. Trinità della Cava.

Origine del Monistero di S. Lorenzo di Averfa.

Convengono gli Scrittori tutti, conviene con noi il dotto Avvocato del Monistero di S. Lorenzo (1), esser nato il Vescovado di Averfa nel 1050. Convengono gli Storici generalmente, e fra questi gli stessi Benedettini esteri, ed Averfani, non esser nata la Badia di S. Lorenzo di Averfa, che o nel 1054, o in tempi posteriori; e che nata fosse nella

B Dio-

(1) Pag. 6 della prima allegazione.

Diocesi Averfana. Disconviene solo da que-
 sto fatto storico il nostro Contraddittore.
 Ma veggiamo per chi risegga il vero. L'im-
 mortale dottissimo Giovanni Mabillone, deco-
 ro ed ornamento della Diplomatica (parte
 di cui principale fu quella di verificare le
 date) e del suo Ordine Cassinese, al no-
 stro proposito scrisse nel lib. 40 n. 78 degli
 Annali Benedettini *Iam hoc tempore (anno
 1055) conditum erat Aversanum S. Laurentii
 Monasterium, cui Gualterius Abbas tum praeerat.
 Forte eius conditor extitit Richardus Comes, qui
 hoc anno S. Archangeli Ecclesiam in partibus
 Neapolitanis sitam Gualterio Abbati Canobii S.
 Laurentii contulit. E nella sua erudita Opera
 intitolata *Iter Italicum* lasciò detto: *Averse
 in transcursum invisimus S. Laurentii monaste-
 rium e nostris, quod a Guiscando (quest'epoca
 farebbe posteriore all'anno 1054) constructum
 est. Nel di lor Tempio i Benedettini di A-
 versa, in epoca per altro a noi non molto
 lontana, volendo prostrarre la di lor origine
 a tempi lontanissimi, vi affissero una iscri-
 zione, che tuttavia esiste così fatta: *Templum
 hoc & Monasterium sub invocatione S. Lauren-
 tii martyris ab Umfreda nobili Northmanno anno
 ML erectum. Ma sentasi con quale imparzia-
 lità scrissero gli Scrittori non Benedettini.***

lib. origi
 th. 1055
 ib. 1055
 . . .
 -oM lab 012
 -oL. 2. ab orofin
 . . .

Il Canonico Pratilli nel *cap. VIII* del 2 libro sulla Via Appia con infinito accorgimento lasciò registrato: *La fondazione dell' Abbazia di S. Lorenzo di Aversa deve attribuirsi a Boemondo Principe di Antiochia nel secolo XII, o a Giordano figliuolo di Riccardo I. Normanno Principe di Capua, la di cui età ricade all' anno 1085.*

Si venga ora al sito locale di questo Monastero. Il Muratori nella differrazione 68 delle antichità *mediæ ævi* ci lasciò monumenti in-contrastabili del luogo, dove fu eretto il Monistero di S. Lorenzo di Aversa. In un diploma di Riccardo Principe di Capua si dice essere stato fondato il Monistero di S. Lorenzo *in tertia parte Adversani miliarii*. In un altro di Roberto figliuol di Riccardo dell'anno 1085, parlandosi della Chiesa del Monistero di S. Lorenzo, si dice *Ecclesia S. Laurentii de Civitate Aversa*. In un terzo de' Principi Giordano e Riccardo del 1098 chiamasi il Monistero di S. Lorenzo *constructo circa muros Aversana Civitatis*. In un quarto privilegio di Ruggiero figliuolo di Roberto dell' anno 1102 ad eterna memoria trovasi scritto *MONASTERIUM S. LAURENTII IN AVERSANO TERRITORIO*. Ed in un diploma di Riccardo II del 1103 vedesi registrato *Monasterio Beati*

Sito del Monistero di S. Lorenzo.

*Laurentii Levitæ & martyris constructo prope
Aversanam Urbem.*

I Monaci in questa causa furon vaghi di presentare molte Bolle Pontificie, del di cui merito più innanzi faremo menzione. Queste sono una di Urbano II del 1092, una di Alessandro III dell'anno 1173, un'altra di Lucio III dell'anno 1181, la quarta di Celestino III dell'anno 1193, e la quinta d'Innocenzo III del 1202. Al proposito, che abbiamo per le mani, queste Bolle non si diriggon, che *Abbatibus & Fratribus S. Laurentii de Aversa*. Nel 1311 si stipulò la celebre transazione tra l'Abate, ed il Vescovo di Aversa, ed in essa espressamente si disse, essere il Monistero sito *in Aversana Diocesi*. I Pontefici Romani sino agli ultimi tempi, come dalle pruove, e da' documenti esibiti negli atti, han diretto sempre i Brevi *Abbatibus, & monachis S. Laurentii Civitatis Aversanae*; e non è quest'Abbadia da noi conosciuta, che col titolo di S. Lorenzo di Aversa. Premessi questi fatti storici, certi, ed indubitati, e che abbiam noi tirato da' monumenti, da' Monaci stessi esibiti, come mai si può intraprendere, che l'Abbadia di S. Lorenzo di Aversa sia stata fondata prima della Cattedra Aversana; nel territorio Capuano; e coll'

coll' autorità dell' Arcivescovo di Capua? Si brucino prima tutt' i Diplomi de' Principi Normanni, le Bolle Pontificie, gli Scrittori Benedettini, e gli altri monumenti, e poi si metta in campo quel che ora per la prima volta è venuto in mente all' Abate di Averfa di sostenere, cioè che il Monistero di Averfa Benedettino fosse eretto in territorio Capuano, e prima della Cattedra Averfana.

Che direm noi della Bolla dell' Arcivescovo di Capua Adenolfo del 988? Diamo, che questa Bolla, tale quale fu da' Monaci prodotta, sia favolosa, perchè contraria alla stessa Bolla, che trascrisse il Mabillone. *Privilegio di Adenolfo del 988.* nob. lib. 49. n. 91. degli Annali Benedettini, e contraria all' altra copia a noi tramandata dal Muratori nella Dissertazione 68. delle antichità mediæ ævi. Diremo, che agli Arcivescovi non fu mai lecito fondare Prelature nullius senza l' autorità, e consenso de' Principi territoriali, e de' Pontefici Romani. Diremo, che questa Bolla, quando pur fosse vera, e legittima, non racchiude un' esenzione totale. Diremo, che nella sua supposta verità niente ha che fare col caso nostro, perchè accordata al Monistero di S. Lorenzo di Capua, territorio, che per la giuridizion temporale, e per la spirituale, era, ed è differente da quello di Aver-

Aversa. E diremo, che unito in progresso di tempo al Monistero di S. Lorenzo di Aversa non potè comunicar i suoi privilegj al Monistero Aversano, senza che vi fosse preceduto il consenso de' Vescovi di Aversa, e del Pontefice Romano. A questo scoglio vide bene chi difendeva l' Abate di Aversa, che doveva urtare col suo novello sistema, ed urtare in modo da ridurlo in minuti pezzi la sua nave. Eceovi dunque la necessità di sconvolgere la storia, e di mettere in iscompiglio le verità le più sode, a noi tramandate da scrittori imparziali, e da secoli i più remoti. Fuvvi perciò bisogno di asserire, che il Monistero di Aversa era stato eretto nel territorio Capuano, e che unito a quello di Capua dovea ritenere senz' altri pregiudizio i di costui privilegj. E non contento di ciò l' Abate di Aversa, distruggendo tutt' i monumenti della Chiesa, e de' mezi tempi, per cui fino al dì nostri immacolata ci è pervenuta la notizia di Nessere stato il Vescovado di Aversa innalzato sulle rovine di quello di Atella, che non mai ebbe comunicazione o col Vescovado, o coll' Arcivescovado di Capua, imprese miseramente a sostenere, che pure il Vescovado di Atella, di Literno, e di Cuma al Vescovado

Ca-

Capuano si appartenessero, senza riflettere, che la Sede di Capua non fu eretta all'onore Metropolitico, che dopo la metà del secolo X, e che per sue suffraganee non riconobbe mai nè Atella, nè Cuma, nè Litterno, che, come abbiamo nella nostra antecedente scrittura dimostrato con monumenti incontrastabili, han costituito, e costituiscono la miglior parte del Vescovado Averfano.

Ricordiamci, che la Curia di Monsignor Cappellano Maggiore dichiarò la Badia di S. Lorenzo di Averfa *nullius* nella sua prima origine per la sola ed unica ragione di esser essa stata eretta prima della cattedra Averfana, e nel territorio Capuano, coll'autorità di quel Metropolitano. Non reggendo dunque nè l'uno, nè l'altro di questi assunti, nasce per legittimo conseguente, che la Badia di S. Lorenzo di Averfa fu sempre Averfana, perchè nata dopo di quella Cattedra Vescovile, e perchè eretta in territorio Averfano. Ma contro di questa nostra limpida dimostrazione avrà forse che ridire l'Abate di Averfa colle sue interpretazioni capricciose, che volle dare ad alcuni Diplomi de' Principi Normanni per assodare, che fondata Averfa *ad octabum* si appartenesse al territorio Capuano? No, niente gli resta da sperare

tare. Dimostrammo nella nostra allegazione pag. 126, che l'ottavo miliario si confonde col settimo, e che, essendo questa una sfiacchiata presunzione, dee poi cedere agli altri monumenti coevi degli stessi Principi Normanni, i quali ci assicurano essere stato il Monastero di S. Lorenzo eretto *in territorio Averfano: prope muros Civitatis Averse; in miliario Civitatis Averse.*

Qui dovrebbe finire questa nostra fatica, perchè, mancando il sostegno unico e principale della vantata esenzione del Monistero Averfano, svaniscono ancora tutte le conseguenze, che da questo falso principio si sono tirate. Ed oh fosse al ciel piaciuto, che questi fatti storici così, come ora abbiamo la gloria di rassegnare alla Real Camera di S. Chiara, avessimo avuto pure il piacere di presentarli all'imparziale, e dottissimo Consultore del Cappellano Maggiore di allora Sig. D. Domenico Potenza, oggi ragguardevole Luogotenente della Regia Camera della Sommaria! Avrebbe egli co' suoi lumi chiari e distinti della Diplomatica, e del Dritto Chiesastico, assoluta la Cattedra Vescovile di Averfa dalle pretensioni di quell' Abate; ed avrebbe quell' Abbadia lasciata nella natia e vera giurisdizione del Vescovo di Averfa. Ma qual che
al-

allora non potè fare il Consultore della Curia del Cappellano Maggiore per la mancanza delle notizie istoriche già dette, ci auguriamo, che colla loro imparziale giustizia debbano farlo i Signori della Real Camera di S. Chiara cogli altri due sapientissimi Consiglieri aggiunti Signor D. Antonino Brancia, e Sig. Marchese Salomone.

Non contento però l' Abate di S. Lorenzo di *Bolle Pontificie.*
 Averfa del primo sistema, ch' egli stesso per ogni banda conosceva ruinoso, e da scomparire come nebbia al vento, si è rivolto ad un novello sistema riprovato per altro da esso lui, come contrario alla disciplina della Chiesa. Dice dunque così: Quando non regga, come regger non può, di essere stato il Monistero di S. Lorenzo eretto nel territorio Capuano, e pria della Cattedra Averfana, ecco che io produco cinque Bolle Pontificie, le quali apertamente dimostrano essere il mio Monistero esente, e decorato di Prelatura *nullius*, se non dalla sua prima fondazione, almeno per Pontificie concessioni dalla fine del secolo XI sino a principii del secolo XIII, nel quale frattempo da Urbano II sino ad Innocenzo III furono le dette Bolle emanate. Non saremmo nell' obbligo di rispondere a questo novello sistema, e perchè riprovato
 C dal

dal Difensore dell'Abate di Averfa nella sua prima allegazione fol. 63 a 66 , sostenendo, che a' Romani Pontefici , quantunque forniti del Primato , mancava la facoltà di accordare l'indipendenza agli ordini Monastici , malgrado gli Ordinarii posti dallo Spirito Santo al reggimento delle Diocesi (come farebbe al caso nostro , non essendo stata niuna delle Bolle Pontificie , dall' Abate prodotte , emanata col consenso del Vescovo Averfano) ; e perchè la sentenza della Curia non appoggia la sua fermezza , che su del primo sistema . Ma noi vogliamo pur essere condiscendenti co' nostri Avversarii . Chiameremo in disamina le Bolle Pontificie , che si citano ; ed in far ciò , lasciando da banda tutte le quistioni dubbie , ed il vario opinare de' Dottori , sopra tutto ci atterremo all' autorità del Concilio Tridentino , ed alla suprema autorità , ed incomparabil sapere , e vera santità del più dotto Pontefice , che abbia avuto la Chiesa di Dio dopo di Gregorio il Grande , cioè di Benedetto XIV , di memoria sempre venerabile presso delle Nazioni tutte Catholiche non meno , che Protestanti . Prima però di venire a questo disame ci guidi Benedetto XIV a ricordare alla Real Camera di S. Chiara , quali , e quante sieno le Prelature *nullius* :
quan-

quando sia nata nella Chiesa di Dio la Prelatura *nullius* di primo ordine : e quali ne sieno le sue conseguenze .

Il Tamburino nel suo trattato *De Jure Abbatum* tom. 1 *disp.* 24 *quest.* 7 , ed altri scrittori di oscuro nome , erroneamente aveano sostenuto , che a tutt' i Prelati di ordine inferiore , ch' esercitano giurisdizione ne' luoghi a loro spettanti , e che diconsi Ordinarii , si appartenesse il dritto di convocare il Sinodo Diocesano . Benedetto XIV da Pontefice O. M. nella sua immortale opera *De Synodo Diocesana* , volendo un errore cosiffatto svellere dalla mente de' Fedeli , credette necessario premettervi le diffinizioni delle varie Prelature , dette *nullius* in questi termini : *At ad arcendum errorem , qui ex vocis ambiguitate oriri , & multos decipere solet , tres distinguimus inferiorum Prælatorum species .*

Prima est eorum , qui certo præsent generi personarum , existentium intra septa alicuius Ecclesiæ , Monasterii , seu conventus , cum passiva exemptione a iurisdictione Episcopi : Eiusmodi sunt superiores Regulares , & nonnulli Prælati seculares , qui una cum Ecclesiæ , eiusque Ecclesiæ Clericis , & ministris , quibus præficiuntur , subsunt immediate Romano Pontifici .

Diffinizioni delle diverse specie di Prelature .

Secunda species est Prælatorum habentium iurisdic-

Etionem activam in Clerum, & Populum certi loci, qui tamen locus est intra Episcopi Diocesim, a qua undique circumscribitur. Et eiusmodi Praelati (e questo è per lo appunto il caso nostro, come più innanzi vedrassi) improprie tantum, & lato quodam loquendi modo dicuntur nullius.

Tertia species est Praelatorum, qui iurisdictionem activam habent in Clerum, & Populum alicuius loci, seu oppidi, aut plurium locorum, & oppidorum, quae omnino avulsa & separata sunt a cuiuslibet Episcopi Diocesi, quapropter dicuntur constituere quamdam quasi Diocesim, ubi Praelatus, his exceptis, quae ordinis Episcopalis sunt, omnia exercet, quae ceteroquin ad Episcopalem iurisdictionem pertinent. Huius generis Praelati inter inferiores nobilissimi sunt; dicuntur vere, & proprie nullius; & veris annoverantur Ordinariis locorum.

Premesse queste diffinizioni volle il Santo Pontefice in due differenti occasioni del suo glorioso Pontificato diffinite cosa mai si richiedesse, perchè una Prelatura si dicesse *nullius* con popolo, e territorio separato. Il Monastero di S. Stefano dell' Ordine di S. Benedetto, eretto in *Oppido Putiniani*, della Diocesi di Conversano, l'anno 1317 dal Pontefice Giovanni XXII fu unito alla Religione
Ge-

Gerosolimitana . Varie dispute erano insorte di tempo in tempo tra gli Abati , e Priori Comendatarii di quel Monistero col Vescovo di Conversano . Sostenevano gli uni una totale esenzione , ed indipendenza dal Vescovo Diocesano . Dimostrava , e sosteneva l' altro tutto il contrario . Volle chiamare a se Benedetto XIV la decisione di questa causa , e non contento del suo vasto sapere , e della sua esimia pietà , volle anche unirvi altri Prelati dottissimi , e santi , perchè non solo in quella occasione , ma ancora in ogni altra simile , avesser potuto diffinire le qualità di questa nobilissima Prelatura . Ei dunque nella Bolla 76. del tom. 1. a quest' uopo fatta , e propria di venire alla decisione della controversia , che in contraddizione del G. Maestro , e dell' intiero ragguardevolissimo Ordine Gerosolimitano , fu tutta favorevole al Vescovo di Conversano , premise le seguenti verità , che come a tanti canoni della Chiesa crediamo doverli avere in venerazione da chiechessia . Appoggiava il G. Maestro sua ragione specialmente su di una Bolla di Alessandro III . Dice a questo proposito il santo Pontefice : *Quamvis enim tempore praedicti Alexandri III eximi Apostolica auctoritate* (si notino queste parole *apostolica auctoritate* , affinché

chè non si cada in equivoci di essere state esenzioni cosiffatte concesse da altre Chiesa-
stiche potestà) *consueverint Monasteria ab E-*
piscoporum iurisdictione , ut Monastica quieti ,
& tranquillitati uberius consultum foret , nulla
tamen per id temporis recensentur exempla acti-
ue iurisdictionis tributa Monachis in Clerum ,
& populum . Ecco dunque dalla cattedra di
S. Pietro , e dalla bocca di un suo predilet-
to successore , fissata l'epoca , ed assodata la
massima , che tutt' i privilegi Pontificii ac-
cordati sino a' tempi di Alessandro III, o non
contenevano una esenzione totale , o che , am-
biguità essendovi nelle espressioni , si doveano
interpretare di non racchiudere affatto l'esen-
zione di giuridizione attiva *in Clerum , &*
populum . Non si dubitava in quella contro-
versia , che l'oppido di Putignano fosse sito
nella Diocesi di Conversano , come non si
dubita nella nostra , che la Badia di S. Lo-
renzo sia sita nella Diocesi , e nel territorio
Aversano . Ciò posto , definisce il santo Pon-
tefice così : *Quo quidem posito , quod in dubium*
revocari nequit , certi iuris est , iurisdictionem
in dicto oppido exercendam acquiri tantum po-
tuisse , aut ex vi CLARI ET MANIFESTI PRIVILE-
GII APOSTOLICI , AD IMENTIS EPISCOPO , ET PRÆ-
LATO INFERIORI TRIBUENTIS ALIQUAM TERRITQ-

RII PARTEM A RELIQUA DIŒCESI PRORSUS SEPARATAM, ET QUODAMMODO AVULSAM ; *aut deficiente privilegio expresse ex vi consuetudinis immemorabilis cum suis requisitis conditionibus comprobata . Continuata enim , & pacifica , atque hominum memoriam longe excedens* OMNIUM ACTUUM IURISDICTIONALIUM EXERCITA POSSESSIO, IPSO VIDENTE , ET ACQUIESCENTE EPISCOPO , TANTÆ VIRTUTIS , ET EFFICACIÆ ESSE CENSETUR , UT IURISDICTIO ORDINARIA , ET TERRITORIALIS, QUÆ PRIVILEGIO EXPRESSO ADSCRIBI NON POTEST , SALTEM PRÆSUMTO VIDEATUR REFERENDA.

Con queste massime imprese egli con gli Affessori a se uniti ad esaminare la Bolla di Alessandro III , su di cui l' Abate Comendatario , e l' Ordine Gerosolimitano fondava suo diritto . Questa Bolla conteneva , che quel Monastero rimaneva sottoposto *sub immediata S. Petri & Apostolica sedis protectione* con tutt' i suoi beni acquisiti , ed acquirendi , *recensito etiam oppido Putiniani una cum suis membris , & pertinentiis , illudque fuisse solutum ab omni iugo , & exactione tam Episcoporum , quam secularium . Præterea in eisdem litteris , continua a dire Benedetto XIV , Alexandri ad augenda novis titulis dignitatis Abbatialis decora , & ornamenta conceditur Abbati usus mitræ , & annuli , nec non facultas recipiendi*



piendi *Chrismatis*, & *Oleum sancti* a quovis *Catholico Antistite gratiam*, & *communione Apostolica sedis habente*, & *insuper a quovis etiam Antistite Catholica Basilicas*, & *altaria consecrari*, & *ordines monachis*, & *clericis rite conferri posse decernitur*. *Prohibetur itidem in eisdem litteris Episcopo*, *ne absque Monachorum consensu in ecclesia Monasterii Pontificalia exerceat*, & *Ecclesiastico supponat interdicto ecclesiam*, *aut monasterium*, *monachos*, *clericos*, *seu etiam laicos*, *utroque iure ipsis subiectos*, (e nel caso nostro, come piu innanzi si vedra, il Vescovo di Averfa nella transazione del 1311 si riserba la espresa facolta di *supponere interdicta parochianos*, & *alios quoscumque*, che si appartenevano alle Chiese, che allora si cedevano all' Abate di Averfa) *neve eisdem monachos synodo Diocesana interesse compellat*. Si faccia ora il paragone tra questa Bolla, e quelle di Urbano II, di Alessandro III, di Lucio III, e di Celestino III dall' Abate di Averfa in questo giudizio prodotte; e quindi si senta la decisione di Benedetto XIV. Si prende sotto la protezione della Sede Apostolica il Monistero di S. Lorenzo d' Averfa: si proibisce al Vescovo di *scomicare*, o *interdire ipsum monasterium*, *vel cellas*, *aut monachos*: si da la facolta di *domandare da*
qua-

qualunque altro Vescovo *Chrisma*, *oleum sanctum*, *consecrationes altarium*, *sive Basilicarum*, *ordinationes monachorum*, *sive clericorum monasterio pertinentium*, *qui ad sacros ordines sunt promovendi*: si vieta al Vescovo di chiamare al sinodo *cappellanos vel clericos*, *qui ipsi monasterio*, *aut ecclesiis*, *aut cellis deserviunt*, e si concede *usus mitrae in celebrationibus divinarum*, *annulus vero tantum in celebratione missarum precipuarum festivitatum*. L'espressioni di queste Bolle, come ognun vede, sono simili similissime, anzi minori ancora di quelle esaminata, e descritte nella Bolla di Alessandro III. a favore del Monistero di Putignano. Or odasi, come Benedetto XIV giudicò doverfi Bolle cosiffatte dalla Chiesa di Dio interpretare, ed eseguire: *Itaque constitutiones praefatae* (oltre la Bolla di Alessandro vi erano altre due simili di Pascale, e di Callisto II) *sive conjunctim, & generatim, sive disiuncta, & singillatim considerentur, nihil aliud praeferre videntur, praeterquam NUDAM, ET SIMPLICEM EXEMTIONEM PASSIVAM MONASTERII ET MONACHORUM UNA CUM CLERICIS; ET LAICIS EORUM OBSEQUIO MANGIPATIS, ET SERVITIO ADICTIS, A IURISDICTIONE ORDINARIII; NON AUTEM TRANSLATIONEM IN ABBATEM IURISDICTIONIS ORDINARIAE, ET ECCLESIASTICAE IN CLERUM, ET*

D

PO-

POPULUM PUTINIANI, PRÆVIA SEPARATIONE EIUS-
 DEM OPPIDI A RELIQUA DIOECESI CONVERSANA;
 ideoque argumentum & illatio ab huiusmodi pas-
 siva exemptione ad iurisdictionem activam, tan-
 quam canonicis sanctionibus nimium absorta omni-
 no repellenda videbatur. Venne quindi il Pon-
 tefice a profferire la sua sentenza così: *Iuris-*
ditionem ordinariam, & episcopalem in ecclesia,
clerum, & populum universum dicti loci, seu
terra Putiniani Conversane Diœcesis, competere
Episcopo Conversano, non autem Baiviva S. Sta-
phani, magno Magistro, Fratribus, aut Hospi-
tali S. Iohannis Hierosolymitani.

Altrove, e proprio l'anno 1747 dovette que-
 sto stesso santo Pontefice esaminare una so-
 migliante controversia tra l'Abbadia di Grot-
 ta Ferrata, che allora si apparteneva al Car-
 dinal Guadagni, ed il Vescovo Tuscolano.
 Prescelse per Assessori di questa decisione a
 se il Papa Udefonso Clemente di Arostegui,
 Uditore del sacro Palazzo, ed insigne scrit-
 tore dell'opera intitolata *Concordia Pastoralis*,
 e Clemente Argenvigliers Avvocato Concisto-
 riale, ed Uditore del Papa. Ci assicura il Ponte-
 fice nella *Bol. 33 tom. 2.*, ch'ei questa decisione fa-
 cca *prudenterum virorum consilio, non sine proprio*
labore, ut diligentia, inultique temporis, ut plu-
rimum, summo detracti in discutiendis rationum
 mo-

momentis , evolvendisque domesticæ bibliothecæ nostræ , impendio , definitionis nostræ oraculo decideremus , penitusque de medio tolleremus . Esaminò in questa Bolla ciocchè Callisto II avea disposto a beneficio di quel Monistero , con averlo sottoposto alla sola sede Romana sub iurisdictione Romanæ Ecclesiæ , & ut nullus Episcopus præter Romani Pontificis licentiam in ipsum excommunicationis , seu interdictionis sententiam inferre præsumeret . Ed Eugenio III confermò gli stessi privilegi ; e per alcune controversie nate tra l' Abate , ed il Vescovo di quel luogo , decise , che cum Episcopus Tusculanus non obstantibus huiusmodi privilegiis , nonnullos Episcopalis iurisdictionis actus in ipso monasterio exercere contenderet , quæ ab Episcopis prædecessoribus suis exercita fuisse dicebat , ipse Eugenius prædecessor re cognita adversus Episcopum tulit . Ma Benedetto XIV , avendo il tutto esaminato colla esattezza possibile , decise la causa a favore del Vescovo Tusculano , ed appoggiò sua sentenza sopra di questa massima inconcussa nel dritto Canonico , che noi non possiamo dispensarci di quì trasferire : *Ubi autem constat de existentia loci intra alicuius Episcopi Diocesim , non potest Prælati inferior iure asserere , in eo loco veram qualitatem Nullius cum territorio separato sibi*

acquisitam esse, & iurisdictionem ordinariam, & quasi Episcopalem in eundem privative ad Episcopum sibi competere; nisi clarum exhibeat Apostolicae sedis privilegium, quo idem LOCUS A DIOCESI ET IURISDICTIONI ORDINARIAE EPISCOPI DISMEMBRATUS, AVULSUS, ET SEPARATUS FUERIT, IPSIUSQUE PRAELATI IURISDICTIONI PER OMNIA SUBIECTUS, vel nisi deficiente huiusmodi privilegio Apostolico immemorabilem saltem consuetudinem sibi faventem attulerit, cum omnibus requisitis, circumstantiis, iuridice probatam, eamque non limitatam ad unum aliquod actuum genus, sed quae omnes complectatur actus, in quibus Episcopalis iurisdictionis iura consistunt, eosque ostendat a se pacifice, & sine ulla Dioecesani Episcopi contradictione exercitos fuisse.

Bolla d' Innocenzo III.

Venga ora l' Abate di Averfa, e per sostenere la sua sognata Prelatura *nullius* produca pure in campo la Bolla d' Innocenzo III del 1202 da noi dimostrata apocrifa nell' antecedente scrittura, non per uno, ma per mille argomenti, come tale fu con noi dimostrata da più valenti uomini di questo secolo, e specialmente dal sapientissimo Marchese Patrizio, Consultore allora della Curia del Cappellano Maggiore, e quindi Caporuota della Real Camera; *quem honoris causa nomino*: e sostenga contro alla luce del sole vera la Bolla d'In-

d'Innocenzo III. Qual pro mai potrà egli al suo affunto recare, quando voglia, come per altro si conviene combinare colla santa dottrina di Benedetto XIV. Si conviene in questa Bolla, che il Monistero colle sue ville, ed adiacenze, e Chiese, che gli appartenevano, fosse *Diocesi Averfana*, fol. 270 dell' antecedente scrittura. Dov'è, che secondo i canoni della Chiesa si fosse con questa Bolla separato il suo territorio dalla Diocesi Averfana, ed eretto in un quasi Vescovado? Niente affatto ci è di ciò. E pure tanto per essenza richiedeasi per dirsi Diocesi separata. Ci sono l'espressioni contenute nella Bolla di Alessandro III, e nella Bolla di Callisto II, esaminate da Benedetto XIV in due differenti occasioni, ed altre molte, le quali però per la mancanza della separazione del territorio dalla Diocesi di Averfa, in cui era sicuramente situato, non indurranno mai una Prelatura di primo ordine; ma al più una di quelle definite da Benedetto XIV nelle Bolle di sopra dette. Non altro difatti dinotano l'espressioni: *Ab omni tam Ecclesiastica, quam secularis personæ iugo, ita omnino liberum manere decernimus, ut soli Sanctæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ nullo medio perenniter sit subiectum: ab omni iure Episcopali vacamus*

nimus de gratia speciali, & plenitudine potestatis: ne quis Episcopus, vel Archiepiscopus monasterii vestri monachos, & homines domesticos, servitores ipsius laicos pro ulla causa, ullomodo sine Romani Pontificis licentia suspendere, aut excommunicare praesumat. Simili similissime sono queste espressioni a quelle, nelle sue Bolle esaminata da Benedetto XIV. Ma quando pure nella Bolla d'Innocenzo III l'Abate di Averfa sofisticando volesse rinvenirvi qualche altra parola più energica delle già dette, senta egli di grazia quali, e quante altre formole a questo proposito furono non una, ma mille volte discusse e dallo stesso Benedetto XIV, e dalla Congregazione interprete del Concilio di Trento. Quell' Ildelfonso Clemente di Arostegui, tanto commendato da Benedetto XIV nella sua Opera *de synod. Diocesana. lib. 2. cap. 11. n. 4*, e che dello stesso Benedetto XIV fu compagno, ed assessore nel dirimere la controversia Tuscolana, le formole già dette in varii paragrafi ci descrisse così: *Suscipimus sub protectione Sedis Apostolicae: In proprios, & speciales Ecclesiae Romanae filios suscipimus: Eximimus a iurisdictione cuiuscumque etiam Episcoporum: Eximimus a quacumque Diocesana, & ordinaria potestate, & iurisdictione: Nulli omnino hominum tam iure Parochiali,*

❦

cbiali, quam iure domini, nisi vobis, & monasterio vestro respondeant: Eximimus a decimis, & iure percipiendi eas: Concedimus facultatem petendi ab alio quocumque Episcopo oleum, chrisma, consecrationes Ecclesiarum, & monachorum ordinationes, iuncta libertate ad synodum non accedendi: Nullus possit monasterium interdicere, nec Abbatem, aut præpositum, aut monachos excommunicare, nisi de mandato Papæ, vel legati a latere: Nemo præsumat aliquid facere, vel molestias inferre in monasterium, & ejus monachos, & bona: Eximimus Ecclesiam cum suis pertinentiis: Locus simul cum rebus, & hominibus

SUBSIT PRÆLATO INFERIORI: NE ALIQUID JURIS
 DIOCESANO SIT RESERVATUM: IURA EPISCOPALIA
 AB ABBATE; VEL PRÆPOSITO OBTINEANTUR.

Quod pleno iure Ecclesiæ ab Abbate vel Præposito obtineantur. Quest' espressioni sicuramente sono assai più energiche, e più estese di quelle, che si dicono scritte nella vantata Bolla d' Innocenzo III. E pure Arostegui nel suo aureo trattato de concord. Pastor. p. I cap. 6 num. 15 a 29 ci assicura non averle avuto mai i Pontefici per formole indicanti una totale esenzione, che costituisse una separata Diocesi; ma sibbene una esenzione passiva: Nec ex eiusmodi concessionibus potest inferri territorium separatum, sed tantum simplex & pura passiva exemptio: E ciò quia ubi constat; come dice

Be-

Benedetto XIV nella Bolla 33 tom. 2, de
existentia loci intra alicuius Episcopi Diocesim,
 non potest Prælati inferior iure asserere in eo
 loco veram qualitatem nullius cum territorio se-
 parato sibi adquisitam esse, & iurisdictionem or-
 dinariam, & quasi Episcopalem in eundem pri-
 vative ad Episcopum sibi competere, NISI CLA-
 RUM EXHIBEAT SEDIS APOSTOLICÆ PRIVILEGIUM,
 QUO IDEM LOCUS A DIOCESI, ET IURISDICTIONE
 ORDINARIA EPISCOPI DISMEMBRATUS, AVULSUS,
 ET SEPARATUS FUERIT, IPSIUSQUE PRÆLATI IU-
 RISDICTIONI PER OMNIA SUBIECTUS: e per un
 altra a questa ugualmente potente ragione,
 che tratta dal puro seno della Chiesastica dot-
 trina fu così dal detto Arostegui espressa nel
 cap. 6 par. 1 n. 23: *Quia quando agitur de*
tribuenda exemptione, vel etiam iurisdictione,
maxime Prælati inferiori, adeo est odiosa mate-
ria, utpote habens contra se iuris resistantiam,
ut nusquam interpretatione possint induci ea, que
non fuerunt specificè expressa, etiamsi essent an-
nexa, & connexa; alias admitteretur extensio,
in qua iura illam manifeste abhorrent. Nella
 chimerica Bolla d'Innocenzo III tanto è lon-
 tano, che il Monastero di Aversa colle sue
 adiacenze si fosse dismembrato, svelto, o se-
 parato dalla Diocesi Aversana, e in tutto
 sottomesso alla giuridizion dell' Abate, che
 anzi

anzi nella Bolla si dà per vero essere stato per lo addietro, e tuttavia essere una fittata Abbadia in Diocesi Averfana. Delle Bolle Pontificie dunque, e di quella specialmente d'Innocenzo III, quando pur potesse valere l'Abate di S. Lorenzo, niun argomento potrà mai a suo favore tirare per formare la sua chimerica Diocesi; ma sibbene potrà sostenere essere il suo Monistero, colle sue Grancie compreso in quella esenzione, che dicesi passiva, e di ordine molto inferiore della Prelatura *nullius*.

Nel principio del secolo XIV tanto è lontano, che i monaci Benedettini di S. Lorenzo di Averfa vantassero una Prelatura di ordine eminente, che anzi, confessando essi essere il di loro Monistero colle Grancie, e Chiese al medesimo unite, sito nella Diocesi Averfana, altro non desideravano, che di potere per effetto delle Bolle Pontificie, a quel Monistero concesse, esercitare nelle Chiese suddette quei dritti spirituali, che ad essoloro si convenivano; e che da Vescovi di Averfa venivano non solo contrastati, ma ancora essi vi esercitavano. Più: i monaci vantavano alcuni dritti di pescagione nel Lago di Patria di pieno dominio del Vescovo di Averfa; ed altre pretensioni pure di picciolo oggetto, e

E per

Transazione del 1311.



per cose meramente temporali credevano poter sostenere contra la Mensa Averfana . Per darfi fine a tutte queste brighe, nel 1311 tra l' Abate e i monaci del Monastero per un lato, ed il Vescovo, ed il Capitolo di Averfa dall'altro, si venne ad una solenne transazione, che doveva, come dev'essere, la sola scrittura, su di cui con sicurezza si potesse il presente giudizio diffinire. L' Abate e i monaci cedettero al Vescovo di Averfa la Chiesa di S. Fortunata, ch' essi asserivano *pleno iure* possedere sul Lago di Patria; Cedettero ancora allo stesso Vescovo i dritti di pescagione, che vantavano di avere nel Lago stesso, ed altre cose promiserò a beneficio del Capitolo Averfano: Per l' opposto il Vescovo, ed il Capitolo di Averfa per titolo di permuta moltissimi territorii concessero alla Badia di S. Lorenzo, che tutti vengono minutamente descritti in questa transazione; e riguardo agli oggetti spirituali il Vescovo per titolo ancor di permuta cedette a' monaci alcuni dritti Vescovili, ch' egli esercitava nelle tre Chiese di Casolla Valenzana, di S. Giovanni a Nullito, e di S. Pietro innanzi alla Chiesa di S. Lorenzo. I dritti, che si cedono, sono *Canonica obedientia, subiectio, renuntiatio, institutio Cappellanorum, vel*

Re

Rectorum, eorumque desitutio, correctio, refor-
 matio, censura ecclesiastica, iurisdictio pœnitentia-
 lialis, & sacramentorum omnium, quæ ab Epi-
 scopo recipienda sunt. Quarta decimationum, &
 mortuorum quorumcunque præstatio, collatio syno-
 di, & synodatici, seu cathedralis præstatio, vi-
 sitatio qualiscumque, sacra, seu cuiuscumque red-
 ditus, subsidii, vel collectæ, seu subventionis
 præstatio. Affinchè però nel tempo avvenire
 non s'impredesse da' monaci, che con que-
 sta transazione aveano essi acquistata una Pre-
 latura di primo ordine, il Vescovo espressa-
 mente riferbò a se, ed a' suoi successori il
 dritto di poter escomunicare i *parochiani* del-
 le Chiese cedute, & *alios quoscumque*: ed es-
 pressamente pure si disse, che le Chiese, che
 si cedevano, fossero *Dioecesis Aversana*: e per
 ultimo, come la transazione da se si crede-
 va vacillante senza l'autorità Apostolica, co-
 si si convenne doverli spedire persona, che
 a quest' oggetto ne impetrasse l'assenso.

Or questi fatti premessi, che mai potrà l'Abate
 di Aversa intraprendere per effetto di u-
 na così fatta transazione? Dirà forse di aver
 egli con ciò acquistato, o di essersi confer-
 mato *in activa iurisdictione* de' cleri, e de' lai-
 ci, che adunavansi nelle Chiese cedute? Sia
 pur così. Ma si ricordi, che queste Chiese

erano prima della strabazione; nel tempo in
 cui fu questa figurata; non ne tempi posteriori
 e situata in Diocesi Averfana; che il Ve-
 scovo di Aversa, e il suo successore contra
Parochianos, & alios desgentes in eisdem Eccle-
sie, aveano indritto odig fulminab de scomu-
 niche, e farle affiggere nelle stesse Chiese.
 Con queste nozioni s'è da egli dalla bocca del
 santo Pontefice Benedetto XIV. di qual ordi-
 ne debba essere la sua prelatura. *Secunda spe-*
ciess Prebtorum habentium iurisdictionem actualem
in aliam, & episcopatus ibidem, QUI TAMEN
LOCUS EST INTRE EPISCOPI DIOCESIM, A QUA
UNIQUE CIRCUMSCRIBITUR, ET EIUSMODI PRE-
LATI IMPROPRIE TANTUM, ET DATO QUODAM LO-
QUENDI MODO DICUNTUR ESSE NULLIUS.
 La Chiesa di Casolla Valenzana, di S. Giovan-
 nila Nullino, e di S. Pietro in ghizzi al Mo-
 nistero di S. Lorenzo, e la Badia Benedettina
 di Aversa, sono sicuramente, come dice la
 transazione in Diocesi Averfana. *Quod ab ea*
undique circumscribantur? Dunque al Apulo Abate M
 di S. Lorenzo farà un Prebato di secon-
 do ordine, e lo farà per effetto di questa
 transazione avvalorata, come dee crederli,
 dall'assenso Apostolico (comechè per l'elasso
 del tempo oggi non esista) da una partico-
 lar sentenza della Curia Romana, per la qua
 equa

W. 10. 10. 10.
 10. 10. 10.
 10. 10. 10.

equa interpretazione data alle Bolle Pontificie. Questa preeminenza è quella, che i Vescovi di Averfa non hanno mai contrastato, nè intendono di contrastare, agli Abati di S. Lorenzo; ma non mai da ciò poteano supporre, che dopo il gito di tanti secoli avesse potuto venir in mente ad un Abate di S. Lorenzo di innalzarsi sulla eminente dignità di Prelato maggiore con Diocesi separata. Nò; si persuada pure alla fine l'Abate di S. Lorenzo di Averfa, che, per poter esser annoverato tra' Prelati di vera qualità *nullus* conveniva, che avesse non solo *activam jurisdictionem in clericum*, & *populam alicuius loci, aut plurium locorum*; ma che ancora questi luoghi avulsa & separata essentia, come dice lo stesso santo Pontefice *alioiuslibet Episcopi Diocesi*; separazione, e dismembrazione di Diocesi, che non vi fu mai, nè per effetto della già detta transazione, nè per concessione Pontificia.

Ma, che l'Abbadia di S. Lorenzo sia da annoverarsi tra quelle di ordine secondo, in Modena, ep. l'han dimostrato con fatti autentici, ed irrefragabili. Il Concilio Tridentino nella sess. 24 cap. 8 de reform. prescrive, che in tutte le chiese Parrocchiali riservate, o essenti per particolare privilegio, si conservi.

Disposizioni del Concilio di Trento.

a' Cardinali di Santa Chiesa, agli Abati, ed a' Capitoli, morto il Paroco, debba immediatamente il Vescovo Diocesano *habita noticia vacantis Ecclesiae*, *si opus fuerit*, idoneum in ea *Vicarium constituere*, e quindi per mezzo degli esaminatori sinodali, e di un formale concorso, presceglia tra concorrenti il più degno, e questo presentare *ad patronum, ad quem*, quando sia specialmente ecclesiastico, *institutio spectat*. Tanto per lo appunto praticarono gli Abati di S. Lorenzo dopo del Concilio di Trento per la istituzione della Parrocchia di Casolla Valenzana. Morendo il Paroco di questa Chiesa, ne davano essi immantinente la notizia al Vescovo di Averfa, il quale per mezzo del suo Sinodo, ed in un concorso ritualmente fatto, presceglieva il più degno, e questo presentava all' Abate, affinchè costui ne avesse spedita la Bolla d'istituzione. Gli atti di questi concorsi, che si son potuti conservare nella Curia di Averfa, principiano dal 1647, e continuano fino a di nostri; vale a dir, che oltre del titolo chiaro e manifesto, qual è la transazione già detta, abbiamo un possesso di secoli, che avvalorà la transazione, ma colle modificazioni fatte dal Concilio Tridentino. Vacata dunque la Parrocchia in Casolla

Va-

Valenzana nel 1779, qual era quello, che doveasi per ragion canonica fare; e qual era quello, che dovea decidersi dalla Curia del Cappellano Maggiore, quando avesse saputo tutt i fatti sin qui rassegnati? Il Vescovo di Averfa doveva immediatamente, quando il bisogno di quella Chiesa così richiedesse, destinarvi un Vicario Curato; e quindi intimando il concorso, per mezzo del suo Sinodo dovea il più degno prescegliere, e presentare all'Abate di Averfa. E quando l'Abate altrimenti avesse preteso, dovea la sua domanda ridursi a termini doverosi, cioè ordinarsi l'esatto eseguimento della transazione del 1311 colle moderazioni però riguardo all'elezioni de' Parochi, fatte dal S. Concilio Tridentino. Da questa decisione noi non sappiamo immaginarci, come mai possa resilire l'Abate di S. Lorenzo di Averfa, quando la transazione da lui presentata, ed il Concilio Tridentino, questo e non altro prescrivono.

Dirà però l'Abate di S. Lorenzo di Averfa: *Si confuta il possesso dell'Abate.*
 quel che io non ho potuto, nè potrò mai ottenere per mezzo delle Bolle Pontificie, o della transazione già detta, di essere cioè annoverato tra' Prelati di ordine eminente con Diocesi separata, debbo sicuramente augurarmelo da un legittimo non contraddetto possesso,

fo, che prende l'origin sua da tempi molto a noi lontani. Va di gran lunga errato l' Abate di Averfa, quando così ragiona. Il Dritto Civile, seguito in ciò perfettamente dal Canonico, prescrive, che laddove nel giudizio petitorio le parti abbiano esibito privilegi, o contratti, per cui credono di potere il loro assunto sostenere, non possano poi ricorrere al possesso, il quale, quantunque lungo, non è che un titolo presunto. Ma prescindendo da questa verità, esaminiamo pur ora quali sieno questi atti possessivi, da cui l' Abate Averfano voglia dedurre la sua prelatura vera *nullius*.

Negli articoli prodotti nel giudizio petitorio dalla Badia Averfana, si dice, che prima e dopo del Concilio di Trento l' Abate di S. Lorenzo creò con quella istituzione, che dicesi autorizabile, i Parochi nella Chiesa di Casolla Valenzana; Che la Badia di Averfa ha sempre avuto una Curia fornita di un Vicario generale, del Cancelliere, e di altri subalterni; che quegli Abati di tempo in tempo, dopo specialmente del Concilio di Trento, spedirono le dimissorie per l'ordinazione non meno de' proprii Chierici, che de' Chierici di Casolla Valenzana *ad quoscumque Episcopos*: che a di loro bel agio prescelsero i Vescovi a som-

mi-



ministrare il santo crisma nelle loro Chiese: e che i Vescovi *pro tempore* di Averfa gli han chiamato *nullius*, e qualche volta ancora viciniori. Colla deposizione di alcuni testimoni, e coll' esibizione di dimissorie, ed altre scritture tratte dal di loro archivio, crederettero i Monaci interamente avere il loro assunto dimostrato. Ma noi francamente ora diciamo, che questi atti possessivi, che si allegano da' Monaci, o non son veri, o, quando tali pure abbiano a riputarsi, sieno tutti clandestini, e criminosi.

Ci serva in ciò di guida il santo Pontefice Benedetto XIV. Egli insegnò per la comune credenza de' buoni: *ab inferioribus Prelatis tum primæ, tum secundæ speciei, non posse Diocesanam synodum celebrari. Per i Prelati di terza specie disse, che costoro neppure possano celebrar Sinodo Diocesano, nè avere dopo del Concilio di Trento esaminatori sinodali, nisi sibi a Sede Apostolica concessum fuisse explicitum privilegium synodum convocandi, & tale privilegium deductum fuisse in usum, & reapse a suis antecessoribus fuisse synodum coactam lib. II de Synod. Dioces. cap. II n. 5: e nel num. 6: ius convocandi Synodum, & ius indicendi concursum ad parochiales ecclesias, videntur quodammodo inter se connexa, cum iuxta Tridentinum sess. 24*

F cap.

cap. 18. de reform. concursus instituendus sit coram examinatoribus, in synodo diocesana electis: idcirco S. Congregatio ius indicendi concursum in Abbatibus non admisit, nisi prius & privilegio, & privilegii usum ostenderint se esse in quasi possessione synodum cogendi. Sia dunque l' Abate di Averfa per poco annoverato in quella classe di prelati, che a lui più piaccia; come mai ha potuto aver il coraggio di esibire un documento del 1557 della istituzione da lui fatta di un Paroco in Casolla Valenzana dopo il Concilio di Trento, senzachè la sua Badia avesse avuto mai privilegio Pontificio speciale *synodum cogendi*, e tanto meno di questo privilegio fosse stato in possesso? Quest'atto dunque possessivo o non è vero, o, se è vero, dee riputarsi criminoso.

Il Concilio Tridentino nella *sess. 23. cap. 10. de reform.* la Sacra Congregazione interprete di questo Concilio: e Benedetto XIV. nel luogo di sopra citato n. 18 prescrissero: *Primum ne Abbatibus, aliisque quibuscunque liceat privam consuram, vel in adres ordines cuiquam conferre, qui regularis subditus sibi non sit. Secundum, ne iidem Abbates, alique exanti vicarias dimissorias Clericis secularibus, ne ab aliis ordinentur, concedere valeant.* E nell' n. 14 legge si: *Que hactenus dicimus, omnes complectuntur*
Ab.

Abbates, seu prelatos inferiores, etiam tertie speciei, habentes nimirum proprium territorium a cuiuslibet Episcopi Diocesi avulsum, & separatum . . . nam etiam eiusmodi Prelatis, virtute prefati decreti Tridentini, adempta est facultas, si quam habuerant, conferendi primam tonsuram, & ordines minores suis subditis secularibus; neque hanc potestatem possunt sibi vindicare, nisi a Sede Apostolica post Tridentinum, & cum expressa Tridentini derogatione, eam iterum impetraverint; sed secularium omnium in predicto territorio separato degentium ordinatio spectat ad Episcopum viciniorum: quemadmodum, SI ABBATIA, SEU ABBATIS TERRITORIUM QUANTUMVIS EXEMPTUM, SITUM SIT INTRA FINES ALCUIUS DIOECESIS, AD EIUSDEM DIOECESIS EPISCOPUM PERTINET ORDINATIO SECULARIUM ANIBI HABITANTIUM. La Badia di Aversa è situata, come abbiamo più volte detto, in Diocesi Averšana, una con tutte de sue Chiese adiacenti. Ma, contro del vero, e del giusto, si ammetta per poco, che sia nullius con territorio e giurisdizione separata. Poteva egli mai l'Abate con tutta questa prerogativa conferire la prima tonsura, e gli ordini minori a' Chierici secolari delle sue stesse Chiese, o pure rimetterli ad quoscumque Episcopos? No sicuramente. Se in questo punto di disciplina in nien-

te offensivo della laica giurisdizione vogliamo essere ossequiosi alle diffinizioni del Concilio di Trento, ed a quelle del Santo Pontefice Benedetto XIV, dobbiamo dire, che tutti gli atti possessivi, che si producono dall' Abate di Aversa *non habente post Concilium Tridentinum speciale privilegium Apostolicum*, sien tutti criminosi, e clandestini, perchè fatti di soppiatto, e senza intelligenza dell' Ordinario del luogo.

Ma che diremo dell' essere stati gli Abati in alcuni editti de' Vescovi di Aversa chiamati Abati *nullius*, e qualche volta ancora viciniori? Diremo quel che scrisse a questo proposito la nostra sicura scorta, Benedetto cioè XIV nella Bolla 33 del primo tomo del suo Bollario: *Quod autem pertinet ad titulum nullius Diocesis, quod praedictus Abbas commendatarius Monasterio suo dudum attributum fuisse monumentis undique collectis demonstrare nitentur; ex adverso Episcopus, aliis adductis tum veteribus, tum recentioribus documentis, in quibus idem Monasterium Tusculanae Diocesis nuncupatur (nel caso nostro tutt' i monumenti antichi, e recenti chiamano il Monistero di S. Lorenzo Civitatis Aversa, aut Diocesis Aversanae) satis probavit praefatam appellationem nequaquam constantem, & perpetuam, ut par erat,*

rat, existisse; neque vero novum est, quod Monasteria, aut loca, quæ gaudeant exemptione passiva, quemadmodum procul dubio gaudet Monasterium, de quo agitur, aliquando appellata fuerint nullius Diœcesis, cum & apud scriptores, & in ipsis decretis S. Tridentini Concilii, plura hujusmodi locutionis exempla suppetant.

Ma, se il Cancelliere del Vescovo di Averfa chiamò in qualche editto l'Abate, Abate viciniore; i privilegi de' Principi Normanni, le Bolle Pontificie, la transazione del 1311, i Brevi di Roma sino a questi ultimi tempi rimessi o all' Abate, o al Vescovo di Averfa, diffiniscono *Monasterium S. Laurentii Civitatis Averfae, vel Diœcesis Averfanae*. Quale di queste due assertive fa piu peso nell' animo dell' Abate? quella di un Cancelliere, che qualche volta sonnacchiando gittò una così impropria espressione, o gl' irrefragabili monumenti finora in questa causa prodotti e dall' Abate, e dal Vescovo di Averfa? Giudichi di questa verita chiunque, ed anche l' Abate stesso di S. Lorenzo.

Ho creato, dice pure l' Abate, i confessori in Casolla Valenzana, e nell' altre Chiese soggette, con aver loro spedito le opportune bolle. Se gli Abati presenti, e gli altri passati valendosi del dritto loro accordato dalla transazione

fazione del 1341 presceltero all'amministrazione del divin sacramento della penitenza. Soggetti approvati dal Vescovo di Averfa, e da' suoi esaminatori sinodali, fecero cosa giusta, e regolare. Ma, se non avendo avuto mai quell'Abbadia ne sinodo, ne esaminatori sinodali, gli Abati *pro tempore* destinarono confessori non approvati dal sinodo Averfano, commisero un attentato, tanto piu abominevole, quanto che ha infranto le sacre leggi ehiesiastiche, ed in materia così gelosa di amministrazione di sacramenti.

Se però gli atti possessivi prodotti dall'Abate sono criminosi, clandestini pure debboni riputare; perchè ad indurli un possesso legittimo si richiede, come dice Benedetto XIV, *inmemorablem consuetudinem cum omnibus requisitis circumstantiis iuridice probatam, eamque non limitatam ad unum aliquot actuum genus, sed quae omnes complectatur actus, in quibus episcopalis iurisdictionis iura consistunt, eosque ostendat a se pacifice, & sine ulla Diocesani Episcopi contradictione exercitos fuisse.* Dov'è nel caso nostro, che gli Abati di Averfa avessero da tempo immemorevole esercitato in quella Badia tutti, e poi tutti gli atti vescovili, come in un territorio, ed in un popolo separato, senza menoma opposizione de' Vescovi Averfani.

Tut-

Tutto il contrario si è da noi dimostrato. Sin da' tempi di Pascale II pretesero i Monaci di S. Lorenzo di Aversa attentare su' dritti di quella Cattedra Vescovile. I Vescovi si risentirono. Il santo Pontefice Pascale II ripresse la di costoro audacia con due Bolle una data in Benevento nel 1101, e l'altra del 1102, monumenti da noi esibiti, e tratti dal celebre archivio del Vescovado Aversano. Nè qui si dica, che Pascale II nel 1101 non fu in Benevento, perchè l'epoche de' tempi, in cui questo Pontefice fu in Benevento, son varie fra gli Scrittori, e Romualdo Salernitano al primo, ci discopre, che Pascale II nel 1102 fu in Benevento; Ecco le sue parole estratte dalla Cronaca rapportata dal Muratori *tom. 7. Rer. Ital. Anno MCII. ind. X. Rogerius Dux simul cum Papa Paschali obsedit Beneventum maximo cum exercitu, nec destitit, donec eo, qui tunc in eadem Civitate principabatur, expulsa, cepit ipsam Civitatem, & ipsas Papae duci, & a potestate eam dimisit.* E nella Cronaca Savense riferita dallo stesso Muratori nel medesimo *tom. 7* leggesi: *Anno 1101 Paschalis Papa obsedit Beneventum cum valido exercitu Apuliae, & Calabriae, & cum Rogerio Duce cepit eam.* L'indizione X del diploma di Pascale II può convenire anche all'

all'anno primo, quando voglia prestarsi fede all'immortal Mabillone *lib. 2 cap. 25*, il quale descrivendo i varii modi dell'indizione, e sopra tutto quello di Pascale II, ci fa avvertire, che le Bolle di questo Papa per la varietà delle indizioni o Pisana, che principiava *ab annunciatione Virginis, aut a Kal. Iannariis*, differivano tra loro di mesi nove, e che queste piccole varietà non adulterarono mai la verità de' diplomi. I Vescovi di Averfa dopo di queste decisioni, e fino al 1311, anche sempre repressero le intraprese de' Monaci; e di ciò un monumento irrefragabile è quella transazione, per cui la Badia di S. Lorenzo rimanendo, com'era, *in Diocesi Averfana*, per transazione, o acquisto, o si confermò in quei dritti, che in essa veggonsi espressi.

Dopo del Concilio di Trento i Vescovi di Averfa col formale concorso e da più secoli prescelsero il Paroco in Cafolla Valenzana. L'esplorazione della volontà de' novizii Caflesini prima di professare da chi mai è stata fatta? Da' Vescovi di Averfa. Le dispense matrimoniali non furono mai dalla Corte di Roma dirette pe' naturali di Cafolla Valenzana, che al Vescovo di Averfa. Ma a che più oltre protrarre il nostro ragionamento?

Mo-

Monaci Benedettini di S. Lorenzo, che assumono la qualità *nullius* con Diocesi separata, da secoli, e per espressa sentenza della Congregazione de'Riti, debbono intervenire a tutte le processioni pubbliche, che si fanno nella Città di Averfa. Nell'albo Pontificio delle Badie *nullius* non vi fu mai quella di Averfa. Lo pretesero i Monaci nel 1768, ma si arrestarono all'energica risposta data da Monsignor Borgia. Il dottissimo D. Domenico Cavallaro in una nota al §. 1. de *Prelatis inferior.* de' suoi Comentarîi al dritto Canonico *par. 1 cap. 16* descrive tutte le Abbadi di primo, e di secondo ordine del Regno di Napoli; ma fra queste non si sognò di mettere quella di S. Lorenzo di Averfa. Fagnano fece altrettanto; e tutto il mondo cattolico fino ad oggi quest'Abbadia non l'ha affatto riconosciuta per Badia *nullius*.

Ma che diremo, quando daremo un'occhiata alla sentenza profferita dalla Curia di Monsignor Cappellano Maggiore a favore della Badia Averfana? Si dichiara questa non solo *nullius cum Diocesi, & populo separato*; ma ancora si uguaglia a quella di Montecafino, e della Trinità della Cava. Montecafino, e la Trinità della Cava, hanno sinodo, ed esaminatori per concessioni Pontificie dopo del
Con-

Concilio di Trento, e di questo sinodo sono nel pacifico possesso. E possibil fia, che S. Lorenzo di Averfa avesse pur sinodo, ed esaminatori sinodali, senzache di ciò avesse nè privilegio Pontificio, nè possesso? No sicuramente, tanto non temiamo dal sapere, ed il libatezza de' gravi Senatori della Real Camera sopra tutto trattandosi di materie Chiesastiche. Benedetto XIV, ed il Concilio Tridentino, hanno aperto a questo augusto Senato la ga, e sicura la via per la decisione, che dee farsi. S. Lorenzo di Averfa nacque dopo del secolo XI, e nel centro della Diocesi Averfana. I privilegi Pontificii non hanno accordato a questo Monistero, ed alle sue Chiese, che una esenzione tutta passiva. La trasfazione del 1311 ha confermata questa esenzione, e l'ha dilatata in modo tale da rimanere però quell'Abbadia sempre *in Diocesi Averfana*. Gli atti solenni dopo del Concilio di Trento la diffiniscono *Badia nullius*, ma di ordine inferiore, & *in Diocesi Averfana*; e gli atti possessivi del Vescovo di Averfa lasciano intatta la suggezione di questa Badia alla sua Cattedra, menochè pe' soli dritti ceduti con solenne strumento, ed avvalorato da sentenza Pontificia. Tutto il dippiù, che pretende l'Abate di Averfa, è non solo



folo esorbitante, ma ripugnante pur è a' fatti Canonici, a' Concilj, e specialmente al Tridentino, ed alla Chiesastica Polizia. Suppliscano alle nostre mancanze i sapientissimi Giudici di questa causa. Essi sono valenti Giureconsulti, ottimi Canonisti, rigidi esecutori, ed osservanti della dottrina della Chiesa, e della sua disciplina.

Napoli 22 Marzo 1796.

Francesco Migliorini

VAI 1531016

180
181
182



